

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 dicembre 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio, del 18 settembre 2018, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (18CE2326).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (18CE2327).....</u>	Pag. 15
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (18CE2328).....</u>	Pag. 17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE2329).....</u>	Pag. 19
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia (18CE2330).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE2331).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione (UE) 2018/1609 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale (18CE2332).....</u>	Pag. 43
<u>Decisione (PESC) 2018/1610 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldavia (18CE2333).....</u>	Pag. 45



<u>Decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (18CE2334).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (18CE2335).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE2336).....</u>	Pag. 50
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (18CE2337).....</u>	Pag. 52
<i>Publicati nel n. L 268 del 26 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Luca-nica di Picerno» (IGP)] (18CE2338).....</u>	Pag. 91
<u>Decisione (UE) 2018/1616 della Commissione, del 18 maggio 2018, relativa alla misura SA.12594 (C13a/2003) (ex NN/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Orange (France Telecom) [notificata con il numero C(2018) 2882] (18CE2339).....</u>	Pag. 93
<u>Decisione (UE) 2018/1617 della Commissione, del 25 ottobre 2018, relativa a una misura adottata dalla Francia in applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e riguardante i dispositivi medici Terrafor e Defiligne [noti-ficata con il numero C(2018) 6943] (18CE2340).....</u>	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 270 del 29 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (18CE2341).....</u>	Pag. 127
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (18CE2342).....</u>	Pag. 132
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento de-legato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (18CE2343).....</u>	Pag. 136
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1621 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica il regolamen-to (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara (18CE2344).....</u>	Pag. 151
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approva-zione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE2345).....</u>	Pag. 152
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma dell'articolo 3, para-grafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificial-mente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori (18CE2346).....</u>	Pag. 156
<i>Publicati nel n. L 271 del 30 ottobre 2018</i>	



Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (18CE2347)..... Pag. 158

*Pubblicato nel n. L 277 del 7 novembre 2018*

Decisione (UE) 2018/1625 della Banca centrale europea, dell'8 ottobre 2018, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2018/24) (18CE2348)..... Pag. 222

Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2018/20) (18CE2349)..... Pag. 261

*Pubblicati nel n. L 280 del 9 novembre 2018*

### RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 240 del 25 settembre 2018) (18CE2351)..... Pag. 315

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 240 del 25 settembre 2018) (18CE2352)..... Pag. 315


*Pubblicate nel n. L 268 del 26 ottobre 2018*

Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14 giugno 2018) (18CE2353)..... Pag. 316

*Pubblicata nel n. L 270 del 29 ottobre 2018*

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2018/1603 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

**sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile («accordo») è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


### Articolo 1

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 2016, sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 1).



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere al deposito, a nome dell'Unione, dello strumento d'approvazione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. BLÜMEL

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile**

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

L'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA IN AFRICA E MADAGASCAR (*Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar*),

di seguito denominata «ASECNA»,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare nell'Unione, in Africa e in altre regioni del mondo, in particolare nel settore dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che ASECNA si occupa principalmente della fornitura dei servizi di navigazione aerea negli spazi aerei sotto la sua responsabilità, dell'organizzazione di tali spazi, della pubblicazione di informazioni aeronautiche, della previsione e della trasmissione delle informazioni nel campo della meteorologia aeronautica,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione, Galileo e Sistema europeo di navigazione satellitare (EGNOS), progettati specificamente per usi civili, i benefici connessi alla loro attuazione e l'interesse di ASECNA per i servizi di navigazione satellitare,

RICONOSCENDO che il sistema EGNOS, un'infrastruttura regionale che si concentra principalmente sull'Europa e che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare offrendo in particolare una maggiore precisione e una funzione di integrità, fornisce servizi specialmente adatti alle esigenze dell'aviazione civile,


CONSIDERANDO che i servizi basati sulla tecnologia del sistema EGNOS potrebbero tecnicamente essere estesi a tutto il continente africano nella misura in cui sarebbero già presenti sinergie fra le infrastrutture di terra sotto la responsabilità delle parti e i transponder del sistema EGNOS sono installati su satelliti posizionati in orbite geostazionarie in corrispondenza dell'Africa,

CONSIDERANDO la risoluzione del Consiglio «Spazio» dell'Unione, dal titolo «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea a collaborare con la Commissione dell'Unione africana al fine di potenziare i mezzi disponibili e di definire le modalità di attuazione in Africa di una infrastruttura simile a quella del programma EGNOS,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2007 sulla politica spaziale europea, che attribuisce una particolare importanza alla cooperazione dell'Europa con l'Africa nel settore spaziale, e la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», che sottolinea la volontà dell'Unione di mettere la sua esperienza e le sue infrastrutture al servizio dell'Africa e di rafforzare la cooperazione con questo continente,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2005 CM 44-11 del 7 luglio 2005 del comitato dei ministri di ASECNA riguardante l'attuazione dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) all'interno di ASECNA, che sollecita in particolare il sostegno delle istanze europee per avvalersi di EGNOS o Galileo per le esigenze operative dell'Agenzia,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2011 CA 120-18 del 7 luglio 2011 del consiglio di amministrazione di ASECNA riguardante l'effettiva partecipazione dell'Agenzia al dispiegamento di EGNOS/Galileo nella regione Africa e Oceano indiano, che autorizza in particolare il direttore generale a proseguire a tal fine le iniziative presso le istanze europee adeguate,



CONSIDERANDO che nell'ambito dell'attuazione di tale risoluzione ASECNA ha sviluppato un programma SBAS-ASECNA in vista della fornitura di servizi SBAS basati sulla tecnologia del sistema EGNOS nella sua zona di competenza,

CONSIDERANDO che una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA nel settore della navigazione satellitare s'inserisce nel quadro generale del partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, poiché la tabella di marcia adottata al quarto vertice UE-Africa tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014, allo scopo di definire la cooperazione fra i due continenti per il periodo 2014-2017, prevede di destinare risorse umane e finanziarie stabili e sufficienti al dispiegamento di infrastrutture di navigazione satellitare basate su EGNOS e di istituire sistemi di governance e di finanziamento per le spese di investimento e le spese operative di EGNOS in Africa per i paesi interessati,

CONSIDERANDO che, in applicazione di questo partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, è già in corso una collaborazione tra ASECNA e l'Unione nell'ambito del programma di supporto al settore del trasporto aereo e ai servizi satellitari in Africa, finanziato dal 10° Fondo europeo di sviluppo, e del programma panafricano di supporto a EGNOS in Africa, finanziato dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso l'istituzione dell'ufficio comune di gestione di programma (JPO) EGNOS-Africa,

CONSIDERANDO il comune interesse per una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA in materia di sviluppo della navigazione satellitare a beneficio dell'aviazione civile e desiderose di definire formalmente tale cooperazione,

CONSIDERANDO la necessità di garantire un eccellente livello di protezione dei servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti,

CONSIDERANDO che l'Unione ha istituito le proprie agenzie per ricevere assistenza in alcuni settori specifici, in particolare l'Agenzia del GNSS europeo per i programmi europei di navigazione satellitare e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea in materia di aviazione civile, e che l'esercizio del sistema EGNOS nel periodo 2014-2021 è stato oggetto di un accordo di delega tra l'Unione e l'Agenzia del GNSS europeo,

RICONOSCENDO che il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite <sup>(1)</sup> stabilisce che l'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, che l'Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro di tali programmi e che il costo di un'eventuale estensione della copertura del sistema EGNOS al di fuori dell'Europa non sarebbe finanziato dalle risorse di bilancio stanziato a titolo di tale regolamento,

CONSIDERANDO il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo <sup>(2)</sup>,

RICONOSCENDO l'interesse a coordinare gli approcci in materia di normalizzazione e certificazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi e i servizi di navigazione satellitare in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, in particolare per promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA in quanto norma globale di radionavigazione e temporizzazione nel settore dell'aviazione civile

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Obiettivi


1. Gli obiettivi del presente accordo sono sviluppare la navigazione satellitare e fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, consentendole di avvalersi dei programmi europei di navigazione satellitare.

Il presente accordo rientra nel quadro della promozione, sul continente africano, dei servizi basati su tali programmi europei di navigazione satellitare.

2. La forma e le condizioni della cooperazione fra le parti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono stabilite dal presente accordo.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 276 del 20.10.2010, pag. 11.




## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «GNSS» o «sistema globale di navigazione satellitare», un'infrastruttura costituita da una costellazione di satelliti e da una rete di centri e di stazioni di terra che permette, grazie all'emissione di segnali radio, di fornire sull'insieme del globo terrestre un servizio di misurazione del tempo e di geolocalizzazione molto preciso agli utenti che dispongono di un ricevitore adeguato;
- 2) «sistemi di navigazione satellitare europei», il sistema globale di navigazione satellitare istituito nell'ambito del programma Galileo e il sistema EGNOS, che sono di proprietà dell'Unione;
- 3) «zona di competenza di ASECNA», la zona geografica in cui ASECNA fornisce servizi di navigazione aerea, che non corrisponde necessariamente allo spazio aereo dei suoi Stati membri;
- 4) European Geostationary Navigation Overlay Service (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) o «EGNOS», un'infrastruttura regionale del sistema di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni in termini di precisione e di integrità. EGNOS comprende stazioni di terra e transponder installati su satelliti geostazionari. Le stazioni di terra sono costituite da un centro di ingegneria, da centri di controllo della missione, da stazioni RIMS, da stazioni NLES, da un centro di servizi e da un server EDAS. La copertura regionale di EGNOS si concentra prioritariamente sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea geograficamente ubicati in Europa;
- 5) «SBAS-ASECNA», il sistema di navigazione satellitare di ASECNA che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione e di integrità. SBAS-ASECNA è di proprietà di ASECNA e comprende un'infrastruttura di terra e diversi transponder installati su satelliti geostazionari. L'infrastruttura di terra sarà costituita in particolare da stazioni RIMS, da uno o più centri di controllo della missione e da stazioni NLES. La copertura di SBAS-ASECNA si concentra prioritariamente sulla zona di competenza di ASECNA. Per «sistema SBAS-ASECNA» si intende sia la versione iniziale del sistema che tutte le sue evoluzioni successive, compresa la doppia frequenza e la multi costellazione. L'attuazione di tale sistema comprende in particolare le fasi di definizione e progettazione, sviluppo e dispiegamento, accreditamento e certificazione, ed è seguita dalla fase di esercizio;
- 6) «zona coperta da EGNOS» o «zona coperta da SBAS-ASECNA», la zona in cui è possibile ricevere i segnali emessi dal sistema in questione (ad esempio l'impronta dei satelliti geostazionari);
- 7) «zona di servizio SBAS-ASECNA», l'area all'interno della zona coperta da SBAS-ASECNA in cui il sistema SBAS-ASECNA fornisce un servizio conforme ai requisiti definiti da ASECNA secondo le norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;
- 8) «zona di servizio SOL di EGNOS», l'area all'interno della zona coperta da EGNOS in cui il sistema EGNOS fornisce un servizio conforme alle norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;
- 9) «stazioni RIMS», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che hanno il compito di raccogliere in tempo reale i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare;
- 10) «stazioni NLES», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che inviano ai transponder installati su satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nella zona coperta dall'uno o dall'altro dei due sistemi di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione;
- 11) «Galileo», un sistema civile autonomo europeo a copertura mondiale di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS progettato e sviluppato dall'Unione, dall'Agenzia spaziale europea e dai rispettivi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati. Galileo intende offrire un servizio aperto, un servizio commerciale, un servizio pubblico regolamentato e un servizio di ricerca e salvataggio, nonché contribuire ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni per la salvaguardia della vita umana;
- 12) «interoperabilità», l'attitudine di due o più sistemi di navigazione satellitare e dei servizi da essi forniti a essere utilizzati insieme per offrire all'utente migliori prestazioni rispetto a quelle che si otterrebbero usando unicamente un solo sistema;
- 13) «proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;



- 14) «informazione classificata», un'informazione, sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, a interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale, delle parti o di uno Stato membro. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

#### Articolo 3

### Principi della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi;
- 2) possibilità reciproca di partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione e di ASECNA;
- 3) scambio tempestivo di tutte le informazioni utili per l'attuazione del presente accordo;
- 4) protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

#### Articolo 4

### Agenzie dell'Unione

L'Unione può affidare all'Agenzia del GNSS europeo o all'Agenzia europea per la sicurezza aerea l'esecuzione, in tutto o in parte, dei compiti di cui al presente accordo. In tal caso essa rimane responsabile nei confronti di ASECNA circa la buona e completa esecuzione degli obblighi che le incombono in applicazione del presente accordo.

#### Articolo 5

### Rapporti con i terzi

L'Unione agevola e sostiene ogni iniziativa di collaborazione o di partenariato tra ASECNA e le altre entità coinvolte nei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, in particolare l'Agenzia spaziale europea, a condizione che tali iniziative siano in grado di favorire lo sviluppo di ASECNA e di consentirle di fornire servizi di navigazione satellitare basati su questi due programmi.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

#### Articolo 6

### Attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione di cui al presente accordo si riferiscono principalmente a quelle finalizzate all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, basato sulla tecnologia del sistema EGNOS. Tali attività riguardano anche l'uso in Africa del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, lo spettro radio, le norme, la certificazione e le organizzazioni internazionali, la sicurezza, la ricerca e lo sviluppo, le risorse umane, la comunicazione e la visibilità, gli scambi di personale e la promozione sul continente africano dei servizi di navigazione satellitare.

Le parti possono modificare il presente elenco di attività conformemente all'articolo 34 del presente accordo.

2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei di navigazione satellitare, né la struttura istituita dall'Unione stessa per l'esercizio di tali programmi. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione a impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni e controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica le misure di sicurezza nazionale.



3. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale di ASECNA.
4. Fatte salve le rispettive normative, le parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione condotte a norma del presente accordo.

#### SOTTOPARTE I

##### Articolo 7

#### **Attuazione e esercizio del sistema SBAS-ASECNA**

1. L'Unione assiste ASECNA nell'attuazione e nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA. Oltre alle disposizioni specifiche di cui agli articoli da 8 a 16, l'Unione si impegna in via generale ad agevolare l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, in particolare mettendo gratuitamente a disposizione di ASECNA ogni informazione utile, fornendo consulenza in materia di gestione dei programmi e sul piano tecnico e organizzativo, e contribuendo alle valutazioni e al monitoraggio del programma SBAS-ASECNA.
2. Qualora siano realizzate interconnessioni tra i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, ciascuna parte è responsabile delle modifiche del proprio sistema e si fa carico dei relativi costi di investimento e di gestione. Ciascuna parte comunica all'altra le informazioni necessarie e collabora alle modifiche del sistema di quest'ultima. È avviato un processo che prevede un impegno sulle prestazioni e il monitoraggio delle stesse, stabilendo i rispettivi obblighi.

##### Articolo 8

#### **Definizione e progettazione del sistema SBAS-ASECNA**

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nella progettazione del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda l'architettura del sistema, i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra e il concetto operativo. Studi condotti a tal fine preciseranno le interconnessioni tra i sistemi SBAS-ASECNA e EGNOS.

##### Articolo 9

#### **Sviluppo e dispiegamento delle stazioni RIMS**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento delle stazioni RIMS del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Per ottimizzare le prestazioni e le zone di servizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, le parti coordinano l'installazione delle rispettive stazioni RIMS, in particolare di quelle situate nelle zone limitrofe comuni ai due sistemi, in modo che tali stazioni siano distribuite senza soluzione di continuità e possano funzionare in sinergia grazie allo scambio dei dati generati da tali stazioni RIMS, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme applicabili a ciascuna parte.

##### Articolo 10


#### **Sviluppo e dispiegamento dei centri di controllo**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei centri di controllo del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

##### Articolo 11

#### **Sviluppo e dispiegamento delle stazioni NLES e dei transponder**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei servizi di diffusione di dati basati sui transponder del sistema SBAS-ASECNA installati su satelliti geostazionari e sulle stazioni terrestri di trasmissione dati associate. L'Unione assiste inoltre ASECNA nelle procedure e pratiche necessarie a ottenere i codici PNR indispensabili all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, altrimenti impossibile.



*Articolo 12***Accreditamento e certificazione del sistema SBAS-ASECNA**

L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, per:

- la certificazione del sistema SBAS-ASECNA;
- l'accREDITamento della sicurezza del sistema SBAS-ASECNA, compresi i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra;
- la certificazione dei servizi forniti dal sistema SBAS-ASECNA.

Su richiesta di ASECNA l'Unione può fornire assistenza anche per lo sviluppo della metodologia e dei processi intesi a:

- approvare le procedure, connesse al sistema SBAS-ASECNA, di decollo, volo e atterraggio degli aeromobili, prima che siano pubblicate sui mezzi di Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche;
- certificare le attrezzature a bordo degli aeromobili destinate alla ricezione e al trattamento dei segnali di navigazione satellitare e accreditare gli operatori aerei e gli equipaggi.

*Articolo 13***Esercizio del sistema SBAS-ASECNA**

1. L'Unione assiste ASECNA nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

Per quanto riguarda la preparazione dell'avvio dell'esercizio, l'Unione assiste ASECNA in particolare per:

- l'attuazione del sistema di governance della fornitura dei servizi,
- l'adeguamento, a beneficio del sistema SBAS-ASECNA, delle procedure operative e della documentazione di formazione del sistema EGNOS,
- l'attuazione di un sistema di gestione integrato dedicato alla fornitura dei servizi, riguardante in particolare la qualità, la sicurezza e l'ambiente,
- l'analisi e l'attuazione dei sistemi di subappalto,
- la formazione degli addetti,
- la dichiarazione dei servizi.

L'Unione assiste inoltre ASECNA nella risoluzione dei problemi di esercizio successivi alla dichiarazione dei servizi, in particolare attraverso la messa a disposizione di procedure e strumenti di analisi delle prestazioni, il sostegno alla formazione e la presenza di personale nei siti per un periodo iniziale.

L'Unione fornisce inoltre un sostegno ad ASECNA per la messa in servizio delle evoluzioni del sistema in esercizio.


2. Le parti si prestano assistenza reciproca per incoraggiare l'adozione, da parte degli utenti, dei servizi forniti dai sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA e per agevolare lo sviluppo dei relativi mercati.

*Articolo 14***Zone di servizio**

Le definizioni della zona di servizio SOL di EGNOS e della zona di servizio SBAS-ASECNA sono concordate tra le parti per evitare qualsiasi difficoltà nell'esercizio, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità. Le parti si adoperano per trovare soluzioni comuni a tale riguardo.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS comprenda una parte della zona sotto la responsabilità di ASECNA o la zona di servizio SBAS-ASECNA comprenda una parte del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, si realizza un processo di coinvolgimento delle parti e di monitoraggio delle prestazioni, che stabilisce i rispettivi obblighi.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS e la zona di servizio SBAS-ASECNA comprendano un territorio situato al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea e della zona sotto la responsabilità di ASECNA - o si sovrappongano con un sistema diverso da EGNOS e SBAS-ASECNA - le parti si informano reciprocamente e coordinano le pratiche presso le autorità del territorio o dei territori interessati per garantire che i problemi che si pongono, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità, siano oggetto di soluzioni comuni.



## Articolo 15

**Appalti pubblici**

1. L'Unione assiste ASECN, su sua richiesta, nella preparazione del fascicolo di gara e nell'analisi delle offerte nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti relativi all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.
2. Fatto salvo l'articolo XXIII dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo III dell'accordo riveduto), gli enti pubblici e le imprese dei paesi membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare alle gare d'appalto relative all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, a meno che non esista un conflitto di interesse.
3. Le acquisizioni relative all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA possono essere oggetto di appalti congiunti dell'Unione e di ASECN secondo gli interessi di ciascuna delle parti, in particolare in materia di stazioni di terra e transponder.

## Articolo 16

**Diritti di proprietà intellettuale**

1. Ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra parte tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle opere o sulle invenzioni di sua proprietà che sono utili all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA. Il presente accordo vale come licenza per l'uso tali diritti.

Se una delle parti crea o genera nuovi diritti di proprietà intellettuale basati sui diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione, quest'ultima riceve la proprietà dei nuovi diritti di proprietà intellettuale creati o generati e concede gratuitamente alla parte che li ha creati o generati una licenza per l'uso di questi nuovi diritti. Tuttavia la parte che è proprietaria di tali nuovi diritti può concedere la licenza a terzi solo previo accordo esplicito dell'altra parte.

Le condizioni di esercizio della licenza di cui al primo e secondo comma sono stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2. La licenza d'uso di cui al primo comma del paragrafo 1 è personale, non esclusiva e non trasmissibile, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1. Essa comprende, a seconda dei casi, il diritto di utilizzare, di far utilizzare, di modificare, di riprodurre e di fabbricare, esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA.

Una parte può mettere a disposizione di terzi o commercializzare i diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione in applicazione del primo comma del paragrafo 1 solamente con il consenso esplicito di quest'ultima, a meno che tale messa a disposizione di terzi non avvenga nel quadro degli appalti pubblici o dei contratti conclusi dall'una o dall'altra parte per l'attuazione e l'esercizio del sistema EGNOS, del sistema istituito nel quadro del programma Galileo e del sistema SBAS-ASECNA.

3. Ciascuna parte tiene aggiornato un registro dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra parte in applicazione del primo comma del paragrafo 1 e gliene trasmette una copia. Per ciascun diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione, il registro precisa in particolare:

- l'oggetto del diritto, come un'invenzione, un software, una banca dati, ecc.;
- la natura del diritto, come un diritto d'autore, un brevetto, ecc.;
- il diritto di utilizzo concesso, come il diritto di riprodurre, di adattare, di fabbricare, ecc.;
- il territorio per cui il diritto è messo a disposizione;
- la durata della messa a disposizione.

4. Ciascuna parte che concede all'altra parte una licenza d'uso in applicazione del primo comma del paragrafo 1 può revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.



## SOTTOPARTE II

## ALTRE ATTIVITÀ

## Articolo 17

**Galileo**

1. Le parti cooperano per la promozione e l'uso del sistema istituito nel continente africano nel quadro del programma Galileo, in particolare per lo sviluppo di applicazioni e l'uso di servizi basati su tale sistema, soprattutto nel campo della misura del tempo, della navigazione, della sorveglianza, della ricerca e del salvataggio, e per evidenziare i vantaggi delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.
2. ASECNA si astiene da qualsiasi azione o iniziativa che possa ledere gli interessi dell'Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale connessi al programma Galileo.

## Articolo 18

**Spettro radio**

1. Le parti cooperano e si assistono reciprocamente per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze gestito dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT»), in particolare per la protezione delle bande di frequenza per i servizi di navigazione satellitare e le comunicazioni aeronautiche.
2. Le parti si scambiano informazioni e si assistono reciprocamente per quanto riguarda la ripartizione e l'assegnazione di frequenze da parte dell'UIT. Esse promuovono e tutelano le assegnazioni di frequenze adeguate per i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché per il sistema istituito nel quadro del programma Galileo, allo scopo di assicurare l'accessibilità dei servizi offerti da tali sistemi nell'Unione e in Africa.
3. Al fine di proteggere lo spettro radio assegnato alla radionavigazione da interferenze quali segnali di disturbo, intenzionali o meno, e il mascheramento, le parti si adoperano per individuare le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, in particolare quelle relative al regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

## Articolo 19


**Norme, certificazione e organizzazioni internazionali**

1. Le parti si adoperano per adottare un approccio comune in materia di normalizzazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi di navigazione satellitare trattate nell'ambito di organizzazioni e associazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, l'associazione «Radio Technical Commission for aeronautics» (RTCA - Commissione tecnica per le radio aeronautiche) e l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile («EUROCAE»), e da associazioni o gruppi attivi nel settore della normalizzazione.
2. Le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme di navigazione satellitare in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare le norme e le procedure raccomandate dell'ICAO (SARP) e le specifiche delle prestazioni operative minime della RTCA e dell'EUROCAE (MOPS). In questo contesto esse sostengono congiuntamente il riconoscimento delle norme Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA da parte di tali organizzazioni internazionali e si impegnano a promuoverne l'applicazione su scala mondiale, con particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

## Articolo 20

**Sicurezza**

Al fine di proteggere i sistemi di navigazione satellitare europei e il sistema SBAS-ASECNA contro le minacce e gli atti dolosi, come i segnali di disturbo intenzionali e il mascheramento, le parti adottano tutte le misure praticabili, in particolare in materia di controllo e di non proliferazione delle tecnologie, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, così come delle infrastrutture e dei beni essenziali corrispondenti, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2.



*Articolo 21***Ricerca e sviluppo**

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di ricerca e sviluppo in materia di navigazione satellitare, in particolare al fine di sviluppare e programmare i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di navigazione satellitare.

Ciascuna parte promuove la partecipazione dell'altra parte ai propri programmi di ricerca e sviluppo.

L'Unione facilita l'accesso di ASECNA ai fondi dei suoi programmi quadro di ricerca e sviluppo.

*Articolo 22***Risorse umane**

In base alla propria esperienza, l'Unione fornisce ad ASECNA tutte le informazioni utili per la gestione del capitale umano necessario all'attuazione del programma SBAS-ASECNA.

L'Unione assiste ASECNA nella creazione dei posti di lavoro e nello sviluppo delle competenze necessari all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

L'Unione incoraggia tutte le iniziative di collaborazione e di partenariato tra ASECNA e i soggetti coinvolti nel rafforzamento delle capacità nei settori relativi ai programmi europei di navigazione satellitare e agevola l'accesso di ASECNA ai fondi dei programmi europei di formazione.

Potranno essere condotte attività comuni di formazione per rispondere alle esigenze di attuazione ed esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, e di preparazione dei loro sviluppi tecnologici.

*Articolo 23***Comunicazione e visibilità**

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di comunicazione e di promozione dei rispettivi programmi di navigazione satellitare.

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nell'attuazione delle strategie di comunicazione rivolte sia alle entità interessate dall'attuazione e dall'esercizio del sistema SBAS-ASECNA sia al grande pubblico.

*Articolo 24***Scambi di personale**

Le parti procedono a scambi di personale nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.


*Articolo 25***Promozione della navigazione satellitare nel continente africano**

Le parti si assistono reciprocamente per promuovere la navigazione satellitare nel continente africano e si consultano ogniqualvolta necessario per concordare le azioni comuni da attuare in materia. Le parti incoraggiano in particolare le iniziative che possono favorire l'adozione della navigazione satellitare da parte degli utenti e lo sviluppo dei mercati connessi a questa tecnologia.

## PARTE III

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 26***Finanziamento**

1. ASECNA finanzia l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA con risorse proprie, aiuti o sovvenzioni, in particolare quelli specificati al paragrafo 3, prestiti contratti presso istituti finanziari o con qualsiasi altro mezzo di finanziamento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.



2. L'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA non possono in nessun caso essere finanziati dai contributi di bilancio previsti per i sistemi europei di navigazione satellitare e contemplati al capo II del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3. Per l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione favorisce l'accesso di ASECNA ai fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo di cui può beneficiare, sia per i programmi in corso sia per quelli futuri. I programmi in corso sono il programma panafricano previsto dall'articolo 9 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2014-2020, e i programmi del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 luglio 2006 - Promuovere le interconnessioni in Africa: il partenariato UE-Africa per le infrastrutture COM(2006) 376 def.

#### PARTE IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 27

#### **Responsabilità giuridica**

1. Non essendo proprietaria dei sistemi di navigazione satellitare europei, ASECNA non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tali sistemi.

Non essendo proprietaria del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tale sistema.

2. Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile dei danni causati dall'altra parte nell'utilizzo delle tecnologie di cui al presente accordo, né garantisce il buon funzionamento di tali tecnologie.

#### Articolo 28

#### **Scambio di informazioni classificate**

Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

#### Articolo 29

#### **Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto denominato «comitato GNSS UE/ASECNA», composto di rappresentanti delle parti e responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme e adottate di comune accordo. Il comitato misto formula anche raccomandazioni per le questioni per cui non ha potere decisionale.


Il comitato misto definisce le condizioni e le modalità non specificate nel presente accordo.

2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e dei contatti tra le parti.

3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione o ASECNA possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.



*Articolo 30***Consultazioni**

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in sede di comitato misto.
2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.
3. Le parti si tengono regolarmente informate e si garantiscono una visibilità reciproca sulla gestione e l'evoluzione dei loro programmi di navigazione satellitare. Qualora una parte intenda adottare una decisione che possa incidere sul o sui sistemi di navigazione satellitare dell'altra parte, quest'ultima viene preventivamente consultata per consentirle di formulare un parere non vincolante. Fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti dalle norme applicabili alle parti, ciascuna parte accetta la partecipazione ai propri gruppi di lavoro, organi e comitati di gestione, di un rappresentante dell'altra parte in qualità di osservatore.

*Articolo 31***Misure di salvaguardia**

1. Previa consultazione in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare o del sistema SBAS-ASECNA, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché immediatamente dopo l'adozione di dette misure siano avviate delle consultazioni.
2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante secondo la procedura di cui all'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione.

*Articolo 32***Composizione delle controversie**

Fatto salvo l'articolo 31, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.


In mancanza di composizione delle controversie entro un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al comitato misto si fa ricorso alla procedura di arbitrato di cui all'allegato I.

*Articolo 33***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 34***Revisione**

Il presente accordo può essere modificato e ampliato in qualunque momento mediante clausola aggiuntiva firmata tra le parti, nel rispetto delle rispettive procedure interne.



## Articolo 35

**Denuncia**

1. L'Unione o ASEANA possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo il ricevimento della notifica.
2. La denuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni sostanziali concordate nell'ambito dell'esecuzione di detto accordo, né i diritti e gli obblighi specifici in materia di proprietà intellettuale stabiliti nell'ambito dell'accordo. In particolare, una parte che ha concesso all'altra una licenza d'uso conserva, dopo la denuncia dell'accordo, il diritto di revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di tale licenza.
3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso aventi conseguenze finanziarie, tenendo conto, se del caso, del principio del *pro rata temporis*.

## Articolo 36

**Entrata in vigore**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della firma della parte che ha firmato per ultima.
2. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare solo in lingua francese, è concluso per un periodo di tempo indeterminato.

*Per l'Unione europea*

*Per ASEANA*

## ALLEGATO I

**PROCEDURA DI ARBITRATO**


Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna parte designa un arbitro entro trenta giorni dalla constatazione di un disaccordo in seno al comitato misto.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità delle parti. Nel caso in cui, per la designazione del superarbitro, i due arbitri scelti dalle parti non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la designazione dell'ultimo di loro, essi scelgono il superarbitro da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.

18CE2326



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**

**che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.
- (2) Le informazioni relative al rango militare di due delle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbero essere aggiornate.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> GUL 346 del 23.12.2009, pag. 26.



ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Capitano Moussa Dadis CAMARA	d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68 Pass: R0001318	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
2.	Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA	d.d.n.: 1.1.68 Pass: 7190	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
3.	Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.d.n.: 26.2.57 Pass: 13683	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
4.	Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ		Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
5.	Colonnello Jean- Claude PIVI (alias Coplan)	d.d.n.: 1.1.60	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea».

18CE2327



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1605 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**  
**che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della**  
**situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 2.10.2015, pag. 1.




## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«3.	Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU	Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967 Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi Numero di registrazione (SNR): O/00064 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090	Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»

18CE2328



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1606 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della  
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio  
La presidente  
J. BOGNER-STRAUSS

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.




## ALLEGATO

- 1) Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«34.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
35.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
36.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

18CE2329



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli <sup>(2)</sup> («l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni.
- (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione <sup>(4)</sup> stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 <sup>(6)</sup>.
- (5) L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo <sup>(7)</sup> («l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europea anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992 <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 129 del 25.5.2018, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 129 del 25.5.2018, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 36).


<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (GUL 231 del 14.9.2018, pag. 13).

<sup>(6)</sup> Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 72 del 17.3.2016, pag. 63).

<sup>(7)</sup> GUL 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

<sup>(8)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(9)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 56).



- (6) I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup> o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup>. Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992.
- (7) Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(3)</sup> del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli.
- (8) I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1° ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018.
- (9) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (10) Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) L'accordo del 2018 entra in vigore il 1° ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 <sup>(\*)</sup>.


3 bis. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo <sup>(\*\*)</sup> («l'accordo del 1992»).

<sup>(1)</sup> GUL 156 del 25.6.2003, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GUL 327 del 9.12.2011, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 58).



Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (\*\*\*) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (\*\*\*\*).

(\*) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63).

(\*\*) GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

(\*\*\*) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(\*\*\*\*) Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;

2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO


## «ALLEGATO I

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.


Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10	90	Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceo, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg	Dall'1.1 al 31.12	1 000	8,5
	ex 1504 30 10	99				
09.0702	0303 19 00	35	Altri salmtonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	2 000	0
	ex 0303 99 00				3 000	
					3 000	
					3 000	
					3 000	
09.0703	ex 0305 51 90	10	Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	Dall'1.4 al 31.12	13 250	0
	ex 0305 53 10	20				
		90				
09.0710	0303 51 00	75	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi (*)	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	26 500	0
	ex 0303 99 00				39 750	
					39 750	
					39 750	
					39 750	
09.0711	ex 1604 13 90	91	Preparazioni e conserve di pesci: Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati	Dall'1.1 al 31.12	400	3
		92				
		99				




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingenziale (%)
	1604 17 00 1604 18 00 1604 19 92 ex 1604 19 93	90	Anguille Pinne di squalo Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) Altro			10
	ex 1604 20 90		Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi ariinghe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati			
	ex 1604 20 90	40	Preparazioni e conserve di sgombri ( <i>Scomber australasicus</i> )			
09.0712	0303 54 10 ex 0303 99 00	40	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i> , congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	25 000 37 500 37 500 37 500 37 500	0
09.0713	0303 55 30 ex 0303 55 90	90	Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Sugarelli inca o del Pacifico ( <i>Trachurus murphyi</i> ) Altri pesci delle specie <i>Trachurus</i> spp., esclusi <i>Trachurus trachurus</i> , <i>Trachurus murphyi</i> e i suri ( <i>Caranx trachurus</i> )	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	2 200 3 300 3 300	0
	0303 56 00 0303 59 90 0303 69 90 0303 89 90		Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ) Altri pesci	Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	3 300 3 300	




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingenziale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingenziale (%)
	0303 82 00 0303 89 55 ex 0303 99 00	85	Razze ( <i>Rojidae</i> ) Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
09.0714	0304 86 00 ex 0304 99 23	10 20 30	Filetti di aringa ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati (2)	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	55 600 83 400 83 400 83 400 83 400	0
09.0715	0302 11 ex 0302 99 00  0303 14 ex 0303 99 00	11 19  30	Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aquabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi  Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aquabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	500	0
09.0716	0302 13 00 0302 14 00 ex 0302 99 00	30 40	Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmوني dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmوني del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	6 100	0
09.0717	0303 11 00 ex 0303 99 00	10	Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Salmoni rossi ( <i>Oncorhynchus nerka</i> )	Dall'1.1 al 31.12	580	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0303 12 00 ex 0303 99 00	15	Altri salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )			
	ex 0303 13 00 ex 0303 99 00	10 20	Salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> )			
09.0718	0304 41 00 0304 81 00		Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 al 31.12	610	0
09.0719	0302 19 00 ex 0302 99 00	45	Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	670	0
	0303 19 00		Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
09.0720	0302 59 40		Molva ( <i>Molva</i> spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	370	0
09.0721	0302 22 00 ex 0302 99 00	79	Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Dall'1.1 al 31.12	250	0
	0302 23 00		Sogliole ( <i>Solea</i> spp.)			
	0302 24 00		Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )			
	0302 29		Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita			
	0302 45		Suri e sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)			
	0302 46 00		Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )			
	0302 47 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0302 49 90		Altro			
	0302 54		Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	ex 0302 99 00	60				




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0302 56 00	20	Melù australe ( <i>Micromesistius australis</i> )			
	0302 59 90		Pesci delle famiglie <i>Bregmaceroidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>			
	0302 82 00		Razze ( <i>Rajidae</i> )			
	0302 83 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0302 84		Spigole ( <i>Dicentrarchus</i> spp.)			
	0302 85 30		Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
	0302 85 90		Orate ( <i>Sparidae</i> ) escluse le specie <i>Dentex dentex</i> o <i>Pagellus</i> spp			
	0302 89 50		Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.)			
	0302 89 60		Abadeci ( <i>Genypterus blacodes</i> )			
	0302 89 90		Altri pesci			
	ex 0302 99 00	71	Ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )			
			Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lat-timi:			
	0303 34 00		Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )			
	0303 39 10		Passere pianuzze ( <i>Platichthys flesus</i> )			
	0303 39 30		Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>			
	0303 39 85		Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere <i>Rhombosolea</i> e pesci della specie <i>Pelotres flavilatus</i> o <i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>			
09.0722			Carne congelata di:	Dall'1.1 al 31.12	500	0
	0304 91 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 94 90		Merluzzi d'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), esclusi i surimi			



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 95 21 0304 95 25 0304 95 29 0304 95 30 0304 95 40 0304 95 50 0304 95 60 0304 95 90 0304 96 0304 97 00		Pesci delle famiglie <i>Bregmaceroiidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , diversi dai merluzzi dell'Alaska ( <i>Theraga chalcogramma</i> ), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10			
			Squali			
			Razze ( <i>Rajidae</i> )			
	ex 0304 99 99	20	Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )			
		25				
		40				
		50				
		65				
		69				
		70				
		90				
09.0723	0302 41 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	800	0
	ex 0302 99 00	55				
	0303 51 00					
	ex 0303 99 00	75				
09.0724	0302 44 00		Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	260	0
	ex 0302 99 00	20				
09.0725	0303 54 10		Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	30 600	0
	ex 0303 99 00	40				




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)						
09.0726	0302 89 31	50	Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i filetti, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	130	0						
	0302 89 39											
	ex 0302 99 00											
	0303 89 31											
	0303 89 39											
	ex 0303 99 00											
09.0727	0304 31 00	80	Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di: Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.)  Pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)  Persico africano ( <i>Lates niloticus</i> )  Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.)  Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> o <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>  Altri pesci di acqua dolce	Dall'1.1 al 31.12	110	0						
	0304 61 00											
	0304 32 00											
	0304 62 00											
	0304 33 00											
	0304 63 00											
	0304 39 00											
	0304 69 00											
	0304 42 50											
	0304 82 50											
	0304 49 10											
	0304 89 10											
	09.0728						0304 44 30		Filetti, freschi o refrigerati, di: Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.) Squali Razze ( <i>Rajidae</i> ) Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.) Altri pesci	Dall'1.1 al 31.12	180	0
							0304 45 00					
							0304 46 00					
0304 47												
0304 48 00												
0304 49 50												
0304 49 90												



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0729	0304 53 00 0304 56 0304 57 00 0304 59 90 0304 59 50		Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce  Lati di aringhe, freschi o refrigerati (*)	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0730	0304 71 0304 72 00 0304 73 00 0304 74 0304 75 00 0304 79 10 0304 79 50 0304 79 90 0304 83 10 ex 0304 83 90 0304 84 00 0304 85 00 0304 88 90 0304 89 21 0304 89 29		Filetti congelati di:  Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )  Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )  Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)  Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> )  Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>  Merluzzi granatieri ( <i>Macrurus novaezelandiae</i> )  Altri pesci  Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )  Altri pesci di forma appiattita, esclusi <i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>  Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )  Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)  Razze ( <i>Rajidae</i> )  Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)	Dall'1.1 al 31.12	9 000	0




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 89 60 ex 0304 89 90	10 30 40 50 60 90	Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) Altri pesci, esclusi i pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.)			
09.0731	ex 0305 20 00	11 18 19 21 30 73 75 77 79 99	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	Dall'1.1 al 31.12	1 900	0
09.0732	0305 41 00		Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili	Dall'1.1 al 31.12	450	0
09.0733	0305 42 00 0305 43 00 0305 44 0305 49 ex 0305 71 00	10	Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Pinne di squalo affumicate	Dall'1.1 al 31.12	140	0




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0734	0305 64 00		Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.), persico africano ( <i>Lates niloticus</i> ) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.) Altri pesci, esclusi ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) e ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Dall'1.1 al 31.12	250	0
	ex 0305 69 80	20 25 30 40 50 61 64 65 67 90				
	ex 0305 71 00	90	Pinne di squalo non affumicate			
09.0735	0305 61 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili	Dall'1.1 al 31.12	1 440	0
09.0736	0306 15 00		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) congelati	Dall'1.1 al 31.12	950	0
	0306 16 99		Gamberetti rosa congelati, non affumicati			
	0306 17 93					
09.0737	ex 0306 95 20	10	Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo	Dall'1.1 al 31.12	800	0
	ex 0306 95 30	10				
09.0738	0306 34 00		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) non congelati	Dall'1.1 al 31.12	900	0
	0306 94 00					




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0306 35 90	12 14 20 92 93 96 11 91 21 29 21, 29	Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (*)			
09.0739	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	170	0
09.0740	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate	Dall'1.1 al 31.12	3 000	0
09.0741	1604 13 90		Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	180	0
09.0742	1604 15 11 1604 15 19		Preparazioni o conserve di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0743	1604 17 00 1604 18 00 1604 19 92 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95		Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati Anguille Pinne di squalo Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ) Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Dall'1.1 al 31.12	5 500	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	1604 19 97		Altro			
	1604 20 90		Preparazioni o conserve di carne di altri pesci			
09.0744	1604 20 10		Preparazioni o conserve di carne di salmone	Dall'1.1 al 31.12	300	0
09.0745	ex 1605 21 10	20	Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati	Dall'1.1 al 31.12	8 000	0
		40				
		50				
		91				
	ex 1605 21 90	20				
		40				
		57				
		60				
		91				
	ex 1605 29 00	20				
		40				
		45				
		91				
09.0746	ex 1605 21 10	30	Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati	Dall'1.1 al 31.12	1 000	0
		96				
		99				
	ex 1605 21 90	30				
		45				
		49				
		55				
		58				
		62				
		65				
		96				
		99				



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 1605 29 00	30 50 55 60 96 99				
09.0748	1605 10 00		Preparazioni o conserve di granchi	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0749	ex 1605 21 10	20 40 50 91	Preparazioni o conserve di gamberetti, sgucciati e congelati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	7 000	0
	ex 1605 21 90	20 40 57 60 91		Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	10 500	
	ex 1605 29 00	20 40 45 91		Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	10 500 10 500 10 500	
09.0750	ex 1604 12 91	11 91		Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato
	ex 1604 12 99	11 19		Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato	



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0752	0303 51 00 ex 0303 99 00	75	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	44 000	0
09.0756	0304 86 00 ex 0304 99 23	10 20 30	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati	Dall'1.1 al 31.12	67 000	0
09.0776	1504 20 10		Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato	Dall'1.1 al 31.12	384	0
09.0818	ex 0304 89 49 ex 0304 99 99	10 20 11	Filetti di sgombri, congelati Lati di sgombri, congelati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017  Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	11 300  16 950 16 950 16 950 16 950	0
09.0819	ex 0304 49 90 0304 59 50	10	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), freschi o refrigerati Lati di aringhe, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017  Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	9 000  13 500 13 500 13 500 13 500	0
09.0820	0305 10 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 000 1 500 1 500 1 500 1 500	0

(1) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(2) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(3) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U.L. 269 del 10.10.2013, pag. 1)].



## ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingenziale (%)
09.0751	ex 0704 10 00	90	Cavolfiori, freschi o refrigerati	Dall'1.8 al 31.10:	2 000	0
09.0757	0809 21 00 0809 29 00		Ciliege, fresche	Dal 16.7 al 15.9:	900	0 <sup>(1)</sup>
09.0759	0809 40 05		Prugne, fresche	Dall'1.9 al 15.10:	600	0 <sup>(1)</sup>
09.0761	0810 10 00		Fragole, fresche	Dal 9.6 al 31.7:	900	0
09.0762	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.8 al 15.9:	900	0
09.0783	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0784	0705 19 00		Altre lattughe, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0786	0602 90 70		Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	Dall'1.1 al 31.12:	544 848 EUR	0
09.0787	1601		Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sanguis; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0815	0810 20 10		Lampomi, freschi	Dall'1.1 al 31.12:	400	0
09.0816	2005 20 20		Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	200 350	0
09.0817	2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33		Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Dall'1.1 al 31.12:	13 000	0




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90					
09.0821	2005 20 20		Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:	37.5	0
09.0822	0207 14 30		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: di galli o di galline, congelati Pezzi non dissossati, congelati Altri interi, anche senza punta	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	137.5  550	0
09.0823	0207 14 70		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: di galli o di galline, congelati Altri pezzi non dissossati, congelati	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	37.5  150	0
09.0824	0204  0210		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate  Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	200 (²)  500	0
09.0825	0603 19 70		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli ( <i>Lilium</i> spp.) gladioli e ranuncoli	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	125 000 EUR 500 000 EUR	0
09.0826	1602		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	75 300	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0827	2309 90 96		Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	50 200	0
09.0828	3502 20		Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: — Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	125 500	0

(<sup>1</sup>) Si applica il dazio specifico addizionale.

(<sup>2</sup>) Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09,0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.»



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1608 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 ottobre 2018**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA  
Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).



## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	287,2	4	AR
		238,7	18	BR
		338,7	0	CL
		226,6	22	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	318,4	0	BR
		333,3	0	CL
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	277,7	3	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE2331



## DECISIONE (UE) 2018/1609 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale**


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale («progetto di convenzione»). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.
- (2) Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.
- (3) Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.
- (4) L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto.
- (5) Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli dei treni passeggeri alle frontiere. Esso può essere considerato come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.
- (6) Per gli Stati membri dell'Unione, tali accordi bilaterali e multilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati in seno all'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.
- (7) La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.
- (8) Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.
- (9) Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.



- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda la Bulgaria, Cipro, la Croazia e la Romania, le disposizioni della presente decisione costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o a questo altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012.
- (14) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC poiché il progetto di convenzione riguarda elementi delle formalità per il rilascio dei visti che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente:

Gli Stati membri dell'Unione si astengono, se viene introdotta nel progetto di convenzione una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione votano contro.

#### Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell'Unione.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio  
La presidente

M. SCHRAMBÖCK

<sup>(1)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (G.U.L. 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (G.U.L. 64 del 7.3.2002, pag. 20).



**DECISIONE (PESC) 2018/1610 DEL CONSIGLIO  
del 25 ottobre 2018**

**che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della  
dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2019. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).



## DECISIONE (PESC) 2018/1611 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

**che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC <sup>(1)</sup>, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In esito a un riesame della decisione 2010/638/PESC, appare opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2019.
- (3) Le informazioni relative al grado militare di due delle persone elencate nell'allegato della decisione 2010/638/PESC dovrebbero essere aggiornate.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (G.U.L. 280 del 26.10.2010, pag. 10).



ALLEGATO

«ALLEGATO

## ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Capitano Moussa Dadis CAMARA	d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68 Pass: R0001318	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
2.	Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA	d.d.n.: 1.1.68 Pass: 7190	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
3.	Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.d.n.: 26.2.57 Pass: 13683	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
4.	Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ		Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
5.	Colonnello Jean- Claude PIVI (alias Coplan)	d.d.n.: 1.1.60	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea».

18CE2334



**DECISIONE (PESC) 2018/1612 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**  
**che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della**  
**situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) In base ad un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.
- (3) Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019.».

*Articolo 2*

L'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).




## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«3.	Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU	Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967 Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi Numero di registrazione (SNR): O/00064 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090	Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»

18CE2335



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1613 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**  
**che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



## ALLEGATO


- 1) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«13.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
14.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
15.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

- 2) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«34.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
35.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
36.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

18CE2336



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1614 DELLA COMMISSIONE****del 25 ottobre 2018****che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, i veicoli dovrebbero essere registrati con un numero europeo di veicolo in un registro dei veicoli. Le norme per la determinazione del numero europeo di veicolo dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire che i veicoli siano immatricolati nello stesso modo in tutta l'Unione.
- (2) I veicoli sono attualmente registrati nei registri nazionali dei veicoli e ogni Stato membro gestisce il proprio registro nazionale. È necessario migliorare l'utilizzabilità dei registri nazionali dei veicoli per evitare molteplici immatricolazioni di un veicolo in diversi registri dei veicoli, compresi i registri di paesi terzi connessi al registro virtuale dei veicoli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/756/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'analisi dei costi-benefici eseguita dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») ha evidenziato i notevoli vantaggi per il sistema ferroviario dell'Unione derivanti dall'istituzione di un registro europeo dei veicoli che sostituirebbe i registri nazionali.
- (4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione dovrebbe adottare specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli che incorporerà i registri nazionali.
- (5) L'Agenzia dovrebbe istituire un registro europeo dei veicoli e provvedere alla sua manutenzione, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di immatricolazione. Dovrebbero poter consultare il registro europeo dei veicoli le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e, in risposta a qualsiasi richiesta legittima, gli organismi di regolamentazione, l'Agenzia, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le persone/gli organismi che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo responsabile dell'immatricolazione dei veicoli e del trattamento e aggiornamento delle informazioni relative ai veicoli che l'organismo ha registrato nel registro europeo dei veicoli.
- (7) I detentori di veicoli dovrebbero compilare una domanda di immatricolazione con le informazioni richieste e essere in grado di presentare la domanda da uno strumento online su un modulo elettronico armonizzato. I detentori di veicoli dovrebbero garantire che i dati relativi al veicolo presentati agli organismi di immatricolazione sono aggiornati ed esatti.
- (8) Dovrebbe competere agli Stati membri garantire la qualità e l'integrità dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/797 dall'organismo di immatricolazione designato e all'Agenzia provvedere allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico del registro europeo dei veicoli conformemente alla presente decisione.
- (9) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere un registro centralizzato che funga da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
- (10) È necessario prevedere lo sviluppo tecnico e la prova delle funzionalità del registro europeo dei veicoli. Ciò nondimeno conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere operativo il 16 giugno 2021.

<sup>(1)</sup> GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GUL 305 del 23.11.2007, pag. 30).



- (11) Al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri, alcuni registri nazionali dei veicoli sono utilizzati per scopi diversi dal garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia. Per consentire ai registri nazionali non utilizzati specificamente per l'immatricolazione dei veicoli di adeguarsi all'interfaccia del registro europeo dei veicoli, la migrazione verso l'immatricolazione centralizzata dei veicoli dovrebbe essere graduale. Dall'introduzione del registro europeo dei veicoli fino al 16 giugno 2024 gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare una «funzione di immatricolazione decentrata», mentre le altre funzioni dovrebbero essere centralizzate a decorrere dal 16 giugno 2021. Dopo il 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare esclusivamente la funzione di immatricolazione centralizzata.
- (12) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe consentire la registrazione di informazioni supplementari specifiche prescritte dagli Stati membri. I detentori di veicoli dovrebbero fornire le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di immatricolazione a tale Stato membro.
- (13) Al fine di agevolare l'uso dei veicoli immatricolati nel registro europeo dei veicoli nei paesi terzi, in particolare quelli che applicano le disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di cui l'Unione europea è parte, è opportuno autorizzare le autorità competenti di tali paesi terzi ad accedere ai dati pertinenti del registro europeo dei veicoli. A tal fine l'Agenzia dovrebbe agevolare l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla Convenzione per i trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.
- (14) Il 21 dicembre 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche dei registri nazionali dei veicoli, indicando alcune possibilità di miglioramento della loro utilizzabilità. Il 14 dicembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche per il registro europeo dei veicoli.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.

CAPO 2

**REGISTRI NAZIONALI DEI VEICOLI**

*Articolo 2*

**Modifica delle specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli**

L'allegato della decisione 2007/756/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.


*Articolo 3*

**Soppressione delle immatricolazioni superflue**

1. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE <sup>(1)</sup> della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

2. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (GUL 43 del 17.2.2011, pag. 33).



## CAPO 3

## REGISTRO EUROPEO DEI VEICOLI

## Articolo 4

**Specifiche per il registro europeo dei veicoli**

Le specifiche funzionali e tecniche del registro europeo dei veicoli sono stabilite nell'allegato II.

## Articolo 5

**Organismo di immatricolazione**

1. Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019.
2. Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli.
3. Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.

## Articolo 6

**Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato**

1. Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.
2. Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.
3. Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.

## Articolo 7


**Architettura del registro europeo dei veicoli**

1. L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione.
2. Successivamente alla migrazione di cui all'articolo 8, il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024.
4. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020.
5. Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021.
6. Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.

## Articolo 8

**Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico.



2. L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020.
3. L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020.
4. A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 7.
5. A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.

#### CAPO 4

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 9

#### Abrogazione

La decisione 2007/756/CE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.

##### Articolo 10

#### Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 e 5 dell'allegato II e le appendici da 1 a 6 dello stesso allegato si applicano a decorrere dal 16 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2007/756/CE è così modificato:

(1) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

«3.2.1. *Domanda di immatricolazione*

Il modulo da utilizzare per la domanda di immatricolazione figura nell'appendice 4.

L'organismo che richiede l'immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Compila il modulo e lo trasmette:

- all'ORI dello Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione,
- all'ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo (cfr. il punto 3.2.5(2)). In tal caso il modulo deve contenere almeno le informazioni sulle generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore, sulle restrizioni al regime di esercizio del veicolo e sull'organismo responsabile della manutenzione.»;

(2) al punto 3.2.3 è aggiunto il seguente comma:

«L'ORI registra le modifiche nel RIN entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo di domanda completo. Entro questo termine l'ORI immatricula il veicolo o chiede rettifiche/chiarimenti.»;

(3) il punto 3.2.5. è sostituito dal seguente:

«3.2.5. *Autorizzazione in più Stati membri*

1. I veicoli devono essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui la messa in servizio è autorizzata per la prima volta oppure, in caso di veicoli che dispongono di un'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), solo in uno Stato membro nell'area d'uso dell'autorizzazione d'immissione sul mercato, fatto salvo il trasferimento dell'immatricolazione a un RIN diverso conformemente al punto 3.2.6, paragrafo 2.
2. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione non conforme alla presente specifica o non collegato all'RVE CI devono essere registrati solo nel RIN del primo Stato membro in cui sono destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
3. Non devono essere registrati in alcun RIN i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione conforme alla presente specifica e collegato all'RVE CI, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
4. Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN di immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

La presente disposizione fa salvi gli articoli 3 e 5.

(\*) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

(4) alla sezione 3.2 è aggiunto il seguente punto 3.2.6:

«3.2.6. *Trasferimento dell'immatricolazione e modifica del NEV*

1. Il NEV deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche all'ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione di messa in servizio o la autorizzazione d'immissione sul mercato. L'ORI deve assegnare un nuovo NEV al veicolo.



2. Il NEV può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione del veicolo nel RIN di uno Stato membro diverso collegato al RVE CI e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

(\*) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

- (5) Il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3. **Diritti di accesso**

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella:

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
ORI dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
ANS	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è l'ECM	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione dei degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'ANS o dall'Agenzia <sup>(3)</sup>	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>(3)</sup> In cooperazione con le altre ANS, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dei RIN possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.»



(6) le appendici 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«APPENDICE 1

**CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI**

1. PRINCIPI

Un codice armonizzato o un codice nazionale è attribuito alle restrizioni previste nell'autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE o nell'autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, a una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.

2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (,):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso, l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.


Per i tipi di restrizioni non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve chiedere all'Agenzia di inserire un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.



## APPENDICE 2

## STRUTTURA E CONTENUTO DEL NIE

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (NIE), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.»;

(7) all'appendice 6, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Definizione di marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)**

La marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (\*). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo del veicolo e identifica il detentore del veicolo quale risulta dal RIN.

La MAPV è univoca e valida in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di MAPV conformemente alla presente decisione.

(\*) La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.»;

(8) all'appendice 6, la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 4 — CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (3A E 4A CIFRA E SIGLA)

*Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.*

Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81	Malta	M	
Azerbaijan	AZ	57	Moldova	MD (1)	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 (2)	Montenegro	MNE	62
Bulgaria	BG	52	Marocco	MA	93
Cina	RC	33	Paesi Bassi	NL	84
Croazia	HR	78	Corea del Nord	PRK (1)	30
Cuba	CU (1)	40	Norvegia	N	76
Cipro	CY		Polonia	PL	51
Repubblica ceca	CZ	54	Portogallo	P	94
Danimarca	DK	86	Romania	RO	53
Egitto	ET	90	Russia	RUS	20



Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese
Estonia	EST	26	Serbia	SRB	72
Finlandia	FIN	10	Slovacchia	SK	56
Francia	F	87	Slovenia	SLO	79
Georgia	GE	28	Corea del Sud	ROK	61
Germania	D	80	Spagna	E	71
Grecia	GR	73	Svezia	S	74
Ungheria	H	55	Svizzera	CH	85
Iran	IR	96	Siria	SYR	97
Iraq	IRQ <sup>(1)</sup>	99	Tagikistan	TJ	66
Irlanda	IRL	60	Tunisia	TN	91
Israele	IL	95	Turchia	TR	75
Italia	I	83	Turkmenistan	TM	67
Giappone	J	42	Ucraina	UA	22
Kazakistan	KZ	27	Regno Unito	GB	70
Kirghizistan	KS	59	Uzbekistan	UZ	29
Lettonia	LV	25	Vietnam	VN <sup>(1)</sup>	32
Libano	RL	98			

<sup>(1)</sup> Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

<sup>(2)</sup> La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.




## ALLEGATO II

## 1. CONTENUTO E FORMATO DEI DATI

Il contenuto e il formato dei dati del registro europeo dei veicoli (EVR) sono stabiliti nella tabella seguente.

Tabella 1  
Parametri dell'EVR


Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
1	Identificazione del veicolo			
1.1	Numero europeo del veicolo	Numero europeo del veicolo. Codice numerico di identificazione di cui all'appendice 6.	Cfr. l'appendice 6 (1)	Obbligatorio
1.2	Numero precedente del veicolo	Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)		Obbligatorio (se applicabile)
2	Stato membro di immatricolazione			
2.1	Stato membro di immatricolazione	Lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
3	Stati membri in cui il veicolo è autorizzato			
3.1	Area d'uso risultante	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.	Testo	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.
4	Altre condizioni			
4.1	Altre condizioni applicabili al veicolo	Identificazione degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili quali RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE...	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
5	Fabbricazione			
5.1	Anno di fabbricazione	Anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica	AAAA	Obbligatorio
5.2	Numero di serie del fabbricante	Numero di serie del fabbricante indicato sul telaio del veicolo	Testo	Facoltativo
5.3	Riferimento ERATV	Identificazione nell'ERATV del tipo di veicolo autorizzato (2) (o della versione o variante) a cui si conforma il veicolo	Codice o codici alfanumerici	Obbligatorio (se disponibile)



Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
5.4	Serie	Identificazione della serie del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
6	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica (?)			
6.1	Data della dichiarazione 'CE'	Data della dichiarazione 'CE' di verifica	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se disponibile)
6.2	Riferimento della dichiarazione 'CE'	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica	Per i veicoli esistenti: testo. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio (se disponibile)
6.3	Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)			
6.3.1.	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.2.	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.3.	Indirizzo	Indirizzo dell'organismo, via e numero civico	Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.4.	Città		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.5.	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.6.	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.7.	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.8.	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
7	Proprietario	Generalità del proprietario del veicolo		
7.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
7.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
7.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio



Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
7.4	Città		Testo	Obbligatorio
7.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
7.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
7.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
7.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8	Detentore	Generalità del detentore del veicolo		
8.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
8.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
8.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
8.4	Città		Testo	Obbligatorio
8.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
8.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
8.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.9	Marcatura del detentore del veicolo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9	Soggetto responsabile della manutenzione	Estremi del soggetto responsabile della manutenzione		
9.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
9.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
9.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
9.4	Città		Testo	Obbligatorio
9.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
9.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
9.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio



Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
10	Status dell'immatricolazione			
10.1	status dell'immatricolazione (cfr. appendice 3)		Codice di 2 cifre	Obbligatorio
10.2	Data dello status dell'immatricolazione	Data dello stato dell'immatricolazione	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
10.3	Motivo dello status dell'immatricolazione		Testo	Obbligatorio (se applicabile)
11	Autorizzazioni <sup>(4)</sup> d'immissione sul mercato <sup>(5)</sup>			
11.1	Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Organismo (autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato	Testo	Obbligatorio
11.2	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
11.3	Numero di identificazione europeo (EIN)	Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero di autorizzazione. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio
11.4	Area d'uso	Come indicato nell'autorizzazione del veicolo rilasciata	Testo	Obbligatorio
11.5	Data di autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
11.6	Autorizzazione valida fino al (se specificato)		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.7	Data di sospensione dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.8	Data di revoca dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.9	Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo			
11.9.1.	Codici delle condizioni per l'uso e delle restrizioni	Condizioni per l'uso e restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo	Elenco dei codici (cfr. appendice 1).	Obbligatorio (se applicabile)



Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
11.9.2.	Condizioni per l'uso e restrizioni senza codici	Condizioni per l'uso e restrizioni relative alle al regime di esercizio del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
12	Ulteriori campi <sup>(6)</sup>			

(\*) I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Unione nel *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*. Nel caso del Channel Tunnel Intergovernmental Commission si utilizza il codice paese CT. Nel caso dell'Agenzia si utilizza il codice paese EU.

(1) Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell'Unione come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm deve essere registrato sia nell'EVR che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell'appendice 6.

(2) Per i veicoli autorizzati in conformità all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1) e all'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

(3) Deve essere possibile specificare i riferimenti alla dichiarazione 'CE' di verifica per il sottosistema Materiale rotabile e per il sottosistema CCS.

(4) Deve essere possibile specificare i dati per tutte le autorizzazioni concesse al veicolo.

(5) L'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/797 o l'autorizzazione di messa in servizio rilasciata conformemente al capo V della direttiva 2008/57/CE oppure conformemente ai regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(6) Se del caso, altri campi menzionati al punto 3.2.1.14.

## 2. ARCHITETTURA

### 2.1. L'architettura dell'EVR

#### 2.1.1. Funzione di ricerca e di consultazione dei dati (funzione DSC)

La funzione DSC (Data Search and Consultation) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online e un'interfaccia per la comunicazione dati da macchina a macchina. La funzione deve consentire la ricerca e la consultazione di dati nell'EVR dopo l'autenticazione.

La funzione DSC deve fornire agli organismi di immatricolazione i mezzi per ricavare i valori dei parametri di cui alla tabella 1 delle immatricolazioni dei veicoli registrati.

#### 2.1.2. Funzione di creazione e gestione utenti (funzione UCA)

La funzione UCA (User Creation and Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. La funzione deve consentire alle persone e alle organizzazioni di richiedere l'accesso ai dati dell'EVR e all'organismo di immatricolazione (RE) competente di creare gli utenti e di gestire i diritti di accesso.

#### 2.1.3. Funzione di gestione dei dati di riferimento (funzione RDA)


La funzione RDA (Reference Data Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. Tale funzione deve consentire al RE e all'Agenzia di gestire i dati di riferimento comuni.

#### 2.1.4. Funzioni di presentazione della domanda, di registrazione e di archiviazione dei dati (funzioni ARS)

La funzione ARS (Application, Registration and Data Storage) deve consentire ai detentori, dopo l'autenticazione, di presentare le domande di immatricolazione o aggiornamento di un'immatricolazione esistente al RE selezionato mediante uno strumento online che utilizza il modulo elettronico armonizzato (cfr. appendice 4). Tale funzione deve consentire inoltre al RE di registrare i dati di immatricolazione. L'insieme delle immatricolazioni di un dato Stato membro costituisce il registro dei veicoli di tale Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la funzione centralizzata ARS (C-ARS) fornita dall'Agenzia o possono attuare la funzione ARS autonomamente con modalità decentrate. In quest'ultimo caso lo Stato membro e l'Agenzia garantiscono la compatibilità e la comunicazione tra le funzioni decentrate ARS (D-ARS) e le funzioni centralizzate (DSC, UCA e RDA).

La gestione centralizzata ARS deve fornire il servizio di prenotazione e di gestione dei numeri dei veicoli. Il servizio di prenotazione consente al richiedente o al detentore di precompilare le informazioni richieste nel modulo elettronico.



**2.2. Utilizzabilità**

Le funzioni dell'EVR devono essere accessibili agli utenti con i browser web più comunemente usati e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

**2.3. Disponibilità**

Come regola generale, l'EVR è disponibile in permanenza, con un target di disponibilità del sistema del 98 %.

Tuttavia in caso di avaria al di fuori dell'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 20:00 (CET), il ripristino del servizio è eseguito il giorno lavorativo successivo all'avaria. L'indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

**2.4. Livello di servizio**

L'assistenza deve essere fornita durante le ore operative da un servizio di assistenza agli utenti (help desk) per le questioni relative all'utilizzo del sistema e agli RE per le questioni relative al funzionamento del sistema.

L'Agenzia deve mettere a disposizione un ambiente di prova per l'EVR.

**2.5. Controllo delle modifiche**

L'Agenzia deve istituire una procedura di gestione del controllo delle modifiche per l'EVR.

**2.6. Integrità dei dati**

L'EVR deve garantire un'adeguata integrità dei dati.

**2.7. Pre-controllo**

Il sistema EVR deve provvedere a un controllo automatico dei dati inseriti nel modulo elettronico, compresi il controllo delle immatricolazioni già esistenti nell'EVR, nonché la verifica della completezza e del formato dei dati inseriti.

**2.8. Agevolazione dell'utilizzo nell'Unione di veicoli immatricolati in paesi terzi**

L'Agenzia può attuare la funzione DSC al fine di consentire ai soggetti interessati dei paesi terzi di accedere ai dati pertinenti dell'EVR, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

L'Agenzia può consentire l'uso delle funzioni EVR a soggetti di paesi terzi, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.


**3. MODALITÀ OPERATIVE****3.1. Utilizzo dell'EVR**

L'EVR può essere usato, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- il controllo dell'eventuale immatricolazione di un veicolo e dello stato di immatricolazione;
- l'estrazione di informazioni sulle autorizzazioni d'immissione sul mercato, tra cui l'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione, l'area d'uso, le condizioni per l'uso e le altre restrizioni;
- l'estrazione del riferimento del tipo di veicolo autorizzato al quale il veicolo è conforme;
- l'identificazione del detentore, del proprietario o del soggetto responsabile della manutenzione.


**3.2. Immatricolazione dei veicoli****3.2.1. Norme generali**

1. Dopo l'autorizzazione d'immissione sul mercato e prima di essere utilizzato, il veicolo deve essere registrato nell'EVR su richiesta del detentore. Il detentore deve compilare il modulo elettronico e presentare la domanda di registrazione a uno Stato membro di sua scelta nell'area d'uso. Su richiesta del richiedente o del detentore, lo Stato membro scelto per l'immatricolazione del veicolo deve offrire il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo.
2. Per un determinato veicolo può esistere un'unica registrazione valida nell'EVR. Non è consentito l'esercizio di un veicolo sprovvisto di immatricolazione in corso di validità.



3. All'atto dell'immatricolazione, al veicolo viene assegnato un numero europeo del veicolo (EVN) dal RE nello Stato membro di immatricolazione. L'EVN deve essere conforme alle regole di cui all'appendice 6. In caso il richiedente o il detentore abbia ricevuto — su sua richiesta — un numero di veicolo prenotato, per la prima immatricolazione dovrà essere utilizzato tale numero.
4. L'EVN può essere modificato nei casi di cui ai punti 3.2.2.8 e 3.2.2.9.
5. Se il veicolo che entra nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi è registrato in un registro dei veicoli non conforme al presente allegato o non collegato all'EVR, il detentore deve presentare domanda di immatricolazione al primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
6. Non deve essere registrato nell'EVR il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all'interno dell'Unione nell'ambito della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm. Tuttavia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, deve essere possibile consultare le informazioni sul detentore del veicolo in questione, sul soggetto responsabile della sua manutenzione e sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.
7. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro dei veicoli collegato all'EVR (mediante la funzione DSC) conformemente al presente allegato devono essere registrati solo in detto registro dei veicoli, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
8. Per ogni veicolo l'EVR deve contenere i riferimenti di tutte le autorizzazioni concesse al veicolo, dei paesi terzi in cui il veicolo è ammesso al traffico internazionale conformemente all'appendice G della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari e alle corrispondenti condizioni per l'uso e altre restrizioni.
9. Il RE prende misure ragionevoli per garantire l'accuratezza dei dati registrati nell'EVR. A tal fine può chiedere informazioni ad altri RE, in particolare quando il detentore che chiede l'immatricolazione è stabilito in un altro Stato membro. Il RE può decidere di sospendere l'immatricolazione di un veicolo in casi debitamente giustificati.
10. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA) o l'Agenzia ritiene che sia debitamente giustificata la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo in conformità all'articolo 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione <sup>(1)</sup>, ne chiede la sospensione al RE. A seguito di tale richiesta il RE deve sospendere l'immatricolazione senza indugio.
11. Il detentore deve trasmettere le domande di immatricolazione al RE competente mediante il modulo elettronico online. Il modulo elettronico e il dashboard devono essere messi a disposizione nell'ambito della funzione ARS e devono essere accessibili dopo l'autenticazione.
12. Le domande di immatricolazione possono riguardare un singolo veicolo o un elenco di veicoli.
13. In alcuni casi di immatricolazione gli Stati membri possono richiedere che i documenti giustificativi siano allegati elettronicamente alla domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei documenti giustificativi richiesti in ogni caso di immatricolazione.
14. Oltre ai dati di cui alla tabella 1, gli Stati membri possono esigere che siano compilati campi supplementari nella domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei campi supplementari richiesti.
15. L'EVR deve dare al detentore e al RE la possibilità di esaminare, all'interno del sistema, le domande di immatricolazione e i relativi allegati e deve provvedere alla registrazione delle immatricolazioni e delle relative modifiche con le informazioni connesse.
16. Il RE deve registrare le modifiche nell'EVR entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa. Entro questo termine deve immatricolare il veicolo o chiedere rettifiche/chiarimenti.
17. Il detentore deve essere in grado di verificare lo stato di avanzamento delle sue domande attraverso il dashboard online.
18. L'EVR deve notificare al detentore e al RE qualsiasi modifica dello stato della domanda di immatricolazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).



### 3.2.2. Casi di immatricolazione

I casi di immatricolazione sono specificati qui di seguito. Se necessario possono essere riuniti in un'unica domanda di immatricolazione più casi di immatricolazione'

#### 3.2.2.1. Nuova immatricolazione

Devono essere compilati tutti i campi obbligatori elencati nella tabella 1, insieme a eventuali campi supplementari richiesti dallo Stato membro in conformità al punto 3.2.1.14.

Il detentore deve trasmettere la domanda deve essere trasmessa al RE di uno Stato membro nell'area d'uso del veicolo in cui è richiesta l'immatricolazione.

Per i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi conformemente al punto 3.2.1.5, le domande devono essere presentate al RE del primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare. In tal caso la domanda deve contenere almeno le generalità del detentore, gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione e informazioni sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.

#### 3.2.2.2. Aggiornamento di un'immatricolazione esistente

La domanda deve essere trasmessa dal detentore al RE dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Devono essere compilati solo i parametri della tabella 1 da aggiornare.

#### 3.2.2.3. Modifica del detentore

Se cambia il detentore di un veicolo, è responsabilità del detentore registrato informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. Il detentore precedente deve essere cancellato dall'EVR e sollevato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l'accettazione della condizione di detentore. Se alla data di cancellazione dall'EVR del detentore registrato nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

#### 3.2.2.4. Cambiamento di soggetto responsabile della manutenzione (ECM)

Se cambia l'ECM di un veicolo, il detentore registrato deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. L'ECM precedente deve fornire la documentazione di manutenzione al detentore o al nuovo ECM. L'ECM precedente è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dall'EVR. Se alla data di cancellazione dell'ECM nessun nuovo soggetto ha accettato la condizione di ECM, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

#### 3.2.2.5. Cambiamento di proprietario

Se cambia il proprietario di un veicolo, il detentore deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR.

#### 3.2.2.6. Sospensione o riattivazione dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato <sup>(1)</sup> e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dall'EVR.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata sospesa non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.


La riattivazione di un'immatricolazione dopo la sospensione richiede un riesame delle condizioni che hanno causato la sospensione da parte del RE, se del caso in coordinamento con l'NSA che ha chiesto la sospensione.

#### 3.2.2.7. Ritiro dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato <sup>(1)</sup> e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dal sistema.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata ritirata non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Conformemente all'appendice 3.



### 3.2.2.8. Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche

L'EVN deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, questo non rispetta più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche al RE dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione d'immissione sul mercato. Il RE deve assegnare un nuovo EVN al veicolo.

La modifica dell'EVN consiste in una nuova immatricolazione del veicolo e nel successivo ritiro di quella precedente.

### 3.2.2.9. Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione

L'EVN può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione in uno Stato membro diverso nell'area d'uso e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

### 3.2.3. Notifica automatica di modifiche

In seguito a una modifica di uno o più elementi dell'immatricolazione, il sistema informatico dell'EVR invia, mediante posta elettronica, al detentore e alle NSA interessate per l'area d'uso del veicolo una notifica relativa alla modifica, purché gli interessati si siano abbonati in modo da ricevere tali notifiche.

In seguito a un cambiamento di detentore, proprietario o ECM, il sistema informatico dell'EVR invia mediante posta elettronica una notifica automatica, rispettivamente, al detentore precedente e al nuovo detentore, al proprietario precedente e al nuovo proprietario o al precedente ECM e al nuovo ECM.

Il detentore, proprietario o ECM di un veicolo oppure l'organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' possono ricevere mediante posta elettronica notifiche automatiche di eventuali modifiche alle immatricolazioni cui sono collegati.

### 3.2.4. RegISTRAZIONI storiche

Tutti i dati contenuti nell'EVR devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro dell'immatricolazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili online. Dopo tre anni i dati possono essere archiviati. Se nel corso del periodo di 10 anni viene iniziata un'indagine che coinvolge uno o più veicoli, i dati relativi a tali veicoli possono essere conservati oltre il periodo di 10 anni, se richiesto dagli organismi investigativi di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o dagli organi giurisdizioni nazionali.

Dopo il ritiro dell'immatricolazione di un veicolo, qualsiasi numero di immatricolazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Ogni modifica apportata ai dati nell'EVR deve essere registrata.


## 3.3. Gestione degli utenti

### 3.3.1. Richiesta dell'utente

Qualsiasi persona o organismo può chiedere al RE competente per la persona o l'organizzazione l'accesso all'EVR mediante un modulo online (parte della funzione centralizzata UCA).

Il RE deve valutare la richiesta e, se del caso, creare un conto utente per il richiedente e assegnare gli opportuni diritti di accesso conformemente ai punti 3.3.2 e 3.3.3.

(\*) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).



3.3.2. *Diritti di accesso*

I diritti di accesso ai dati dell'EVR sono elencati qui di seguito:

Tabella 2

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
RE dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
NSA	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è il soggetto responsabile della manutenzione (ECM)	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (EU) 2016/798 e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> .	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'NSA o dall'Agenzia <sup>(2)</sup>	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

<sup>(1)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).


<sup>(2)</sup> In cooperazione con le altre NSA, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dell'EVR possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3.3.3. *Altri diritti*

I detentori possono presentare domanda di immatricolazione.

Ogni organismo può proporre modifiche ai propri dati conservati nei dati di riferimento (cfr. sezione 3.4).



### 3.3.4. Sicurezza

L'autenticazione degli utenti avviene mediante nome utente e password. Per quanto riguarda i detentori (richiedenti l'immatricolazione dei veicoli) e i RE, l'autenticazione fornisce il livello di garanzia «significativo» di cui al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione <sup>(1)</sup>.

### 3.3.5. Protezione dei dati

I dati contenuti nell'EVR sono gestiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e alla legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

## 3.4. Dati di riferimento

Al fine di garantire l'armonizzazione dei dati inseriti durante la procedura di immatricolazione l'EVR deve utilizzare dati di riferimento. I dati di riferimento dell'EVR per i parametri di cui alla tabella 1 devono essere messi a disposizione dei detentori nel modulo elettronico armonizzato mediante la funzione ARS.

### 3.4.1. Aggiornamento dei dati di riferimento

L'Agenzia deve mantenere aggiornati e disponibili i dati di riferimento in uno strumento centralizzato (parte della funzione RDA) in collaborazione con i RE.

Ogni soggetto registrato nei dati di riferimento può presentare modifiche ai propri dati mediante un'interfaccia web.

A seguito di una domanda di immatricolazione, il RE garantisce che i dati del soggetto siano registrati nei dati di riferimento e che al soggetto sia assegnato un codice organismo dall'Agenzia oppure, se il soggetto è già registrato, che i dati di riferimento siano aggiornati con i nuovi dati presentati dal detentore.

### 3.4.2. Codici organismo

#### 3.4.2.1. Definizione dei codici organismo

Il codice organismo è un identificatore unico, composto di quattro caratteri alfanumerici che l'Agenzia assegna a un unico organismo.

#### 3.4.2.2. Formato dei codici organismo

Per ciascuno dei quattro caratteri alfanumerici si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1 o qualsiasi numero dal 0 al 9. Le lettere devono essere maiuscole.

#### 3.4.2.3. Assegnazione dei codici agli organismi

Un codice organismo deve essere assegnato a ogni organismo che accede all'EVR o che vi è identificato.

L'Agenzia deve pubblicare e aggiornare la procedura per la creazione e l'assegnazione dei codici organismo.

Le linee guida dell'EVR devono specificare l'intervallo da assegnare solo alle imprese che rientrano nell'ambito delle STI TAP e TAF.

#### 3.4.2.4. Pubblicazione dell'elenco dei codici organismo

L'Agenzia deve pubblicare sul suo sito web l'elenco dei codici organismo.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



## 4. VEICOLI ESISTENTI

4.1. **Numero del veicolo**

1. I veicoli che già possiedono un numero di 12 cifre conservano il loro numero attuale. Il numero di 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche.
2. Ai veicoli che non possiedono un numero di 12 cifre <sup>(1)</sup> si assegna un numero di 12 cifre nell'EVR (conformemente all'appendice 6). Il sistema informatico dell'EVR deve collegare questo EVN al numero attuale del veicolo. Per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico, il numero di 12 cifre deve essere apposto fisicamente sul veicolo entro un periodo di sei anni dopo l'assegnazione nell'EVR. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale e per quelli destinati a un uso storico l'apposizione fisica del numero di 12 cifre è volontaria.

4.2. **Procedura per la migrazione dai registri nazionali dei veicoli (NVR) all'EVR**

L'organismo precedentemente responsabile dell'immatricolazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione al RE del paese in cui è ubicato.

I veicoli esistenti devono essere registrati solo da uno dei seguenti Stati membri:

- lo Stato membro in cui sono stati autorizzati alla messa in servizio per la prima volta conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE;
- lo Stato membro in cui sono stati immatricolati dopo essere stati autorizzati conformemente agli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2016/797;
- nel caso di immatricolazioni trasferite all'NVR di un altro Stato membro, da tale Stato membro.

4.3. **Sistemi esistenti**

I RIN standard, il motore di traduzione e il registro virtuale di immatricolazione di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione saranno soppressi.


## 5. LINEE GUIDA

Per facilitare l'attuazione e l'uso del presente allegato l'Agenzia deve pubblicare e aggiornare linee guida apposite.

Gli Stati membri devono istituire, pubblicare e aggiornare le linee guida, in particolare quelle relative alla loro politica linguistica, ivi comprese le disposizioni in materia di comunicazione.

---

<sup>(1)</sup> Fatta salva la nota (1) della tabella 1.



## APPENDICE 1

## CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

## 1. PRINCIPI

Alle restrizioni di cui all'autorizzazione d'immissione sul mercato deve essere assegnato un codice armonizzato o un codice nazionale.

## 2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

## 3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se l'NSA ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza, consultare altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.


Per i tipi di restrizione non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'NSA deve chiedere all'Agenzia di inserire di un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza consultare, altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.




## APPENDICE 2

**STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE EUROPEO**

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (EIN), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.


---



## APPENDICE 3

## CODICE DELLO STATUS DELL'IMMATRICOLAZIONE

Codice	Status dell'immatricolazione (1)	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
00	Valida	Non applicabile	Il veicolo ha un'immatricolazione valida.
10	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore o per decisione dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione o del RE. Codice non più utilizzabile.
11	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.
12	Sospesa	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Altro motivo
13	Sospesa	Specificato dall'NSA dello Stato membro di immatricolazione e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione.
14	Sospesa	Specificato dal RE e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa per decisione del RE.
20	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso, per utilizzo continuato su tutto il sistema ferroviario dell'Unione o su parte di esso. Codice non più utilizzabile.
21	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso a causa di modifiche tecniche del veicolo. Cfr. il punto 3.2.2.8.
22	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso e da uno Stato membro diverso nell'area d'uso. Cfr. il punto 3.2.2.9.
30	Ritirata	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. L'immatricolazione del veicolo per l'esercizio sul sistema ferroviario dell'Unione è scaduta e non è nota una nuova immatricolazione.
31	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato all'uso continuato come veicolo ferroviario al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.




Codice	Status dell'immatricolazione (1)	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
32	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.
33	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è stato rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.
34	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

(1) La presente tabella riporta lo status dell'immatricolazione solo per le immatricolazioni completate.

#### Utilizzo dei codici

I codici e il motivo devono basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite al RE dal soggetto che richiede di modificare lo status dell'immatricolazione.



## APPENDICE 4


## MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE



## MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AUTORIZZATI

TIPO DI CASO DI IMMATRICOLAZIONE	CASO DI IMMATRICOLAZIONE <sup>(1)</sup>
Nuova immatricolazione	<input type="checkbox"/> Nuova immatricolazione
Aggiornamento	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dell'immatricolazione
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di detentore
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di ECM
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di proprietario
	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dei dati di riferimento
Modifica dello status dell'immatricolazione	<input type="checkbox"/> Sospensione
	<input type="checkbox"/> Riattivazione
	<input type="checkbox"/> Ritiro
Cambiamento di EVN	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione <sup>(2)</sup>

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL VEICOLO

1. **Identificazione del veicolo** 1.1 EVN <sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_ 1.2 Numero precedente del veicolo: \_\_\_\_\_2. **Stato membro di immatricolazione** 2.1 Stato membro di immatricolazione <sup>(4)</sup>: \_\_3. **Stati membri in cui il veicolo è autorizzato** 3.1 Area d'uso risultante: \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup> Salvo in caso *Nuova immatricolazione*, va contrassegnata anche la casella che precede ciascun parametro modificato.<sup>(2)</sup> In tal caso, nel modulo destinato al nuovo RE va contrassegnata anche la casella *Nuova registrazione* e nel modulo destinato al precedente RE va contrassegnata anche la casella *Ritiro*.<sup>(3)</sup> In caso di *Nuova immatricolazione*, il campo può essere lasciato vuoto o compilato con il numero del veicolo prenotato.<sup>(4)</sup> In caso di *Nuova immatricolazione*, Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione.

4. **Altre condizioni applicabili al veicolo**

- 4.1 Altre condizioni applicabili al veicolo
- RIC             RIV             TEN
- TEN-CW         TEN-GE         Altra ( \_ \_ \_ \_ \_ )

5. **Fabbricazione**

- 5.1 Anno di fabbricazione: \_ \_ \_ \_ \_
- 5.2 Numero di serie del fabbricante: \_\_\_\_\_
- 5.3 Riferimento ERATV: \_\_\_\_\_
- 5.4 Serie: \_\_\_\_\_

6. **Riferimenti della dichiarazione 'CE' di verifica**a. *Sottosistema materiale rotabile*

- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': \_ \_ \_ \_ \_
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': \_\_\_\_\_

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 6.3.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 6.3.4 Città: \_\_\_\_\_
- 6.3.5 Codice paese: \_ \_
- 6.3.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 6.3.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 6.3.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_ \_

b. *Sottosistema di CCS di bordo*


- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': \_ \_ \_ \_ \_
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': \_\_\_\_\_

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 6.3.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 6.3.4 Città: \_\_\_\_\_
- 6.3.5 Codice paese: \_ \_
- 6.3.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 6.3.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 6.3.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_ \_

**INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI RESPONSABILI DEL VEICOLO**7. **Proprietario**

- 7.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 7.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_



- 7.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 7.4 Città: \_\_\_\_\_
- 7.5 Codice paese: \_\_
- 7.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 7.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 7.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_

**Cambiamento di proprietario**

Data di cambiamento di proprietario (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

**8. Detentore**

- 8.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 8.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 8.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 8.4 Città: \_\_\_\_\_
- 8.5 Codice paese: \_\_
- 8.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 8.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 8.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_
- 8.9 VKM: \_\_\_\_\_

**Cambiamento di detentore**

Data di cambiamento di detentore (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Approvazione del nuovo detentore:

Data (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI OPERATIVE****9. Soggetto responsabile della manutenzione**

- 9.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 9.2 Numero del registro delle imprese \_\_\_\_\_
- 9.3 Via e numero: \_\_\_\_\_
- 9.4 Città: \_\_\_\_\_
- 9.5 Codice paese: \_\_
- 9.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 9.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 9.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_


**Cambiamento di ECM**

Data di cambiamento di ECM (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Accettazione da parte del nuovo ECM:

Data (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: \_\_\_\_\_






## APPENDICE 5


## GLOSSARIO

Acronimi/abbreviazioni	Definizione
Agenzia	Agenzia ferroviaria dell'Unione europea istituita dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
Richiedente	Persona fisica o giuridica che chiede l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un veicolo
Area d'uso di un veicolo	Rete o reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui è previsto l'utilizzo di un veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797
Funzione ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione dei dati ( <i>Application, Registration and data Storage</i> )
ATMF	Norme uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale rotabile utilizzato nel traffico internazionale (ATMF — Appendice G della COTIF)
Organismo di autorizzazione	Organismo (NSA o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato
Autorizzazione	Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo
Funzione C-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (centralizzata)
COTIF	Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari
Funzione D-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (decentrata)
Funzione DSC	Funzione di ricerca e consultazione dei dati ( <i>Data Search and Consultation</i> )
ECM	Soggetto responsabile della manutenzione ( <i>Entity in Charge of Maintenance</i> )
EIN	Numero di identificazione europeo ( <i>European identification number</i> )
EVN	Numero europeo del veicolo ( <i>European vehicle number</i> )
EVR	Registro europeo dei veicoli ( <i>European Vehicle Register</i> ) di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
ERATV	Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ( <i>European Register of Authorised Types of Vehicles</i> ) di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
IT	Tecnologie dell'informazione ( <i>Information Technology</i> )
NSA	Autorità nazionale preposta alla sicurezza ( <i>National Safety Authority</i> )
NVR	Registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia ( <i>Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail</i> )
Funzione RDA	Funzione di gestione dei dati di riferimento ( <i>Reference Data Administration</i> )
RE	Organismo di immatricolazione ( <i>Registration Entity</i> ), l'organismo designato da ciascuno Stato membro a norma della presente decisione
RIC	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri e carri freno nel traffico internazionale



Acronimi/abbreviazioni	Definizione
RIV	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri nel traffico internazionale
(STI) TAF	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci
(STI) TAP	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico passeggeri
STI	Specifica tecnica di interoperabilità
Funzione UCA	Funzione di creazione e gestione utenti ( <i>User Creation and Administration</i> )
VKM	Marcatura del detentore del veicolo ( <i>Vehicle Keeper Marking</i> )
VKMR	Registro delle marcature dei detentori dei veicoli ( <i>Vehicle Keeper Marking Register</i> )
VVR	Registro virtuale dei veicoli ( <i>Virtual Vehicle Register</i> ), quale definito dalla decisione 2007/756/CE

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).



## APPENDICE 6

## PARTE «0»

**Identificazione del veicolo****Osservazioni generali**

La presente appendice descrive il numero europeo del veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentirne l'identificazione univoca in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo in fase di costruzione.

**Numero europeo del veicolo e abbreviazioni connesse**

A ciascun veicolo ferroviario deve essere assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo del veicolo — EVN) con la struttura seguente:


Tipo di Materiale rotabile	Idoneità all'interoperabilità e tipo di veicolo [2 cifre]	Paese in cui il veicolo è immatricolato [2 cifre]	Caratteristiche tecniche [4 cifre]	Numero di serie [3 cifre]	Cifra di controllo [1 cifra]
Carri	da 00 a 09 da 10 a 19 da 20 a 29 da 30 a 39 da 40 a 49 da 80 a 89 [dettagli nella parte 6]	da 01 a 99 [dettagli nella parte 4]	da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 9]	da 000 a 999	da 0 a 9 [dettagli nella parte 3]
Veicoli viaggiatori rimorchiati	da 50 a 59 da 60 a 69 da 70 a 79 [dettagli nella parte 7]		da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 10]	da 000 a 999	
Materiale rotabile di trazione e unità di un convoglio in composizione fissa o prestabilita	da 90 a 99 [dettagli nella parte 8]		da 000000 a 8999999 [il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]		
Veicoli speciali			da 9000 a 9999 [dettagli nella parte 11]	da 000 a 999	

All'interno di un dato paese le sette cifre delle caratteristiche tecniche e il numero di serie sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all'interno di ogni gruppo di veicoli passeggeri rimorchiati e di veicoli speciali (¹).

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

- codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nella parte 4);
- marcatura del detentore del veicolo (dettagli nella parte 1);
- sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nella parte 12 per i carri; nella parte 13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

(¹) Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima e dalle ultime cinque cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale.



## PARTE I

**Marcatura del detentore del veicolo****1. Definizione di marcatura del detentore del veicolo (VKM)**

La marcatura del detentore del veicolo (VKM) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere <sup>(1)</sup>. La VKM è apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino all'EVN. La VKM indica che il detentore è registrato nell'EVR.

La VKM è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente decisione e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di marcatura del detentore del veicolo descritto nella presente decisione.

Se il detentore ha la sede principale di attività in un paese terzo che non fa parte dell'OTIF, la VKM deve essere richiesta alla segreteria generale dell'OTIF.

**2. Formato marcatura del detentore del veicolo**

La VKM indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla del detentore del veicolo. Si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1. Le lettere della VKM sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome del detentore possono essere scritte in minuscolo. Ai fini del controllo dell'univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici <sup>(2)</sup>. Ai fini del controllo dell'univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli dei detentori aventi sede in un paese che non utilizza l'alfabeto latino, si può far seguire alla VKM la traduzione della marcatura nell'alfabeto locale, separata da una barra («/»). La VKM scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati.

**3. Disposizioni sull'assegnazione della marcatura del detentore del veicolo**

A un detentore può essere attribuita più di una VKM nel caso in cui:

- il detentore abbia una denominazione formale in più di una lingua;
- il detentore abbia fondati motivi per distinguere le flotte di veicoli separate all'interno della propria organizzazione.

È ammessa l'assegnazione di un'unica VKM a un gruppo di imprese:

- appartenenti a un'unica struttura aziendale (ad esempio società holding);
- appartenenti a un'unica struttura aziendale che abbia affidato ad un'unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre;
- che hanno incaricato un solo soggetto giuridico distinto di occuparsi di tutte le questioni a loro nome. In tal caso il soggetto giuridico è il detentore.

**4. Registro delle marcature dei detentori dei veicoli e procedura di assegnazione**

Il registro delle VKM è pubblico e deve essere aggiornato in tempo reale.


Il richiedente deve fare domanda di VKM all'NSA dello Stato membro in cui ha la sede principale di attività. Tale NSA controlla la domanda e la trasmette successivamente all'Agenzia. La VKM può essere utilizzata solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

Se l'intestatario di una VKM cessa di utilizzarla, ne deve dare comunicazione all'autorità nazionale competente, la quale deve trasmettere l'informazione all'Agenzia. La VKM viene quindi revocata non appena il detentore dimostra di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per 10 anni, a meno che non venga nuovamente assegnata all'intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una VKM può essere trasferita dall'intestatario a un altro intestatario che diventa il successore legale dell'intestatario originario. La VKM rimane valida quando l'intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la VKM.

<sup>(1)</sup> La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.

<sup>(2)</sup> I segni diacritici sono «segni di accento», come in Å, Ç, Ö, Ç, Z, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.



In caso di un cambiamento di detentore che comporti un cambiamento di VKM, entro tre mesi dalla data di registrazione nell'EVR occorre apporre sui carri in questione una nuova VKM. In caso di discrepanza tra una VKM apposta sul veicolo e i dati registrati nell'EVR, prevalgono questi ultimi.

## PARTE 2

non utilizzata

## PARTE 3

**Regole per il calcolo della cifra di controllo (12a cifra)**

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

- si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra);
- si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra);
- si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari;
- si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta;
- la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell'unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

**Esempi**

1 - Numero di base	3	3	8	4	4	7	9	6	1	0	0
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	3	16	4	8	7	18	6	2	0	0

Somma:  $6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52$

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è pertanto 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 - 8.

2 - Numero di base	3	1	5	1	3	3	2	0	1	9	8
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	1	10	1	6	3	4	0	2	9	16

Somma:  $6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40$

La cifra delle unità della somma è 0.


La cifra di controllo è pertanto 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 - 0.

## PARTE 4

**Codici dei paesi di immatricolazione dei veicoli (3a e 4a cifra e sigla)**

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi	Codice alfabetico del paese (!)	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese (!)	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81 (!)	Malta	M	
Azerbaijan	AZ	57	Moldova	MD (!)	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31



Paesi	Codice alfabetico del paese (¹)	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese (¹)	Codice numerico del paese
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 (²)	Montenegro	MNE	62
Bulgaria	BG	52	Marocco	MA	93
Cina	RC	33	Paesi Bassi	NL	84
Croazia	HR	78	Corea del Nord	PRK (¹)	30
Cuba	CU (¹)	40	Norvegia	N	76
Cipro	CY		Polonia	PL	51
Repubblica ceca	CZ	54	Portogallo	P	94
Danimarca	DK	86	Romania	RO	53
Egitto	ET	90	Russia	RUS	20
Estonia	EST	26	Serbia	SRB	72
Finlandia	FIN	10	Slovacchia	SK	56
Francia	F	87	Slovenia	SLO	79
Georgia	GE	28	Corea del Sud	ROK	61
Germania	D	80 (⁷)	Spagna	E	71
Grecia	GR	73	Svezia	S	74
Ungheria	H	55 (⁵)	Svizzera	CH	85 (⁴)
Iran	IR	96	Siria	SYR	97
Iraq	IRQ (¹)	99	Tagikistan	TJ	66
Irlanda	IRL	60	Tunisia	TN	91
Israele	IL	95	Turchia	TR	75
Italia	I	83 (³)	Turkmenistan	TM	67
Giappone	J	42	Ucraina	UA	22
Kazakistan	KZ	27	Regno Unito	GB	70
Kirghizistan	KS	59	Uzbekistan	UZ	29
Lettonia	LV	25	Vietnam	VN (¹)	32
Libano	RL	98			
Liechtenstein	FL				

(¹) Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

(²) La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.

(³) E codice specifico (\*) 64 per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(⁴) E codice specifico (\*) 63 per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.


(⁵) (⁶) E codice specifico (\*) 43 per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurtur Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

(⁷) E codice specifico (\*) 68 per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(\*) A qualsiasi nuovo veicolo registrato nell'EVR per AAE, BLS, FNME o GySEV/ROeEE va attribuito il codice identificativo standard del paese. Il sistema informatico dell'EVR deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

## PARTE 5

non utilizzata



## PARTE 6


## Codici di interoperabilità usati per i carri (1a e 2a cifre)

	1a cifra		2a cifra		1a cifra										
	Scartamento		Scartamento		2a cifra		1a cifra								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Carri conformi alla STI WAG <sup>(a)</sup> compresa la sezione 7.1.2 e tutte le condizioni di cui all'appendice C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	ad assi	a carrelli	Carri	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>			
	ad assi	a carrelli	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri			
	ad assi	a carrelli	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri	Carri			
Altri carri	4	8	Carri utilizzati per la manutenzione	Carri utilizzati per la manutenzione	Altri carri										
	ad assi <sup>(b)</sup>	a carrelli <sup>(b)</sup>	Carri utilizzati per la manutenzione	Carri utilizzati per la manutenzione	Altri carri										
	1a cifra	2a cifra		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1a cifra	2a cifra

<sup>(a)</sup> Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GUL 104 del 12.4.2013, pag. 1).

<sup>(b)</sup> Scartamento fisso o variabile.

<sup>(c)</sup> Tranne per i carri della categoria I (carri refrigeranti), da non utilizzare per i veicoli nuovi autorizzati alla messa in servizio.



## PARTE 7


## Codici di attitudine al traffico internazionale usati per i veicoli viaggiatori rimorchiati (cifre 1-2)

1a cifra	2a cifra	Traffico interno	TEN <sup>(a)</sup> e/o COTIF <sup>(b)</sup> e/o PPV/PPW					Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali	TEN <sup>(a)</sup> e/o COTIF <sup>(b)</sup>	PPV/PPW		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5		Veicoli per traffico nazionale	Veicoli a scartamento fisso senza aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) senza aria condizionata	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) senza aria condizionata	Veicoli storici	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con assi a scartamento variabile		
6		Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con aria condizionata	Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) con aria condizionata	Veicoli per trasporto auto	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Da non utilizzare	Da non utilizzare		
7		Veicoli con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Altri veicoli	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Da non utilizzare		

<sup>(a)</sup> Conformità alle STI applicabili, cfr. appendice H, parte 6, del regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).

<sup>(b)</sup> Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: Veicolo conforme al regolamento COTIF in vigore al momento della messa in servizio.

<sup>(c)</sup> Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.



## PARTE 8

**Tipi di materiale di trazione e unità di un convoglio a composizione fissa o prestabilita (1a e 2a cifre)**

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice	Tipo generale di veicolo
0	Varie
1	Locomotiva elettrica
2	Locomotiva diesel
3	Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
4	Complesso a trazione elettrica (EMU) (eccetto per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
5	Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]
6	Rimorchio specializzato
7	Locomotiva elettrica di manovra
8	Locomotiva diesel di manovra
9	Veicolo speciale

## PARTE 9

**Marcatura numerica uniforme dei carri (cifre da 5 a 8)**

L'Agenzia gestisce la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro e la pubblica sul suo sito ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 10

**Codici delle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato (5a e 6a cifra)**

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito Internet ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 11

**Codici delle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali (cifre da 6 a 8)**

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali e li pubblica sul suo sito Internet ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 12

**Marcatura letterale dei carri**

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale dei carri (ad eccezione di carri articolati e multipli) e li pubblica sul suo sito web ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.




## PARTE 13

**Marcatura letterale per materiale passeggeri trainato**

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito web ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

**18CE2337**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1615 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 ottobre 2018**  
**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e**  
**delle indicazioni geografiche protette [«Lucanica di Picerno» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lucanica di Picerno» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lucanica di Picerno» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Lucanica di Picerno» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 153 del 2.5.2018, pag. 15.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

**18CE2338**



## DECISIONE (UE) 2018/1616 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

relativa alla misura SA.12594 (C13a/2003) (ex NN/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Orange (France Telecom)

[notificata con il numero C(2018) 2882]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

## 1.1. Il procedimento amministrativo


- (1) Con lettera del 31 gennaio 2003 la Commissione ha comunicato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (2) (di seguito la «decisione di avvio del procedimento») in relazione alle misure finanziarie disposte dalle autorità francesi a favore di France Télécom (di seguito «FT»).
- (2) La decisione di avvio del procedimento è stata notificata alla Francia il 31 gennaio 2003. Il 7 marzo 2003 è stata notificata alla Francia una rettifica, previa correzione degli errori materiali.
- (3) Con lettere rispettivamente del 4 aprile 2003, 15 maggio 2003 e 29 gennaio 2004 la Francia ha comunicato alla Commissione informazioni complementari.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure di aiuto in questione.
- (5) La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni da parte degli interessati e il 16 maggio 2003 le ha trasmesse alla Francia. La Commissione ha ricevuto i commenti delle autorità francesi con lettere del 30 giugno e del 29 luglio 2003.
- (6) Il 30 maggio 2003 la Commissione ha pubblicato il seguente bando di gara: «Servizi di supporto per valutare la conformità dell'aiuto finanziario, concesso dallo Stato francese a France Télécom, al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato — Eventuale supporto per l'analisi economica del piano di ristrutturazione di France Télécom» (4). Il 24 settembre 2003 il contratto di prestazione di servizi è stato aggiudicato all'agenzia NERA (di seguito «NERA» o «il consulente»).
- (7) La Commissione ha inviato alle autorità francesi la relazione dell'agenzia NERA del 28 aprile 2004 (di seguito la «relazione NERA»), che consta di una parte giuridica e di una parte economica. Con lettere del 9 e del 21 giugno 2004 le autorità francesi hanno presentato osservazioni sulla relazione NERA.

(1) GU C 57 del 12.3.2003, pag. 5.

(2) Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(3) Cfr. nota 1.

(4) 2003/S 103-091487.



- (8) Il 3 agosto 2004 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la sua decisione del 2 agosto 2004 con la quale dichiara che il prestito d'azionista concesso dallo Stato francese a France Télécom nel dicembre 2002, mediante una linea di credito di 9 miliardi di euro, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno <sup>(5)</sup>.

### 1.2. Le procedure giurisdizionali a seguito della decisione del 2 agosto 2004

- (9) La Repubblica francese, FT e le società Bouygues hanno ciascuna presentato ricorso per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 21 maggio 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione <sup>(6)</sup>. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che l'annuncio del 4 dicembre 2002 comportava un trasferimento di risorse statali.
- (10) La Commissione e le società Bouygues hanno impugnato la sentenza del 21 maggio 2010. Con sentenza del 19 marzo 2013 (di seguito «la sentenza *Bouygues*»), la Corte ha annullato la sentenza del 21 maggio 2010 e ha rinviato le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso e su cui la Corte non si era pronunciata <sup>(7)</sup>.
- (11) In tal senso la Corte ha constatato che nella decisione controversa la Commissione non aveva preso posizione sulla motivazione adottata dalle società Bouygues nella loro denuncia del 22 gennaio 2003, secondo cui le dichiarazioni formulate a partire da luglio 2002 costituivano di per sé aiuti di Stato.
- (12) La Corte ha poi stabilito che, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (13) La Corte ha concluso che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall'annuncio del 4 dicembre 2002 o dall'offerta di prestito d'azionista del 20 dicembre 2002 – e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio –, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti. Nella sua decisione la Commissione aveva invece, giustamente, esaminato insieme queste due misure, essendo evidente che la prima fosse indissociabile dalla seconda.
- (14) Nella sentenza del 2 luglio 2015 il Tribunale ha constatato che la decisione della Commissione era viziata da errori di diritto e da manifesti errori di valutazione per quanto attiene all'applicazione del criterio dell'investitore privato avveduto <sup>(8)</sup>. Ha quindi annullato la decisione della Commissione.
- (15) La Commissione ha impugnato questa sentenza. L'impugnazione è stata respinta dalla Corte con sentenza del 30 novembre 2016 <sup>(9)</sup>.
- (16) Di conseguenza, la Commissione deve concludere con una nuova decisione il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, che ha avviato il 31 gennaio 2003.

## 2. DESCRIZIONE DEI FATTI

- (17) FT, operatore e fornitore di reti e servizi di telecomunicazioni, ha assunto nel 1991 lo status di persona giuridica di diritto pubblico e dal 31 dicembre 1996 quello di società anonima. È quotata in borsa dall'ottobre 1997. Nel 2002 la quota di partecipazione dello Stato francese al capitale di FT era pari al 56,45 %, mentre gli altri azionisti erano l'azionariato diffuso (32,25 %), la società stessa (8,26 %) e i dipendenti dell'impresa (3,04 %). Il 1° luglio 2013 FT ha cambiato la sua denominazione sociale in Orange.
- (18) Una descrizione dettagliata della situazione finanziaria di FT è contenuta nei paragrafi da 16 a 61 della decisione annullata del 2 agosto 2004.


<sup>(5)</sup> Decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GUL 257 del 30.9.2006, pag. 11).

<sup>(6)</sup> Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2010, Francia/Commissione, T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, ECLI:EU:T:2010:216.

<sup>(7)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom*/Commissione e altri e Commissione/Francia e altri, C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.

<sup>(8)</sup> Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Francia e *Orange*/Commissione, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450.

<sup>(9)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e *Orange*, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912.



### 2.1. Situazione finanziaria di FT nel primo semestre 2002 e avvenimenti dello stesso periodo

- (19) Alla luce delle norme sugli aiuti pubblici, l'analisi del comportamento dello Stato deve essere effettuata in base ai dati e alle informazioni disponibili al momento di ogni intervento pubblico. Considerato che il caso in esame riguarda fatti avvenuti nel 2002, è essenziale prendere cronologicamente in esame i dati disponibili a partire dalla pubblicazione dei risultati dell'esercizio finanziario 2001.
- (20) Già a giugno 2002 FT era un'impresa caratterizzata da gravi problemi strutturali e da uno squilibrio di bilancio. Il bilancio 2001 evidenziava una crescita dei risultati operativi e una forte generazione di cash flow.
- (21) In data 21 marzo 2002 FT ha dovuto annunciare non solo un'importante operazione di pulizia del bilancio, attraverso accantonamenti contabili e cessioni per complessivi 27,2 miliardi di euro, ma anche un notevole incremento del cash flow disponibile, per un importo di 14 miliardi di euro, per il periodo 2002-2005.

#### 2.1.1. Rating di FT


- (22) Nel corso del primo semestre 2002 la situazione di FT è rapidamente peggiorata, tanto da determinare ripetuti abbassamenti del rating dell'impresa. Il 27 marzo 2002 l'agenzia di rating Moody's ha annunciato un declassamento del rating del debito a lungo termine di FT. Il 28 marzo 2002 Standard & Poor's («S & P») ha confermato il rating di FT, ma ne ha rivisto in negativo l'outlook in base a notizie riguardanti Mobilcom <sup>(10)</sup>.
- (23) Il 13 maggio 2002 Moody's, che nutrivà dubbi in merito alla capacità dell'impresa di dare concreta attuazione alla strategia di riduzione del debito, ha annunciato un possibile declassamento del rating del debito a breve termine di FT. Il 14 maggio 2002 Standard & Poor's ha confermato il rating di FT.
- (24) Il 24 giugno 2002 Moody's ha declassato il rating di FT ed è stato confermato l'outlook negativo del rating dell'impresa. La decisione di Moody's era motivata, all'epoca, dal fatto che l'agenzia di rating non riteneva che FT fosse nelle condizioni di generare un cash flow sufficiente ai fini della riduzione del debito consolidato del gruppo. Moody's rilevava che le scadenze debitorie cui FT doveva far fronte nel 2003 ammontavano a circa 15 miliardi di euro.
- (25) Il 25 giugno 2002 Standard & Poor's ha declassato il rating dell'indebitamento a breve e a lungo termine di FT motivando la propria decisione con le difficoltà legate a Mobilcom e con l'incapacità di FT di procedere, in tempi abbastanza rapidi, a una sufficiente riduzione del debito. S & P faceva inoltre riferimento ai 15 miliardi di euro di debito in scadenza nel 2003.
- (26) Il 12 luglio 2002 Standard & Poor's ha persino ipotizzato l'esistenza di un potenziale problema relativo al rifinanziamento del debito in scadenza nel 2003.
- (27) La tabella sintetizza le diverse posizioni di S & P, Moody's e Fitch in merito al rating di FT.

#### Rating del credito nel tempo

	S & P		Moody's		Fitch	
	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine
Situazione a maggio 2002	A2	BBB+	P2	Baa1	F2	BBB+
24 giugno 2002			P3	Baa3		
25 giugno 2002	A3	BBB				
5 luglio 2002					F3	BBB-
12 luglio 2002		BBB-				

Fonte: NERA

<sup>(10)</sup> È in un contesto difficile che si è inserito l'ingresso nel capitale di Mobilcom con l'acquisizione di una partecipazione alquanto rilevante di 3,7 miliardi di euro per acquisire il 28,5% del capitale, riconoscendo all'operatore un valore pari a 80 volte il suo EBITDA (contro un valore borsistico pari a circa 65 volte l'EBITDA prima che circolassero voci sull'operazione). Nell'estate 2002 un audit sulle prospettive di Mobilcom ha evidenziato l'estrema fragilità dell'impresa e l'evidente impossibilità di rendere redditizio l'investimento (Relazione presentata a nome della commissione d'indagine sulla gestione delle imprese pubbliche per migliorarne il sistema decisionale, depositata presso la presidenza dell'Assemblea nazionale il 3 luglio 2003).



2.1.2. *Andamento dell'azione FT*

- (28) Il corso dell'azione FT ha parallelamente subito un significativo deprezzamento nel primo semestre 2002, registrando una quotazione minima (7,79 EUR) dapprima il 27 giugno 2002 e successivamente il 30 settembre 2002 (6,01 EUR).

2.2. **I fatti avvenuti nel luglio 2002**

- (29) In un'intervista pubblicata dal quotidiano *Les Echos* il 12 luglio 2002, il ministro francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria (di seguito il «ministro dell'Economia e delle finanze») ha dichiarato e confermato a più riprese che se FT avesse avuto problemi di finanziamento, lo Stato avrebbe adottato le decisioni necessarie per superarli. Più precisamente, il testo pubblicato è il seguente:

«Lei ha parlato degli eccessi dei mercati. Il corso borsistico di France Télécom è assai volatile. In quanto azionista di maggioranza dell'impresa, ha un messaggio da inviare?»

Siamo l'azionista maggioritario, con il 55 % del capitale, ovviamente non si tratta di 'rinazionalizzare' l'impresa, come ho sentito dire in giro. Mi sento responsabile degli interessi patrimoniali dello Stato. Lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto e, se France Télécom dovesse avere difficoltà, adotteremo le disposizioni appropriate.

Lo Stato ha dato prova di avvedutezza lasciando che France Télécom s'indebitasse, impegnandosi ad esempio in Germania?

Non spetta a me criticare i miei predecessori. Osservo che tutto il settore ha adottato la medesima strategia allo stesso tempo. Detto questo, la volontà ideologica di conservare la maggioranza del capitale non ha facilitato l'internazionalizzazione di France Télécom, che non ha potuto comperare imprese con 'carta valori'. Donde l'indebitamento. Ribadisco che se France Télécom avesse problemi di finanziamento, che attualmente non esistono, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie per superarli.

Lei sta rilanciando la voce di un aumento di capitale...

No, certo che no! Dico semplicemente che adotteremo, in tempo utile, le misure appropriate. Se necessario» <sup>(11)</sup>.

- (30) Nello stesso giorno S & P ha declassato il rating di FT al livello BBB-. Questo declassamento è comunque stato operato all'interno della categoria investimento sicuro: ogni ulteriore declassamento avrebbe comportato una classificazione del debito dell'impresa a livello di obbligazione speculativa (*junk bond*), ovvero al di fuori della categoria investimento sicuro.
- (31) Nel suo comunicato stampa del 12 luglio 2002 S & P ha precisato che il motivo che l'aveva indotta a mantenere FT nella categoria investimento sicuro risiedeva nelle indicazioni formulate dallo Stato in merito alle proprie intenzioni nei confronti dell'impresa: «FT potrebbe avere qualche difficoltà a rifinanziare il debito in scadenza nel 2003. Tuttavia, l'indicazione dello Stato sostiene il rating di FT nella categoria investimento» (FT could face certain difficulties refinancing its debt obligations coming due in 2003. Nevertheless, the State's indication underpins France Télécom's investment-grade credit quality). Un'assicurazione in questo senso era stata fornita, da una parte, direttamente dal governo francese a S & P: «lo Stato francese - che detiene il 55 % di France Télécom - ha chiaramente detto a Standard & Poor's che si comporterà da investitore avveduto e che adotterebbe le disposizioni appropriate se FT dovesse avere difficoltà. Il rating a lungo termine di France Télécom è stato declassato a BBB-» (the French State - which owns 55 % of France Télécom - has clearly indicated to Standard & Poor's that it will behave as an aware investor and would take appropriate steps if France Télécom were to face any difficulties. France Télécom LT rating cut to BBB- <sup>(12)</sup>). D'altra parte, analoga assicurazione era stata data pubblicamente nell'intervista citata al paragrafo 29.
- (32) Alla luce di quanto suesposto emerge che a luglio 2002 FT era al centro di una crisi di fiducia. Le agenzie di rating e gli analisti erano convinti che l'impresa rischiava di non poter attuare il piano di rifinanziamento presentato dal management per affrontare le scadenze debitorie. FT doveva quindi far fronte a un grave problema di finanziamento connesso al proprio indebitamento. Le agenzie di rating avevano tuttavia confermato il rating dell'impresa nella categoria investimento sicuro alla luce delle indicazioni fornite dallo Stato. L'abbassamento del rating a un livello inferiore avrebbe aggravato tale crisi e ridotto i mezzi a disposizione dell'impresa per affrontarla.

<sup>(11)</sup> *Les Echos* n. 18695, Francia, 12 luglio 2002, pag. 2.

<sup>(12)</sup> «Non più sotto osservazione, outlook stabile» (*Off Watch; Outlook Stable*), Teleconf 3:30PM BST Today, Standard & Poor's RatingsDirect (12 luglio 2002).



### 2.3. Dati pubblicati successivamente al 13 settembre 2002 e avvenimenti di tale periodo

#### 2.3.1. Dati pubblicati al 13 settembre 2002

- (33) A settembre 2002 il bilancio semestrale di FT mostrava un miglioramento dei dati dell'impresa riferiti al primo semestre 2002 rispetto a quanto registrato nell'anno precedente: aumento del fatturato del 10 %, dell'EBITDA del 13,2 % e del risultato operativo del 17,3 %. Si osserva altresì la crescita sostenuta della telefonia mobile e un migliore andamento dell'attività Internet; tuttavia a ciò si accompagna un peggioramento del 12,2 % del risultato operativo nel settore della telefonia fissa in Francia, che nello stesso periodo rappresentava il 31 % del fatturato. Gli utili al netto degli oneri finanziari (1,75 miliardi di euro), ma al lordo delle imposte, delle partecipazioni e degli interessi di minoranza erano pari, salvo elementi eccezionali, a 718 milioni di EUR contro 271 milioni di EUR al 30 giugno 2001. Il cash flow disponibile operativo era pari a 3,6 miliardi di euro, in aumento del 15 % rispetto al primo semestre 2001.
- (34) Parallelamente ai buoni risultati operativi appena citati, FT ha confermato una situazione finanziaria squilibrata. Il risultato negativo con perdite pari a 12,2 miliardi di euro al 30 giugno 2002 è attribuibile principalmente ai consistenti accantonamenti per investimenti. A seguito di questa perdita semestrale, al 30 giugno 2002 il patrimonio netto consolidato di FT è diventato negativo per 440 milioni di EUR.
- (35) Da un'analisi del cash flow al 30 giugno 2002 emerge che nel primo semestre 2002 l'indebitamento netto era salito di 6,3 miliardi di euro in quanto l'EBITDA, pari a 6,870 miliardi di euro, non ha coperto le spese rappresentate dalle seguenti voci:
- interessi sul debito (3 099 milioni di EUR),
  - investimenti (3 820 milioni di EUR),
  - riacquisto di azioni FT da VODAFONE (4 973 milioni di EUR),
  - riacquisto di azioni Orange da E.On (950 milioni di EUR),
  - pagamento di imposte (608 milioni di EUR).
- (36) Nell'indebitamento netto, pari complessivamente a 69,69 miliardi di euro al 30 giugno 2002, prevale la componente obbligazionaria con 50,6 miliardi di euro.
- (37) Ciò che caratterizza il rimborso di questo debito è la scadenza a breve termine, con 12,9 miliardi di euro in scadenza nel 2003. Nel primo semestre 2004 sono giunti a scadenza 11,9 miliardi di euro, nel secondo semestre 2004 altri 5,4 miliardi di euro e nel 2005 complessivi 18,6 miliardi di euro.
- (38) Pertanto, nella prospettiva del settembre 2002, il debito esigibile che FT doveva rimborsare nel periodo 2003-2005 ammontava complessivamente a 48,9 miliardi di euro.

#### 2.3.2. Avvenimenti di settembre e ottobre 2002

- (39) Il 12 settembre 2002 le autorità francesi hanno comunicato di aver accettato le dimissioni dell'amministratore delegato di FT.
- (40) Il 13 settembre, in un comunicato stampa, il governo ha ribadito il proprio sostegno all'impresa e ha chiarito esplicitamente la propria decisione di partecipare a una futura operazione di rafforzamento del patrimonio netto di FT: «... A seguito delle gravi perdite registrate nel primo semestre, France Télécom deve far fronte a una grave insufficienza del patrimonio netto. ... Il governo è quindi deciso a esercitare appieno le proprie responsabilità ... Il nuovo presidente proporrà al consiglio di amministrazione un piano di risanamento finanziario, che consenta la riduzione dell'indebitamento e il riequilibrio della struttura finanziaria, salvaguardando però i punti di forza strategici. Lo Stato sosterrà France Télécom nell'attuazione di questo piano e contribuirà, per la sua parte, al notevolissimo rafforzamento del patrimonio netto dell'impresa, secondo un calendario e modalità da determinare in funzione delle condizioni di mercato. Nel frattempo, lo Stato prenderà, se necessario, le misure che consentano di evitare all'impresa qualsiasi problema di finanziamento» <sup>(13)</sup>.
- (41) Lo stesso giorno, vista la conferma dell'impegno a sostenere FT, l'agenzia Moody's modificava l'outlook del debito di FT da negativo a stabile <sup>(14)</sup>.

<sup>(13)</sup> Comunicato stampa del ministro dell'Economia e delle finanze del 13 settembre 2002, situazione finanziaria di France Télécom.

<sup>(14)</sup> Moody's investors services, 13 settembre 2002. Nella parte del comunicato stampa che qui interessa si legge: «La dichiarazione del governo che ha ancora una volta ribadito il suo forte sostegno a favore di France Télécom accresce la fiducia di Moody's. Anche se persiste la preoccupazione di Moody's relativa al livello complessivo del rischio finanziario e soprattutto in merito alla precaria situazione della liquidità di France Télécom, Moody's nutre maggiore fiducia, vista l'aspettativa di un intervento di sostegno da parte del governo francese a favore di France Télécom qualora l'impresa dovesse avere difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso del debito» (Moody's have taken increased comfort from the governments statement, which once again confirmed their strong support for FT. Whilst Moody's concerns regarding the overall level of financial risk and particularly FT's weak liquidity position remain, Moody's has grown more comfortable with expectation that the French government will act in a supportive manner, if FT started to encounter difficulties with its debt repayment schedule).




- (42) In un comunicato stampa del 2 ottobre 2002 il governo ribadiva i suoi impegni: «Il [...] presidente avvierà immediatamente una ricognizione delle condizioni dell'impresa, i cui risultati verranno comunicati [...] al consiglio di amministrazione e che costituirà la base di partenza per un piano di risanamento finanziario e di sviluppo strategico, che consenta alla società di ridurre il proprio indebitamento con un contestuale rafforzamento dei suoi punti di forza. In questo contesto Thierry Breton disporrà del sostegno dello Stato azionista, deciso a esercitare appieno le proprie responsabilità. Lo Stato parteciperà all'attuazione delle iniziative di risanamento e contribuirà, per la sua parte, al rafforzamento del patrimonio netto dell'impresa secondo modalità che saranno determinate in stretto collegamento con il presidente dell'impresa e con il consiglio d'amministrazione. Come ha già indicato, nel frattempo lo Stato prenderà, se necessario, le misure che consentano di evitare all'impresa qualsiasi problema di finanziamento»<sup>(15)</sup>.
- (43) Il corso dell'azione di FT ha cominciato a risalire il 2 ottobre 2002 (progressione di oltre il 10,4 % nella settimana del 2 ottobre) in seguito all'annuncio della nomina del nuovo dirigente.

#### 2.4. Avvenimenti del dicembre 2002 e del gennaio 2003 e piano d'azione «Ambition FT 2005»


- (44) Il 4 dicembre 2002 i nuovi dirigenti di FT hanno presentato un piano d'azione denominato «Ambition FT 2005<sup>(16)</sup>» (di seguito il «piano Ambition 2005») finalizzato a garantire un consistente miglioramento dei risultati operativi dell'impresa e prospettive di redditività soddisfacente del patrimonio netto investito. Gli obiettivi a medio termine erano, da un lato, di rispondere al fabbisogno di finanziamento di FT e, dall'altro, di realizzare una riduzione del debito netto e una ricostituzione del patrimonio netto.
- (45) Il piano d'azione si basa sulle seguenti componenti: (i) il piano «*Total Operational Performance*» (di seguito il «piano TOP») secondo cui FT dovrà reperire da risorse proprie altri 15 miliardi di euro di cash flow; (ii) gli azionisti invitati a partecipare a un rafforzamento del patrimonio netto di 15 miliardi di euro; (iii) i mercati obbligazionari e bancari sollecitati per un analogo importo di 15 miliardi di euro.
- (46) Quanto alle risorse proprie, il piano TOP prevede, da un lato, misure interne di risparmio destinate a migliorare i risultati operativi dell'impresa e incrementare il cash flow disponibile per ridurre il debito di 15 miliardi di euro fino al 2005 e, dall'altro, misure di cessioni di attivi. Il piano TOP, che costituisce il principale pilastro del piano complessivo riguardante il risanamento di FT, deve dimostrare la volontà dell'impresa di contribuire in tempi rapidi e in maniera significativa agli sforzi necessari per ristabilire, entro fine 2005, una situazione di indebitamento normale per questo settore d'attività. Per quanto riguarda l'aumento del cash flow in tre anni, il piano TOP comporta una riduzione e un'ottimizzazione degli investimenti (con risparmi del 40-45 %), una riduzione dei costi operativi (risparmi del 35-40 %) e un'ottimizzazione del fabbisogno di capitale circolante (risparmi del 20-25 %).
- (47) Il piano TOP prevede notevoli implicazioni dal punto di vista della gestione e dell'organizzazione dell'impresa, in particolare in materia di oneri di gestione, di occupazione e soprattutto di investimenti. Esso fa assegnamento, per il periodo 2003-2005, su una crescita annua del fatturato, dell'EBITDA e del cash flow operativo.
- (48) Il piano di cessione di attivi si inserisce nella continuità delle cessioni già sostenute da FT per ristrutturare il perimetro delle sue attività nel corso del 2001. L'obiettivo è di ridurre al massimo il livello di indebitamento senza minacciare la capacità dell'impresa di ottenere un cash flow disponibile crescente. Il conseguimento di tale obiettivo comporta una strategia di riorientamento dell'impresa sul proprio *core business* senza mettere in discussione la vocazione di FT come operatore per tutti i servizi di telecomunicazione.
- (49) Quanto al rafforzamento del patrimonio netto di FT, esso dovrebbe essere raggiunto attraverso un significativo aumento di capitale. Il contributo dello Stato e degli altri azionisti privati sarà proporzionale alla quota di capitale da essi detenuta e ammonterà, rispettivamente, a 9 e 6 miliardi di euro.
- (50) In tal senso lo Stato e FT hanno riunito un consorzio bancario che si è impegnato a garantire, a tempo debito, il buon fine della parte dell'aumento di capitale destinata agli investitori privati. Alla stregua della decisione d'investimento dello Stato, anche l'impegno delle banche era subordinato all'annuncio al mercato di un piano giudicato credibile, comprendente misure di gestione e cambiamenti di rotta strategici in grado di convincere il mercato, oltre a previsioni di tesoreria che evidenziassero prospettive soddisfacenti di flussi di cassa disponibili (*free cash-flow*).
- (51) Lo Stato e gli investitori privati partecipanti all'operazione di rafforzamento del patrimonio netto, in base al piano TOP, potrebbero attendersi un tasso di rendimento dei capitali investiti compreso tra il 16,7 % nel 2004 e il 21,5 % nel 2005, grazie a risultati operativi di FT di 11,1 e 13,9 miliardi di euro, rispettivamente nel 2004 e nel 2005.

<sup>(15)</sup> Comunicato stampa del ministro dell'Economia e delle finanze del 2 ottobre 2002.

<sup>(16)</sup> Comunicato stampa di FT del 5 dicembre 2002, pag. 1.



- (52) Secondo le autorità francesi, l'obiettivo del rafforzamento del patrimonio netto non potrebbe essere raggiunto nell'immediato, per motivi legati fondamentalmente all'attuale situazione generale dei mercati finanziari, soprattutto per quanto riguarda le azioni del comparto telecomunicazioni, ma anche per motivi attinenti ai tempi tecnici per l'avvio di una tale operazione, come la convocazione di un'assemblea generale straordinaria e la chiusura del bilancio necessari in una simile operazione.
- (53) Le autorità francesi hanno inoltre sottolineato l'auspicio, sia per FT sia per i suoi azionisti, che tale operazione avvenga solo dopo che il mercato avrà pienamente recepito le prospettive di miglioramento operativo previste e potuto valutarne i primi risultati o segni tangibili.
- (54) In tali circostanze e per garantire a FT il margine di manovra necessario a lanciare sul mercato un'operazione nelle migliori condizioni, le autorità francesi si sono dichiarate disposte, in qualità di azionista di maggioranza, ad anticipare la propria partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto e in tal senso a mettere a disposizione un prestito temporaneo d'azionista mediante una linea di credito il cui importo, prelevato all'occorrenza da FT, potrebbe essere consolidato al momento dell'emissione di capitale supplementare. L'importo massimo destinato a essere messo a disposizione di FT nell'ambito del prestito era di 9 miliardi di euro e corrispondeva all'ammontare della partecipazione dello Stato al futuro rafforzamento del patrimonio netto. Era previsto l'obbligo di convertire tale prestito in titoli ad avvenuta realizzazione dell'operazione di rafforzamento del patrimonio netto.
- (55) Il piano d'azione prevedeva che il prestito fosse eventualmente prelevato via via in base al fabbisogno della società in considerazione del suo piano di tesoreria; prevedeva inoltre che tale prestito fosse remunerato alle condizioni di mercato vigenti e che gli interessi fossero capitalizzati. Sembrerebbe quindi che la concessione e la messa a disposizione del prestito d'azionista non siano remunerate in quanto tali e che solo al prelievo del prestito sarebbe applicato un tasso d'interesse uguale all'Euribor, più un margine stabilito in riferimento alla media degli spread allora registrati sulle quattro principali linee obbligazionarie di FT rispetto al tasso swap corrispondente maggiorato dell'1 %. Era inoltre previsto che, indipendentemente dalla data di esecuzione di tali prelievi, i margini applicabili a questi ultimi fossero maggiorati di diritto dello 0,35 % a partire dal 6° mese successivo alla data del primo prelievo e dello 0,7 % dal 12° mese successivo alla data del primo prelievo. Al riguardo, le autorità francesi hanno sottolineato che le condizioni di realizzazione delle emissioni obbligazionarie di dicembre erano più favorevoli per FT di quelle concesse dallo Stato in quanto azionista principale per la messa a disposizione di fondi a titolo dell'eventuale prestito. Le autorità francesi hanno precisato che a condizioni comparabili (swap a tasso variabile) il lotto in euro dell'emissione obbligazionaria corrispondeva a un tasso EURIBOR + 290 pb, ossia circa 100 pb al di sotto di quello del prestito d'azionista, mentre la scadenza del prestito obbligazionario era molto più lunga di quella del prestito d'azionista.
- (56) Per procedere al prestito d'azionista, le autorità francesi hanno previsto di ricorrere a una società veicolo, l'*Entreprise de recherches et d'activités pétrolières* o ERAP (impresa di ricerche ed attività petrolifere), un ente pubblico industriale e commerciale, responsabile della detenzione della partecipazione dello Stato in FT, che riflette la volontà dello Stato di identificare chiaramente lo sforzo patrimoniale consentito, isolandolo in una struttura appositamente prevista.
- (57) Le autorità francesi precisano che, per partecipare al rafforzamento del patrimonio netto, l'ERAP ricorrerà in un primo momento allo Stato e poi direttamente ai mercati obbligazionari.
- (58) La presentazione del piano *Ambition 2005* è stata accompagnata da un comunicato stampa del ministro dell'Economia e delle finanze del 5 dicembre 2002 nel quale il governo ha confermato il proprio sostegno al piano in questione, l'impegno a partecipare all'operazione di rafforzamento del patrimonio netto e la messa a disposizione di un prestito d'azionista mediante una linea di credito di 9 miliardi di euro. I paragrafi rilevanti del suddetto comunicato stampa sono i seguenti: «Francis Mer, ministro dell'Economia, delle finanze e dell'industria, conferma il sostegno dello Stato al piano di azione approvato dal consiglio di amministrazione di France Télécom il 4 dicembre. 1/Il gruppo France Télécom costituisce un complesso industriale coerente caratterizzato da ottime prestazioni. Ciononostante, l'impresa deve attualmente fare fronte allo squilibrio della propria struttura finanziaria, al fabbisogno di capitale proprio e di rifinanziamento a medio termine. Questa situazione è il prodotto del fallimento di pregressi investimenti, inadeguatamente condotti e realizzati al momento della massima espansione della bolla finanziaria e, più in generale, è il risultato dell'inversione di tendenza sui mercati. Questo quadro è stato aggravato dal fatto che France Télécom non abbia potuto finanziare il proprio sviluppo con strumenti diversi dall'indebitamento. 2/Lo Stato, azionista di maggioranza, ha chiesto ai nuovi dirigenti di ripristinare l'equilibrio finanziario dell'impresa, salvaguardando nel contempo l'integrità del gruppo...3/Tenuto conto del piano d'azione elaborato dai dirigenti e delle prospettive di redditività del capitale investito, lo Stato parteciperà al rafforzamento del patrimonio netto (previsto in 15 miliardi di euro) in misura proporzionale alla propria quota di capitale, ovvero con un investimento di 9 miliardi di euro. Lo Stato azionista intende agire quindi come investitore avveduto. Spetterà a France Télécom stabilire le modalità e il calendario preciso per il rafforzamento del patrimonio netto. ... Per dare all'impresa la possibilità di varare un'operazione di mercato nel



momento più propizio, lo Stato è pronto ad anticipare la propria partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto mediante un prestito temporaneo d'azionista, messo a disposizione di France Télécom e remunerato a condizioni di mercato. 4/La totalità della partecipazione dello Stato [in FT] verrà trasferita all'[ERAP] ente pubblico industriale e commerciale, che ricorrerà ai mercati finanziari per finanziare la quota di partecipazione dello Stato al rafforzamento del patrimonio netto [della FT]».

- (59) La progressione del corso delle azioni di FT si è confermata e amplificata con l'annuncio del piano TOP e del nuovo comitato esecutivo il 5 dicembre 2002, che ha comportato un rialzo di oltre il 25 % in due giorni.
- (60) Alcuni giorni dopo la presentazione del piano Ambition 2005, in data 11 e 12 dicembre 2002, FT ha effettuato in successione due emissioni obbligazionarie per un totale di 2,9 miliardi di euro. Nel primo caso si è trattato di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro con scadenza a 7 anni e un tasso d'interesse fisso del 7 %, ovvero EURIBOR + 290 pb, mentre nel secondo caso di un prestito obbligazionario collocato sul mercato della sterlina inglese (GBP) per un importo di 250 milioni di sterline inglesi, con tasso d'interesse fisso dell'8 % e durata 15 anni, ovvero LIBOR + 330 pb. Altre emissioni sono state effettuate il 15 gennaio 2003 per un totale di 5,5 miliardi di euro. Il 10 febbraio 2003 è stata rinnovata la parte del credito consorziale di 15 miliardi di euro in scadenza, pari a circa 5 miliardi di euro in 3 anni al tasso EURIBOR + 125 pb.
- (61) Il 17 dicembre 2002 S & P ha precisato che, a partire dal mese di luglio 2002, il sostegno del governo era stato uno dei fattori decisivi ai fini del mantenimento del rating di FT all'interno della categoria investimento <sup>(17)</sup>, aggiungendo che tale sostegno aveva trovato conferma nell'annuncio del governo relativo al prestito d'azionista e nel suo impegno a partecipare, proporzionalmente alla propria quota, a una ricapitalizzazione di 15 miliardi di euro <sup>(18)</sup>.
- (62) Il 20 dicembre le autorità francesi hanno inviato a FT il contratto di prestito siglato e firmato dall'ERAP. FT non ha mai firmato questo contratto.
- (63) FT ha chiuso l'esercizio finanziario 2002 con una perdita di circa 21 miliardi di euro e un indebitamento finanziario netto di quasi 68 miliardi di euro.
- (64) Il 4 marzo 2003 è stata varata l'operazione da 15 miliardi di euro per il rafforzamento del patrimonio netto prevista dal piano Ambition 2005. L'operazione, che ha avuto un grande successo, si è conclusa l'11 aprile.
- (65) L'aumento di capitale ha ampiamente soddisfatto il fabbisogno strutturale di finanziamento di FT. A seguito di tale operazione il rating di FT è quindi iniziato a migliorare: il 14 maggio 2003 S & P ne ha innalzato il rating a BBB con outlook stabile (passaggio del rating a breve termine da A-3 a A-2) e l'8 agosto 2003 Fitch ha alzato il rating di FT da BBB- a BBB.

### 3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI


- (66) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di Cable and Wireless, Cégétel, AFORS Télécom, LDCOM, Tiscali, WorldCom France, Bouygues SA e Bouygues Télécom (di seguito «BT») e Telecom Italia. Diversi interessati (A, B e C) non hanno desiderato rendere nota la propria identità.

#### 3.1. Osservazioni di Telecom Italia e di WorldCom

- (67) Telecom Italia e WorldCom sottolineano che qualsiasi misura di aiuto a favore di FT può incidere sulla concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e in particolare in quello francese. È quindi essenziale che le misure delle autorità francesi siano accompagnate da contropartite volte a mitigarne gli effetti sulla concorrenza.

<sup>(17)</sup> Ricerca France Télécom, Standard & Poor's, RatingsDirect, 17 dicembre 2002: «Da luglio 2002, il sostegno dello Stato francese costituisce un elemento chiave del rating del gruppo, mantenendolo all'interno della categoria investimento» (Since July 2002, support from the French state has been a key rating factor, underpinning the group's investment-grade status). Quest'affermazione fa seguito a quella del 5 dicembre 2002: «I servizi di rating di Standard & Poor's hanno annunciato oggi la conferma dei rating [di FT]: BBB- per le emissioni obbligazionarie (corporate credit rating) a lungo termine e A-3 per le emissioni obbligazionarie a breve termine. Da luglio 2002 Standard & Poor's fa presente che il previsto sostegno da parte dello Stato francese, azionista di FT al 56 %, costituisce un fattore che probabilmente determina il rating del gruppo nella categoria investimento. L'annuncio dato oggi dallo Stato francese circa la concessione immediata di un prestito d'azionista di 9 miliardi di euro per aiutare FT a rispettare le scadenze debitorie previste nel 2003 è considerato da Standard & Poor's una prova convincente di questo sostegno» (Standard & Poor's rating services said today that it has affirmed its BBB- long term and A-3 short term corporate credit ratings [on FT] ... Since July 2002 Standard & Poor's has indicated that expected support from FT's 56 % shareholder, the French State, is a likely factor underpinning the group investments-grade status. The French State's announcement today that it will immediately grant a 9EUR billion shareholder loan to help FT face its 2003 debt obligations is viewed by Standard & Poor's as strong evidence of this support).

<sup>(18)</sup> Ricerca France Télécom, Standard & Poor's, RatingsDirect, 17 dicembre 2002: «L'annuncio dato dallo Stato nel dicembre 2002, relativo alla concessione di un prestito d'azionista di 9 miliardi di euro, unito all'impegno dello Stato a sottoscrivere un aumento di capitale del valore complessivo di 15 miliardi di euro, sottolinea questo impegno e offre un'importante garanzia a tutela dei creditori di FT. [...] FT e gli obiettivi indicati in proposito dallo Stato soddisfano le aspettative di Standard & Poor's per i rating. Anche se le condizioni dei mercati possono mettere a rischio l'operazione, l'impegno dello Stato a sottoscrivere l'aumento di capitale — quantomeno per conservare inalterata la sua quota — attenua sensibilmente i rischi di inadempimento» (The state's December 2002 announcement that it will grant a EUR9 billion shareholder loan, coupled with its commitment to subscribe to a EUR15 billion capital increase, underscores this support and provides significant credit protection for FT's debtholders. ..., FT and the state's targets in this respect meet Standard & Poor's expectations for the ratings. While market conditions may challenge the operation, the state's commitment to subscribe to the equity injection—so as to at least maintain its stake—strongly mitigates execution risks).



### 3.2. Osservazioni di A, B e C


- (68) Secondo A, B e C, le misure in discussione costituiscono un aiuto di Stato. C sottolinea che, in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà <sup>(19)</sup> (di seguito «gli orientamenti»), la concessione di fondi pubblici a un'impresa in difficoltà finanziarie fa presumere l'esistenza di elementi di aiuto. A, B e C precisano che l'annuncio e le condizioni della messa a disposizione da parte dello Stato francese della linea di credito di 9 miliardi di euro a favore di FT, come pure la partecipazione dello Stato francese alla ricapitalizzazione di FT, contengono elementi di aiuto. Per quanto concerne le modalità di messa a disposizione della linea di credito, si sottolinea il mancato rispetto del principio dell'investitore avveduto, soprattutto a causa del tasso di interesse proposto e dell'ammontare della «*commitment fee*» (commissione di impegno). B e C pongono inoltre l'accento sul mancato rispetto del principio di concomitanza, giacché le autorità francesi hanno concesso la linea di credito e annunciato la loro partecipazione alla ricapitalizzazione prima dell'annuncio del piano *Ambition 2005* e prima dell'impegno definitivo degli investitori.

### 3.3. Osservazioni di Bouygues e Bouygues Télécom (BT)

- (69) BT fa presente che il sostegno dello Stato costituisce il fondamento del piano di ricapitalizzazione di FT, che ha condotto al risanamento dell'impresa. Secondo BT, solo lo Stato poteva ristabilire la fiducia dei mercati e avviare un circolo virtuoso che consentisse a FT di rispettare i propri impegni a breve termine e varare una vasta ricapitalizzazione in condizioni economiche favorevoli. Sempre secondo BT, le dichiarazioni rese dal ministro dell'Economia e delle finanze nel periodo dal 12 luglio al 4 dicembre 2002 costituiscono una garanzia statale che impegna le risorse pubbliche; analogamente, il prestito d'azionista e l'operazione di rafforzamento del patrimonio netto impegnano risorse pubbliche. Queste misure costituiscono aiuti di Stato: concedono a France Télécom vantaggi che essa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e non rispettano il principio dell'investitore privato avveduto operante in condizioni di mercato.
- (70) Per quanto concerne le dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle finanze, il reiterato sostegno dello Stato - espresso attraverso una successione di annunci nel periodo dal 12 luglio al 4 dicembre 2002 e integrato da una serie di misure, tra cui l'apertura della linea di credito di 9 miliardi di euro e l'impegno irrevocabile dello Stato a partecipare a un aumento di capitale in misura proporzionale alla sua quota di capitale in FT - rappresenta un impegno inderogabile, da parte dello Stato, di sopperire con ogni mezzo a ogni eventuale mancato rispetto degli impegni finanziari da parte dell'impresa. A questo proposito BT sottolinea che tale impegno costituisce una vera e propria garanzia statale: essa produce effetti giuridici che impegnano le risorse pubbliche.
- (71) Nell'ambito delle sue osservazioni, BT si è rivolta a un esperto <sup>(20)</sup> che ha precisato che dalla giurisprudenza costante del giudice amministrativo francese risulta che l'esistenza di un impegno assunto da un'autorità amministrativa non deve essere valutata in base alla forma dell'impegno, bensì in base alle sue caratteristiche intrinseche. Il citato esperto rileva che tale giurisprudenza ha trovato espressamente applicazione nel caso specifico delle dichiarazioni: il giudice amministrativo ritiene quindi che le promesse, anche laddove non siano accompagnate da alcuno specifico atto giuridico, costituiscano impegni in quanto esprimono una manifestazione di volontà dell'autorità amministrativa. Perché si configuri un impegno dello Stato, è infatti sufficiente che l'amministrazione si sia comportata in modo da ingenerare il convincimento che essa si comporterà in un dato modo. Le dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle finanze soddisfano tutti i criteri previsti perché si configuri un impegno dello Stato. Tali dichiarazioni sono definitive, precise e formulate senza riserve; si configurano come impegni dello Stato nei confronti di FT, dei suoi creditori o dipendenti.
- (72) In merito al prestito d'azionista e all'operazione di rafforzamento del patrimonio netto, BT sostiene che l'apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro a favore di FT e l'impegno irrevocabile dello Stato a partecipare - in misura proporzionale alla quota di capitale da esso detenuta in FT - a un successivo aumento di capitale, seguito dall'effettiva ricapitalizzazione, costituiscono l'attuazione della garanzia statale e sono finanziati mediante risorse pubbliche. Le misure in discussione sono pertanto finanziate con risorse pubbliche e ciò vale anche se la linea di credito non è stata poi effettivamente utilizzata.
- (73) Quanto alla condizione relativa al vantaggio, BT fa notare che il fatto costitutivo della garanzia era posteriore al declassamento del rating di FT da parte delle agenzie di rating e che la sua finalità era il ripristino della fiducia del mercato. La garanzia ha avuto l'effetto di consentire a FT di avere nuovamente accesso ai mercati finanziari.
- (74) Quanto al principio dell'investitore privato avveduto, BT fa presente che le misure di sostegno non sono conformi a detto principio. BT ricorda che le dichiarazioni dello Stato costituiscono un impegno giuridico definitivo e incondizionato che un investitore non avrebbe mai assunto senza esprimere la minima riserva. Si tratta quindi di una garanzia illimitata, concessa a un'impresa oltremodo indebitata e fragile a breve termine.

<sup>(19)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2)].

<sup>(20)</sup> Parere del sig. Sureau del 14 gennaio 2004.



- (75) BT sostiene che, tenuto conto della prolungata crisi dell'economia mondiale e in particolare della fase di transizione in cui versava il settore delle telecomunicazioni, nonché dell'entità della somma in discussione, nessun investitore privato avrebbe potuto considerare un aumento di capitale di tale portata e senza condizioni; BT fa inoltre notare che solo uno Stato in possesso dell'affidabilità creditizia della Francia avrebbe potuto farsi carico di una tale incertezza. BT sottolinea altresì che il finanziamento del rafforzamento del patrimonio netto, realizzato integralmente (al 100 %) mediante indebitamento senza fondi propri, avrebbe inciso sul rating di un qualsiasi investitore privato che avesse agito nello stesso modo, mentre uno Stato può essere punito solo dagli elettori, i cui obiettivi sono diversi. Nel caso dell'investitore privato, i finanziatori e gli azionisti avrebbero richiesto, a garanzia della sicurezza dell'investimento, un piano finanziario comprendente impegni precisi, tra cui la cessione di attivi. BT conclude che un investitore avveduto che fosse stato in possesso di capacità finanziarie paragonabili a quelle dello Stato francese e che avesse fornito una tale garanzia non avrebbe comunque ispirato molta fiducia ai mercati e aggiunge che il ripristino della fiducia è evidentemente avvenuto in ragione del carattere di «debito sovrano» proprio degli impegni dello Stato.
- (76) BT afferma inoltre che non è stato rispettato il principio di concomitanza. BT rileva che la partecipazione degli investitori privati non era né certa né significativa nel momento in cui il governo ha annunciato la propria partecipazione all'aumento di capitale, e ciò anche se si considerasse come data della decisione di investire quella successiva del 5 dicembre. Quando gli investitori sono disposti a intervenire solo dopo che le autorità abbiano deciso di concedere un aiuto, il fatto che detti investitori privati siano disposti a intervenire contemporaneamente non è più rilevante. Il loro intervento è la conseguenza del sostegno fornito dallo Stato e non è il prodotto della decisione di un investitore privato. Nella fattispecie, il fatto che un consorzio di banche si sia impegnato a garantire il buon fine dell'operazione non può essere preso in considerazione per concludere che il principio di concomitanza è stato rispettato. La decisione di investire delle autorità francesi, a differenza di quella degli investitori privati, è definitiva e incondizionata e gli investitori privati hanno apportato il loro contributo solo dopo aver ripetutamente ricevuto rassicurazioni attendibili che anche lo Stato avrebbe partecipato all'operazione e soprattutto adottato le misure idonee a evitare a FT qualsiasi problema di finanziamento.

#### 3.4. Osservazioni di Cable & Wireless


- (77) Cable & Wireless ha osservato che le misure in questione costituiscono un aiuto di Stato. È stata sufficiente la fiducia del mercato, successiva all'annuncio della concessione del prestito d'azionista da parte delle autorità francesi, a conferire un vantaggio a FT. Giacché un investitore privato avveduto non avrebbe deciso di ricapitalizzare un'impresa come FT, palesemente inefficiente prima dell'adozione del piano Ambition 2005, FT ha usufruito di un vantaggio che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

#### 3.5. Osservazioni dell'AFORS Télécom

- (78) L'AFORS Télécom (*Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications* - Associazione francese degli operatori di reti e servizi di telecomunicazioni) ha osservato che le misure in esame costituiscono un aiuto pubblico. Mediante una serie di decisioni progressive adottate nel 2002 fino all'apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro messa a disposizione di FT, le autorità francesi hanno ristabilito la fiducia degli investitori rendendo concreto il loro sostegno. L'AFORS Télécom rileva inoltre che la linea di credito aperta dall'ERAP, anche nell'ipotesi di un suo assoluto inutilizzo da parte di FT, rappresenta simbolicamente la garanzia di un sostegno pubblico e mobilita a questo titolo risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (79) Le condizioni che disciplinano la concessione della linea di credito e le relative condizioni di remunerazione non sono conformi al principio dell'investitore privato avveduto. L'AFORS Télécom sostiene che la deriva finanziaria di FT a partire dal 2000 non si sarebbe prodotta in presenza di un investitore avveduto. Il sostegno dello Stato ha avuto l'effetto di evitare qualsiasi ulteriore declassamento del rating di FT da parte delle agenzie di rating e ciò ha consentito di accelerare il ritorno di FT sui mercati e il rifinanziamento del suo debito a condizioni finanziarie meno onerose. È pertanto la credibilità dello Stato francese ad aver determinato le condizioni per il ritorno di FT sui mercati finanziari.

#### 3.6. Osservazioni di Cégétel

- (80) Secondo Cégétel si è di fronte a due distinte misure di aiuto: da un lato, l'annuncio della concessione di un prestito d'azionista da parte delle autorità francesi a favore di FT e, dall'altro, la partecipazione dello Stato alla ricapitalizzazione di FT.
- (81) Quanto alla prima misura, Cégétel afferma che non è possibile confrontare la situazione di un'impresa il cui azionista di riferimento sia privato con quella di un'impresa avente come azionista di maggioranza un soggetto pubblico. Cégétel precisa che un analogo annuncio da parte di un azionista privato sarebbe stato accolto con la massima prudenza dalle agenzie di rating. Cégétel conclude che il mero fatto di godere dell'appoggio dello Stato



offre un notevole vantaggio nei confronti degli investitori e ha impedito qualsiasi ulteriore declassamento del rating di FT da parte delle agenzie di rating in un momento in cui l'operatore si trovava in linea di principio in una situazione senza via di uscita. Cégétel ritiene che lo Stato francese abbia concesso un aiuto a FT ancor prima della firma di un contratto per la concessione di una linea di credito di 9 miliardi di euro, in quanto l'annuncio del sostegno è stato sufficiente a rendere inutile questo finanziamento di emergenza. In questo modo i finanziatori avevano la certezza che FT non si sarebbe mai resa insolvente in quanto lo Stato sarebbe sempre stato pronto a concederle i fondi necessari ad onorare i suoi impegni: condizione che ha consentito a FT di ottenere finanziamenti direttamente sul mercato. FT ha quindi ottenuto vantaggi che non avrebbe conseguito in normali condizioni di mercato. Il ricorso al mercato obbligazionario ha consentito a FT di evitare di rivolgersi esclusivamente a istituti finanziari per far fronte alla sua crisi di liquidità e di subire tutti i vincoli connessi a questo tipo di finanziamento. Secondo Cégétel, le condizioni della concessione della linea di credito da parte delle autorità francesi non corrispondono a quelle che otterrebbe un investitore avveduto in possesso di simili partecipazioni.

### 3.7. Osservazioni di LDCOM <sup>(21)</sup>

- (82) LDCOM individua un doppio meccanismo di aiuto a favore di FT, rafforzato dal sostegno alla mobilità dei dipendenti e dalla concessione di una garanzia illimitata e di una linea di credito di 9 miliardi di euro.
- (83) Per quanto riguarda la concessione della garanzia illimitata, LDCOM si fonda sul contenuto delle dichiarazioni delle autorità francesi pubblicate a partire da luglio 2002, volte a rassicurare i mercati finanziari in merito alla situazione di FT. Queste dichiarazioni hanno direttamente contribuito al miglioramento del rating di FT sui mercati e le hanno consentito di far fronte al grave ostacolo attinente alla liquidità. LDCOM ricorda che, sotto il profilo del diritto francese, una dichiarazione verbale può, in determinate circostanze, costituire un atto giuridico che conferisce un diritto al destinatario.
- (84) LDCOM precisa che l'annuncio della messa a disposizione della linea di credito di 9 miliardi di euro costituisce un aiuto: il sostegno dello Stato non può essere giustificato in base al principio dell'investitore avveduto e ciò in ragione dell'importo, come pure delle modalità o della finalità stessa del sostegno. Nel settembre 2002 (data dell'annuncio da parte dello Stato del suo sostegno finanziario a FT), nessun investitore avveduto avrebbe in quelle condizioni economiche anticipato 9 miliardi di euro senza il supporto di un piano di ristrutturazione.
- (85) LDCOM ritiene peraltro che la posizione dello Stato, secondo la quale un investitore di maggioranza avveduto non avrebbe messo in discussione l'integrità funzionale di FT, non regge se si analizza quale sarebbe stato il comportamento di un tale investitore nelle reali condizioni che caratterizzavano il mercato nel periodo giugno-luglio 2002. In effetti gli investitori che abbiano collocato una quota molto elevata dei loro beni in un'impresa a rischio di insolvenza sono i primi a richiedere una revisione rapida e radicale della strategia: operazione che può eventualmente comportare massicce cessioni di attivi strategici.
- (86) LDCOM ha inoltre sottolineato che lo Stato non potrebbe recedere dalle proprie dichiarazioni senza con ciò ledere la propria credibilità finanziaria. Intervenendo sul mercato, lo Stato svolge infatti un ruolo di mutuatario e di azionista di maggioranza di un certo numero di imprese. Questo duplice ruolo dà luogo a un doppio rating che le agenzie competenti attribuiscono allo Stato quale soggetto mutuatario e quale azionista, attraverso i rating assegnati alle imprese pubbliche. Questa duplice possibilità di intervento implica una particolare vigilanza, in quanto una qualsivoglia manchevolezza riscontrata nell'espletamento di uno di questi due ruoli può avere ripercussioni sull'altro ruolo e sul suo rating. LDCOM sottolinea inoltre che la credibilità dello Stato è fondamentalmente diversa da quella di cui possono godere altre imprese in situazione analoga, impossibilitate a dare rassicurazioni al mercato. La credibilità del sostegno di FT da parte dello Stato emerge con evidenza se si esamina tale sostegno alla luce del contatto diretto stabilito con le agenzie di rating.

### 3.8. Osservazioni di Tiscalinet

- (87) Alle osservazioni precedenti Tiscalinet aggiunge che le dichiarazioni dello Stato formulate dal 2 luglio 2002 indicano al mercato che è esclusa l'ipotesi del risanamento giudiziario di FT. Parallelamente, la scelta dello Stato di ricevere i dividendi del 2002 sotto forma di azioni e non in contanti costituisce un'ulteriore indicazione che lo Stato fornisce al mercato in merito al proprio sostegno a favore di FT, giacché un investitore avveduto avrebbe optato per la distribuzione di tali dividendi in contanti.

<sup>(21)</sup> Ora denominata «Neuf Télécom».



- (88) Tiscalinet sottolinea inoltre che tutte le misure legislative volte a estendere l'oggetto sociale dell'ERAP per consentirgli di detenere azioni di FT <sup>(22)</sup>, così come la concessione di una garanzia statale a favore dell'ERAP per permettergli di investire in FT <sup>(23)</sup> e infine il testo che disciplina le modalità con cui lo Stato detiene il capitale sociale di FT rafforzano l'interpretazione del carattere irrevocabile della garanzia statale, su cui si sono basati gli operatori dei mercati, e in particolare gli obbligazionisti, per rispondere alle successive sollecitazioni effettuate da quel momento da FT. Questi elementi confermano che lo Stato si pone quale «prestatore di ultima istanza» nei confronti di FT: operazione che un investitore avveduto non avrebbe effettuato.

### 3.9. Osservazioni dell'ECTA


- (89) Secondo l'*European Telecoms Association* (ECTA), le dichiarazioni ministeriali di luglio e ottobre 2002, la concessione di una linea di credito di 9 miliardi di euro e l'impegno anticipato dello Stato a partecipare al successivo aumento di capitale costituiscono un aiuto di Stato. L'aiuto concesso a FT ha consentito all'impresa di conservare lo status di operatore integrato e di aumentare la propria partecipazione all'interno di Orange. L'ECTA ritiene che una società nella situazione di FT avrebbe dovuto reagire in modo del tutto diverso, come hanno fatto operatori concorrenti di FT sul mercato dei servizi globali delle telecomunicazioni, quali British Telecom e KPN, che sono stati costretti a cedere attivi strategici per ridurre il proprio indebitamento.

### 3.10. Osservazioni di FT

- (90) FT ha presentato le proprie osservazioni all'interno di tre relazioni: (i) relazione Ehlermann del 12 gennaio 2004 «Parere all'attenzione di France Télécom»; (ii) relazione Galmot del 6 gennaio 2004 «In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità si può concludere che 'le misure finanziarie disposte dallo Stato a sostegno di France Télécom' e in relazione alle quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato abbiano operato un 'trasferimento di risorse pubbliche' a vantaggio di tale impresa?»; (iii) relazione dell'HSBC «Parere dell'HSBC del 6 gennaio 2004».
- (91) La prima relazione analizza il comportamento delle autorità francesi in generale, alla luce delle norme applicabili agli aiuti pubblici e in particolare del principio dell'investitore avveduto. La relazione mira peraltro a dimostrare che, nel momento in cui lo Stato ha deciso di partecipare alla ricapitalizzazione e in cui ha annunciato di essere disposto a concedere un prestito d'azionista, FT non era un'impresa in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti. La relazione sottolinea che è prassi comune e frequente che l'azionista di maggioranza conceda un prestito come anticipo della propria partecipazione alla ricapitalizzazione.
- (92) La seconda relazione mira in particolare a stabilire se il semplice annuncio della messa a disposizione di un prestito d'azionista sotto forma di linea di credito possa di per sé costituire un impegno delle risorse pubbliche. Secondo la relazione, non si è avuto alcun trasferimento di risorse pubbliche in quanto in ultima analisi non è stata aperta alcuna linea di credito, né è stata concessa alcuna garanzia che avrebbe richiesto un'autorizzazione attraverso una legge finanziaria. Non si ha del resto alcun trasferimento di risorse pubbliche in quanto nel diritto francese nessuna dichiarazione verbale di un'autorità pubblica può produrre un qualsivoglia effetto sulle finanze pubbliche, né operare il minimo trasferimento di risorse pubbliche; nella fattispecie si tratta di semplici dichiarazioni ministeriali, prive di incidenza negativa sulle finanze pubbliche.
- (93) La terza relazione esamina in particolare la razionalità economica del comportamento dello Stato nel periodo tra il 4 settembre 2002 (annuncio dei risultati del primo semestre) e il 15 aprile 2003 (effettuazione dell'aumento di capitale). La relazione, che si fonda su un'analisi della situazione di FT a settembre 2002, distingue tra i risultati operativi di FT (attività sane con possibilità di migliorare il cash flow operativo) e l'importo del debito dell'operatore. A tale proposito la relazione conclude che lo sfasamento temporale tra la generazione di cash flow nel gruppo e le onerose scadenze finanziarie a breve termine (2003-2005) pone un problema di rifinanziamento ma non di solvibilità.
- (94) L'HSBC descrive anche il quadro della crisi di liquidità a breve termine, aggravato da una crisi di fiducia del mercato nei confronti del gruppo. Precisa che in tali condizioni erano razionalmente necessari interventi urgenti ed erano auspicabili un piano per migliorare i risultati operativi, un aumento di capitale, una rinegoziazione del rimborso del debito e una politica mirata di cessione di attivi. L'HSBC aggiunge che nella fattispecie il piano *Ambition 2005* rappresenta un piano coerente, completo e razionale in quanto consente in particolare di generare un cash flow di 15 miliardi di euro attraverso un miglioramento operativo e una cessione di attivi senza incidere sul *core business*. L'HSBC sottolinea che un aumento di capitale a sostegno di una società che attui un piano di risanamento operativo costituisce una soluzione naturale per riequilibrare il bilancio. Rileva che anche il

<sup>(22)</sup> Decreto 2002-1409 del 2 dicembre 2002 che modifica il decreto n. 65-1117 del 17 dicembre 1967 sull'organizzazione amministrativa e finanziaria dell'ERAP.

<sup>(23)</sup> Articolo 80 della legge 2002-1576 del 30 dicembre 2002 relativa alla legge finanziaria correttiva per il 2002.




sostegno verbale dell'azionista di maggioranza è comune e razionale e che è prassi diffusa e normale che gli azionisti di riferimento preannuncino le loro decisioni agli altri azionisti. L'HSBC ha anche messo in evidenza che, nella fattispecie, il prestito d'azionista era, in attesa di un aumento di capitale, un'operazione poco rischiosa, redditizia e comune per proteggere gli interessi patrimoniali dell'azionista di maggioranza, dal momento che ragioni di calendario rendevano impossibile la ricapitalizzazione nel mese di dicembre. Ha precisato inoltre che il prestito d'azionista era stato previsto a condizioni di mercato.

- (95) La relazione dell'HSBC cita altresì l'andamento borsistico dell'azione FT, ponendo l'accento sul rialzo del titolo nel mese di luglio 2002, a seguito di voci relative a una nazionalizzazione, e sul successivo crollo nel mese di settembre, in quanto allora non risultavano ancora chiare le modalità del possibile aumento di capitale di 15 miliardi di euro nonostante tale eventualità fosse nota al mercato. La relazione sottolinea inoltre che le proiezioni finanziarie di FT lasciano prevedere una redditività molto soddisfacente per lo Stato: in base al metodo del valore attuale dei flussi di cassa (metodo DCF — *discounted cash flow*), la ricapitalizzazione comporta un tasso di redditività annuo del 25 %, mentre il tasso medio sul mercato delle telecomunicazioni è del 9,9 %.
- (96) In risposta all'invio della relazione NERA, FT rileva che non sussistono nella fattispecie le condizioni per invocare la responsabilità dello Stato per il mancato rispetto della sua promessa. La mera formulazione di una promessa, neppure quella di corrispondere determinate somme di denaro, è in alcun modo sufficiente da sola a impegnare le finanze pubbliche, a «immobilizzare risorse dello Stato» senza un atto giuridico. Su questo punto FT conclude che, in base alla giurisprudenza francese, non è possibile dimostrare che si sia prodotto nella fattispecie un «trasferimento di risorse pubbliche» a seguito della promessa condizionale di un prestito d'azionista.
- (97) Secondo FT, lo Stato non ha messo alcuna linea di credito a disposizione di FT tramite l'ERAP. Le dichiarazioni non impegnano lo Stato sul piano giuridico, né nei confronti di FT né nei confronti dei terzi. Lo Stato non può impegnarsi senza un atto che crei diritto, adottato nel rispetto delle norme di competenza e della procedura di bilancio.
- (98) FR sottolinea più specificatamente il quadro nel quale sono state formulate le dichiarazioni e precisa che l'esame del contesto è necessario ai fini della valutazione dell'effettiva portata delle dichiarazioni. Un'analisi delle dichiarazioni alla luce dei fatti verificatisi tra la fine di giugno 2002 e il dicembre 2002 indica che le dichiarazioni non potevano costituire una promessa e non dimostra che le misure appropriate previste dallo Stato fossero misure finanziarie. All'epoca sussistevano in particolare divergenze all'interno del governo, e il ministro dell'Economia e delle finanze non rappresentava il punto di vista del governo. Da uno studio dei fatti emerge che non esisteva alcun intendimento da parte dei responsabili, i quali avevano soltanto idee vaghe circa la soluzione da dare al problema, e risulta che gli operatori non si erano mai detti convinti che lo Stato si fosse impegnato a favore di una soluzione o di un'altra.
- (99) FT afferma infine che le conclusioni del consulente sono errate per i seguenti motivi:
- «L'analisi della situazione del gruppo FT al momento dell'annuncio dei risultati del primo semestre 2002 mostra che il gruppo ha uno squilibrio di bilancio e un problema di liquidità a breve termine, ma che i risultati operativi delle attività sono eccellenti.
  - L'analisi del ventaglio di misure che un azionista avveduto deve prevedere in una situazione di indebitamento pesante indica che l'attuazione di un piano di risanamento, comprendente una ricapitalizzazione, costituiva un intervento razionale per un gruppo caratterizzato da attività sane e da un valore intrinseco dell'impresa superiore alla somma della capitalizzazione di borsa e dell'indebitamento netto.
  - L'analisi della creazione di valore e le prospettive di redditività suggeriscono che lo Stato effettua un ottimo investimento partecipando a un aumento di capitale, correndo altresì un rischio modesto attraverso l'eventuale attivazione di un prestito d'azionista».

#### 4. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

- (100) Le autorità francesi hanno anzitutto ricordato di essersi comportate sin dall'inizio conformemente al principio dell'investitore privato avveduto. Infatti, non appena sono stati annunciati i risultati di FT per il primo semestre 2002, i quali evidenziavano una struttura finanziaria squilibrata e un notevole ammanco di patrimonio netto nonostante i buoni risultati operativi, lo Stato ne ha tratto le conseguenze nominando un nuovo dirigente alla testa dell'impresa e riunendo un consorzio bancario che si è impegnato fin dal settembre 2002 a garantire, a tempo debito, il buon fine di un aumento di capitale. Parallelamente, lo Stato ha chiesto ai nuovi dirigenti un audit approfondito dell'impresa. Sulla base del piano Ambition 2005, in merito al quale l'azionista di maggioranza era regolarmente informato, e sulla base dell'impegno del consorzio bancario, il 4 dicembre 2002 lo



Stato ha annunciato la decisione di partecipare al rafforzamento del patrimonio netto dell'impresa per un importo di 9 miliardi di euro e ha inoltre annunciato di essere pronto a mettere a disposizione di FT, tramite l'ERAP, un eventuale anticipo su questa sottoscrizione remunerato a condizioni di mercato. Tuttavia, tenuto conto delle condizioni finanziarie della concessione di tale anticipo da parte delle autorità francesi e visti i dubbi espressi dalla Commissione quanto alla presenza di elementi di aiuto pubblico nella misura, FT ha preferito ricorrere direttamente al mercato obbligazionario.

#### 4.1. Situazione finanziaria di FT

- (101) Le autorità francesi sostengono che, nel momento in cui è stata adottata la decisione di investire, FT non era un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti <sup>(24)</sup>. Infatti, da un lato, il fatturato dell'impresa era in crescita regolare (aumento del 10 % tra il primo semestre 2001 e il primo semestre 2002) e, dall'altro, il margine lordo di autofinanziamento era ampio e cresceva più rapidamente del fatturato. Le autorità francesi hanno dato notizia dello squilibrio della struttura finanziaria dell'impresa il 30 giugno 2002 e hanno precisato che le perdite erano essenzialmente imputabili agli accantonamenti e ammortamenti straordinari connessi al deprezzamento di attivi acquisiti prima dell'inversione di tendenza dei mercati assolutamente imprevedibile. Le autorità francesi hanno altresì precisato che i costi operativi di FT crescevano meno rapidamente del fatturato e che dunque la redditività dell'impresa aumentava. Per giunta, il risultato e il cash flow operativi erano in aumento (più 15 % per il cash flow rispetto al primo semestre 2001). Le autorità francesi precisano che le ottime prospettive di rendimento di FT sono state ulteriormente migliorate dal piano TOP. Tale rendimento è stato confermato dalla pubblicazione del bilancio 2002, che ha mostrato la dinamica virtuosa avviata nell'impresa dai nuovi dirigenti.
- (102) Per quanto riguarda il criterio relativo all'evoluzione dei capitali propri di cui al punto 5, lettera a), degli orientamenti, le autorità francesi precisano che, ai sensi dell'articolo L225-248 del codice di commercio francese, l'indicatore pertinente è il capitale sociale di FT SA, il quale è sempre rimasto positivo e non si è mai dimezzato. Le autorità francesi sottolineano che FT non si trovava quindi nella situazione contemplata dagli orientamenti, ovvero nella situazione in cui il patrimonio netto è inferiore al capitale sociale.
- (103) FT non era in una situazione di cessazione dei pagamenti; è stata semplicemente rilevata la possibilità di una limitazione di liquidità nel primo semestre 2003 qualora non si fosse verificata la prevista ripresa del mercato. Le autorità francesi hanno aggiunto che FT aveva allora una disponibilità anticipata di 6,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2002 e che avrebbe potuto iniziare il 2003 senza ricorrere al mercato finanziario. Le autorità francesi hanno precisato che l'impresa aveva fatto ricorso al credito consorziale, meno oneroso del mercato obbligazionario, e che beneficiava di una disponibilità su tale credito di 4 miliardi di euro.
- (104) In particolare le autorità francesi hanno osservato che durante il 2002 FT aveva accesso ai mercati finanziari e hanno descritto tutti gli strumenti di finanziamento a disposizione di FT tra l'11 luglio 2002 e il 15 gennaio 2003 <sup>(25)</sup>. Tra l'altro hanno ricordato che il 14 febbraio 2002 FT aveva negoziato l'apertura di una linea di credito consorziale di 15 miliardi di euro e che durante il 2002 FT aveva realizzato emissioni obbligazionarie <sup>(26)</sup>, di cui 442,2 milioni di EUR costituiti da obbligazioni rimborsabili mediante azioni.
- (105) Le autorità francesi hanno inoltre precisato che FT non correva alcun rischio finanziario a seguito del deterioramento del suo rating da parte delle agenzie di rating, in quanto le convenzioni non contenevano clausole di rimborso anticipato.
- (106) Inoltre, secondo l'opinione concordante di varie banche consultate tra giugno e novembre 2002, FT era in grado di rifinanziarsi sui mercati obbligazionari già prima dell'annuncio del piano Ambition 2005 e del sostegno dell'azionista di maggioranza. Le autorità francesi hanno ricordato in proposito che la banca Barclays e la banca Dresdner Kleinwort Wasserstein, rispettivamente nel luglio 2002 e nel settembre 2002, si erano offerte di rifinanziare, mediante programmi di scambio realizzati a partire da ottobre o novembre, alcuni debiti obbligazionari di FT che sarebbero scaduti tra il 2003 e il 2005.

#### 4.2. Razionalità del piano «Total Operational Performance» («TOP»)

- (107) Le autorità francesi sottolineano che, tenuto conto di quanto sopra, l'aumento del cash flow e il rafforzamento del patrimonio netto previsti dal piano Ambition 2005 sono le componenti di una strategia che sarebbe stata seguita da qualunque azionista di maggioranza avveduto.

<sup>(24)</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

<sup>(25)</sup> Le autorità francesi hanno citato, tra l'altro, emissioni obbligazionarie, linee di credito, *commercial paper*, prestiti a breve termine, operazioni di titolarizzazione e prodotti derivati.

<sup>(26)</sup> Nel periodo compreso tra il 26 luglio 2002 e la presentazione del piano Ambition 2005, avvenuta il 4 dicembre 2002, FT ha emesso un prestito obbligazionario di 70 milioni di EUR il 26 luglio 2002 e un lotto di 150 milioni di EUR fungibile con il prestito obbligazionario di 3,5 miliardi di euro emesso nel marzo 2001.



- (108) Quanto alla razionalità del piano TOP, le autorità francesi precisano che esso costituisce un considerevole sforzo dell'impresa. Si tratta di un piano globale di riorientamento della gestione, fondato su azioni concrete, che ha già prodotto i primi risultati positivi. Esse fanno osservare al riguardo che il piano è estremamente preciso e che permette l'aumento della redditività dell'impresa con un tasso di utile sul capitale investito (ROI) del 43 % nel 2005, per gli investitori che hanno partecipato all'aumento di capitale nell'aprile 2003, ovvero un rendimento nettamente superiore al ROI di riferimento (11 %) atteso da un investitore privato nel settore delle telecomunicazioni. Il piano TOP prevede inoltre l'ottimizzazione della gestione del personale. Quanto al piano di cessioni, le autorità francesi precisano che la cessione degli attivi a fine 2002 permetteva di rinviare alla fine del 2003 l'eventuale limitazione di liquidità, anche senza fare ricorso ai mercati finanziari.
- (109) Le autorità francesi sottolineano infine che le strategie seguite dagli operatori concorrenti non sembrano più prudenti e che un piano non va giudicato in base alla consistenza o al carattere strategico degli attivi di cui si prevede la cessione, bensì in base alla razionalità del piano nel suo insieme. Per di più, il successo delle emissioni obbligazionarie del dicembre 2002 e del gennaio 2003 ha confermato a posteriori la fiducia degli investitori privati nel potenziale operativo di FT.


#### 4.3. Applicazione del principio dell'investitore avveduto alla partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto

- (110) Quanto al fatto di applicare il principio dell'investitore privato avveduto all'annuncio, da parte dello Stato, dell'anticipo della sua partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto, le autorità francesi fanno osservare che il loro accordo era stato condizionato alla presentazione, da parte del nuovo dirigente, di un nuovo piano di riequilibrio giudicato credibile e alla partecipazione delle banche.
- (111) Per quanto riguarda il rispetto del principio di concomitanza, le autorità francesi sottolineano che lo Stato azionista aveva adottato sin dall'inizio tutte le misure atte a garantire la partecipazione concomitante degli azionisti pubblici e privati e che non aveva preso alcun rischio prima degli investitori privati. Infatti, l'annuncio dell'intenzione dello Stato di partecipare al rafforzamento del patrimonio netto risale al 12 settembre 2002 e a quella data un consorzio bancario si era già impegnato, fin dal settembre 2002, a garantire, a tempo debito e insieme all'azionista pubblico, il buon fine della parte di un aumento di capitale destinata agli investitori privati, purché fosse annunciato al mercato un piano di riequilibrio giudicato credibile. Le autorità francesi sottolineano che questa condizione era normale, tenuto conto della situazione finanziaria squilibrata di FT, e precisano che anche la partecipazione dello Stato era condizionata all'annuncio di un piano giudicato credibile dal mercato. Se gli investitori privati non si fossero resi garanti, lo Stato non avrebbe fatto tale annuncio.
- (112) Le autorità francesi precisano altresì che i finanziamenti privati sono stati conferiti prima del finanziamento pubblico in quanto i contributi finanziari degli investitori privati - sotto forma di prestiti obbligazionari e di riscadenzamento di crediti bancari tra il dicembre 2002 e il febbraio 2003 - sono stati significativi. Esse precisano che l'analisi di ogni eventuale messa a disposizione di fondi pubblici deve essere effettuata alla luce di tali finanziamenti privati.
- (113) Le autorità francesi sottolineano che, conformemente alla giurisprudenza Alitalia<sup>(27)</sup>, lo Stato non si è impegnato formalmente prima dell'impegno formale delle banche. La partecipazione dell'azionariato privato è significativa, in quanto ammonta al 40 %.
- (114) Quanto al rendimento atteso, le autorità francesi precisano che, come già detto, il rispetto del principio dell'investitore privato avveduto è dimostrato anche dalle notevoli prospettive di redditività del piano TOP, confermate dall'accoglienza favorevole che il mercato ha riservato a quest'ultimo.
- (115) Le autorità francesi sottolineano che l'aumento di capitale è stato realizzato non appena è stato tecnicamente possibile presentare allo Stato e agli investitori dati aggiornati sulle prospettive operative dell'impresa, il che mostra la scelta da parte dello Stato di investitori di qualità motivati da prospettive di rendimento a lungo termine.

#### 4.4. Il prestito d'azionista

- (116) Le autorità francesi sostengono che il progetto di prestito non è mai stato firmato da FT a causa, da un lato, dell'onerosità delle condizioni finanziarie proposte a FT e, dall'altro, dei dubbi avanzati dalla Commissione quanto alla compatibilità della misura con il trattato. Di conseguenza, nessuna risorsa statale è stata messa a disposizione dell'impresa tramite il progetto di prestito d'azionista. Le autorità francesi precisano che l'entrata in vigore del

<sup>(27)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, Alitalia/Commissione, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289.




prestito non può derivare dall'annuncio fatto dallo Stato il 4 dicembre 2002, il quale riguarda unicamente l'impegno dello Stato azionista a partecipare all'operazione di rafforzamento del patrimonio netto dell'impresa e indica soltanto un'«eventuale» messa a disposizione di un prestito d'azionista.

- (117) Le autorità francesi osservano inoltre che il progetto di annuncio non aveva in ogni caso conferito alcun vantaggio a FT.
- (118) Esse precisano al riguardo che il prestito, non essendo entrato in vigore, non è stato utilizzato da FT e non ha dunque potuto ritardare l'ammanto di liquidità dell'impresa. Le autorità francesi sostengono che l'annuncio del prestito non costituisce una garanzia. Il diritto francese non riconosce infatti le garanzie implicite: ogni garanzia concessa dallo Stato deve essere ratificata da una legge. È errato assimilare l'annuncio di un eventuale prestito dello Stato a una garanzia. Le autorità francesi insistono peraltro che la garanzia che lo Stato ha concesso all'ERAP per permettergli di finanziare la sua partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto di FT non deve essere assimilata a una garanzia a favore di FT. Per quanto riguarda l'ERAP, le autorità francesi precisano che il suo ruolo era completamente neutrale e che era intervenuto soltanto per ragioni di bilancio.
- (119) Analogamente, l'annuncio da parte dello Stato di un progetto di prestito non ha potuto agevolare l'accesso di FT al mercato obbligazionario. In primo luogo, i prestiti obbligazionari non beneficiano di alcun tipo di garanzia, in quanto la loro durata è superiore a quella del prestito; inoltre i titolari di obbligazioni non dispongono di alcun mezzo di ricorso in caso di mancato rimborso alla scadenza. In secondo luogo, le autorità francesi precisano che non era possibile paragonare l'annuncio dello Stato, circa il possibile anticipo della sua partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto, alla garanzia della decisione 2001/89/CE della Commissione <sup>(28)</sup> (Crédit Foncier de France), perché il prestito previsto nella fattispecie, essendo ipotetico e rigorosamente limitato nella durata e nell'importo, non poteva bastare da solo, tenuto conto delle scadenze debitorie dell'impresa, a risolvere i problemi finanziari di quest'ultima. In terzo luogo, le autorità francesi evidenziano che le emissioni obbligazionarie sono state quindi determinate esclusivamente dalla percezione che aveva il mercato della capacità di FT di onorare da sola i suoi impegni, senza garanzia statale. La fiducia di cui il mercato ha dato prova in occasione delle suddette emissioni obbligazionarie proviene essenzialmente dal cambiamento del gruppo dirigente e dall'accoglienza favorevole della nuova strategia rivelata in occasione della presentazione del piano Ambition 2005.
- (120) Per quanto riguarda il rispetto del principio dell'investitore avveduto relativamente all'eventuale prestito, le autorità francesi hanno sottolineato che, dal momento che la decisione di partecipare a un aumento di capitale era stata presa e che le relative condizioni risultavano soddisfatte, era logico che lo Stato anticipasse la sua partecipazione. Le prime discussioni relative a questo progetto di prestito risalgono al novembre 2002. Le autorità francesi hanno anche sottolineato che la legittimità di tale misura non era contestabile perché, come già detto, essa si fondava su un piano credibile e dettagliato i cui elementi essenziali erano noti al momento dell'annuncio del progetto di prestito il 4 dicembre 2002. Inoltre, lo Stato disponeva già dell'impegno, condizionato alla presentazione al mercato di un piano credibile, del consorzio bancario e sin dalla fine di novembre aveva in mano tutti gli elementi per prevedere che questa condizione sarebbe stata soddisfatta, vista la reazione positiva dei mercati dopo la nomina dei nuovi dirigenti. Le autorità francesi evidenziano in proposito che non è pertinente valutare l'importo di cui si tratta ma che, conformemente alla giurisprudenza Alitalia, occorre esaminare la conformità delle condizioni di finanziamento dell'operazione per un'impresa di dimensioni comparabili.
- (121) Quanto alla remunerazione dell'eventuale prestito, le autorità francesi fanno notare che essa era conforme al mercato e che era stata maggiorata di penalità per tenere conto del suo carattere subordinato. Le autorità francesi sottolineano altresì che il progetto prevedeva una provvigione di non utilizzo e che l'assenza di garanzia era conforme alla prassi di un investitore avveduto nel caso di un prestito di breve periodo, concesso da un azionista come anticipo della sua sottoscrizione di un aumento di capitale. Le autorità francesi segnalano altresì che il rimborso della somma mediante azioni esisteva effettivamente e riguardava il contante.

#### 4.5. Annunci dello Stato

- (122) Le autorità francesi sottolineano il contesto nel quale devono essere analizzate le dichiarazioni dello Stato in qualità di azionista avveduto. Tra il settembre e il dicembre 2002 lo Stato ha dato impulso a un cambiamento di gestione, il cui elemento determinante è rappresentato dalla sostituzione del dirigente di FT, e ha seguito da vicino l'elaborazione di un piano di riequilibrio assicurandosi nel contempo l'appoggio di investitori privati per l'eventualità di un successivo aumento di capitale. Secondo le autorità francesi, queste misure operative hanno avuto un impatto finanziario decisivo e hanno generato l'accoglienza assai favorevole dei mercati finanziari e il recupero del titolo FT.

<sup>(28)</sup> Decisione 2001/89/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto concesso dalla Francia al Crédit Foncier de France (GU L 34 del 3.2.2001, pag. 36).



- (123) Le autorità francesi sottolineano che lo Stato non ha mai affermato o lasciato intendere che avrebbe sostenuto FT in modo incondizionato e illimitato. Esse aggiungono che «lo Stato ha [...] sottolineato fin dall'estate che si sarebbe comportato come un azionista privato avveduto e non come potere pubblico e che intendeva intervenire come azionista secondo modalità (allora ancora da definire) che non sarebbero state diverse da quelle che avrebbe scelto un investitore privato, cosa che escludeva necessariamente che lo Stato avesse già deciso di intervenire incondizionatamente e irrevocabilmente»<sup>(29)</sup>. Queste dichiarazioni, che non sarebbero diverse dalle modalità che sceglierebbe un investitore privato, escludono de facto qualunque sostegno incondizionato e irrevocabile. Le autorità francesi sostengono anche che le dichiarazioni da esse fatte tra luglio e ottobre 2002 costituivano «vaghe dichiarazioni preliminari» non accompagnate da «misure che le concretassero»<sup>(30)</sup>. Le autorità francesi hanno precisato al riguardo che le dichiarazioni successive dovevano essere valutate alla luce della prima dichiarazione e che è errato affermare che, fin dal 12 luglio 2002, lo Stato ha assunto «l'impegno irrevocabile di sostenere FT» e «un impegno irrevocabile di partecipare al rafforzamento del patrimonio netto». Le autorità francesi precisano che l'azionista ha annunciato per la prima volta nel settembre 2002 la sua intenzione di partecipare al rafforzamento del patrimonio netto dell'impresa e che «ciò avrebbe assunto la forma di un'operazione seguita dal mercato (riferimento a un calendario da definire in funzione delle condizioni del mercato)»<sup>(31)</sup>.
- (124) Quanto alla dichiarazione del 2 ottobre 2002, le autorità francesi hanno sostenuto che essa confermava che la presentazione di un piano giudicato credibile era una condizione preliminare alla partecipazione dello Stato.
- (125) Le autorità francesi sostengono anche che «[l]e sole misure specifiche previste dallo Stato quale azionista maggioritario di FT sono quelle illustrate nel dossier di informazione/notifica trasmesso alla Commissione e annunciate pubblicamente il 5 dicembre 2002, vale a dire la partecipazione insieme con investitori privati a un aumento di capitale di 15 miliardi di euro in proporzione alla quota del capitale di FT detenuta dallo Stato e un eventuale prestito d'azionista remunerato a condizioni di mercato come anticipo di tale aumento di capitale. Il fatto che lo Stato abbia indicato che avrebbe svolto il suo ruolo di azionista avveduto non costituisce affatto una garanzia statale. Se le dichiarazioni dello Stato tra luglio e ottobre 2002 fossero davvero state giuridicamente equivalenti a una promessa di garanzia illimitata a favore di FT, o anche se fossero state semplicemente percepite come tali dal mercato e dalle agenzie di rating, il rating di FT non sarebbe peggiorato in luglio e gli spread e il rating di FT nel corso di tale periodo avrebbero rispecchiato il rischio Paese (rating AAA e spread assai debole). Infine, l'eventuale presa in considerazione da parte delle agenzie di rating della presenza dello Stato come azionista maggioritario, indipendentemente da qualunque garanzia implicita o esplicita, da qualunque misura specifica e dalla situazione finanziaria della società in un momento determinato, non può di per sé essere considerata come un aiuto pubblico. Un approccio del genere sarebbe in evidente contrasto con il principio di neutralità del diritto comunitario, riconosciuto dall'articolo 295 del trattato CE»<sup>(32)</sup>.

#### 4.6. Evoluzione del corso dell'azione di FT

- (126) Le autorità francesi sostengono che solo le misure operative hanno avuto un impatto sull'andamento borsistico di FT. Il corso dell'azione dell'impresa ha cominciato a risalire il 2 ottobre 2002 (progressione di oltre il 10,4 % nella settimana del 2 ottobre) in seguito all'annuncio della nomina del nuovo dirigente; tale progressione si è confermata e amplificata con l'annuncio del piano TOP e del nuovo comitato esecutivo il 5 dicembre 2002, che ha comportato un rialzo di oltre il 25 % in due giorni. Le autorità francesi precisano che le dichiarazioni di principio fatte dallo Stato tra luglio e ottobre 2002 non sono state determinanti per il rialzo e che, fin quando non vi sono state misure operative, l'evoluzione del corso è rimasta fluttuante, il che riflette l'incertezza del mercato sulla situazione dell'impresa. Le autorità francesi sottolineano che questa percezione ha comportato una caduta del corso in borsa che il 30 settembre 2002 ha toccato il punto più basso, con una parentesi di relativa stabilità durante l'estate senza annunci o voci particolari. Esse precisano che, nel corso di tale periodo, le dichiarazioni dello Stato circa l'intenzione di svolgere appieno il suo ruolo d'azionista non hanno arrestato la tendenza al ribasso dell'azione di FT.

#### 4.7. Osservazioni sulla relazione NERA

- (127) Quanto alla parte giuridica della relazione NERA, le autorità francesi hanno presentato le osservazioni seguenti:
- «Anzitutto [...] la relazione giuridica si basa su un'interpretazione errata (se non tendenziosa) dei fatti. In particolare ... la relazione travisa manifestamente opinioni, di per sé chiare, espresse dal ministro dell'Economia in un'intervista pubblicata nel luglio 2002. Le autorità francesi contestano con fermezza che sia possibile proporre interpretazioni tanto infondate per trarne conclusioni giuridiche e, in particolare, affermare

<sup>(29)</sup> Osservazioni delle autorità francesi del 29 luglio 2003, pag. 8.

<sup>(30)</sup> Osservazioni delle autorità francesi del 29 luglio 2003, pag. 9.

<sup>(31)</sup> Osservazioni delle autorità francesi del 29 luglio 2003, pag. 8.

<sup>(32)</sup> Osservazioni delle autorità francesi del 29 luglio 2003, pag. 9.



l'esistenza di una garanzia accordata dallo Stato a France Télécom». «Non si tratta nemmeno di un comunicato ufficiale del governo o di France Télécom, bensì di un semplice articolo di giornale che riproduce il testo di un'intervista del ministro dell'Economia in un quadro più globale relativo alle priorità del governo, di conseguenza privo di qualsiasi forza probante».

- «Lo Stato, azionista di France Télécom, non solo ha sempre inteso comportarsi da investitore avveduto in relazione a France Télécom, ma ha anche scelto di dire chiaramente e pubblicamente che questa posizione avrebbe costituito il presupposto di tutti i suoi eventuali interventi nella faccenda ...». L'intervista del ministro del luglio 2002 non rivela l'adozione di alcuna decisione. «... [P]ur restando fiducioso nella vitalità dell'impresa, lo Stato non aveva fatto altro che rilevare i dubbi del mercato riguardo alla situazione di France Télécom e, in qualità di azionista di maggioranza, tentava di affinare la sua analisi, senza essere in grado, in quella fase, di effettuare una diagnosi precisa o di adottare una qualche decisione. Per di più, non vi è motivo di supporre a priori che con l'espressione 'disposizioni appropriate' ci si volesse riferire specificamente a misure finanziarie».
- «Le autorità francesi hanno inoltre rilevato numerose inesattezze nei ragionamenti formulati nella relazione giuridica. Quest'ultima manca palesemente di obiettività, in quanto adotta analisi giuridiche assai discutibili (in particolare per quanto riguarda la qualificazione delle lettere di intenti e la portata di un impegno unilaterale in diritto civile e commerciale) ed applica ingiustificatamente ai fatti esaminati alcune qualificazioni giuridiche fuori luogo (è quanto avviene, ad esempio, con l'applicazione della teoria della gestione d'affari o delle norme di diritto internazionale pubblico nei rapporti tra una società e il suo azionista maggioritario)».
- «Del resto, le conclusioni della relazione giuridica dirette a dimostrare che lo Stato avrebbe concesso a France Télécom una 'garanzia illimitata non trovano nessun fondamento nel diritto comunitario». Conformemente alla giurisprudenza *Compagnie nationale Air France* <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni in esame non possono costituire un impegno definitivo e incondizionato dello Stato.
- Per quanto riguarda l'assimilazione tra le dichiarazioni rese dal ministro a luglio e la lettera d'intenti, le autorità francesi sottolineano che «i) in primo luogo, una lettera di intenti è per sua natura indirizzata ad un beneficiario, ii) in secondo luogo, e coerentemente con l'osservazione che precede, l'efficacia di tale mezzo dipende dall'accettazione del suddetto beneficiario, iii) infine, la portata dell'impegno preso (per quanto riguarda sia l'oggetto, sia la forza che l'autore vuole dare all'impegno) dipende esclusivamente dai termini usati». «Pertanto ... il carattere per lo meno generale delle opinioni del ministro ... esclude senza alcun dubbio che vi fosse un impegno a favore di France Télécom o dei suoi creditori e, a fortiori, un'obbligazione di risultato (e quindi una garanzia) o un'obbligazione di mezzi». «La risposta del ministro ... dimostra soltanto che all'epoca nessuna decisione — al di là di quella di agire 'da investitore avveduto' — era stata presa dallo Stato azionista, il quale, pur avendo fiducia nella qualità operativa dell'impresa, allora non era in grado di fare una diagnosi sufficientemente precisa né di adottare una qualunque decisione». «La giurisprudenza ... non ha mai ritenuto che un impegno di garanzia senza beneficiari determinati possa essere addotto da qualunque persona che vi abbia interesse. D'altronde, ciò non è affatto sorprendente, in quanto la garanzia e la lettera d'intenti devono per loro natura essere rivolte ad uno o più beneficiari. Non essendo destinato ad alcun beneficiario determinato, non vi è poi da stupirsi se il presunto impegno non è stato accettato». Per quanto riguarda l'ipotesi della gestione d'affari, questo concetto è nella fattispecie completamente fuori luogo.
- Per quanto riguarda il diritto amministrativo, «[d]a un canto, semplici dichiarazioni a un giornalista — come quelle rese dal ministro dell'Economia il 12 luglio 2002 — non sono costitutive di un 'atto pregiudizievole' che può far sorgere diritti e obbligazioni, e ancor meno di una garanzia accordata dallo Stato a France Télécom».
- «Le conclusioni del consulente giuridico sono manifestamente contrarie alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza comunitaria applicabili in materia di aiuti pubblici, le quali subordinano l'esistenza di un aiuto alla dimostrazione di un impegno definitivo, preciso e incondizionato dello Stato interessato, cosa che non può in alcun modo essere ravvisata nelle opinioni espresse dal ministro il 12 luglio 2002». «Una misura statale, qualunque ne sia la forma, deve infatti essere sufficientemente precisa e concreta perché la Commissione possa in particolare determinare l'esistenza stessa di un vantaggio».

(128) Per quanto riguarda la parte economica della relazione, le autorità francesi sottolineano che nella relazione si osserva che FT non era un'impresa in difficoltà all'epoca dei fatti considerati (poiché aveva accesso ai mercati finanziari e non aveva un problema di vitalità a lungo termine) e che la partecipazione dello Stato azionista al piano di riequilibrio del bilancio dell'impresa era conforme al criterio dell'investitore privato.

<sup>(3)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Compagnie nationale Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194; cfr. anche la decisione 94/662/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa alla sottoscrizione da parte della CDC-Participations delle emissioni obbligazionarie di Air France (GUL 258 del 6.10.1994, pag. 26).



## 5. VALUTAZIONE DELLA MISURA ALLA LUCE DALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

- (129) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo una giurisprudenza costante, nel concetto di aiuto rientrano non soltanto le sovvenzioni propriamente dette, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri gravanti sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti<sup>(34)</sup>. Da quanto precede discende che la nozione di aiuto è basata sul concetto economico di vantaggio, mentre il criterio formale è irrilevante; rilevanti sono esclusivamente gli effetti della misura<sup>(35)</sup>.
- (130) Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione<sup>(36)</sup>. Infatti, la qualificazione di una misura nazionale quale aiuto di Stato ai sensi di detto articolo del TFUE presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza<sup>(37)</sup>.
- (131) Inoltre secondo la costante giurisprudenza, l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle autorità pubbliche nel capitale di un'impresa può costituire un aiuto di Stato se sussistono i presupposti previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE<sup>(38)</sup>.
- (132) Per quanto riguarda la condizione secondo cui la misura in questione deve intendersi come la concessione di un vantaggio al suo beneficiario ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi mediante risorse statali che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato<sup>(39)</sup>.
- (133) Nella fattispecie è opportuno interrogarsi innanzitutto sulla presenza di un vantaggio per FT finanziato mediante risorse statali. Se infatti la Commissione non potesse affermare che tale vantaggio è effettivamente presente oppure se quest'ultimo non fosse finanziato mediante risorse statali, essa dovrebbe concludere che la misura in esame non costituisce un aiuto di Stato in quanto le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato sono cumulative.
- (134) A titolo preliminare è opportuno rammentare i principi applicabili a tale analisi come stabiliti nella sentenza *Bouygues*. La Corte ha considerato che:

«103. non si può escludere [...] che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

104. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione [...].

<sup>(34)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza del Tribunale del 13 giugno 2000, *EPAC/Commissione*, T-204/97 e T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148.


<sup>(35)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1984, *Intermills/Commissione*, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, punto 31; sentenza del Tribunale del 27 gennaio 1998, *Ladbroke/Commissione*, T-67/94, ECLI:EU:T:1998:7, punto 52.

<sup>(36)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group SA* e altri, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, *Commissione/Frucona Kosice*, C-300/16 P, ECLI:EU:C:2017:706, punto 19.

<sup>(37)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group SA* e altri, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, *Commissione/Frucona Kosice*, C-300/16 P, ECLI:EU:C:2017:706, punto 19.

<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, da C-278/92 a C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 20 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, *Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione*, C-399/00 e C-328/99, ECLI:EU:C:2003:252, punto 36 e giurisprudenza citata.

<sup>(39)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza citata.



105. Ne risulta che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall'annuncio del 4 dicembre 2002 o dall'offerta di prestito d'azionista – e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio –, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti.
106. È inoltre importante rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato può gravare le risorse statali [...].
107. In particolare, la Corte ha avuto modo di precisare che vantaggi consentiti sotto forma di una garanzia statale possono comportare un onere supplementare per lo Stato [...].
108. Peraltro, la Corte ha già statuito che, atteso che, in termini economici, la modifica delle condizioni di mercato che genera un vantaggio indirettamente concesso a determinate imprese costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri, anche l'intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l'effetto di far venire meno il nesso esistente tra detto venir meno di entrate ed il beneficio a favore delle imprese interessate [...].
109. Di conseguenza, ai fini della constatazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall'altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio [...].
110. Per contro, [...], non è necessario che una siffatta riduzione, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest'ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell'impegno di risorse statali da cui deriva».
- (135) Per quanto concerne l'interpretazione e l'ambito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale riguardante la misura in questione, la sentenza *Bouygues* indica che tale decisione di avvio verte esclusivamente sulle misure notificate e non riguarda quindi la «questione se le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituissero di per sé un aiuto di Stato»<sup>(40)</sup>. La presente decisione finale non affronta tale questione, essendo il suo oggetto delimitato dalla decisione di avvio del procedimento.
- (136) Sempre a titolo preliminare la Commissione ricorda che le valutazioni di fatto e di diritto considerate dal Tribunale nella sentenza del 2 luglio 2015<sup>(41)</sup>, lette alla luce della sentenza su impugnazione della Corte del 30 novembre 2016<sup>(42)</sup>, sempre che costituiscano il sostegno necessario del suo dispositivo, hanno autorità di cosa giudicata.

#### 5.1. Le misure adottate dalla Francia tra luglio e ottobre 2002 hanno avuto importanti conseguenze sul mercato


- (137) Le dichiarazioni rese da luglio 2002 hanno permesso di mantenere il rating di FT all'interno della categoria investimento e di ristabilire la fiducia dei mercati finanziari. Hanno reso possibile, più facile e meno oneroso l'accesso di FT a nuovi crediti necessari a rifinanziare i debiti a breve termine a concorrenza di 15 miliardi di euro e hanno contribuito in definitiva a stabilizzare la situazione finanziaria molto fragile dell'impresa, che a giugno e luglio 2002 era sul punto di deteriorarsi in maniera sostanziale.
- (138) Durante la prima metà del 2002 FT ha visto il suo rating fortemente deteriorato a seguito della pubblicazione del suo bilancio 2001. Il 24 giugno 2002 Moody's ha declassato il rating dell'impresa all'ultima posizione della categoria investimento sicuro, al livello appena superiore a quello di «junk bond», rendendo in tal modo assai difficile il rifinanziamento del suo debito<sup>(43)</sup>. Questo deterioramento ha causato una grandissima preoccupazione

<sup>(40)</sup> Punti da 70 a 72 della sentenza *Bouygues*.

<sup>(41)</sup> Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450.

<sup>(42)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912.

<sup>(43)</sup> Cfr. le dichiarazioni del precedente amministratore delegato di FT, Michel Bon, apparse sulla stampa: articolo di *La Tribune* del 16 settembre 2002 «... l'abbassamento del rating impedisce i rifinanziamenti previsti»; articolo di *Le Monde* del 16 settembre 2002 «la degradazione alla fine di giugno del rating attribuito al debito di FT dall'agenzia di rating Moody's [...] ci ha precluso l'accesso al mercato»; articolo del *Financial Times* del 16 settembre 2002 «FT non può continuare a sopravvivere in una situazione in cui nessuno vuole prestarci denaro e, per contro, tutti vogliono essere pagati sull'unghia. Nella situazione attuale, il rifinanziamento del nostro debito è semplicemente impossibile».



sui mercati finanziari in merito alla situazione finanziaria di FT (in particolare sulla sua capacità di rifinanziare il debito di 15 miliardi di euro in scadenza a fine 2003) e i mercati erano allora in attesa di una reazione dello Stato che li rassicurasse. Queste circostanze indicano che lo Stato doveva intervenire urgentemente per dare fiducia al mercato e per impedire l'ulteriore abbassamento del rating di FT al livello di «junk bond», cosa che avrebbe avuto conseguenze gravissime <sup>(44)</sup> sulla situazione finanziaria dell'impresa.

- (139) Il governo francese ha quindi preservato la fiducia tramite le dichiarazioni che si sono succedute. Di fatto, l'intervento dello Stato ha avuto la conseguenza di impedire il deterioramento del rating di FT al livello di «junk bond», come risulta chiaramente dal comunicato stampa di S & P del 12 luglio 2002, il quale indica che le assicurazioni fornite dallo Stato erano decisive perché il rating di FT non venisse abbassato al livello di «junk bond».
- (140) Quanto alla reazione del mercato, l'annuncio del 12 luglio 2002 ha provocato un aumento anomalo e non trascurabile del valore delle azioni e delle obbligazioni FT. È così che il corso dell'azione FT, rispetto a un insieme di indici del settore delle telecomunicazioni rappresentativi del mercato, ha avuto una crescita compresa tra il 37,8 e il 43,8 %. Quanto all'aumento anomalo del corso delle obbligazioni, esso è compreso tra il 3,2 e il 9,7 %. Questa reazione indica che il mercato ha creduto che con questo annuncio lo Stato s'impegnasse a offrire un maggiore sostegno a FT <sup>(45)</sup>. Quanto ai commenti degli analisti finanziari, la Deutsche Bank ha ad esempio affermato in una relazione pubblicata il 22 luglio 2002 che il mercato era convinto, alla luce delle dichiarazioni del governo, che quest'ultimo avrebbe sostenuto FT, anche se il mercato si interrogava sulla portata e sulle modalità di tale sostegno <sup>(46)</sup>. Allo stesso modo, l'agenzia S & P ha considerato credibili le dichiarazioni del governo, al punto da tenerne conto ai fini del rating dell'impresa. Il 12 luglio S & P, pur abbassando il rating di FT al livello BBB-, lo ha mantenuto nella categoria investimento sicuro con una prospettiva stabile <sup>(47)</sup>. Il fatto che il sostegno dello Stato fosse credibile al punto da permettere al rating di FT di rimanere nella categoria investimento sicuro è altresì confermato dalla stessa FT <sup>(48)</sup>.
- (141) Queste dichiarazioni hanno avuto effetti notevolissimi sul mercato. Uno studio delle osservazioni e dei documenti presentati dalle autorità francesi e dei lavori parlamentari disponibili mostra che le dichiarazioni dello Stato hanno contribuito a ridare fiducia ai mercati finanziari <sup>(49)</sup>. Infatti, dopo il comunicato stampa di S & P del 12 luglio 2002, le agenzie di rating hanno tutte sottolineato che il sostegno annunciato dallo Stato a partire dal luglio 2002 è stato determinante ai fini del mantenimento del rating di FT nella categoria investimento sicuro. Ciò ha permesso all'impresa di evitare costi finanziari supplementari <sup>(50)</sup> sui fondi già presi in prestito, a causa delle «step-up clause» <sup>(51)</sup> presenti in alcune emissioni obbligazionarie, e sui fondi da prendere in prestito successivamente. Tra l'altro il mantenimento del rating nella categoria investimento sicuro ha consentito a FT di risanare la propria situazione finanziaria tramite un'operazione di ricapitalizzazione. Infatti, già a settembre 2002, una delle condizioni cui le banche avevano subordinato la loro partecipazione alla ricapitalizzazione era «il mantenimento, quantomeno, del rating attuale [...] del debito a lungo termine della società da parte delle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's; tale condizione figurerà anche nel contratto di garanzia e di investimento» <sup>(52)</sup>.

<sup>(44)</sup> Taluni pensano addirittura che l'impresa non avrebbe neanche potuto trovare le liquidità necessarie sul mercato in caso di abbassamento del rating. Cfr. ad esempio la pag. 9 della relazione di Goldman Sachs del 22 luglio 2002: «Se queste obbligazioni passassero dal grado d'investimento del mercato a reddito fisso al grado speculativo, vale a dire ad alto rendimento, esse inonderebbero l'attuale mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento [...] [e] riteniamo che sarebbe difficile per gli investitori europei assorbire la totalità delle obbligazioni France Télécom» (If these bonds moved from the investment grade segment of the fixed income market, to «junk», i.e. high yield, they would swamp the current European high yield market[...] [and] we believe it would be difficult for the existing European investor base alone to absorb all France Telecom bonds).

<sup>(45)</sup> Relazione NERA: «I risultati di un event study in cui si analizza l'effetto avuto dall'annuncio del 12 luglio 2002 sui prezzi delle azioni e delle obbligazioni. Lo studio mostra che vi è un forte effetto positivo: a causa della dichiarazione, gli operatori del mercato hanno ritenuto che i cash flow di France Télécom sarebbero stati superiori a quelli altrimenti prevedibili. Inoltre, l'effetto è statisticamente assai significativo: esso non deriva da fluttuazioni casuali dei prezzi ... Il mercato ha ritenuto che, in seguito alla dichiarazione, le autorità francesi avrebbero sostenuto France Télécom più di quanto avrebbero fatto in assenza di costi d'inadempienza» (The results of an event study analysing the effect on share and bond prices of the announcement on 12th July 2002. The study shows that there is a strong positive effect: as a result of the statement, market participants believed the cash flows that France Télécom would generate were going to be higher than they would have been otherwise. Moreover the effect is strongly statistically significant: it is not the result of random fluctuations in prices ... The market believed that, as a result of the statement, the French Authorities would offer more support to France Télécom than they would do in the absence of any costs of non-performance).

<sup>(46)</sup> Relazione della Deutsche Bank del 22 luglio 2002 intitolata «France Télécom/Deutsche Telekom Debt Liquidity and possible solution», pagg. 19-33.

<sup>(47)</sup> «Il rating a lungo termine di France Télécom è stato declassato a BBB-». «Non più sotto osservazione, outlook stabile», Teleconf 3:30PM BST Today, Standard & Poor's RatingsDirect (12 luglio 2002).

<sup>(48)</sup> Board meeting presentation, France Télécom «Etat des lieux», dicembre 2002, pag. 36.

<sup>(49)</sup> In una lettera distinta, riportata all'inizio del protocollo finanziario firmato dalla banca Morgan Stanley il 12 settembre 2002 e relativa all'impegno di tale banca in merito al previsto aumento di capitale dell'impresa, il rappresentante della banca è chiaro sul punto: «Riteniamo che l'operazione prevista sarebbe difficile nelle condizioni attuali e che una reazione positiva dei mercati alle dichiarazioni e ai comunicati che saranno pubblicati alla fine della settimana sarà uno degli elementi chiave per creare le condizioni necessarie alla realizzazione dell'operazione».

<sup>(50)</sup> Cfr. FT form 20-F, marzo 2003, pagg. 15 e 16: «l'abbassamento del rating del debito a lungo termine di un gradino da parte di S & P e di Moody's aumenterebbe automaticamente l'onere degli interessi annuali di circa 75 milioni di EUR» (a decrease of one notch in its long term debt rating by S&P's and Moody's would automatically increase its annual interest expense by approximately EUR 75 million).

<sup>(51)</sup> La «step-up clause» è una clausola che prevede l'aumento della cedola obbligazionaria e dei tassi d'interesse su linee di credito man mano che il rating peggiora.

<sup>(52)</sup> Protocolli di accordo firmati l'11 e il 12 settembre 2002 tra lo Stato e le banche (condizione h).



### 5.2. Tuttavia esse non sono indissociabilmente legate alle misure di dicembre 2002

- (142) In base a una valutazione sovrana dei fatti, il Tribunale ha constatato che l'offerta di prestito d'azionista da parte dello Stato a FT era intervenuta soltanto nel mese di dicembre 2002, che il governo francese non aveva assunto alcun impegno fermo nel mese di luglio 2002 e che la decisione di sostenere finanziariamente FT tramite l'offerta di prestito d'azionista era stata adottata non già durante il mese di luglio 2002 bensì all'inizio del mese di dicembre 2002 <sup>(53)</sup>.
- (143) Inoltre secondo il Tribunale non si può escludere che un investitore privato avrebbe adottato, tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2002, un comportamento analogo a quello adottato dallo Stato francese <sup>(54)</sup>.
- (144) Dalle constatazioni e valutazioni del Tribunale emerge inoltre, ai punti da 249 a 254 della sentenza del 2 luglio 2015 <sup>(55)</sup>, un'importante cesura, tra i mesi di luglio e dicembre 2002, nella successione delle misure statali adottate dalla Francia nei confronti di France Télécom.
- (145) Inoltre al punto 230 della suddetta sentenza, il Tribunale ha rilevato «una serie di elementi rilevanti che avevano effettivamente determinato la decisione dello Stato francese nel dicembre 2002, ossia, oltre al ripristino della fiducia dei mercati finanziari e la conferma della quotazione della FT, anzitutto, le misure di risanamento e di riequilibrio adottate in seno alla medesima, fra cui il piano *Ambition 2005*, elaborato dai suoi nuovi dirigenti fra l'ottobre e il dicembre 2002, il quale prevedeva, segnatamente, l'attuazione di un piano di miglioramento dei risultati operativi dell'impresa, detto "piano TOP". Viene inoltre considerato che costituiscono nella fattispecie «elementi essenziali» di valutazione «l'impegno offerto da un consorzio bancario, nel settembre 2002, di garantire, con riferimento alla quota destinata agli investitori privati, il buon fine di un aumento di capitale della FT, la cessione di attivi non strategici da parte della medesima, fra il luglio e il dicembre 2002, sino alla concorrenza di circa EUR 2,5 miliardi, la nomina, nell'ottobre 2002, di un nuovo gruppo dirigente dell'impresa e la risoluzione, nel novembre 2002, della controversia fra la FT e l'operatore tedesco Mobilcom. Inoltre, l'insieme di questi elementi ha portato ad un netto miglioramento delle prospettive operative e delle prestazioni della FT nel corso del secondo semestre del 2002 [...]».
- (146) Al punto 143 della sentenza su impugnazione del 30 novembre 2016 <sup>(56)</sup>, la Commissione considera che «anticipare al mese di luglio 2002 il momento in cui il criterio dell'investitore privato avrebbe dovuto essere valutato avrebbe necessariamente portato ad escludere da detta valutazione taluni elementi pertinenti intervenuti tra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002, come constatato a giusto titolo dal Tribunale al punto 230 della sentenza impugnata».
- (147) Di conseguenza, tenuto conto delle particolari circostanze della fattispecie, non esiste alcun nesso indissociabile tra le misure adottate dalle autorità francesi prima del dicembre 2002 e le misure adottate dalle stesse nel dicembre 2002. È quindi necessario esaminare se tra il 4 dicembre 2002, data dell'annuncio del prestito d'azionista da parte dello Stato a FT, e il 20 dicembre 2002, data in cui lo Stato ha comunicato a FT un progetto di contratto di prestito d'azionista siglato e firmato, sussistessero gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato e, in particolare, se lo Stato si sia allora comportato come avrebbe fatto un investitore privato avveduto in economia di mercato.

### 5.3. Le misure adottate dalla Francia nel dicembre 2002 soddisfacevano il criterio dell'investitore privato

- (148) Il prestito d'azionista del dicembre 2002 sembra conferire un vantaggio a FT in quanto le permette di aumentare i suoi mezzi di finanziamento e di assicurare il mercato quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze. Anche se il contratto di prestito non è mai stato firmato, l'impressione data al mercato che il prestito esistesse era atta a priori ad avvantaggiare FT, perché il mercato ha ritenuto che la situazione finanziaria dell'impresa fosse più solida <sup>(57)</sup>. Ciò avrebbe potuto incidere sulle condizioni di prestito di FT. È quindi possibile constatare la presenza di un effetto vantaggioso delle misure adottate dallo Stato a favore di FT nel dicembre 2002.


<sup>(53)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912, punto 142 e punti della sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450 al quale essa fa riferimento.

<sup>(54)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912, punto 137 e punti della sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450, punto 247.

<sup>(55)</sup> Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450.

<sup>(56)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912.

<sup>(57)</sup> Cfr. ad esempio: «Moody's prevede adesso che questa linea di credito, insieme con quel che resta della linea di credito consorziale di 15 miliardi di euro e con il cash flow disponibile, permetterà il rimborso del debito di 15 miliardi di euro che scade durante i prossimi 12 mesi» (Moody's now expects that a combination of this facility headroom under the existing EUR 15 billion syndicated facility and the free cash flow will enable debt maturities of EUR 15 billion to be repaid during the next 12 months), Moody's 9 dicembre 2002.



- (149) Tuttavia, una misura non è considerata un vantaggio, e quindi non rientra nella nozione di aiuto di Stato, se l'impresa beneficiaria poteva ottenere il medesimo vantaggio, che è stato messo a sua disposizione mediante risorse statali, anche in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato; nel caso delle imprese pubbliche, tale valutazione viene effettuata applicando in linea di principio il criterio dell'investitore privato avveduto.
- (150) Nella fattispecie, si deve valutare se, in circostanze simili, nel dicembre 2002, un investitore privato di dimensioni paragonabili avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di uguale entità, tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti <sup>(58)</sup>. Il criterio dell'investitore privato avveduto deve dunque essere applicato collocandosi al momento dell'adozione della misura statale di sostegno finanziario idonea ad essere qualificata come aiuto di Stato <sup>(59)</sup>, ovvero tra il 4 dicembre 2002 e il 20 dicembre 2002.
- (151) L'annuncio del 4 dicembre 2002 e l'offerta di prestito d'azionista del 20 dicembre 2002 devono infatti essere esaminati congiuntamente <sup>(60)</sup>.
- (152) Nel dicembre 2002 la fiducia dei mercati finanziari nel futuro di FT appariva ampiamente ripristinata e il rating di FT era confermato, grazie in particolare alle misure di ristrutturazione e di riequilibrio adottate in seno a FT, tra cui la nomina dei nuovi dirigenti e la definizione, da parte di questi ultimi, del piano *Ambition 2005* tra ottobre e dicembre 2002, che prevedeva in particolare l'attuazione di un piano per migliorare i risultati operativi dell'impresa, detto «piano TOP».
- (153) Nel valutare il prestito d'azionista, è importante stabilire in particolare se la partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto soddisfa di per sé le normali condizioni di mercato.


#### 5.3.1. La partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto

- (154) La partecipazione dello Stato francese al rafforzamento del patrimonio netto è stata condizionata alla presentazione al mercato di un piano credibile di ristrutturazione di FT. Il piano *Ambition 2005* e il piano TOP costituiscono congiuntamente un programma coerente, completo e razionale, che consente in particolare di generare un cash flow di 15 miliardi di euro attraverso un miglioramento operativo e una cessione di attivi senza incidere sul *core business*.
- (155) Il piano TOP costituisce un considerevole sforzo dell'impresa. Si tratta di un piano globale di riorientamento della gestione, fondato su azioni concrete. Le autorità francesi hanno precisato che il piano permetteva l'aumento della redditività dell'impresa con un tasso di utile sul capitale investito (ROI) del 43 % nel 2005, per gli investitori che hanno partecipato all'aumento di capitale nell'aprile 2003, ovvero un rendimento nettamente superiore al ROI di riferimento (11 %) atteso da un investitore privato nel settore delle telecomunicazioni. Il piano TOP prevede inoltre l'ottimizzazione della gestione del personale.
- (156) Quanto al rendimento atteso, le autorità francesi hanno precisato che il rispetto del principio dell'investitore privato avveduto è dimostrato anche dalle notevoli prospettive di redditività del piano TOP, confermate dall'accoglienza favorevole che il mercato ha riservato a quest'ultimo. Il corso dell'azione di FT ha cominciato a risalire il 2 ottobre 2002 (progressione di oltre il 10,4 % nella settimana del 2 ottobre) in seguito all'annuncio della nomina del nuovo dirigente; tale progressione si è confermata e amplificata con l'annuncio del piano TOP e del nuovo comitato esecutivo il 5 dicembre 2002, che ha comportato un rialzo di oltre il 25 % in due giorni.
- (157) L'aumento di capitale è stato realizzato non appena è stato tecnicamente possibile presentare agli investitori dati attualizzati sulle prospettive operative di FT.
- (158) Lo Stato disponeva già dell'impegno, condizionato alla presentazione al mercato di un piano credibile, del consorzio bancario e sin dalla fine di novembre aveva in mano tutti gli elementi per prevedere che questa condizione sarebbe stata soddisfatta, vista la reazione positiva dei mercati dopo la nomina dei nuovi dirigenti. Oltre all'impegno offerto dal consorzio bancario, nel settembre 2002, di garantire, con riferimento alla quota destinata agli investitori privati, il buon fine di un aumento di capitale di FT, è opportuno considerare altri elementi essenziali, come la cessione di attivi non strategici fra il luglio e il dicembre 2002, sino alla concorrenza

<sup>(58)</sup> Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450, punto 220; sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione, C-399/00 e C-328/99, ECLI:EU:C:2003:252, punto 38 e giurisprudenza citata.

<sup>(59)</sup> Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450, punto 221.

<sup>(60)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom*/Commissione e altri e Commissione/Francia e altri, C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punti da 127 a 131.



di circa 2,5 miliardi di euro, la nomina, nell'ottobre 2002, di un nuovo gruppo dirigente dell'impresa e la risoluzione, nel novembre 2002, della controversia fra la FT e l'operatore tedesco Mobilcom <sup>(61)</sup>. L'insieme di questi elementi ha portato ad un netto miglioramento delle prospettive operative e delle prestazioni di FT nel corso del secondo semestre del 2002.

- (159) Nel momento in cui è stata presa la decisione di investire, FT non era un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Infatti, da un lato, il fatturato dell'impresa era in crescita regolare (aumento del 10 % tra il primo semestre 2001 e il primo semestre 2002) e, dall'altro, il margine lordo di autofinanziamento era ampio e cresceva più rapidamente del fatturato. Le autorità francesi hanno sottolineato che le perdite erano essenzialmente imputabili agli accantonamenti e ammortamenti straordinari connessi al deprezzamento di attivi acquisiti prima dell'inversione di tendenza dei mercati assolutamente imprevedibile. Esse hanno altresì precisato che i costi operativi di FT crescevano meno rapidamente del fatturato e che dunque la redditività dell'impresa aumentava. Per giunta, il risultato e il cash flow operativi erano in aumento (più 15 % per il cash flow rispetto al primo semestre 2001). Tale rendimento è stato confermato dalla pubblicazione del bilancio 2002. FT non era nemmeno in una situazione di cessazione dei pagamenti.
- (160) Durante il 2002 FT aveva accesso ai mercati finanziari e tra l'11 luglio 2002 e il 15 gennaio 2003 aveva a disposizione tutti gli strumenti di finanziamento <sup>(62)</sup>. Tra l'altro le autorità francesi hanno ricordato che il 14 febbraio 2002 FT aveva negoziato l'apertura di una linea di credito consorziale di 15 miliardi di euro e che durante il 2002 aveva realizzato emissioni obbligazionarie <sup>(63)</sup>, di cui 442,2 milioni di EUR costituiti da obbligazioni rimborsabili mediante azioni.
- (161) La fiducia dei mercati in un risanamento della situazione finanziaria di FT può anche essere attribuita al fatto che le perdite erano essenzialmente imputabili agli accantonamenti e ammortamenti straordinari connessi al deprezzamento di attivi acquisiti prima dell'inversione di tendenza assolutamente imprevedibile dei mercati e al fatto che i costi operativi di FT crescevano meno rapidamente del fatturato. Il risultato e il cash flow operativi erano peraltro in aumento.
- (162) Lo Stato azionista aveva adottato tutte le misure atte a garantire la partecipazione degli azionisti pubblici e privati al rafforzamento del capitale di FT. Infatti, l'annuncio dell'intenzione dello Stato di partecipare al rafforzamento del patrimonio netto risale al 12 settembre 2002 <sup>(64)</sup> e a quella data il consorzio bancario si era già impegnato a garantire, a tempo debito e insieme all'azionista pubblico, il buon fine della parte di un aumento di capitale destinata agli investitori privati, purché fosse annunciato al mercato un piano di riequilibrio giudicato credibile. Secondo le autorità francesi, anche la partecipazione dello Stato era condizionata all'annuncio di un piano giudicato credibile dal mercato e lo Stato non si è impegnato formalmente prima dell'impegno formale delle banche. Le condizioni dell'operazione erano le stesse per gli enti pubblici e per tutti gli operatori privati partecipanti al rafforzamento del patrimonio netto.
- (163) Tra l'altro i 15 miliardi di euro degli azionisti rappresentano solo un terzo dei fondi mobilitati a sostegno della ristrutturazione finanziaria di FT.

### 5.3.2. L'offerta di prestito d'azionista e il relativo annuncio il 4 dicembre 2002


- (164) Una volta soddisfatta la condizione alla quale era condizionato l'impegno del consorzio bancario, ovvero l'annuncio al mercato di un piano di riequilibrio credibile, il 4 dicembre 2002 lo Stato ha annunciato il prestito d'azionista a FT.
- (165) In queste particolari circostanze, per un investitore privato avveduto che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, azionista di maggioranza di FT, sarebbe stato razionale offrire un simile sostegno verbale a quest'ultima. Il prestito concesso dallo Stato, azionista di maggioranza, in vista dell'investimento previsto era nella fattispecie un'operazione redditizia, comune e poco rischiosa - nell'attesa di un aumento di capitale (a parità di condizioni) - per proteggere gli interessi patrimoniali dell'azionista di maggioranza, dal momento che ragioni di calendario rendevano impossibile la ricapitalizzazione di FT nel mese di dicembre.

<sup>(61)</sup> Questi elementi sono rilevanti secondo la sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Repubblica francese/Commissione europea, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450, punto 230.

<sup>(62)</sup> Le autorità francesi hanno citato, tra l'altro, emissioni obbligazionarie, linee di credito, *commercial paper*, prestiti a breve termine, operazioni di titolarizzazione e prodotti derivati.

<sup>(63)</sup> Nel periodo compreso tra il 26 luglio 2002 e la presentazione del piano Ambition 2005, avvenuta il 4 dicembre 2002, FT ha emesso un prestito obbligazionario di 70 milioni di EUR il 26 luglio 2002 e un lotto di 150 milioni di EUR fungibile con il prestito obbligazionario di 3,5 miliardi di euro emesso nel marzo 2001.

<sup>(64)</sup> Osservazioni delle autorità francesi del 29 luglio 2003, pag. 8.



- (166) Infatti, come illustrato da FT, il periodo di apertura dei mercati si riduce notevolmente a fine novembre. Gli investitori devono tenere conto della chiusura del bilancio al 31 dicembre e un'operazione di notevole entità è delicata da gestire. Tra l'altro i tempi per convocare un'assemblea generale straordinaria destinata ad autorizzare un aumento di capitale sono di almeno 15 giorni, mentre per realizzare l'operazione occorrono 30 giorni.
- (167) Il prestito è temporaneo e serve a preparare l'aumento di capitale che numerosi elementi lasciano intendere che sarà un successo. FT ha fornito diversi esempi, di seguito riportati, di prestiti d'azionista concessi all'epoca dei fatti per sostenere che un prestito dell'azionista di maggioranza, convertito in capitale al momento dell'aumento di capitale, costituisce un'operazione ordinaria.
- (168) Il prestito d'azionista di Italenergia Bis a Edison di un miliardo di euro è stato convertito in capitale in occasione di un aumento di capitale di Edison nel 2003.
- (169) In vista di una ristrutturazione e della quotazione di Thus alla borsa di Londra, Scottish Power ha concesso un prestito di 320 milioni di sterline inglesi, di cui 260 milioni convertiti in capitale; il saldo non utilizzato è stato annullato.
- (170) Nel 2002 America Movil e Bell Canada International hanno partecipato alla ristrutturazione finanziaria della loro controllata comune sud-americana Telecom Americas, insieme a un altro investitore. Sono stati versati 120 milioni di dollari sotto forma di prestito d'azionista, che due anni dopo doveva essere rifinanziato in azioni di Telecom Americas.
- (171) In occasione dell'aumento di capitale di Ericsson, l'impegno dell'azionista principale (*Industrivården* e *Investor*) faceva parte dell'annuncio effettuato dall'impresa nell'aprile 2002, sebbene l'operazione non sia stata autorizzata prima del giugno 2002 e avviata nell'agosto dello stesso anno.
- (172) Nel caso dell'aumento di capitale di Fiat nel luglio 2003, l'intenzione degli azionisti di riferimento di sottoscrivere nuove azioni corrispondenti alla quota da essi detenuta è stata pubblicata nel marzo 2003.
- (173) Alla luce di questi esempi e della particolare situazione di FT a dicembre 2002, la Commissione non può escludere che nei confronti dell'impresa lo Stato abbia agito nel dicembre 2002 come avrebbe fatto un investitore privato avveduto in economia di mercato, posto in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato in quanto azionista di maggioranza di FT.

### 5.3.3. Conclusione

- (174) Alla luce di quanto precede, la misura in esame, ovvero l'annuncio del prestito d'azionista del 4 dicembre 2002, insieme all'offerta di prestito d'azionista del 20 dicembre 2002, soddisfa il criterio dell'investitore privato avveduto in economia di mercato. Di conseguenza tale misura non deve essere intesa come un vantaggio per FT.

### 5.4. Altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (175) Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione<sup>(65)</sup>. Poiché FT non ha beneficiato di alcun vantaggio concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, non è più necessario analizzare se siano soddisfatte le altre condizioni necessarie per constatare la presenza di aiuto.

## 6. CONCLUSIONE


- (176) La Commissione osserva che il prestito d'azionista concesso dalla Francia a FT nel dicembre 2002, sotto forma di linea di credito di 9 miliardi di euro, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il prestito d'azionista concesso dalla Francia a France Télécom nel dicembre 2002 sotto forma di linea di credito di 9 miliardi di euro non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(65)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza citata.




*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

**18CE2339**



## DECISIONE (UE) 2018/1617 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2018

**relativa a una misura adottata dalla Francia in applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e riguardante i dispositivi medici Terrafor e Defiligne**

[notificata con il numero C(2018) 6943]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 16 agosto 2016 le autorità francesi hanno adottato una decisione fondata su alcune disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 93/42/CEE (di seguito «la direttiva 93/42/CEE» o «la direttiva»), e riguardante due dispositivi medici aventi la stessa composizione, la stessa via di somministrazione e le stesse finalità, commercializzati con i nomi di «Terrafor» o «Defiligne» (di seguito «il dispositivo») e fabbricati dal *Laboratoire Claytone-Terrafor* (di seguito «il fabbricante»).
- (2) Il dispositivo in questione si presenta sotto forma di capsule somministrate per via orale e destinate, secondo il foglio illustrativo, a prevenire i disturbi digestivi, ad attenuare i fastidi della digestione, a ripristinare il benessere digestivo e a ridurre il perimetro addominale. La sostanza utilizzata per la fabbricazione del dispositivo è l'*Octalite*, un complesso minerale di origine naturale (argilla).
- (3) Secondo la decisione delle autorità francesi, visti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva e tenuto conto della presenza di piombo nel dispositivo, quest'ultimo può presentare un rischio per la salute degli utilizzatori. Nella decisione si legge pertanto che la fabbricazione, l'immissione in commercio, la distribuzione, l'esportazione e l'uso dei dispositivi medici Terrafor e Defiligne [...] sono sospesi fino a quando i prodotti non saranno resi conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari; inoltre il *Laboratoire Claytone-Terrafor* è tenuto a procedere al ritiro dei dispositivi medici Terrafor e Defiligne presso tutti i distributori interessati.
- (4) Con lettera del 4 ottobre 2016 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la loro decisione del 16 agosto 2016 nel quadro della direttiva 93/42/CEE.
- (5) Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE, con messaggio elettronico del 26 ottobre 2016 i servizi della Commissione hanno invitato il fabbricante a far conoscere la propria posizione in merito alla decisione delle autorità francesi.
- (6) Con lettera del 30 novembre 2016 il fabbricante ha comunicato ai servizi della Commissione un memorandum in cui illustra i motivi per cui contesta la decisione delle autorità francesi.
- (7) Il 19 dicembre 2016, su richiesta del fabbricante, si è tenuta una riunione tra quest'ultimo e i servizi della Commissione.
- (8) Durante il 2017 il fabbricante e i servizi della Commissione hanno scambiato numerosi messaggi di posta elettronica; in particolare i servizi della Commissione hanno più volte invitato il fabbricante a contattare le autorità francesi per stabilire quali fossero gli elementi necessari a far revocare la decisione delle suddette autorità.
- (9) Con messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2017, il fabbricante ha comunicato alla Commissione una relazione del laboratorio NAMSA <sup>(2)</sup> che dimostra, secondo il fabbricante, l'innocuità del dispositivo. I servizi della Commissione hanno ripetutamente esortato il fabbricante a trasmettere questo documento alle autorità francesi, cosa che il fabbricante ha fatto diversi mesi dopo, nell'agosto 2017. Contestualmente i servizi della Commissione hanno scambiato alcuni messaggi di posta elettronica con le autorità francesi per ottenere informazioni complementari.

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 12.7.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La relazione in questione è intitolata «Addendum to risk assessment N° 164726 from 17 February 2017».




- (10) Nel luglio 2017 il fabbricante ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in merito al ritardo della Commissione nel prendere una decisione. Il 5 aprile 2018 il Mediatore ha deciso di archiviare il caso concludendo che non c'era stata cattiva amministrazione, da parte della Commissione, nella gestione di questo fascicolo.
- (11) Con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2017, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione la loro decisione, datata 28 ottobre 2016, di vietare l'immissione in commercio, la messa in servizio, la distribuzione e l'importazione del dispositivo medico Terrafor e di imporre il ritiro del suddetto dispositivo dal mercato.
- (12) Il 7 febbraio 2018, su richiesta del fabbricante, si è tenuta una riunione tra quest'ultimo, le autorità francesi, le autorità belghe, il laboratorio NAMSA e i servizi della Commissione.
- (13) Nel marzo 2018 i servizi della Commissione hanno rivolto per iscritto ulteriori domande al fabbricante, al suo organismo notificato (*TÜV Rheinland LGA Products GmbH*), alle autorità belghe e a quelle francesi, i quali hanno fornito le loro risposte tra i mesi di marzo e aprile 2018.

## 2. VALUTAZIONE DEL CARATTERE GIUSTIFICATO DELLA MISURA

- (14) La direttiva 93/42/CEE stabilisce un sistema in base al quale i dispositivi medici devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti nell'allegato I della direttiva (articolo 3, primo comma). Per dimostrare il rispetto di tali requisiti essenziali il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE sui dispositivi, seguire una delle procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva (articolo 11 e articolo 17, paragrafo 1). I dispositivi recanti la marcatura CE, che dimostra che essi hanno formato oggetto del procedimento di valutazione della conformità, possono circolare liberamente all'interno dell'Unione (articolo 4, paragrafo 1).
- (15) Tuttavia, conformemente all'articolo 8 (clausola di salvaguardia) della direttiva 93/42/CEE, «[q]ualsiasi Stato membro, qualora constati che un dispositivo [...] installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la salute e/o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, prende le misure provvisorie necessarie per ritirare tale dispositivo dal mercato, vietarne o ridurne l'immissione in commercio o la messa in servizio. Lo Stato membro comunica immediatamente tali misure alla Commissione, indicando i motivi della sua decisione [...]» (articolo 8, paragrafo 1). La Commissione deve allora stabilire se le misure siano giustificate o meno (articolo 8, paragrafo 2). Spetta quindi agli Stati membri valutare se un prodotto rischi di compromettere la salute o la sicurezza delle persone e, in caso affermativo, adottare le necessarie misure. L'esercizio di tale facoltà può implicare, da parte delle autorità nazionali competenti, valutazioni complesse di ordine tecnico o scientifico. Spetta alla Commissione controllare il carattere giustificato di tali misure, in particolare assicurandosi della fondatezza delle ragioni di diritto e di fatto che ne hanno motivato l'adozione. In tale contesto alla Commissione viene riconosciuto un ampio potere discrezionale <sup>(1)</sup>.
- (16) Nella fattispecie, nella decisione e nella nota comunicate il 4 ottobre 2016, secondo le autorità francesi i dispositivi in questione possono presentare un rischio per la salute e non rispettano i requisiti essenziali. Orbene, l'esistenza di un rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone, derivante in particolare dal mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 93/42/CEE, implica l'avvio della procedura della clausola di salvaguardia a titolo dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva <sup>(2)</sup>. La procedura della clausola di salvaguardia è pertanto applicabile nel caso di specie e spetta quindi alla Commissione stabilire se la misura adottata dalle autorità francesi sia giustificata o meno.
- (17) La decisione delle autorità francesi prevede che la fabbricazione, l'immissione in commercio, la distribuzione, l'esportazione e l'uso del dispositivo siano sospesi e che il prodotto sia ritirato presso tutti i distributori interessati. Nella misura in cui la direttiva 93/42/CEE prevede sostanzialmente che i dispositivi medici possano essere immessi in commercio e/o messi in servizio unicamente qualora rispondano alle condizioni prescritte dalla direttiva (articolo 2) e che gli Stati membri non possano impedire l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi i quali, ai fini della dimostrazione del rispetto dei requisiti, hanno formato oggetto del procedimento di valutazione della loro conformità in forza della direttiva (articolo 4), e dal momento che

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare, in merito alla clausola di salvaguardia della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, *CSF/Commissione*, T-337/13, ECLI:EU:T:2015:502, punti 46, 79 e 80.

<sup>(2)</sup> Cfr. la sentenza della Corte del 22 aprile 2015, *Klein/Commissione*, C-120/14 P, ECLI:EU:C:2015:252, punto 71.



l'articolo 8 della direttiva impone allo Stato membro interessato, in presenza di un rischio per la salute o la sicurezza, di adottare le misure necessarie «per ritirare tale dispositivo dal mercato, vietarne o ridurne l'immissione in commercio o la messa in servizio» e impone alla Commissione di controllare se tali misure siano giustificate o meno, la presente decisione della Commissione riguarda la misura adottata dalle autorità francesi in quanto quest'ultima limita la presenza sul mercato del dispositivo in questione.

- (18) Dalla decisione comunicata dalle autorità francesi e dalle consultazioni con le parti interessate emerge che ad essere messi in discussione sono il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva relativi al rapporto rischi/benefici e alla minimizzazione dei rischi e la corretta applicazione delle norme.


## 2.1. Mancato rispetto dei requisiti essenziali

### 2.1.1. Requisiti essenziali relativi al rapporto rischi/benefici

- (19) L'allegato I, punto 1, della direttiva 93/42/CEE dispone che: «I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi associati all'uso previsto debbono essere di livello accettabile in rapporto ai benefici apportati al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza [...]» L'allegato I, punto 6, della direttiva dispone che: «Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve costituire un rischio accettabile rispetto alle prestazioni previste.»
- (20) Per quanto riguarda i rischi, è innanzitutto opportuno precisare che il rischio generato dall'ingestione di piombo è ampiamente documentato, in particolare nelle pubblicazioni citate nella «*Guideline for elemental impurities – Q3D*» redatta dal consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) <sup>(1)</sup>, nel «*Report on Carcinogens, fourteenth edition*» del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, nella «*Scientific opinion on lead in food*» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e nelle pubblicazioni citate dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>. Di fatto, nel caso di specie, il dispositivo contiene piombo ed è destinato a essere ingerito.
- (21) Occorre inoltre osservare che la popolazione è esposta al piombo in vario modo (aria, acqua, alimenti) e che ogni ulteriore esposizione, come quella determinata dall'uso del dispositivo, aumenta il rischio connesso all'esposizione al piombo.
- (22) Tra l'altro le autorità francesi fanno riferimento alla «*Guideline for elemental impurities – Q3D*» (di seguito «orientamenti ICH Q3D»), redatta dal consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), adottata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel dicembre 2014 e da questa applicata, dal giugno 2016, alle nuove domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e, dal dicembre 2017, alle autorizzazioni già esistenti all'immissione in commercio di medicinali. Questi orientamenti hanno per oggetto le impurezze elementari contenute nei medicinali, ovvero elementi che non apportano benefici terapeutici al paziente, tanto che il loro livello deve rimanere entro limiti accettabili. Essi definiscono, per gli elementi che destano preoccupazioni tossicologiche, un livello di esposizione quotidiana consentita. Per quanto riguarda il piombo, gli orientamenti specificano che l'esposizione a quest'elemento può avere effetti a livello neurologico, riproduttivo, immunitario, cardiovascolare e renale e fissano l'esposizione quotidiana consentita a 5 µg al giorno, indipendentemente dalla via di somministrazione.
- (23) Le analisi cui si riferiscono le autorità francesi evidenziano un tasso di piombo nel dispositivo compreso tra 16 e 22,9 µg/g. Un trattamento a base di 6 capsule da 335 mg/giorno (ovvero 2 g/giorno), come previsto nel foglio illustrativo del dispositivo, corrisponde a un quantitativo di piombo ingerito variabile tra 32 e 46 µg al giorno, ovvero diverse volte superiore alla soglia di riferimento di 5 µg al giorno.
- (24) In merito al ricorso agli orientamenti ICH Q3D, è opportuno osservare che, pur essendo formalmente applicati ai medicinali, tali orientamenti riguardano la presenza di elementi (piombo compreso) che non apportano benefici terapeutici (impurezze elementari) e che destano preoccupazioni tossicologiche in prodotti somministrati tra l'altro per via orale. Essi possono pertanto essere ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del rischio legato all'uso di un dispositivo medico contenente piombo allo stato di impurezza e somministrato per via orale.

<sup>(1)</sup> Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, «Toxicological profile for lead», 2007; National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services, «Monograph on health effects of low-level lead», 2012.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).




- (25) È infine opportuno osservare che il fabbricante non contesta la presenza di piombo nel dispositivo, così come non contesta il rilascio di piombo da parte del dispositivo, pur considerando di lieve entità il quantitativo rilasciato. Tra l'altro il fabbricante fa notare che i rischi evidenziati dalle relazioni citate dalle autorità francesi - ovvero effetti cardiovascolari, neurologici e nefrotossici del piombo sull'uomo - sono stati presi in considerazione mediante le indicazioni contenute nel foglio illustrativo del dispositivo e che il requisito essenziale di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva risulta pertanto rispettato; il fabbricante riconosce dunque che l'uso del dispositivo presenta dei rischi, pur considerandoli di livello accettabile. Anche una relazione del laboratorio NAMSA citata dal fabbricante riconosce l'esistenza di un rischio connesso alla presenza di piombo nel dispositivo, pur considerando ridotto tale rischio.
- (26) Da tali elementi emerge che l'uso del dispositivo comporta un rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti e che spetta al fabbricante mantenerlo entro limiti accettabili rispetto ai benefici apportati dal dispositivo stesso.
- (27) Per quanto riguarda i benefici, secondo il foglio illustrativo il dispositivo è destinato a prevenire i disturbi digestivi, ad attenuare i fastidi della digestione, a ripristinare il benessere digestivo e a ridurre il perimetro addominale. È opportuno ricordare che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, un dispositivo medico presuppone una finalità medica. Nella fattispecie, delle quattro affermazioni del foglio illustrativo solo quella relativa a «prevenire i disturbi digestivi» può essere eventualmente considerata di carattere medico. In assenza di precisazioni nel foglio illustrativo o nella documentazione tecnica e considerate le altre affermazioni e la promozione pubblicitaria del dispositivo incentrata sul raggiungimento di un «ventre piatto», è lecito ritenere che i disturbi digestivi in questione siano irrilevanti. In sintesi, il beneficio medico del dispositivo è limitato.
- (28) Alla luce di questi elementi, le autorità francesi potevano ritenere che il dispositivo non rispettasse i requisiti essenziali della direttiva in termini di rapporto rischi/benefici.
- (29) Tale conclusione trova conferma nel mancato rispetto del requisito essenziale relativo alla valutazione clinica. All'allegato I, punto 6 bis, della direttiva 93/42/CEE si legge che: «La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali deve comprendere una valutazione clinica a norma dell'allegato X». L'allegato X (valutazione clinica), punto 1.1, della direttiva precisa in particolare che: «La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti 1 e 3 dell'allegato I in condizioni normali di utilizzazione del dispositivo, nonché la valutazione degli effetti collaterali e dell'accettabilità del rapporto rischi/benefici di cui al punto 6 dell'allegato I devono basarsi, in linea di principio, su dati clinici».
- (30) Nella fattispecie, come precedentemente indicato, per quanto riguarda i benefici il dispositivo è destinato «a prevenire i disturbi digestivi, ad attenuare i fastidi della digestione, a ripristinare il benessere digestivo e a ridurre il perimetro addominale». Orbene, nelle conclusioni della relazione di valutazione clinica effettuata dal laboratorio NAMSA su richiesta del fabbricante (<sup>1</sup>), e basata sull'insieme dei dati disponibili, si specifica che sono state studiate tre affermazioni cliniche («attenua i fastidi della digestione, aiuta a ridurre il girovita, consente un rapido miglioramento del benessere digestivo») e che solo le due affermazioni relative all'attenuazione dei fastidi della digestione e alla riduzione del girovita sono considerate corroborate da dati clinici. La quarta affermazione, relativa alla prevenzione dei disturbi digestivi, non è menzionata nelle conclusioni di questa relazione di valutazione clinica. Il fabbricante non ha pertanto comunicato dati clinici comprovanti l'esistenza di tutti gli effetti benefici dichiarati, in particolare l'esistenza di un effetto benefico in termini di prevenzione dei disturbi digestivi. Ne consegue che la valutazione dei dati clinici non conferma che il dispositivo in questione rispetti il requisito essenziale riguardante il rapporto rischi/benefici.
- (31) Alla luce di questi elementi, era possibile ritenere che il dispositivo non rispettasse il requisito essenziale relativo alla valutazione clinica in relazione al requisito essenziale del rapporto rischi/benefici.

#### 2.1.2. Requisiti essenziali relativi alla minimizzazione dei rischi

- (32) L'allegato I, punto 7.2, della direttiva 93/42/CEE dispone che: «I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da minimizzare i rischi che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato del trasporto, della conservazione e dell'utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla frequenza dell'esposizione». L'allegato I, punto 7.5, della direttiva dispone che: «I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare è riservata alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la

(<sup>1</sup>) La relazione in questione è intitolata «Project 164726 — Clinical evaluation report — Ventre plat devices — Version: V2 final May 24, 2016».



riproduzione, in conformità dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [...]. L'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> è diventato l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

- (33) Dagli elementi di cui sopra emerge che l'uso del dispositivo comporta un rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti (considerando 20-26) e che spetta al fabbricante ridurre al minimo tale rischio. Nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 il piombo è inoltre considerato una sostanza tossica per la riproduzione; è altresì considerato «*substance of very high concern*» (ovvero «sostanza estremamente preoccupante») dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) <sup>(3)</sup>, il che spiega perché sia oggetto di particolare attenzione.
- (34) I suddetti requisiti essenziali possono indurre il fabbricante di un dispositivo medico a scegliere i lotti di materia prima che presentano i minori rischi possibili in termini di sostanze tossiche in essi contenuti; questo implica che il fabbricante verifichi la concentrazione di una sostanza nociva nei lotti di materia prima e selezioni quelli che presentano la concentrazione compatibile con lo stato dell'arte. Nella fattispecie, la materia prima che rientra nella composizione del dispositivo, ovvero l'argilla, contiene sostanze nocive, in particolare piombo, in concentrazioni variabili, trattandosi di una materia prima di origine naturale. Sia le autorità francesi che quelle belghe hanno evidenziato una notevole variabilità del contenuto di piombo presente nei vari lotti di capsule del dispositivo. Il fabbricante aveva la possibilità di verificare il contenuto di piombo presente nei vari lotti d'argilla prima di procedere alla fabbricazione e selezionare solo i lotti con un ridotto contenuto di piombo tale da garantire che le capsule prodotte con quella materia prima avessero una concentrazione inferiore alla soglia stabilita dagli orientamenti ICH Q3D. Orbene, secondo il contratto tra il fabbricante e il suo fornitore, i lotti di materia prima erano sottoposti a prova in riferimento alla loro concentrazione di piombo e il fabbricante accettava i lotti che presentavano una concentrazione di piombo non superiore a 15 ppm. Il tasso di 15 ppm equivale a 15 µg/g. Considerando che un trattamento giornaliero di 6 capsule corrisponde a 2 g, il quantitativo di piombo ingerito dai pazienti poteva arrivare fino a 30 µg al giorno, ovvero ben superiore alla soglia di 5 µg al giorno. Questo significa che il fabbricante non ha ridotto il più possibile il rischio legato alla presenza di piombo nel dispositivo selezionando i lotti di materia prima che avrebbero permesso di fabbricare un dispositivo con un tasso di piombo inferiore alla soglia stabilita dagli orientamenti ICH Q3D.
- (35) I suddetti requisiti essenziali possono altresì indurre il fabbricante di un dispositivo a scegliere, tra varie materie prime, quella che presenta i minori rischi possibili in relazione alle sostanze tossiche contenute. Il punto 7.1 dell'allegato I della direttiva stabilisce infatti che «[s]i dovrà considerare con particolare attenzione [...] la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità [...]». Nella fattispecie, altre materie prime come il carbone attivo, il simeticone o il dimeticone presentano proprietà simili a quelle dell'argilla e potrebbero permettere il raggiungimento della stessa finalità medica dichiarata dal fabbricante per il suo dispositivo, ovvero «prevenire i disturbi digestivi». Queste altre materie prime sono considerate prive di piombo e non sono quindi tali da provocare i rischi che comporta il dispositivo in questione. Eppure il fabbricante non ha cercato una materia prima alternativa che non presentasse contaminazione da sostanze tossiche (cfr. il suo messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2018). Questo significa che il fabbricante non ha cercato, con questo mezzo, di ridurre il più possibile il rischio legato alla presenza di piombo nel dispositivo.
- (36) Alla luce di questi elementi, le autorità francesi potevano ritenere che il dispositivo non rispettasse i requisiti essenziali della direttiva in termini di minimizzazione dei rischi.


### 2.1.3. Obiezioni sollevate dal fabbricante in merito al mancato rispetto dei requisiti essenziali

- (37) Il fabbricante mette in discussione il ricorso agli orientamenti ICH Q3D. In particolare fa notare che gli orientamenti sono inapplicabili *ratione materiae*, in quanto si riferiscono ai medicinali, e *ratione temporis*, in quanto si applicano da giugno 2016 alle nuove domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e, da dicembre 2017, alle autorizzazioni già esistenti all'immissione in commercio di medicinali: la loro applicazione è quindi contraria ai principi di legalità e di certezza del diritto.
- (38) Tuttavia il ricorso agli orientamenti ICH Q3D rientra nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, che impone a uno Stato membro di adottare determinate misure provvisorie qualora constati che un dispositivo medico presenta un rischio per la salute e/o la sicurezza, e che non limita gli elementi sui quali lo Stato membro può basarsi per dimostrare l'esistenza di tale rischio. Tra l'altro, per i motivi precedentemente illustrati (considerando 24), pur essendo formalmente applicabili ai medicinali, gli orientamenti sono rilevanti ai fini della constatazione del rischio legato alla presenza di piombo in un dispositivo medico che presenta una situazione simile a quella di un medicinale. Ne consegue che il ricorso agli orientamenti è nel contempo giuridicamente fondato e prevedibile.

<sup>(1)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


<sup>(3)</sup> <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.028.273>



- (39) Il fabbricante mette in discussione il metodo utilizzato per la valutazione del rischio. Fa notare in particolare che questo metodo, che si fonda sul quantitativo di piombo contenuto nel dispositivo, non è rilevante ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti essenziali riferiti alle sostanze che fuoriescono da un dispositivo e che il metodo in questione non si addice a un dispositivo a base di argilla che non rilascia elementi propri.
- (40) Tuttavia, nelle circostanze di specie, in assenza di studi in vivo che consentano di valutare il quantitativo di piombo effettivamente rilasciato dal dispositivo, il metodo basato sulla quantità di sostanza tossica contenuta nel dispositivo permette di stabilire il quantitativo che può essere rilasciato nell'organismo e quindi di valutare il rischio derivante dalle sostanze fuoriuscite dal dispositivo. È inoltre opportuno sottolineare, da un lato, che l'esistenza di una certa fuoriuscita di piombo dal dispositivo non viene contestata (essa risulta in particolare da prove condotte dal fabbricante stesso) e, dall'altro, che se l'entità di tale fuoriuscita è ritenuta di lieve entità dal fabbricante, il metodo da questi impiegato per giungere a tale conclusione è contestabile (cfr. infra, considerando 47 e seguenti).
- (41) Il fabbricante fa notare che, anche in caso di ricorso agli orientamenti ICH Q3D, il quantitativo di piombo fuoriuscito (che, nella lettera del 30 novembre 2016, stima a 3,126 µg/giorno e che il laboratorio NAMSA, nella sua relazione del febbraio 2017, stima a 3,96 µg/giorno) sarebbe inferiore alla soglia indicata negli orientamenti ICH Q3D (ovvero 5 µg al giorno).
- (42) Tuttavia il metodo impiegato dal fabbricante per stabilire il quantitativo di piombo fuoriuscito dal dispositivo è contestabile (cfr. infra, considerando 47 e seguenti) e non consente quindi di affermare che la quantità stabilita con questo metodo sia bassa a tal punto da non presentare alcun rischio, prendendo in considerazione gli orientamenti ICH Q3D e altri documenti di riferimento.
- (43) Il fabbricante fa notare che i rischi (cardiovascolari, neurologici e nefrotossici) evidenziati dalle autorità francesi sono stati presi in considerazione mediante le indicazioni contenute nel foglio illustrativo del dispositivo e che quest'ultimo è pertanto conforme al requisito essenziale dell'allegato I, punto 1, della direttiva. Il fabbricante fa altresì osservare che un'eccessiva esposizione al piombo può essere evitata tramite alcune misure del fabbricante, quali le indicazioni nel foglio illustrativo, e che una misura delle autorità che, tra le altre cose, vieti l'immissione in commercio del dispositivo e ne imponga il ritiro dal mercato è contraria al principio di proporzionalità.
- (44) Tuttavia le indicazioni aggiunte dal fabbricante nel foglio illustrativo, che limitano l'uso del dispositivo in alcuni pazienti (bambini, donne incinte e persone affette da malattie renali), non permettono di eliminare il rischio di intossicazione da piombo che interessa l'intera popolazione. Uno studio in vivo in grado di evidenziare che il quantitativo di piombo effettivamente rilasciato dal dispositivo è inferiore alla soglia stabilita dagli orientamenti contribuirebbe ad escludere il rischio di un'eccessiva esposizione al piombo.
- (45) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE tiene conto del principio di proporzionalità stabilendo che la constatazione di un rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone impone l'adozione di misure provvisorie e necessarie per ritirare tale dispositivo dal mercato oppure per vietarne o ridurne l'immissione in commercio. Ne consegue, nel caso di specie, che se le autorità francesi evidenziano un simile rischio, una misura che consista nell'imporre la sospensione dell'immissione in commercio del dispositivo e il suo ritiro presso i distributori fino a quando il dispositivo non sia reso conforme alla normativa è una misura conforme sia all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sia al principio di proporzionalità.
- (46) Alla luce di questi elementi, le obiezioni sollevate dal fabbricante non sono tali da mettere in discussione la constatazione espressa dalle autorità francesi in ordine al mancato rispetto da parte del dispositivo di alcuni requisiti essenziali della direttiva.

## 2.2. Scorretta applicazione delle norme

- (47) Dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE emerge che il rischio che impone agli Stati membri di adottare delle misure può derivare in particolare da una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5 della direttiva di cui sia prevista l'applicazione.
- (48) Il fabbricante fa notare che il dispositivo è stato valutato e ritenuto conforme a talune norme armonizzate relative alla valutazione biologica dei dispositivi medici (in particolare le norme EN ISO 10993-1 2009/AC:2010, EN ISO 10993-12 2012, EN ISO 10993-17 2009 e EN ISO 10993-18 2009) che corrispondono ad alcuni requisiti essenziali della direttiva e il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in modo tale da presumere che il dispositivo sia conforme ai requisiti essenziali in questione.



- (49) Queste norme relative alla valutazione biologica dei dispositivi medici prevedono in particolare che il metodo utilizzato debba riprodurre le effettive condizioni d'uso del dispositivo medico e che possa essere necessario condurre altre prove rispetto a quelle descritte nelle norme, come illustrato dalle disposizioni di seguito riportate.

- Norma EN ISO 10993-1 2010: valutazione biologica dei dispositivi medici - valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio

L'introduzione della norma specifica in particolare che questo approccio combina il riesame e la valutazione dei dati esistenti da tutte le fonti con, se necessario, la scelta e l'applicazione di altre prove, che consentano una valutazione completa della risposte biologiche ad ogni dispositivo medico, relative alla sua sicurezza d'impiego; che le prove biologiche sono basate, tra l'altro, su metodi di prova in vitro e in vivo e su modelli animali; che la norma ISO 10993 non è destinata a fornire una serie rigida di metodi di prova e di criteri «passa/non passa»; che deve essere utilizzata tenendo in considerazione i fattori pertinenti al dispositivo, il suo utilizzo previsto e le attuali conoscenze sul dispositivo medico fornite dalla letteratura scientifica e dall'esperienza clinica precedente.

Il punto 4.4 della norma precisa in particolare che la scelta delle prove e dei dati richiesti nella valutazione biologica e la loro interpretazione devono tenere conto della composizione chimica dei materiali, ivi comprese le condizioni di esposizione e la natura, il grado, la frequenza e la durata dell'esposizione con il corpo del dispositivo medico o dei suoi costituenti, consentendo la categorizzazione dei dispositivi per facilitare la selezione delle prove appropriate [...]. Il rigore necessario nella valutazione biologica è determinato principalmente da natura, grado, durata e frequenza dell'esposizione e dai pericoli identificati per il materiale.

Il punto 6.1 della norma precisa in particolare che i risultati della valutazione dei rischi possono portare alla conclusione che sia necessaria un'ulteriore caratterizzazione dei materiali, per esempio laddove il margine di sicurezza non sia considerato adeguato nel caso in cui l'intero quantitativo di una particolare sostanza chimica fosse rilasciato. In questi casi, possono essere utilizzate prove di estrazione appropriate, che simulano l'esposizione chimica, per valutare il grado di esposizione clinica al costituente chimico.

Al punto 6.2.2 della norma relativo alla descrizione delle prove si legge in particolare che è indispensabile per le prove che ogni dispositivo sia considerato per le proprie qualità. Possono rivelarsi necessarie prove aggiuntive non indicate nel prospetto [dell'appendice A] (punto 6.2.2.1); devono essere richieste prove in vivo per valutare la biodegradazione di un materiale (punto 6.2.2.13); devono essere considerati studi di tossicocinetica nel caso in cui [...] durante l'impiego clinico di un dispositivo medico è verosimile o noto che da esso siano rilasciati quantitativi sostanziali di prodotti di degradazione potenzialmente tossici o reattivi e di agenti rilasciabili (punto 6.2.2.14).

L'appendice A (informativa) della norma, che contiene un prospetto che descrive le prove di valutazione biologica da considerare in base alla natura e alla durata del contatto con il corpo umano, non copre espressamente i dispositivi medici in forma ingeribile. Vi si legge che la tabella A.1 fornisce uno schema di riferimento per lo sviluppo di un programma di valutazione e non costituisce una lista di controllo e che, in aggiunta allo schema di riferimento fornito nella tabella A.1, si dovrebbe considerare quanto segue [ovvero le prove da realizzare] in base ad una valutazione del rischio [...].


- Norma EN ISO 10993-12 2012: valutazione biologica dei dispositivi medici - preparazione dei campioni e materiali di riferimento

Il punto 10.3.2 della norma, che riguarda le condizioni e i metodi di estrazione, indica in particolare che occorre effettuare l'estrazione utilizzando il solvente di estrazione adeguato e le condizioni di tempo/temperatura tali da permettere di simulare, ove possibile, un'esposizione forzata. Può inoltre rivelarsi opportuna la dissoluzione completa.

L'appendice C (informativa) della norma, relativa ai principi di estrazione del campione, indica in particolare, al punto C.1, che le condizioni di estrazione e l'applicazione dell'estratto ai sistemi di prova devono riflettere idealmente non solo le effettive condizioni d'uso del prodotto, ma anche la finalità e la prevedibilità delle prove e che le prove biologiche sono condotte per individuare i fenomeni pericolosi e stimare i rischi in condizioni d'uso forzate e/o effettive [...]. L'estrazione forzata o l'estrazione esaustiva vengono adattate per individuare i fenomeni pericolosi.

- Norma EN ISO 10993-18 2009: valutazione biologica dei dispositivi medici - caratterizzazione chimica dei materiali

Il punto 5 della norma indica in particolare che per valutare i rischi derivanti dagli elementi costitutivi del prodotto è tuttavia necessario raccogliere le informazioni che consentono di dimostrare l'entità della disponibilità degli elementi costitutivi nelle effettive condizioni d'uso del prodotto finito.



- (50) Nella fattispecie emerge che il fabbricante ha utilizzato un metodo di prova che non riflette le effettive condizioni d'uso del dispositivo. In particolare, il metodo usato per determinare il quantitativo di piombo rilasciato - che consiste nell'utilizzare solo 12 ml d'acqua come volume dell'estratto e nell'impiegare soltanto acqua acidificata senza bolo alimentare e senza ambiente adatto (dinamico) - non è rappresentativo delle effettive condizioni d'uso del dispositivo che prevedono, invece, ingestione con una maggiore quantità di liquido, presenza di bolo alimentare e percorso dell'intero tubo digerente. Emerge inoltre che il fabbricante non ha usato altri metodi di prova, in particolare prove sull'uomo (in vivo), per stabilire il tasso di piombo effettivamente presente nella circolazione sanguigna. Ne consegue che il fabbricante non determina se il quantitativo di piombo rilasciato sia ridotto e/o inferiore alla soglia di riferimento stabilita dagli orientamenti ICH Q3D.
- (51) Alla luce di tali elementi era possibile considerare che le norme di cui all'articolo 5 della direttiva di cui è prevista l'applicazione non fossero state applicate correttamente e che non fosse quindi possibile escludere il rischio legato alla presenza di piombo nel dispositivo.

### 2.3. Conclusione

- (52) In base alle informazioni derivanti dalla decisione comunicata dalle autorità francesi e alle consultazioni condotte con le parti interessate, e tenuto conto di tutte le considerazioni precedenti, si evince che le autorità francesi potevano ritenere che il dispositivo presentasse il rischio di compromettere la salute e/o la sicurezza delle persone e potevano pertanto adottare una misura provvisoria affinché il dispositivo non fosse immesso in commercio e fosse ritirato presso i distributori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La misura adottata dalle autorità francesi il 16 agosto 2016, che riguarda i dispositivi medici Terrafor e Defiligne e sospende l'immissione in commercio di tali dispositivi, disponendone il ritiro dal mercato, è giustificata.


#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

18CE2340



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 2018****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di fondi di investimento alternativi (FIA) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva.
- (2) Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>. Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, sono tenuti a mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun FIA loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del singolo depositario, comprese quelle dei FIA e degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori.
- (3) Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario del FIA cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).



informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività del FIA.

- (4) Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti ai FIA suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome del FIA cliente, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono ad un determinato FIA suo cliente.
- (5) Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2011/61/UE e del regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, l'accordo o il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario.
- (6) Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sua sorveglianza sui terzi, indipendentemente dal fatto che siano situati all'interno o all'esterno dell'Unione. Si dovrebbe prevedere che i depositari verifichino che gli strumenti finanziari dei FIA siano correttamente registrati nei libri contabili dei terzi e che i registri siano sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività custodite. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per i FIA clienti dei depositari.
- (7) Nell'ambito degli obblighi dei depositari di esercitare prudenza e diligenza in caso di delega delle funzioni di custodia, è opportuno che, prima di delegare la funzione di custodia ad un terzo situato al di fuori dell'Unione, il depositario si procuri un parere legale indipendente sul diritto fallimentare del paese terzo in cui il subdepositario è ubicato, che comprenda una valutazione del livello di protezione offerto dai conti di strumenti finanziari separati in tale giurisdizione. A tal fine dovrebbe essere accettabile il parere fornito dalle pertinenti associazioni di categoria o da studi legali per ogni singola giurisdizione a beneficio di diversi depositari. Inoltre, il depositario dovrebbe accertarsi che il terzo situato al di fuori dell'Unione lo informi di qualsiasi modifica delle circostanze o del diritto fallimentare del paese terzo in questione che possano incidere sullo stato delle attività dei FIA clienti del depositario.
- (8) Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, la sua data di applicazione dovrebbe essere rinviata a 18 mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati <sup>(1)</sup>.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:


1) l'articolo 89 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;»

<sup>(1)</sup> Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.



ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) la normale attività di negoziazione del FIA;
- b) le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;
- c) le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività del FIA.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il depositario che ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), e l'obbligo di separazione previsto all'articolo 99.»;

2) all'articolo 98 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di FIA clienti del depositario contiene almeno quanto segue:


- a) la garanzia del diritto di informazione, ispezione e accesso, da parte del depositario, ai registri e conti rilevanti del terzo che tiene in custodia le attività in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e diligenza dovuta e in particolare:
  - i) possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;
  - ii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome del FIA, o a nome del GEFA che opera per conto del FIA, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale FIA registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;
  - iii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun FIA suo cliente, o a nome del GEFA che opera per conto del FIA;
- b) l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»;

3) l'articolo 99 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dall'articolo 21, paragrafo 11, lettera d), punto iii), della predetta direttiva, assicurando e verificando che il terzo:

- a) registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno dei FIA suoi clienti o a nome del GEFA che agisce per conto del FIA;
- b) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;



- c) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per i FIA clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;
- d) fornisca al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività dei FIA clienti del depositario;
- e) riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 89, paragrafo 1;

- f) introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
  - g) laddove il terzo sia uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, sottoposto ad una regolamentazione ed una vigilanza prudenziali efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell'Unione e che sono effettivamente applicate, tenga il contante del FIA su uno o più conti in conformità dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE.»;
- b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Nei casi in cui il depositario delega le funzioni di custodia ad un terzo ubicato in un paese terzo in conformità all'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, oltre a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo il depositario adempie a quanto segue:


- a) riceve la consulenza legale di una persona fisica o giuridica indipendente che conferma che il diritto fallimentare applicabile riconosce quanto segue:
  - i) la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute dal terzo per il depositario che agisce per conto proprio;
  - ii) le attività dei FIA clienti del depositario non fanno parte del patrimonio del terzo in caso di insolvenza;
  - iii) le attività dei FIA clienti del depositario sono indisponibili alla distribuzione, o alla vendita per la ripartizione dei proventi, a beneficio dei creditori del terzo cui sono state delegate le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;

b) garantisce che il terzo

- i) assicuri che le condizioni di cui alla lettera a) siano soddisfatte al momento di concludere l'accordo di delega con il depositario e su base continuativa per tutta la durata della delega;
- ii) informi immediatamente il depositario qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni di cui al punto i);
- iii) informi il depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1, 2 e 2 bis si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE decida di delegare a sua volta le funzioni di custodia, totalmente o in parte, ad un altro terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE.»



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2341**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1619 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 luglio 2018**  
**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia**  
**dei depositari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva.
- (2) Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione <sup>(2)</sup>. Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, hanno l'obbligo di mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun OICVM loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del depositario, comprese quelle degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori.
- (3) Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario dell'OICVM cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività dell'OICVM.
- (4) Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti agli OICVM suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente.
- (5) Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438. Inoltre, il depositario e il terzo

<sup>(1)</sup> GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GUL 78 del 24.3.2016, pag. 11).



dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario.

- (6) Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sorveglianza sui terzi da parte dei depositari, indipendentemente dal fatto che siano ubicati all'interno o all'esterno dell'Unione. È opportuno che i depositari siano tenuti a verificare se gli strumenti finanziari dell'OICVM siano correttamente registrati nei libri contabili di tali terzi. I registri tenuti da terzi dovrebbero essere sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per gli OICVM clienti dei depositari.
- (7) Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza giuridica del regolamento delegato (UE) 2016/438, è necessario modificare taluni riferimenti interni che sono errati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438.
- (8) Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi requisiti, la data di applicazione dovrebbe essere rinviata a diciotto mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati <sup>(1)</sup>.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:

1) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE;»

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:


«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) la normale attività di negoziazione dell'OICVM;
- b) le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;
- c) le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività dell'OICVM.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, ha delegato a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).»

<sup>(1)</sup> Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.



2) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

- a) la garanzia del diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo che tiene in custodia attività, in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e due diligence e in particolare:
  - i) possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;
  - ii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome dell'OICVM, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale OICVM registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;
  - iii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM;
- b) l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»


3) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:

- a) registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari, che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno degli OICVM suoi clienti o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM;
- b) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;
- c) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per gli OICVM clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;
- d) fornisca al depositario, a cadenza periodica e ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;
- e) riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

- f) introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
- g) tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.»



4) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle tenute dal terzo per il conto proprio del depositario e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE»;

b) al paragrafo 2, sono soppresse le lettere d) ed e);

c) il paragrafo 3 è soppresso;

5) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

18CE2342



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2018****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 460,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2015/61 <sup>(2)</sup> della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di migliorarne l'allineamento con le norme internazionali e per agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi.
- (2) Per tenere debitamente conto delle attività svolte dagli enti creditizi che operano al di fuori dell'Unione, è opportuno derogare a qualsiasi obbligo in materia di entità minima di emissione applicabile alle attività liquide detenute da una filiazione in un paese terzo e consentire che tali attività siano rilevate ai fini del consolidamento. In caso contrario, l'ente impresa madre potrebbe risentire di una carenza di attività liquide a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante da una filiazione in un paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le attività detenute da tale filiazione per soddisfare il suo requisito di liquidità nel paese terzo sarebbero escluse dal requisito di liquidità consolidato. Tuttavia le attività della filiazione in un paese terzo dovrebbero essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta in cui le attività sono denominate e derivanti da tale filiazione. Inoltre, come per qualsiasi altra attività di paesi terzi, è opportuno rilevare le attività soltanto se queste sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo in questione.
- (3) È noto che le banche centrali possono fornire liquidità nella propria valuta e la valutazione del merito di credito delle banche centrali è meno rilevante ai fini della liquidità che ai fini della solvibilità. Di conseguenza, e al fine di armonizzare maggiormente le norme del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le norme internazionali e di assicurare condizioni di parità per gli enti creditizi operanti a livello internazionale, le riserve detenute da una filiazione di un paese terzo o da una succursale di un ente creditizio dell'Unione nella banca centrale di un paese terzo che non è stata classificata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta nella classe di merito di credito 1 dovrebbero essere ammissibili come attività liquide di livello 1 nel caso in cui soddisfino determinate condizioni. In particolare tali riserve dovrebbero essere ammissibili se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e, inoltre, se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la banca centrale in cui sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Tuttavia dovrebbe essere possibile rilevare tali riserve come attività di livello 1 soltanto per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve.
- (4) È opportuno tener conto del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Tale regolamento contiene i criteri per determinare se una cartolarizzazione può essere definita semplice, trasparente e standardizzata (STS). Poiché tali criteri garantiscono che le cartolarizzazioni STS siano di qualità elevata, essi dovrebbero essere utilizzati anche per determinare quali cartolarizzazioni devono essere riconosciute attività

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

liquide di qualità elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità. Le cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61 se soddisfano tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402, in aggiunta ai criteri già precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono specifici per le loro caratteristiche di liquidità.

- (5) L'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 non dovrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia. È ragionevole attendersi che le operazioni con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro siano rinnovate in gravi condizioni di stress. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano derogare al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità nel caso di operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro nel caso in cui le operazioni interessino attività liquide di elevata qualità almeno in una delle componenti di ciascuna operazione e giungano a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, prima di concedere la deroga, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a consultare la banca centrale che è la controparte dell'operazione e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema. Inoltre la deroga dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia adeguate al fine di evitare eventuali possibilità di arbitraggio regolamentare o incentivi controproducenti per gli enti creditizi. Infine, ai fini di una maggiore armonizzazione delle norme dell'Unione con la norma internazionale stabilita dal Comitato di Basilea, le garanzie reali ricevute tramite operazioni su derivati dovrebbero essere escluse dal meccanismo di liquidazione.
- (6) Inoltre il trattamento dei tassi di deflusso e di afflusso per i contratti di vendita con patto di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e gli *swap* di garanzie dovrebbe essere pienamente allineato all'approccio della norma internazionale per il coefficiente di copertura della liquidità stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»). Nello specifico, il calcolo dei deflussi di cassa dovrebbe essere direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti.
- (7) Tenuto conto delle divergenze di interpretazione che sono emerse, è importante chiarire varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di copertura della liquidità; l'ammissibilità alla riserva di attività incluse in un aggregato (*pool*) e disponibili per ottenere finanziamenti (*funding*) nell'ambito di linee di credito revocabili gestite dalla banca centrale, di OIC e di depositi e altri finanziamenti in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale; il calcolo dei deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi; la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di credito e di liquidità infragruppo; il trattamento della posizione corta; e il riconoscimento di importi dovuti per titoli in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le attività di paesi terzi detenute da una filiazione in un paese terzo possono essere rilevate come attività liquide ai fini del consolidamento se sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità e se soddisfano una delle condizioni seguenti:

- i) le attività soddisfano tutti i requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;
- ii) le attività non soddisfano il requisito specifico di cui al titolo II del presente regolamento per quanto riguarda l'entità di emissione ma soddisfano tutti gli altri requisiti ivi stabiliti.


Le attività rilevabili ai sensi del punto ii) possono essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella valuta specifica nella quale esse sono denominate e derivanti dalla stessa filiazione;»;

- (2) l'articolo 3 è così modificato:

a) i punti 8 e 9 sono soppressi;

b) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. «stress», il deterioramento improvviso o grave della situazione di solvibilità o liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratichi, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;»;



(3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutti gli elementi, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominati.

Inoltre, l'ente creditizio calcola e monitora separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:

- a) per gli elementi che sono soggetti a segnalazione separata in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni in conformità dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente in tale valuta diversa;
- b) per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. L'ente creditizio non conteggia due volte le attività liquide, gli afflussi e i deflussi.»;

(4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio o incluso in un aggregato (*pool*) di cui alla lettera a) e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando su di essa non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente creditizio di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:

- a) le attività incluse in un aggregato (*pool*) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (*funding*) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio o, qualora l'aggregato sia gestito da una banca centrale, nell'ambito di linee di credito revocabili e non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. La presente lettera comprende le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (*pool*) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
- b) le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o di operazioni di finanziamento tramite titoli, e che può cedere.»;

b) il paragrafo 4 è così modificato:


i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un altro ente creditizio, a meno che una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:

- i) l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b);
- ii) l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) o d), o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
- iii) l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);»;

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.»;



c) al paragrafo 7 è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis) esposizioni verso le amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);»;

(5) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);»;

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi. Non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui monetizzazione in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;»;

(6) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) o ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente dell'ente creditizio e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.

Ai fini del presente punto, si applica quanto segue:

- se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;
- se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni per il ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;»;


b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le seguenti attività:

- i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, della quale un'ECAI prescelta non ha valutato il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- ii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui al punto i), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra le autorità competenti di tale paese terzo e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili di detto paese terzo.

Ai fini del punto ii), si applica quanto segue:

- se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;
- se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.



L'importo aggregato delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma e denominate in una determinata valuta che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 non può superare l'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta.

Inoltre, laddove la totalità o una parte delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma sia denominata in una valuta che non sia la valuta nazionale del paese terzo in questione, l'ente creditizio può rilevare tali attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza di un importo pari a quello dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta estera che corrisponde alle operazioni dell'ente creditizio nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità»;

c) al paragrafo 1, lettera f), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma»;

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle rimanenti attività di livello 1.»;

(7) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma»;

b) al paragrafo 1, lettera d), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma»;

(8) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la cartolarizzazione è autorizzata ad utilizzare e utilizza la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);


b) sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 10 a 13 del presente articolo.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) un'ECAI prescelta valuta la posizione nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;



b) la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (*enforcement notice*) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (*acceleration notice*), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 242, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo»;

ii) le lettere da c) a f) e da h) a k) sono soppresse;

iii) la lettera g) è così modificata:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti le quali o appartengono tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti o sono costituite da una combinazione di prestiti su immobili residenziali di cui al punto i) e prestiti su immobili residenziali di cui al punto ii)»;

b) il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti per veicoli o leasing auto per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*); trattori agricoli o forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*); motociclette o tricicli a motore di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*); o veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;

(\*) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).»;

c) i paragrafi da 3 a 9 sono soppresi;


(9) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, al fine di determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti e di assegnare loro il coefficiente di scarto adeguato, deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in attività liquide nello stesso ordine ascendente delle attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando dalle attività di cui alla lettera h) e risalendo fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti.»;

b) al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:

«La correttezza dei calcoli effettuati dal depositario o dalla società di gestione dell'OIC per determinare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC è confermata da un revisore esterno con cadenza almeno annuale.»;



(10) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

**Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale**

1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possono essere trattati come attività liquide a meno che l'ente centrale che riceve i depositi li tratti come depositi operativi. Laddove i depositi siano trattati come attività liquide, essi sono trattati in conformità a una delle seguenti disposizioni:

- a) se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento;
- b) se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.

2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, entro 30 giorni di calendario, a un finanziamento (*funding*) di liquidità non utilizzato dell'ente centrale o di un altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide e non è trattato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34. Al valore nominale del finanziamento (*funding*) di liquidità non utilizzato è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %»;

(11) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantite, prestito garantite e *swap* di garanzie in almeno una delle componenti dell'operazione con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. L'autorità competente può, caso per caso, derogare all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, in tutto o in parte, con riguardo ad una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di *swap* di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la controparte dell'operazione o delle operazioni è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
  - b) l'esistenza di circostanze eccezionali che comportano un rischio sistemico che interessa il settore bancario di uno o più Stati membri;
  - c) l'autorità competente ha consultato, prima di concedere la deroga, la banca centrale che è la controparte dell'operazione o delle operazioni e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema.»;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. L'ABE presenta entro 19 novembre 2020 una relazione sull'idoneità tecnica del meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4 e sulla probabilità che abbia un impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti creditizi stabiliti nell'Unione, sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sull'economia o sulla trasmissione della politica monetaria all'economia. Tale relazione valuta l'opportunità di modificare il meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove l'ABE rilevi che l'attuale meccanismo di liquidazione non sia tecnicamente idoneo o che abbia un impatto negativo, e dovrebbe raccomandare soluzioni alternative e valutarne l'impatto.



La Commissione tiene conto della relazione dell'ABE di cui al comma precedente durante l'elaborazione di qualsiasi ulteriore atto delegato a norma della delega di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

(12) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

#### **Compensazione di operazioni su derivati**

1. L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

3. Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) le garanzie reali, quando ricevute, sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del presente regolamento;
- b) l'ente creditizio è giuridicamente e operativamente in grado di riutilizzare le garanzie reali, quando ricevute.»;

(13) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio determinati in conformità agli articoli 24 e 25;
- b) saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento (*funding*) o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28 e all'articolo 31 bis»;


b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il calcolo dei deflussi di liquidità ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a qualsiasi compensazione degli afflussi correlati approvata ai sensi dell'articolo 26.»;

(14) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31 bis, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo:

- a) altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento (*funding*) potenziale, comprese aperture di credito revocabili;
- b) prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;
- c) mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati;
- d) carte di credito;
- e) scoperti di conto;
- f) deflussi pianificati relativi al rinnovo di prestiti al dettaglio o all'ingrosso esistenti o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;
- g) debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti;
- h) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.»;



(15) all'articolo 25, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il deposito è un conto cui si accede esclusivamente tramite Internet;»;

(16) alla fine dell'articolo 26, è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità competenti comunicano all'ABE quali enti beneficiano della compensazione dei deflussi con gli afflussi correlati ai sensi del presente articolo. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.»;

(17) l'articolo 28 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite o da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:

a) 0 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

b) 7 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

c) 15 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;

d) 25 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);

e) 30 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);

f) 35 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);


g) 50 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f);

h) il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se le passività sono garantite da azioni o quote di OIC che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;

i) 100 %, se le passività sono garantite da attività che non rientrano in alcuna delle lettere da a) a h) del presente comma.

In deroga al primo comma, se la controparte dell'operazione di prestito garantita o dell'operazione correlata ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.

In deroga al primo comma, per le operazioni di prestito garantite o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell'operazione è una controparte qualificata.



4. Gli *swap* di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se l'attività presa a prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività presa a prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all'attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all'attività presa a prestito determinato in conformità ai tassi specificati al paragrafo 3. Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide.

In deroga al primo comma, se la controparte dello *swap* di garanzie o dell'altra operazione con una forma analoga è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.

In deroga al primo comma, per gli *swap* di garanzie o per le altre operazioni con forma analoga che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è del 25 % se la controparte è una controparte qualificata.»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

«7. Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro i 30 giorni di calendario successivi è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio possieda le attività prese a prestito e che queste non facciano parte della sua riserva di liquidità.

8. Ai fini del presente articolo, per «banca centrale nazionale» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) qualsiasi banca centrale dell'Eurosistema se lo Stato membro di origine dell'ente creditizio ha adottato l'euro come moneta nazionale;
- b) la banca centrale nazionale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio se lo Stato membro non ha adottato l'euro come moneta nazionale;
- c) la banca centrale del paese terzo in cui è stato costituito l'ente creditizio.

9. Ai fini del presente articolo, per «controparte qualificata» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio;
- b) l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata costituito l'ente creditizio per le operazioni effettuate da tale ente creditizio;
- c) una banca multilaterale di sviluppo.


Tuttavia, gli organismi del settore pubblico, le amministrazioni regionali e le autorità locali sono considerate controparti qualificate solo se è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115 e all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013.»

(18) all'articolo 29, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di deflusso inferiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di afflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;»;

b) (non riguarda la versione italiana);



(19) l'articolo 30 è così modificato:

a) i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tale deflusso significativo in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di almeno tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente.

3. L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione (\*).

4. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono computati su base netta, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Se l'ente creditizio ha una posizione corta coperta da un'assunzione di titoli in prestito non garantita, l'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini degli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo. L'importo in contante ricevuto che eccede l'importo in contante ricevuto come garanzie reali è trattato come depositi, in conformità agli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis.»;

c) il paragrafo 11 è soppresso;


d) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Relativamente alla prestazione di servizi di *prime brokerage*, se l'ente creditizio ha coperto le vendite allo scoperto di un cliente facendole corrispondere al proprio interno con le attività di un altro cliente e le attività non sono ammesse come attività liquide, a tali operazioni si applica un tasso di deflusso del 50 % in considerazione della potenziale obbligazione.»;

(20) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.»;



b) al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio che agisce come intermediario può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti *pass-through*). Tale afflusso e deflusso è calcolato applicando alla linea di credito o di liquidità irrevocabile non utilizzata ricevuta e accordata il tasso applicabile a tale linea in forza del primo comma del presente paragrafo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti altrimenti imposti in relazione ad essa dal presente paragrafo.»;

c) il paragrafo 10 è soppresso;

(21) è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

**Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni del presente capo**

1. L'ente creditizio moltiplica per un tasso di deflusso del 100 % le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività contemplate agli articoli da 24 a 31.

2. Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (*funding*) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli da 24 a 31, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i clienti finanziari e le banche centrali.»;

(22) l'articolo 32 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'ente creditizio applica un tasso di afflusso del 100 % agli afflussi di cui al paragrafo 1, e in particolare ai seguenti afflussi:

a) importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;


b) importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;

c) importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;


d) importi dovuti per posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.

3. In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:

a) gli importi dovuti da clienti non finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ad eccezione degli importi dovuti da tali clienti per operazioni di finanziamento al commercio o titoli in scadenza, sono ridotti, ai fini del pagamento del capitale, del 50 % del loro valore. Ai fini della presente lettera, il termine «clienti non finanziari» ha lo stesso significato indicato all'articolo 31 bis, paragrafo 2. Tuttavia, l'ente creditizio che agisce come intermediario e ha ricevuto un impegno di cui all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, da un ente creditizio istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica al corrispondente impegno per erogare tale prestito agevolato;



- b) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:
- i) 0 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
  - ii) 7 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
  - iii) 15 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;
  - iv) 25 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
  - v) 30 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
  - vi) 35 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);
  - vii) 50 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f) del presente regolamento;
  - viii) il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come azioni o quote di OIC dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;
  - ix) 100 %, se gli importi sono garantiti da attività che non rientrano in alcuno dei punti da i) a viii) della presente lettera.
- Tuttavia, non può essere rilevato alcun afflusso se l'ente creditizio impiega la garanzia reale a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, seconda frase;
- c) agli importi dovuti per prestiti su margine con scadenza contrattuale nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi accordati a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;
- d) gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;
- e) gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso se l'attività data in prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività presa a prestito. L'afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all'attività presa a prestito e il tasso di afflusso applicabile all'attività data in prestito in conformità ai tassi specificati alla lettera b). Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide;
- f) se le garanzie reali ottenute tramite contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga, con scadenza entro 30 giorni di calendario, sono utilizzate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre 30 giorni di calendario, l'ente creditizio ipotizza che tali contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di



titoli in prestito, *swap* di garanzie o altre operazioni con una forma analoga siano rinnovati e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;

- g) non sono computate come afflusso le linee di credito o di liquidità non utilizzate, comprese le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale, e gli altri impegni ricevuti, diversi da quelli contemplati all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, e all'articolo 34.
  - h) gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l'ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti in conformità al presente articolo;
  - i) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.»;
- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


«5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per un tasso di afflusso del 100 % in caso di afflusso netto.»;

(23) l'articolo 34, paragrafo 2, è così modificato:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di afflusso superiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di deflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;»;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - «c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.»;

(24) l'allegato I è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. «Importo eccedente delle attività liquide» - L'importo si compone degli elementi seguenti:
    - a) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di *swap* di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
    - b) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di *swap* di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
    - c) importo rettificato delle attività di livello 2 A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2 A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di *swap* di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
    - d) importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di *swap* di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione.»;
- b) il paragrafo 5 è soppresso.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere da 30 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2343**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1621 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 ottobre 2018**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione <sup>(3)</sup>, l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.
- (2) Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (4) Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1° luglio 2016» è sostituita dalla data del «1° agosto 2016».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*


Phil HOGAN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1622 DELLA COMMISSIONE****del 29 ottobre 2018****concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 <sup>(3)</sup>, stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017.
- (2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno.
- (3) Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (4) È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante.
- (5) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (6) A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—




## ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:

- la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, salvo quando il principio attivo è generato dal precursore o dai precursori di cui alla voce della tabella del suddetto allegato relativa alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione;
- le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella sottostante, compresa qualunque generazione in situ di tali sostanze con l'impiego di qualunque precursore non indicato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
60	Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	1
172	Cetilpiridinio cloruro	UK	204-593-9	123-03-5	2
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4	1, 2, 3
288	N-(Diclorofluorometilto)-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluamide)	UK	214-118-7	1085-98-9	7
365	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2	3
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4	9
405	Diossido di zolfo	DE	231-195-2	7446-09-5	4
424	Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6	2, 11, 12
458	Solfato di ammonio	UK	231-984-1	7783-20-2	11, 12
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	10, 11
515	Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9	11, 12
526	2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8	6, 9, 10, 13
529	Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7	11
541	p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9	1, 2, 3, 6, 9, 13
609	Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)	UK	Non disponibile	Non disponibile	19
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8	2
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C <sub>8-10</sub> )]	IT	270-331-5	68424-95-3	5
785	Acido 6-(ftalimmido)perossisanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	3, 4



Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
792	Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)	DE	420-970-2	92047-76-2	1
952	<i>Bacillus sphaericus</i> diverso da <i>Bacillus sphaericus</i> 2362, ceppo ABTS-1743	IT	Microrganismo	143447-72-7	18
955	<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> sierotipo H14, diverso da ceppi AM65-52 e SA3A	IT	Microrganismo	Non disponibile	18
957	<i>Bacillus subtilis</i>	DE	Microrganismo	Non disponibile	3
939	Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non disponibile	2, 3, 4, 5, 11, 12
824	Zeolite d'argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0	5
1013	Zeolite d'argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7	5
835	Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)	PT	Prodotto fitosanitario	66230-04-4	18

18CE2345



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1623 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2018

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da *Wolbachia* utilizzate a fini di controllo dei vettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere se i batteri del genere *Wolbachia* («i batteri») o i preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e le zanzare artificialmente infettate dai batteri («le zanzare artificialmente infettate») utilizzate a fini di controllo dei vettori siano biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 o articoli trattati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), dello stesso regolamento, oppure né l'uno né l'altro.
- (2) Secondo le informazioni fornite dalla Francia, tali batteri intracellulari sono trasmessi verticalmente, ereditati per via materna e naturalmente presenti in circa il 40 % degli artropodi. L'infezione delle zanzare da parte dei batteri può ridurre la capacità di alcune zanzare di trasmettere certi virus e parassiti patogeni interferendo con tali agenti patogeni all'interno della zanzara e promuove la riproduzione delle femmine di zanzara infette e la diffusione del batterio nella popolazione di zanzare. Inoltre, poiché i maschi di zanzara infettati con i batteri sono incompatibili con le femmine locali, l'introduzione di maschi infettati nella popolazione bersaglio riduce il potenziale di riproduzione. Le campagne per il controllo dei vettori si basano quindi sulla liberazione di zanzare artificialmente infettate all'interno di una popolazione di zanzare in modo da controllare le dimensioni della popolazione e/o ridurre la capacità di trasmettere certi agenti patogeni all'uomo.
- (3) In base alle informazioni fornite dalla Francia, non tutte le specie di zanzare né tutti gli individui all'interno di una stessa specie sono naturalmente infettati dai batteri o da un ceppo di batteri utilizzabile ai fini del controllo dei vettori. Infezioni artificiali devono quindi essere prodotte in condizioni di laboratorio allo scopo di generare zanzare artificialmente infettate da un ceppo di batteri appropriato. Ciò può essere fatto utilizzando diverse tecniche di infezione, tra cui l'inoculazione dei batteri in femmine adulte di zanzara o nel citoplasma delle uova di zanzara.
- (4) Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, è quindi pertinente valutare separatamente lo status dei batteri o dei preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e lo status delle zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata.
- (5) I batteri sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Le zanzare sono organismi nocivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto possono avere un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo o per gli animali.
- (7) I batteri agiscono indirettamente sulla popolazione di zanzare, controllandone le dimensioni o riducendone la capacità di trasmettere certi agenti patogeni, e dovrebbero pertanto essere considerati un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8) Il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende i prodotti usati per il controllo degli artropodi, senza respingerli né attirarli. Dato che i batteri sono inoculati nelle zanzare con l'intento di esercitare un controllo sulle popolazioni di zanzare, tale uso rientra nella descrizione del tipo di prodotto 18.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (9) I batteri o il preparato contenente i batteri esercitano un controllo sulle zanzare con mezzi diversi dalla mera azione fisica o meccanica.
- (10) Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i batteri o il preparato contenente i batteri dovrebbero essere considerati rispettivamente una sostanza costituita da un principio attivo o una miscela contenente un principio attivo. Di conseguenza, i batteri o i preparati contenenti i batteri, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore che effettua l'inoculazione nelle zanzare, costituiscono un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientrano nel tipo di prodotto 18.
- (11) Le zanzare artificialmente infettate non sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Le zanzare artificialmente infettate non sono una sostanza o una miscela ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono né una sostanza né una miscela ai fini di tale regolamento.
- (13) Le zanzare artificialmente infettate non sono pertanto un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le zanzare artificialmente infettate non possono quindi essere un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di detto regolamento.
- (14) Le zanzare artificialmente infettate non sono un articolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1907/2006. Pertanto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono considerate un articolo ai fini di detto regolamento. Le zanzare artificialmente infettate non possono pertanto essere considerate un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

I batteri del genere *Wolbachia* o i preparati contenenti tali batteri destinati a essere inoculati nelle zanzare con l'obiettivo di generare zanzare artificialmente infettate a fini di controllo dei vettori sono considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata, non sono considerate né un biocida né un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) ed l), del regolamento (UE) n. 528/2012.


#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1624 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione<sup>(2)</sup> precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento (gli «enti»), di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione. Alla luce di tale esperienza, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 mirava inoltre a definire la procedura e la serie minima di modelli per la presentazione, a opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario garantire che le autorità di risoluzione raccolgano periodicamente un nucleo minimo di informazioni relative a un ente o un gruppo in tutta l'Unione. Ciò non osta a che l'autorità di risoluzione raccolga le informazioni supplementari che ritenga necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per determinare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, gli obblighi informativi semplificati.
- (3) Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, le voci specificate nei modelli di segnalazione introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 181 del 6.7.2016, pag. 1).



a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

- (4) A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza dei dati segnalati dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida delle voci di dati.
- (5) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. Pertanto, è opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.
- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 introduce una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
- (7) Data l'entità delle modifiche che è necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066, è preferibile, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066.
- (8) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che precisano le procedure e una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani individuali di risoluzione, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, e dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 13 della stessa direttiva.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «entità di risoluzione»:
  - a) un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure
  - b) un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).



- (2) «gruppo di risoluzione»:
- a) un'entità di risoluzione e le relative filiazioni le quali non sono:
    - i) né entità di risoluzione,
    - ii) né filiazioni di altre entità di risoluzione,
    - iii) né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione in conformità del piano di risoluzione e relative filiazioni, oppure
  - b) gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente soggetto al controllo dell'organismo centrale qualora una di tali entità sia un'entità di risoluzione;
- (3) «ente del gruppo»: un'entità del gruppo che è un ente creditizio o un'impresa di investimento;
- (4) «entità giuridica pertinente»: un'entità del gruppo che:
- a) fornisce funzioni essenziali, o
  - b) rappresenta o fornisce più del 5 % di uno degli elementi seguenti:
    - i) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
    - ii) la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria del gruppo, di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
    - iii) i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.

#### Articolo 3

##### **Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo**


1. Gli enti e, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano alle autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le informazioni precisate nei modelli di cui all'allegato I rispettando il livello di consolidamento delle informazioni, la frequenza e il formato di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II.
2. Ove l'autorità di risoluzione o, nel caso dei gruppi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo applichi obblighi semplificati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, essa comunica agli enti o alle imprese madri nell'Unione interessati quali informazioni non è necessario includere nella presentazione di cui al paragrafo 1. L'autorità identifica le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

#### Articolo 4

##### **Livello di consolidamento delle informazioni**

1. Gli enti che non fanno parte di un gruppo presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne le informazioni di cui all'allegato I, modelli Z 07.02 e Z 04.00, su base individuale.
2. Nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le seguenti modalità:
  - a) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 01.00, per:
    - i) le entità del gruppo incluse nel bilancio consolidato del gruppo che superano lo 0,5 % delle attività totali o delle passività totali del gruppo;
    - ii) gli enti del gruppo che superano lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio oppure lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 totale del gruppo in base alla situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione;
    - iii) le entità del gruppo che forniscono funzioni essenziali;
  - b) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 02.00 e Z 03.00:
    - i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (G.U. L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



- ii) al livello di ciascun ente del gruppo che è un'entità giuridica pertinente e non rientra nell'ambito di applicazione del punto i), su base individuale, tranne nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia rinunciato completamente all'applicazione a tale ente del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11 o paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE;
- iii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;
- c) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 04.00, relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità giuridiche pertinenti;
- d) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 05.01 e Z 05.02:
  - i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;
  - ii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;
- e) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 06.00, al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata, relativamente a tutti gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti;
- f) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 07.01, separatamente per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera;
- g) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04, relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo;
- h) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 08.00, relativamente a tutti i servizi essenziali forniti a ogni entità del gruppo riportata nell'allegato I, modello Z 01.00;
- i) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 09.00, relativamente a tutte le infrastrutture di mercato finanziario, la cui perturbazione ostacolerebbe gravemente o impedirebbe l'esecuzione delle funzioni essenziali indicate nel modello Z 07 02;
- j) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 10.01 e Z 10.02, relativamente a tutti i sistemi informatici essenziali all'interno del gruppo.

#### Articolo 5


##### Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente o dell'esercizio finanziario pertinente. Se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
2. Le autorità di risoluzione comunicano i necessari recapiti dell'autorità di risoluzione o, se del caso, dell'autorità competente cui vanno comunicate le informazioni.
3. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
4. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate immediatamente.

#### Articolo 6

##### Formato per la presentazione delle informazioni

1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato III e le regole di convalida specificate nell'allegato IV, nonché le seguenti disposizioni:
  - a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;



- b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
- i) i punti di dati con il tipo di dati «Importo monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
  - ii) i punti di dati con il tipo di dati «Percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
  - iii) i punti di dati con il tipo di dati «Numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. I dati trasmessi dagli enti o, nel caso dei gruppi, dalle imprese madri nell'Unione sono associati alle seguenti informazioni:
- a) data di riferimento per la presentazione;
  - b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
  - c) principi contabili applicabili;
  - d) identificativo dell'entità che effettua la segnalazione;
  - e) livello di consolidamento delle informazioni conformemente all'articolo 4.

#### Articolo 7


#### **Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo**

1. Ove l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritenga che per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione siano necessarie informazioni non contemplate da alcun modello dell'allegato I, oppure ove il formato in cui l'autorità competente fornisce le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, non sia idoneo ai fini della preparazione o dell'attuazione dei piani di risoluzione, l'autorità di risoluzione richiede tali informazioni all'ente o all'impresa madre nell'Unione.
2. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
- a) individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
  - b) specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;
  - c) specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
  - d) specifica se le informazioni debbano essere redatte su base individuale o a livello di gruppo e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
  - e) indica i necessari recapiti per la comunicazione delle informazioni supplementari.

#### Articolo 8

#### **Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione**

1. L'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.
2. Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione provvede affinché agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione sia comunicato quali informazioni è necessario includere nella comunicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità identificano le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.



*Articolo 9***Periodo transitorio**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 la data d'invio è al più tardi il 31 maggio 2019.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 la data d'invio è al più tardi il 30 aprile 2020.

*Articolo 10***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 è abrogato.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## MODELLI DI RISOLUZIONE

Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli	Abbreviazione
		<b>INFORMAZIONI SULL'ENTITÀ, STRUTTURA DEL GRUPPO E DIPENDENZE</b>	
1	Z 01.00	Struttura organizzativa	ORG
		<b>INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO</b>	
2	Z 02.00	Struttura delle passività	LIAB
3	Z 03.00	Requisiti di fondi propri	OWN
4	Z 04.00	Interconnessioni finanziarie infragruppo	IFC
5,1	Z 05.01	Controparti principali (passività)	MCP 1
5,2	Z 05.02	Controparti principali (fuori bilancio)	MCP 2
6	Z 06.00	Assicurazione dei depositi	DIS
		<b>LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI, FUNZIONI ESSENZIALI E RELATIVI SISTEMI INFORMATICI E INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI</b>	
		<i>Funzioni essenziali e linee di business principali</i>	
7,1	Z 07.01	Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche	FUNC 1
7,2	Z 07.02	Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche	FUNC 2
7,3	Z 07.03	Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche	FUNC 3
7,4	Z 07.04	Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali	FUNC 4
8	Z 08.00	Servizi essenziali	SERV
		<i>Servizi delle FMI - Fornitori e utenti</i>	
9	Z 09.00	Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)	FMI 1
		<i>Sistemi informatici</i>	
10,1	Z 10.01	Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale)	CIS 1
10,2	Z 10.02	Classificazione dei sistemi informatici	CIS 2



Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)										
Entità										
Nome	Codice	Codice LEI	Tipo di entità	Paese	Inclusa nel consolidamento prudenziale	Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR	Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR	Totale delle attività	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	Esposizione del coefficiente di leva finanziaria
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
Impresa madre diretta										
Nome	Principio contabile	Contributo alle attività consolidate totali	Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio	Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria	Entità giuridica pertinente	Nome	Codice	Codice LEI	Capitale sociale	Diritti di voto nell'entità
0010	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210




Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)		Controparte					
		Famiglie	Società non finanziarie (PMI)	Società non finanziarie (non PMI)	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Amministrazioni pubbliche e banche centrali
Riga	Voce	0010	0020	0030	0040	0050	0060
<b>0100</b>	<b>PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN</b>						
0110	Depositi coperti						
0120	Passività garantite - parte coperta da garanzia reale						
0130	Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza						
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza						
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni						
0160	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni						
0170	Passività verso dipendenti						
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni						
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate						
0200	Passività verso SGD						
<b>0300</b>	<b>PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN</b>						
<b>0310</b>	<b>Depositi, non protetti ma preferenziali</b>						
0311	di cui: durata residua <= 1 mese						
0312	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno						



		Controparte					
		Famiglie	Società non finanziarie (PMI)	Società non finanziarie (non PMI)	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Amministrazioni pubbliche e banche centrali
Riga	Voce	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0313	di cui: durata residua $\geq 1$ anno e $< 2$ anni						
0314	di cui: durata residua $\geq 2$ anni						
<b>0320</b>	<b>Depositi, non protetti e non preferenziali</b>						
0321	di cui: durata residua $\leq 1$ mese						
0322	di cui: durata residua $> 1$ mese e $< 1$ anno						
0323	di cui: durata residua $\geq 1$ anno e $< 2$ anni						
0324	di cui: durata residua $\geq 2$ anni						
<b>0330</b>	<b>Passività in bilancio risultanti da derivati</b>						
0331	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie						
0332	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie						
0333	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out						
0334	Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale						
<b>0340</b>	<b>Passività garantite non coperte da garanzia reale</b>						
0341	di cui: durata residua $\leq 1$ mese						
0342	di cui: durata residua $> 1$ mese e $< 1$ anno						




Riga	Voce	Controparte					
		Famiglie	Società non finanziarie (PMI)	Società non finanziarie (non PMI)	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Amministrazioni pubbliche e banche centrali
0343	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0344	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0350</b>	<b>Obbligazioni strutturate</b>						
0351	di cui: durata residua <= 1 mese						
0352	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno						
0353	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni						
0354	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0360</b>	<b>Passività di primo rango (senior) non garantite</b>						
0361	di cui: durata residua <= 1 mese						
0362	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno						
0363	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni						
0364	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0365</b>	<b>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</b>						
0366	di cui: durata residua <= 1 mese						
0367	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno						
0368	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni						
0369	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0370</b>	<b>Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)</b>						
0371	di cui: durata residua <= 1 mese						



Riga	Voce	Controparte					
		Famiglie	Società non finanziarie (PMI)	Società non finanziarie (non PMI)	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Amministrazioni pubbliche e banche centrali
0372	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0373	di cui: durata residua >= 1 anno < 2 anni						
0374	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0380</b>	<b>Altre passività ammissibili al MREL</b>						
0381	di cui: durata residua >= 1 anno < 2 anni						
0382	di cui: durata residua >= 2 anni						
<b>0390</b>	<b>Passività non finanziarie</b>						
<b>0400</b>	<b>Altre passività</b>						
<b>0500</b>	<b>FONDI PROPRI</b>						
0510	Capitale primario di classe 1						
0511	di cui: strumenti di capitale/capitale sociale						
0512	di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie						
0520	Capitale aggiuntivo di classe 1						
0521	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri						
0530	Capitale di classe 2						
0531	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri						
<b>0600</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ &amp; FONDI PROPRI, COMPRESSE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI</b>						




Riga	Voce	Controparte		TOTALE	di cui: infragruppo	di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo
		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione	Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione			
0100	PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN	0070	0080	0090	0100	0110
0110	Depositi coperti					
0120	Passività garantite - parte coperta da garanzia reale					
0130	Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza					
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza					
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni					
0160	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni					
0170	Passività verso dipendenti					
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni					
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate					
0200	Passività verso SGD					
0300	PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN					
0310	Depositi, non protetti ma preferenziali					
0311	di cui: durata residua ≤ 1 mese					
0312	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno					




Riga	Voce	Controparte		TOTALE	di cui: infragruppo	di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo
		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione	Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione			
		0070	0080	0090	0100	0110
0313	di cui: durata residua $\geq 1$ anno e $< 2$ anni					
0314	di cui: durata residua $\geq 2$ anni					
<b>0320</b>	<b>Depositi, non protetti e non preferenziali</b>					
0321	di cui: durata residua $\leq 1$ mese					
0322	di cui: durata residua $> 1$ mese e $< 1$ anno					
0323	di cui: durata residua $\geq 1$ anno e $< 2$ anni					
0324	di cui: durata residua $\geq 2$ anni					
<b>0330</b>	<b>Passività in bilancio risultanti da derivati</b>					
0331	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie					
0332	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie					
0333	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out					
0334	Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale					
<b>0340</b>	<b>Passività garantite non coperte da garanzia reale</b>					
0341	di cui: durata residua $\leq 1$ mese					
0342	di cui: durata residua $> 1$ mese e $< 1$ anno					




Riga	Voce	Controparte		TOTALE	di cui: infragruppo	di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo
		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione	Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione			
		0070	0080	0090	0100	0110
0343	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0344	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0350</b>	<b>Obbligazioni strutturate</b>					
0351	di cui: durata residua <= 1 mese					
0352	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno					
0353	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0354	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0360</b>	<b>Passività di primo rango (senior) non garantite</b>					
0361	di cui: durata residua <= 1 mese					
0362	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno					
0363	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0364	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0365</b>	<b>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</b>					
0366	di cui: durata residua <= 1 mese					
0367	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno					
0368	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0369	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0370</b>	<b>Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)</b>					
0371	di cui: durata residua <= 1 mese					



Riga	Voce	Controparte		TOTALE	di cui: infragruppo	di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo
		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione	Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione			
		0070	0080	0090	0100	0110
0372	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno					
0373	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0374	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0380</b>	<b>Altre passività ammissibili al MREL</b>					
0381	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni					
0382	di cui: durata residua >= 2 anni					
<b>0390</b>	<b>Passività non finanziarie</b>					
<b>0400</b>	<b>Altre passività</b>					
<b>0500</b>	<b>FONDI PROPRI</b>					
0510	Capitale primario di classe 1					
0511	di cui: strumenti di capitale/capitale sociale					
0512	di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie					
0520	Capitale aggiuntivo di classe 1					
0521	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri					
0530	Capitale di classe 2					
0531	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri					
<b>0600</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ &amp; FONDI PROPRI COMPRESSE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI</b>					



<b>Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)</b>		Importo o percentuale
		0010
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>		<b>0100</b>
Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio		0110
<b>REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA</b>		
Capitale iniziale		0210
Requisito di coefficiente di leva finanziaria		0220
<b>COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR)</b>		0300
TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1		0310
TSCR: da costituire con capitale di classe 1		0320
<b>REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE</b>		0400
Riserva di conservazione del capitale		0410
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro		0420
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente		0430
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico		0440
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale		0450
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica		0460
<b>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)</b>		0500
OCR: da costituire con capitale primario di classe 1		0510
OCR: da costituire con capitale di classe 1		0520
<b>OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)</b>		0600
OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1		0610
OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1		0620



Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)									
Emitente o entità garantita		Creditore, titolare o prestatore di garanzia			Interconnessione finanziaria				
Nome dell'entità	Codice	Nome dell'entità	Codice	Tipo	Importo in essere				
					di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo		di cui ammissibile al MREL		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080		


Z 05.01 - Controparti principali delle passività (MCP 1)									
Controparte									
Nome dell'entità	Codice	Gruppo o singolo	Paese	Settore	Tipo	Importo in essere			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070			

Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (MCP 2)									
Controparte									
Nome dell'entità	Codice	Gruppo o singolo	Paese	Settore	Tipo	Importo			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070			


Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DJS)									
Entità giuridica		Adezione all'SGD				Sistema di tutela istituzionale		Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto	
Nome dell'entità	Codice	SGD	Importo dei depositi coperti		0050	0060			
			0030	0040					
0010	0020	0030	0040	0050	0060				




Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese

Riga	Funzioni economiche			Dati quantitativi			Valutazione del carattere essenziale		
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Importo monetario	Indicatore numerico	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale
1		<b>Depositi</b>	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	1,1	Famiglie							
0020	1,2	Società non finanziarie - PMI							
0030	1,3	Società non finanziarie - non PMI							
0040	1,4	Amministrazioni pubbliche							
0050	1,5	Altri settori / altre controparti (1)							
0060	1,6	Altri settori / altre controparti (2)							
0070	1,7	Altri settori / altre controparti (2)							
2		<b>Concessione di prestiti</b>							
0080	2,1	Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione							
0090	2,2	Famiglie - altri prestiti							
0100	2,3	Società non finanziarie - PMI							
0110	2,4	Società non finanziarie - non PMI							




Riga	Funzioni economiche			Dati quantitativi				Valutazione del carattere essenziale		
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Importo monetario	Indicatore numerico	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale	
0120	2,5	Amministrazioni pubbliche	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
0130	2,6	Altri settori / altre controparti (1)								
0140	2,7	Altri settori / altre controparti (2)								
0150	2,8	Altri settori / altre controparti (3)								
3	<b>Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia</b>									
0160	3,1	Servizi di pagamento alle IFM								
0170	3,2	Servizi di pagamento a non-IFM								
0180	3,3	Servizi di cassa								
0190	3,4	Servizi di regolamento titoli								
0200	3,5	Servizi di compensazione mediante CCP								
0210	3,6	Servizi di custodia								
0220	3,7	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)								
0230	3,8	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)								
0240	3,9	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)								
4	<b>Mercati dei capitali</b>									
0250	4,1	Derivati detenuti per negoziazione - OTC								
0260	4,2	Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC								



Riga	Funzioni economiche			Descrizione della funzione economica	Dati quantitativi			Valutazione del carattere essenziale		
	ID	Funzione economica			Quota di mercato	Importo monetario	Indicatore numerico	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
0270	4,3	Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)								
0280	4,4	Mercati primari / sottoscrizione								
0290	4,5	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)								
0300	4,6	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)								
0310	4,7	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)								
	5	<b>Finanziamento (funding) all'ingrosso</b>								
0320	5,1	Assunzione di prestiti								
0330	5,2	Derivati (attività)								
0340	5,3	Concessione di prestiti								
0350	5,4	Derivati (passività)								
0360	5,5	Altri tipi di prodotto (1)								
0370	5,6	Altri tipi di prodotto (2)								
0380	5,7	Altri tipi di prodotto (3)								



Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2)												
Funzioni essenziali		Entità giuridica			Entità giuridica		Importanza monetaria					
Paese	ID	Nome dell'entità	Codice	Importo monetario	Paese	ID	Nome dell'entità	Codice	Importo monetario			
0010	0020	0030	0040	0050								
Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)												
Linea di business principale				Entità giuridica								
Linea di business principale	ID della linea di business	Descrizione	Nome dell'entità	Codice	Paese	ID	Nome dell'entità	Codice	Importo monetario			
0010	0020	0030	0040	0050								
Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4)												
Funzioni essenziali		Linea di business principale			Linea di business principale							
Paese	ID della funzione	ID della linea di business	Descrizione	Nome dell'entità	Codice	Paese	ID	Nome dell'entità	Codice			
0010	0020	0030	0040	0050								
Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)												
Identificativo	Tipo di servizio	Destinatario del servizio		Fornitore del servizio			Funzione essenziale		Tempo stimato per l'accesso ai contratti	Tempo stimato per l'accesso ai contratti	Diritto applicabile	Contratto a prova di risoluzione
		Nome dell'entità	Codice	Nome dell'entità	Codice	Appartene al gruppo	Paese	ID				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120



**Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)**


Utente		Funzione essenziale		Fornitore						Diritto applicabile	
Nome dell'entità	Codice	Paese	ID	Infrastruttura di mercato finanziario (FMI)		Modo di partecipazione	Intermediario		Descrizione del servizio		
				Tipo di sistema	Nome		Codice dell'FMI	Nome		Codice	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

**Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1)**

Sistema informatico essenziale			Entità del gruppo responsabile del sistema		
Sistema Codice di identificazione	Nome	Tipo	Descrizione	Nome dell'entità	Codice
0010	0020	0030	0040	0050	0060

**Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2)**

Sistema Codice di identificazione	Entità del gruppo utente del sistema		Servizio essenziale		Funzione essenziale	
	Nome dell'entità	Codice	Identificativo	Paese	ID	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	



## ALLEGATO II

**Istruzioni**

I.	Istruzioni di carattere generale .....	24
I.1	Struttura .....	24
I.2	Riferimenti .....	25
I.3	Principi contabili .....	25
I.4	Ambito del consolidamento .....	25
I.5	Numerazione e altre convenzioni .....	26
II.	Istruzioni relative ai modelli .....	26
II.1	Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG) .....	26
II.2	Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB) .....	29
II.3	Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN) .....	36
II.4	Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC) .....	39
II.5	Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP) .....	41
II.6	Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS) .....	44
II.7	Funzioni essenziali e linee di business principali .....	47
II.8	Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV) .....	55
II.9	Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali .....	59
II.10	Sistemi informatici essenziali .....	61

**I. Istruzioni di carattere generale****I.1** Struttura

1. Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:

- (1) «Informazioni di carattere generale», ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta del modello «Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)»;
- (2) «Informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio», ossia informazioni finanziarie su passività, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 6 modelli:
  - a) «Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»;
  - b) «Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)»;
  - c) «Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)»;
  - d) due modelli sulle controparti principali: «Z 05.01 - Controparti principali delle passività (Z-MCP 1)» e «Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (Z-MCP 2)»;
  - e) «Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (Z-DIS)»;
- (3) «Funzioni essenziali», ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali, ai servizi essenziali, alle infrastrutture di mercato finanziario e ai sistemi informatici. Questo blocco consta di 7 modelli:
  - 4 modelli sull'individuazione delle funzioni essenziali e la loro associazione alle linee di business principali e alle entità del gruppo: «Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (Z-FUNC 3)» e «Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (Z-FUNC 4)»;



- «Z 08.00 - Servizi essenziali (Z-SERV);»
- «Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI);»
- 2 modelli sui sistemi informatici essenziali: «Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (Z-CIS 1)» e «Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (Z-CIS 2)».

## I.2 Riferimenti

2. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti abbreviazioni:

- a) «BCBS»: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali;
- b) «CPMI»: Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;
- c) «FINREP»: i modelli per le informazioni finanziarie riportati negli allegati III e IV, e le istruzioni complementari figuranti nell'allegato V, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- d) «COREP (OF)»: gli allegati I (modelli) e II (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- e) «COREP (LR)»: gli allegati X (modelli) e XI (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- f) «FSB»: Comitato per la stabilità finanziaria;
- g) «IAS»: International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- h) «IFRS»: International Financial Reporting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 <sup>(2)</sup>;
- i) «codice LEI»: codice identificativo dell'entità giuridica inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie, proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria e approvato dal G20. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: [www.leiroc.org](http://www.leiroc.org)). Qualora per una data controparte esista un identificativo dell'entità giuridica (codice LEI), esso è utilizzato per identificarla;
- j) «NGAAP»: National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE <sup>(3)</sup>.

## I.3 Principi contabili

- 3. Se non diversamente specificato nelle presenti istruzioni, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 applica la propria disciplina contabile.
- 4. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi al pertinente IFRS.

## I.4 Ambito del consolidamento

5. In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:

- al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).



- al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>) a livello di impresa madre nell'Unione;
- al consolidamento a livello dell'entità di risoluzione per il gruppo di risoluzione.

6. Per ciascun modello, gli enti si attengono alla o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

#### 1.5 Numerazione e altre convenzioni

7. Per indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli, le presenti istruzioni si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
8. Per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.
9. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.
10. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {modello;riga}.
11. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
12. Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.
13. Laddove le presenti istruzioni si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non può contenere un valore nullo.

## II. Istruzioni relative ai modelli

### II.1 Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)

#### II.1.1 Osservazioni di carattere generale

14. Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.

#### II.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
<b>0010-0160</b>	<b>Entità</b>
0010	<b>Nome</b> Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica.
0020	<b>Codice</b> Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.


<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (G.U.L. 176 del 27.6.2013, pag. 1).




Colonne	Istruzioni
0030	<p><b>Codice LEI</b></p> <p>Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p>
0040	<p><b>Tipo di entità</b></p> <p>L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità:</p> <p>a) «ente creditizio»</p> <p>Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE <sup>(6)</sup></p> <p>b) «impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE»</p> <p>Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE</p> <p>c) «impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE»</p> <p>d) «ente finanziario»</p> <p>Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come «società di partecipazione» di cui alla lettera e) infra</p> <p>e) «società di partecipazione»</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione finanziaria madre quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> <li>— la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013</li> </ul> <p>f) «impresa di assicurazione»</p> <p>Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup></p> <p>g) «altro tipo di entità», ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie.</p>
0050	<p><b>Paese</b></p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità.</p>
0060	<p><b>Inclusa nel perimetro prudenziale</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>S - Sì;</p> <p>N - No.</p>

<sup>(6)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).



Colonne	Istruzioni
0070	<p><b>Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:  S – se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;  N – in caso contrario.</p>
0080	<p><b>Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:  S – se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;  N – in caso contrario.</p>
0090	<p><b>Totale delle attività</b></p> <p>Il totale delle attività quale definito per FINREP {F 01.01;380,010}</p>
0100	<p><b>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</b></p> <p>L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0110	<p><b>Esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0120	<p><b>Principio contabile</b></p> <p>I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le seguenti abbreviazioni:  — IFRS  — nGAAP</p>
0130	<p><b>Contributo alle attività consolidate totali</b></p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0140	<p><b>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</b></p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0150	<p><b>Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0160	<p><b>Entità giuridica pertinente</b></p> <p>Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.</p>



Colonne	Istruzioni
0170-0210	<p><b>Impresa madre diretta</b></p> <p>L'impresa madre diretta dell'entità. È segnalata solo l'impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell'entità.</p> <p>Se un'entità ha più di un'impresa madre diretta, è segnalata solo l'impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto.</p>
0140	<p><b>Nome</b></p> <p>Il nome dell'impresa madre diretta dell'entità.</p>
0150	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.</p>
0160	<p><b>Codice LEI</b></p> <p>Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p>
0170	<p><b>Capitale sociale</b></p> <p>L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'impresa madre diretta, escluse le riserve.</p>
0180	<p><b>Diritti di voto nell'entità</b></p> <p>La percentuale di diritti di voto detenuta dall'impresa madre diretta nell'entità.</p> <p>Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale).</p>

## II.2 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

### II.2.1 Osservazioni di carattere generale

15. Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza.
16. Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale oppure, se è previsto il diritto, esplicito o implicito, contrattuale o legale, del titolare al rimborso anticipato dello strumento, il periodo fino alla prima data in cui matura tale diritto. I pagamenti intermedi del capitale sono suddivisi nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.
17. Per default, gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza.
18. In deroga al punto precedente, le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile come definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi, sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.




## II.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<p><b>Famiglie</b></p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(f)</p> <p>Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.</p>
0020	<p><b>Società non finanziarie (PMI)</b></p> <p>Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 <sup>(*)</sup>; FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).</p> <p>Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.</p>
0030	<p><b>Società non finanziarie (non PMI)</b></p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(e)</p> <p>Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea <sup>(*)</sup>.</p> <p>Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020.</p>
0040	<p><b>Enti creditizi</b></p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(c)</p> <p>Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo.</p>
0050	<p><b>Altre società finanziarie</b></p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(d)</p> <p>Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.</p>
0060	<p><b>Amministrazioni pubbliche e banche centrali</b></p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(a) e (b)</p> <p>Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.</p>
0070	<p><b>Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione</b></p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, gli importi sono segnalati in questa colonna.</p>

<sup>(\*)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).




Colonne	Istruzioni
0080	<p><b>Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione</b></p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna.</p>
0090	<b>Totale</b>
0100	<p><b>di cui: infragruppo</b></p> <p>Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento regolamentare).</p>
0110	<p><b>di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo</b></p> <p>Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.</p> <p>Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>, che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa voce.</p>

Righe	Istruzioni
0100	<p><b>Passività escluse dal bail-in</b></p> <p>L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce quanto segue: «Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo.»</p>
0110	<p><b>Depositi coperti</b></p> <p>L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0120	<p><b>Passività garantite – parte coperta da garanzia reale</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.</p> <p>Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.</p>

<sup>(10)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(11)</sup> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).




Righe	Istruzioni
	<p>Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite.</p> <p>Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie (ad esempio le garanzie in contante) ricevute e iscritte in bilancio. Laddove tali posizioni in garanzie sono giuridicamente vincolate a un'attività, sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione.</p>
0130	<p><b>Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup> o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>, a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente.</p>
0140	<p><b>Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore.</p>
0150	<p><b>Passività nei confronti di enti creditizi &lt; 7 giorni</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di enti creditizi, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.</p>
0160	<p><b>Passività nei confronti di (operatori di) sistemi &lt; 7 giorni</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup> o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema.</p>
0170	<p><b>Passività verso dipendenti</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.</p>
0180	<p><b>Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali.</p>


<sup>(12)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(13)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).




Righe	Istruzioni
0190	<p><b>Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.</p>
0200	<p><b>Passività verso SGD</b></p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.</p>
0300	<p><b>Passività non escluse dal bail-in</b></p> <p>È la somma delle righe 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 e 0400.</p>
0310	<p><b>Depositi, non protetti ma preferenziali</b></p> <p>Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è previsto un trattamento preferenziale in linea con l'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0320	<p><b>Depositi, non protetti e non preferenziali</b></p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0330	<p><b>Passività in bilancio risultanti da derivati</b></p> <p>Il valore contabile delle passività risultanti da derivati, per l'importo totale corrispondente a FINREP: {F 01.02;020;010} + {F 01.02;150;010}.</p>
0331	<p><b>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</b></p> <p>Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. A tal fine, i derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.</p>
0332	<p><b>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</b></p> <p>Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato.</p>




Righe	Istruzioni
0333	<p><b>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</b></p> <p>In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione <sup>(15)</sup> concernente la valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.</p> <p>Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità del summenzionato regolamento possono risultare complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332.</p>
0334	<p><b>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</b></p> <p>Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).</p>
0340	<p><b>Passività garantite non coperte da garanzia reale</b></p> <p>L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, pigni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogaranita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogaranita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.</p>
0350	<p><b>Obbligazioni strutturate</b></p> <p>Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale o obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata.</p>
0360	<p><b>Passività di primo rango (senior) non garantite</b></p> <p>Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate.</p>
0365	<p><b>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</b></p> <p>L'importo delle passività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE</li> <li>— crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE oppure</li> <li>— titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.</li> </ul>

<sup>(15)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).



Righe	Istruzioni
0370	<p><b>Passività subordinate</b></p> <p>Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale).</p> <p>In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri.</p> <p>Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri non inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte 10 dello stesso regolamento (clausola grandfathering).</p>
0380	<p><b>Altre passività ammissibili al MREL</b></p> <p>Ogni strumento ammissibile al MREL ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370.</p>
0390	<p><b>Passività non finanziarie</b></p> <p>Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l'entità.</p>
0400	<p><b>Altre passività</b></p> <p>Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390.</p>
0500	<p><b>Fondi propri</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010}</p>
0510	<p><b>Capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010}</p>
0511	<p><b>di cui: strumenti di capitale/capitale sociale</b></p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.</p>
0512	<p><b>di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie</b></p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria.</p>
0520	<p><b>Capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010}</p>
0521	<p><b>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</b></p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1.</p>
0530	<p><b>Capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010}</p>



Righe	Istruzioni
0531	<b>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</b> Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2.
0600	<b>Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati</b> La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri obbligatori. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale».


## II.3 Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

## II.3.1 Osservazioni di carattere generale


19. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.
20. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.
21. Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull'ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente.
22. Laddove l'entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110.

## II.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe	Istruzioni
0100	<b>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</b> Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Cfr. Z 01.00, colonna 0100 L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}
0110	<b>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</b> Cfr. Z 01.00, colonna 0140 L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010} Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale.
0210 - 0250	<b>Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria</b>
0210	<b>Capitale iniziale</b> Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività.
0220	<b>Requisito di coefficiente di leva finanziaria</b> Il requisito di coefficiente di leva finanziaria applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella. L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria è definita come per COREP (LR): {C 47.00;290;010}



Righe	Istruzioni
0300	<p><b>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR)</b>            COREP (OF): {C 03.00;130;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) determinato secondo i criteri di cui agli Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali (<i>EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing</i> - EBA SREP GL).</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli EBA SREP GL.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0310	<p><b>TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1</b>            COREP (OF): {C 03.00;140;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0320	<p><b>TSCR: da costituire con capitale di classe 1</b>            COREP (OF): {C 03.00;150;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0400	<p><b>Requisito combinato di riserva di capitale</b>            Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE            COREP (OF): {C 04.00;740;010}</p>
0410	<p><b>Riserva di conservazione del capitale</b>            Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE            COREP (OF): {C 04.00;750;010}.</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.</p>
0420	<p><b>Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro</b>            Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013            COREP (OF): {C 04.00;760;010}.</p>



Righe	Istruzioni
	<p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0430	<p><b>Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente</b></p> <p>Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0440	<p><b>Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</b></p> <p>Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0450	<p><b>Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale</b></p> <p>Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0460	<p><b>Riserva di altri enti a rilevanza sistemica</b></p> <p>Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0500	<p><b>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) come definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0510	<p><b>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0310;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>




Righe	Istruzioni
0520	<p><b>OCR: da costituire con capitale di classe 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0320;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0600	<p><b>OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR di cui alla riga 0500;</p> <p>ii) ove applicabili, gli orientamenti del secondo pilastro (P2G) come definiti negli EBA SREP GL. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0610	<p><b>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 0600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0620	<p><b>OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>

#### II.4 Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)


##### II.4.1 Osservazioni di carattere generale

23. Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.
24. Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.
25. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.



## II.4.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	<b>Emittente o entità garantita</b> L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita.
0010	<b>Nome dell'entità</b> Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030.
0020	<b>Codice</b> Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040.
0030-0040	<b>Creditore, titolare o prestatore di garanzia</b> L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia.
0030	<b>Nome dell'entità</b> Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010.
0040	<b>Codice</b> Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0020.
0050-0070	<b>Interconnessione finanziaria</b> Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti.
0050	<b>Tipo</b> Selezionare dal seguente elenco: <i>Passività infragruppo</i> L.1. Depositi, non protetti ma preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0310 L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0320 L.3. Passività risultanti da derivati (importi del close-out) Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0330 L.4. Passività garantite non coperte da garanzia reale Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0340 L.5. Obbligazioni strutturate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0350 L.6. Passività di primo rango (senior) non garantite Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0360




Colonne	Istruzioni
	<p>L.7. Passività di primo rango (senior) non privilegiate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0365</p> <p>L.8. Passività subordinate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0370</p> <p>L.9. Altre passività ammissibili al MREL Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0380</p> <p>L.10. Passività non finanziarie Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0390</p> <p>L.11. Altre passività Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.</p> <p>L.12. Capitale di classe 2 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0530</p> <p>L.13. Capitale aggiuntivo di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0520</p> <p>L.14. Capitale primario di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0510</p> <p><i>Garanzie infragruppo</i></p> <p>G.1. Emissione Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi</p> <p>G.2. Controparte Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente</p> <p>G.3. Illimitate Garanzie generali non limitate a un importo fisso</p> <p>G.4. Altro Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti.</p>
0060	<p><b>Importo in essere</b></p> <p>Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out come definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333.</p> <p>Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l'importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell'ambito della garanzia.</p>
0070	<p><b>di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo</b></p> <p>L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo.</p>
0080	<p><b>di cui ammissibile al MREL</b></p> <p>L'importo in essere delle passività ammissibili al MREL calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, lettera a) e lettere da c) a f), della direttiva 2014/59/UE. A tal fine, le passività non sono escluse dal calcolo per il solo motivo che sono emesse o detenute da un'entità del gruppo.</p>

II.5 Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)

II.5.1 Osservazioni di carattere generale

26. Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio pervenuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.




27. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.

II.5.2 Z 05.01 – Controparti principali delle passività: Istruzioni relative a posizioni specifiche

28. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p><b>Controparte</b></p> <p>Informazioni sulla controparte principale in relazione alla quale sorge la passività.</p> <p>Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ciascuna controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato.</p> <p>Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.</p> <p>La definizione di «gruppo di controparti connesse» segue la definizione di «gruppo di clienti connessi» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Ai fini del presente modello, una controparte non può essere un'entità inclusa nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi.</p> <p>Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo.</p>
0020	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0030	<p><b>Gruppo o singolo</b></p> <p>L'ente indica «1» per le controparti principali singole e «2» per i gruppi di clienti connessi.</p>
0040	<p><b>Paese</b></p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti».</p> <p>Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre.</p>
0050	<p><b>Settore</b></p> <p>A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— banche centrali</li> <li>— amministrazioni pubbliche</li> <li>— enti creditizi</li> <li>— altre società finanziarie</li> <li>— società non finanziarie</li> <li>— famiglie</li> </ul> <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato nessun settore.</p>




Colonne	Istruzioni
0060	<p><b>Tipo</b></p> <p>Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB), ossia:</p> <p>L.0 Passività escluse dal bail-in</p> <p>L.1 Depositi, non protetti ma preferenziali</p> <p>L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali</p> <p>L.3 Passività risultanti da derivati</p> <p>L.4 Passività garantite non coperte da garanzia reale</p> <p>L.5 Obbligazioni strutturate</p> <p>L.6 Passività di primo rango (senior) non garantite</p> <p>L.7 Passività di primo rango (senior) non privilegiate</p> <p>L.8 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)</p> <p>L.9 Altre passività ammissibili al MREL</p> <p>L.10 Passività non finanziarie</p> <p>L.11 Altre passività</p> <p>Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta.</p>
0070	<p><b>Importo</b></p> <p>L'importo risponde alla definizione di «importo in essere» di cui al modello Z 02.00 - Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00.</p>

II.5.3 Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: Istruzioni relative a posizioni specifiche

29. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p><b>Controparti</b></p> <p>Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio.</p> <p>Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (come definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.</p> <p>Ai fini del presente modello, sono segnalate soltanto le controparti che non sono incluse nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Cfr. istruzioni relative alla colonna 0010 del modello Z 05.01</p>
0020	<p><b>Codice</b></p> <p>Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello Z 05.01</p>



Colonne	Istruzioni
0030	<b>Gruppo o singolo</b> Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello Z 05.01
0040	<b>Paese</b> Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello Z 05.01
0050	<b>Settore</b> Cfr. istruzioni relative alla colonna 0050 del modello Z 05.01
0060	<b>Tipo</b> Il tipo di esposizione fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02: OBS.1 Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti OBS.2 Garanzie finanziarie ricevute OBS.3 Altri impegni ricevuti Se gli elementi fuori bilancio pervenuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta.
0070	<b>Importo</b>

## II.6 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)


## II.6.1 Osservazioni di carattere generale

30. Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui sono membri gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti.


31. Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

## II.6.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	<b>Entità</b>
0010	<b>Nome dell'entità</b> Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0020	<b>Codice</b> Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.
0030	<b>SGD</b> Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro in applicazione della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome del sistema di tutela istituzionale figurante nella riga 050. L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti: <b>per l'Austria</b> — «Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH»



Colonne	Istruzioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «Sparkassen-Haftungs AG»</li> <li>— «Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen»</li> <li>— «Volksbank Einlagensicherung eG»</li> <li>— «Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.»</li> </ul>
	<b>per il Belgio</b>
	— «Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers»
	<b>per la Bulgaria</b>
	— «Фондът за гарантиране на влоговете в банките»
	<b>per la Croazia</b>
	— «Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»
	<b>per Cipro</b>
	— «Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»
	<b>per la Repubblica ceca</b>
	— «Garanční systém finančního trhu»
	<b>per la Danimarca</b>
	— «Garantiformuen»
	<b>per l'Estonia</b>
	— «Tagastisfond»
	<b>per la Finlandia</b>
	— «Talletussuojarahasto»
	<b>per la Francia</b>
	— «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»
	<b>per la Germania</b>
	— «Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH»
	— «Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH»
	— «Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverband)»
	— «BVR Institutssicherung GmbH»
	<b>per Gibilterra</b>
	— «Gibraltar Deposit Guarantee Scheme»
	<b>per la Grecia</b>
	— «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»
	<b>per l'Ungheria</b>
	— «Országos Betétbiztosítási Alap»
	<b>per l'Islanda</b>
	— «Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»
	<b>per l'Irlanda</b>
	— «Irish Deposit Protection Scheme»
	<b>per l'Italia</b>
	— «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»
	— «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»
	<b>per la Lettonia</b>
	— «Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»
	<b>per il Liechtenstein</b>
	— «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV»



Colonne	Istruzioni
	<p><b>per la Lituania</b> — «Indėlių ir investicijų draudimas»</p> <p><b>per il Lussemburgo</b> — «Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»</p> <p><b>per Malta</b> — «Depositor Compensation Scheme»</p> <p><b>per i Paesi Bassi</b> — «De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»</p> <p><b>per la Norvegia</b> — «Bankenes sikringsfond»</p> <p><b>per la Polonia</b> — «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»</p> <p><b>per il Portogallo</b> — «Fundo de Garantia de Depósitos» — «Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo»</p> <p><b>per la Romania</b> — «Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar»</p> <p><b>per la Slovacchia</b> — «Fond ochrany vkladov»</p> <p><b>per la Slovenia</b> — «Banka Slovenije»</p> <p><b>per la Spagna</b> — «Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»</p> <p><b>per la Svezia</b> — «Riksgälden»</p> <p><b>per il Regno Unito</b> — «Financial Services Compensation Scheme»</p> <p>Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare «Altro».</p>
0040	<p><b>Importo dei depositi coperti</b> Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0050	<p><b>Sistema di tutela istituzionale</b> Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Il nome del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un sistema di tutela istituzionale. Se l'entità è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome del sistema di tutela istituzionale è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 030.</p>
0060	<p><b>Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto</b> Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità.</p>




## II.7 Funzioni essenziali e linee di business principali

## II.7.1 Osservazioni di carattere generale

32. I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche.
33. Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.
34. Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera.
35. Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta per ciascuna entità giuridica se è rilevante per l'esecuzione della funzione essenziale oppure no.
36. Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.
37. Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business.
38. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per funzioni essenziali si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni.
39. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/778 della Commissione <sup>(1)</sup>, una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
1. la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e
  2. un'improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
40. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (*franchise value*) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.
41. Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.
42. Per ciascuna categoria di funzioni economiche, può essere selezionata un'altra funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.
43. Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6. Per «PMI» si intendono le PMI come definite in FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (G.U. L 131 del 20.5.2016, pag. 41).



ID	Funzione economica
----	--------------------

### Depositi

Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da intermediari non finanziari. Non comprende i prestiti ricevuti da altri intermediari finanziari, che sono trattati separatamente in «Finanziamento (funding) all'ingrosso».

I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita, e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 14 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) n. 1071/2013.


1.1	<b>Famiglie</b>
1.2	<b>Società non finanziarie (PMI)</b>
1.3	<b>Società non finanziarie (non PMI)</b>
1.4	<b>Amministrazioni pubbliche</b>
1.5, 1.6, 1.7	<b>Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)</b>

### Concessione di prestiti

Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile (ad esempio posseduti fino a scadenza o disponibili per la vendita).

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 17 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013.

2.1	<b>Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione</b> Per prestiti per l'acquisto di un'abitazione si intendono i prestiti concessi alle famiglie al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento.
2.2	<b>Famiglie – altri prestiti</b>
2.3	<b>Società non finanziarie - PMI</b>
2.4	<b>Società non finanziarie - non PMI</b>
2.5	<b>Amministrazioni pubbliche</b>
2.6, 2.7, 2.8	<b>Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)</b>



ID	Funzione economica
----	--------------------

### Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia


Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 20 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi).

Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI), oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le infrastrutture di mercato finanziario comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).

«Servizi di pagamento», «operazione di pagamento» e «sistema di pagamento» vanno intesi come definito, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7 della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno <sup>(17)</sup>.

3.1	<p><b>Servizi di pagamento alle IFM</b></p> <p>Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: i) autorità bancarie centrali; ii) istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali; iii) fondi comuni monetari.</p>
3.2	<p><b>Servizi di pagamento a non-IFM</b></p> <p>I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore «non-IFM» i prestatori di servizi di pagamento.</p>
3.3	<p><b>Servizi di cassa</b></p> <p>La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (quali il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione).</p>
3.4	<p><b>Servizi di regolamento titoli</b></p> <p>I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per «regolamento» si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante o/o titoli.</p>
3.5	<p><b>Servizi di compensazione mediante CCP</b></p> <p>I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP).</p>
3.6	<p><b>Servizi di custodia</b></p> <p>La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali.</p>

<sup>(17)</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).



ID	Funzione economica
3.7, 3.8, 3.9	<b>Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)</b>

### Mercati dei capitali

Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il *prime brokerage* e il supporto agli scambi (*market making*).

4.1	<p><b>Derivati detenuti per negoziazione (OTC)</b></p> <p>Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(18)</sup></p> <p>Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE <sup>(19)</sup>, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.</p> <p>Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.</p> <p>L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC.</p>
4.2	<p><b>Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)</b></p> <p>Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione.</p>
4.3	<p><b>Mercati secondari/negoziazione</b></p> <p>Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).</p> <p>L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad esempio i crediti).</p>
4.4	<p><b>Mercati primari/sottoscrizione</b></p> <p>I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione.</p>
4.5, 4.6, 4.7	<b>Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)</b>


### Finanziamento (funding) all'ingrosso

Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie).

5.1	<p><b>Assunzione di prestiti</b></p> <p>L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p>
-----	---

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



ID	Funzione economica
5.2	<b>Derivati (attività)</b> Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di «Mercati dei capitali», in «Finanziamento (funding) all'ingrosso» i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione).
5.3	<b>Concessione di prestiti</b> La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).
5.4	<b>Derivati (passività)</b> Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio.
5.5, 5.6, 5.7	<b>Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3)</b> Ogni funzione della funzione economica «Finanziamento (funding) all'ingrosso» non inclusa nelle voci precedenti.

II.7.2 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche


44. Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui il gruppo opera.
45. Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o non rappresentino una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.

Righe	Istruzioni
0010 - 0380	<b>Funzioni economiche</b> Le funzioni economiche come sopra definite.

Colonne	Istruzioni
0010	<b>Descrizione della funzione economica</b> Laddove la funzione economica sia del tipo «Altro» (funzioni da 1.5 a 1.7, da 2.6 a 2.8, da 3.7 a 3.9, da 4.5 a 4.7, da 5.5 a 5.7), è fornita una descrizione della funzione.
0020	<b>Quota di mercato</b> La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese. In percentuale del mercato totale in termini di importo monetario.
0030	<b>Importo monetario</b> Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita: 1. Depositi Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97. 2. Concessione di prestiti Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 04.04.01, e allegato V. Parte 1.34(b).



Colonne	Istruzioni
	<p>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia</p> <p>Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).</p> <p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— servizi di pagamento (da 3.1 a 3.2): il valore delle operazioni inviate. (Riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43);</li> <li>— servizi di cassa (3.3): il valore delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4;</li> <li>— servizi di regolamento titoli (3.4): il valore dei trasferimenti di titoli eseguiti per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento»;</li> <li>— servizi di compensazione mediante CCP (3.5): le posizioni (esposizione) che la CCP di cui l'ente è membro si assume con l'ente per conto dei suoi clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi);</li> <li>— servizi di custodia (3.6): l'importo delle attività in custodia, calcolato utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisce servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso. (Riferimento: FINREP, allegati III e IV, modello F 22.02, colonna 010).</li> </ul> <p>4. Mercati dei capitali</p> <p>Importo nozionale - Segnalare solo per i derivati (4.1-4.2): importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.</p> <p>Riferimenti: FINREP, allegato V. Parte 2.133 per la definizione; per i dati FINREP, allegati III, IV e V:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— totale derivati (4.1-4.2): modello F 10.00, colonna 030, riga 290;</li> <li>— derivati OTC (4.1): modello F 10.00, colonna 030, righe 300 + 310 + 320;</li> <li>— attività sul mercato secondario (4.3): attività al valore contabile - il valore contabile da segnalare all'attivo dello stato patrimoniale, inclusi gli interessi maturati [FINREP: allegato V. Parte 1.27] per gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito [FINREP: allegato V. Parte 1.31], classificati «posseduti per negoziazione» [FINREP: allegato V. Parte 1.15(a) e 16(a)];</li> <li>— riferimento: FINREP: allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010 + 060 + 120;</li> <li>— mercati primari (4.4): ricavi da commissioni - commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;</li> <li>— riferimento: FINREP: allegati III, IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030 + 180.</li> </ul> <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso</p> <p>Utilizzare il valore contabile lordo come definito in FINREP.</p> <p>Riferimenti: FINREP: allegato V. Parte 1.34, FINREP: allegati III, IV, modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— assunzione di prestiti (5.1): modello F 20.06, colonna 010, righe 100 + 110, tutti i paesi;</li> <li>— derivati (attività) (5.2): modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi;</li> </ul>



Colonne	Istruzioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— concessione di prestiti (5.3): modello F 20.04, colonna 010, righe 170 + 180, tutti i paesi;</li> <li>— derivati (passività) (5.4): modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi.</li> </ul>
0040	<p><b>Indicatore numerico</b></p> <p>Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depositi <p>Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati in importo monetario. Se un cliente utilizza più di un prodotto/conto di deposito, tale cliente è conteggiato solo una volta.</p> </li> <li>2. Concessione di prestiti <p>Il numero totale di clienti. Se un cliente utilizza molteplici prodotti/conti creditizi, tale cliente è conteggiato solo una volta.</p> </li> <li>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia <p>Come regola generale, sono segnalate le medie delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).</p> <p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si utilizzano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— servizi di pagamento (3.1-3.2): il numero di operazioni effettuate;</li> <li>— riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43;</li> <li>— servizi di cassa (3.3): il numero di operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4;</li> <li>— servizi di regolamento titoli (3.4): il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente o dal gruppo segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento».</li> </ul> </li> <li>4. Mercati dei capitali <p>Il numero delle controparti OPPURE delle operazioni. Per i derivati (4.1-4.2) e degli strumenti del mercato secondario (4.3), il numero totale delle controparti. Per i mercati primari (4.4), il numero totale delle operazioni di sottoscrizione.</p> </li> <li>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso <p>Il numero totale delle controparti. Se una controparte ha più di un conto e/o più di una operazione, la controparte è conteggiata solo una volta.</p> </li> </ol>
0050	<p><b>Impatto sul mercato</b></p> <p>L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.</p> <p>L'impatto è valutato qualitativamente come «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio-basso (ML)» o «basso (L)».</p> <p>Selezionare «H» se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; «MH» se l'impatto è significativo; «ML» se l'impatto è rilevante, ma limitato; «L» se l'impatto è modesto.</p>
0060	<p><b>Sostituibilità</b></p> <p>Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.</p> <p>Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;</li> </ol>



Colonne	Istruzioni
	<p>b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;</p> <p>c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;</p> <p>d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.</p> <p>La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.</p> <p>Selezionare «L» se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.</p> <p>Selezionare «MH» e «ML» per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad esempio la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi).</p>
0070	<p><b>Funzione essenziale</b></p> <p>In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dei dati quantitativi e degli indicatori di importanza figuranti in questo modello, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.</p> <p>Indicare «Si» o «No».</p>


II.7.3 Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

46. Questo modello deve essere compilato per l'intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro).
47. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<p><b>Paese</b></p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0020	<p><b>ID</b></p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0030	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Il nome dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p> <p>Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni essenziali nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.</p>
0040	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>
0050	<p><b>Importo monetario</b></p> <p>L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>

II.7.4 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): Istruzioni relative a posizioni specifiche

48. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.



49. Nel modello sono segnalate soltanto le entità rilevanti, individuate in {Z 07.02;0060}.

Colonne	Istruzioni
0010	<b>Linea di business principale</b> La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
0020	<b>ID della linea di business</b> L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente.
0030	<b>Descrizione</b> La descrizione della linea di business principale.
0040	<b>Nome dell'entità</b> Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.00 (ORG), che detiene o fa parte della linea di business principale. Se esistono più entità che detengono o fanno parte della stessa linea di business principale, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.
0050	<b>Codice</b> Il codice dell'entità che detiene o fa parte della linea di business principale, come segnalato in Z 01.00 (ORG).

II.7.5 Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): Istruzioni relative a posizioni specifiche

50. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

51. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.

Colonne	Istruzioni
0010	<b>Paese</b> Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0020	<b>ID della funzione</b> L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.2 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).
0030	<b>Linea di business principale</b> La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, come segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).
0040	<b>ID della linea di business</b> L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).

II.8 Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

II.8.1 Istruzioni di carattere generale

52. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.


53. Per servizi essenziali si intendono le operazioni, attività e servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi.




54. I servizi che vengono svolti interamente all'interno di un'entità giuridica non sono segnalati in questo modello.
55. I servizi che non hanno un rilevante impatto sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello.
56. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

## II.8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche


Colonne	Istruzioni
0005	<b>Identificativo</b>
0010	<p><b>Tipo di servizio</b></p> <p>Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati.</p> <p>Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostegno in termini di risorse umane <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni</li> <li>1.2. comunicazione interna</li> </ol> </li> <li>2. Tecnologia dell'informazione <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. hardware informatici e per la comunicazione</li> <li>2.2. archiviazione ed elaborazione di dati</li> <li>2.3. altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi</li> <li>2.4. gestione delle licenze di software e del software per applicazioni</li> <li>2.5. accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture</li> <li>2.6. manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati</li> <li>2.7. generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati</li> <li>2.8. supporto utenti</li> <li>2.9. ripristino in caso di emergenza e di disastro</li> </ol> </li> <li>3. Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio</li> <li>4. Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. uffici e magazzini</li> <li>4.2. gestione di infrastrutture interne</li> <li>4.3. sicurezza e controllo degli accessi</li> <li>4.4. gestione del portafoglio immobiliare</li> <li>4.5. altro (specificare)</li> </ol> </li> <li>5. Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. assistenza giuridica societaria</li> <li>5.2. servizi giuridici aziendali e operativi</li> <li>5.3. supporto per la conformità</li> </ol> </li> <li>6. Servizi di tesoreria <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria</li> </ol> </li> </ol>



Colonne	Istruzioni
	<p>6.2. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie</p> <p>6.3. funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria</p> <p>6.4. coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo</p> <p>6.5. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine</p> <p>7. Gestione delle negoziazioni/del patrimonio</p> <p>7.1. elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione</p> <p>7.2. conferma, regolamento, pagamento</p> <p>7.3. gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti</p> <p>7.4. gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione)</p> <p>8. Gestione e valutazione del rischio</p> <p>8.1. Gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio</p> <p>8.2. generazione delle relazioni sui rischi</p> <p>9. Contabilità</p> <p>9.1. relazioni statutarie e regolamentari</p> <p>9.2. valutazione, in particolare delle posizioni di mercato</p> <p>9.3. relazioni sulla gestione</p> <p>10. Gestione della liquidità</p>
0020-0030	<p><b>Destinatario del servizio</b></p> <p>L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0020	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040.</p>
0030	<p><b>Codice</b></p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG)</p> <p>Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0050.</p>
0040-0050	<p><b>Fornitore del servizio</b></p> <p>L'entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un'entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0040	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020.</p>
0050	<p><b>Codice</b></p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020. Dev'essere diverso dall'identificativo riportato nella colonna 0030.</p> <p>Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG).</p> <p>Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è:</p> <p>— per gli enti, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;</p>



Colonne	Istruzioni
	<p>— per le altre entità, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0060	<p><b>Appartenente al gruppo</b></p> <p>«Si» – se il servizio è fornito da un'entità del gruppo («interna»)</p> <p>«No» – se il servizio è fornito da un'entità al di fuori del gruppo («esterna»)</p>
0070-0080	<p><b>Funzione essenziale</b></p> <p>La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0070	<p><b>Paese</b></p> <p>Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0080	<p><b>ID</b></p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0090	<p><b>Tempo stimato per la sostituibilità</b></p> <p>Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto.</p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «da 1 giorno a 1 settimana» laddove il tempo di sostituzione non supera una settimana;</li> <li>— «da 1 settimana a 1 mese» laddove il tempo di sostituzione supera una settimana ma non supera un mese;</li> <li>— «da 1 a 6 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera un mese ma non supera 6 mesi;</li> <li>— «da 6 a 12 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera 6 mesi ma non supera un anno;</li> <li>— «più di 1 anno» laddove il tempo di sostituzione supera un anno</li> </ul>
0100	<p><b>Tempo stimato per l'accesso ai contratti</b></p> <p>Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell'autorità di risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— durata del contratto</li> <li>— parti del contratto (parte attrice e fornitore, referenti) e loro giurisdizione</li> <li>— natura del servizio (breve descrizione della natura dell'operazione tra le parti, compresi i prezzi)</li> <li>— se lo stesso servizio possa essere offerto da un qualsivoglia altro fornitore interno/esterno (con individuazione dei potenziali candidati)</li> <li>— giurisdizione del contratto</li> <li>— servizio responsabile della gestione delle principali attività oggetto del contratto</li> <li>— principali penali previste dal contratto in caso di sospensione o ritardo dei pagamenti</li> <li>— motivi di estinzione anticipata e relativa tempistica</li> <li>— sostegno operativo dopo l'estinzione</li> <li>— per quali funzioni essenziali e linee di business ha rilevanza</li> </ul>



Colonne	Istruzioni
	<p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 giorno</li> <li>— da 1 giorno a 1 settimana</li> <li>— più di 1 settimana</li> <li>— nessun contratto che disciplina il servizio</li> </ul>
0110	<p><b>Diritto applicabile</b></p> <p>Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto.</p>
0120	<p><b>Contratto a prova di risoluzione</b></p> <p>Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione.</p> <p>La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di estinguere il contratto solo a causa di risoluzione, misure di intervento precoce o scenari di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali;</li> <li>— eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di cambiare le condizioni di servizio o la tariffazione solo a causa di risoluzione, scenari di intervento precoce o di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali;</li> <li>— il riconoscimento, nel contratto, dei diritti di sospensione delle autorità di risoluzione.</li> </ul> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«Sì»: se il contratto è valutato a prova di risoluzione</p> <p>«No»: se il contratto non è valutato a prova di risoluzione</p> <p>«Non valutato» – se non è stata effettuata la valutazione</p>

II.9 Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali

II.9.1 Osservazioni di carattere generale


57. Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all'esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente.

58. Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.


59. Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

II.9.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	<p><b>Utente</b></p> <p>L'entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>
0010	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Il nome dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02.</p>



Colonne	Istruzioni
0020	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>
0030-0040	<p><b>Funzione essenziale</b></p> <p>La funzione essenziale svolta dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni.</p>
0030	<p><b>Paese</b></p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0040	<p><b>ID</b></p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0050-0080	<p><b>Infrastrutture di mercato finanziario (FMI)</b></p> <p>Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario).</p> <p>Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l'operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie.</p>
0050	<p><b>Tipo di sistema</b></p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«PS» Sistema di pagamento (Payment System)</p> <p>«I CSD» - Depositario centrale di titoli (internazionale) [(International) Central Securities Depository], compresi i depositari che forniscono servizi di regolamento (internamente o esternalizzati)</p> <p>«SSS» Sistema di regolamento titoli (Securities Settlement System) senza custodia</p> <p>«CCP-titoli» controparte centrale per la compensazione di titoli (Central Counterparty for Securities Clearing)</p> <p>«CCP-derivati» Controparte centrale per la compensazione di derivati (Central Counterparty for Derivatives Clearing)</p> <p>«TR» Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)</p> <p>«Altro» Quando il tipo di sistema dell'infrastruttura dei mercati finanziari non corrisponde a nessuno dei summenzionati tipi predefiniti</p> <p>«NP» Quando i servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia sono forniti da un'entità che non è un'infrastruttura di mercato finanziario di cui sopra, bensì ad esempio una banca depositaria.</p>
0060	<p><b>Nome</b></p> <p>La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario.</p> <p>Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>
0070	<p><b>Codice dell'FMI</b></p> <p>Il codice dell'infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>



Colonne	Istruzioni
0080	<p><b>Modo di partecipazione</b></p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«Diretto» in caso di adesione diretta o partecipazione diretta</p> <p>«Indiretto» in caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta</p> <p>«NP» quando nella colonna 0050 è segnalato «NP».</p>
0090	<p><b>Nome</b></p> <p>Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell'intermediario.</p> <p>Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).</p> <p>L'intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l'entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo.</p> <p>Un intermediario può essere un'impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»).</p>
0100	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).</p>
0110	<p><b>Descrizione del servizio</b></p> <p>La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP».</p>
0120	<p><b>Diritto applicabile</b></p> <p>L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l'accesso all'FMI.</p> <p>In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'infrastruttura di mercato finanziario e l'utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'ente rappresentativo e l'utente.</p>

## II.10 Sistemi informatici essenziali

### II.10.1 Osservazioni di carattere generale

60. Questa sezione consta dei seguenti modelli:

- Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1), che elenca tutti i sistemi informatici essenziali del gruppo;
- Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici essenziali (CIS 2), che associa i sistemi informatici essenziali alle entità utenti del gruppo e alle funzioni essenziali.


61. Per sistema informatico essenziale si intende un'applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale e la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

62. Questi modelli devono essere compilati per l'intero gruppo.


### II.10.2 Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche

63. Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010 - 0040	<b>Sistema informatico essenziale</b>



Colonne	Istruzioni
0010	<p><b>Codice di identificazione del sistema</b></p> <p>Il codice di identificazione del sistema è un acronimo stabilito dall'ente che identifica in modo univoco il sistema informatico essenziale.</p> <p>Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.</p>
0020	<p><b>Denominazione del sistema</b></p> <p>La denominazione commerciale o interna del sistema.</p>
0030	<p><b>Tipo di sistema</b></p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Software di supporto operativo specificamente sviluppato <p>Applicazioni che sono state sviluppate secondo precise specifiche operative. Il software può essere stato sviluppato internamente o rivolgendosi a contraenti esterni, ma sempre a fini di supporto operativo.</p> </li> <li>— Software acquistato tale e quale <p>Applicazioni acquistate sul mercato, di norma vendute o date in licenza da un rivenditore, che non sono state modificate per adattarle alle specifiche esigenze operative dell'organizzazione. Sono incluse in questa categoria le applicazioni che presentano i normali meccanismi di configurazione.</p> </li> <li>— Software acquistato con modifiche specifiche <p>Applicazioni acquistate sul mercato, ma di cui il rivenditore (o il suo rappresentante) ha creato una versione specifica per quell'installazione particolare. Tale particolare versione è caratterizzata da variazioni del comportamento dell'applicazione, da nuovi elementi o dall'inserimento di plug-in non standard sviluppati secondo le esigenze operative dell'organizzazione.</p> </li> <li>— Applicazione/portale esterno <p>Portali esterni o applicazioni forniti da terzi, di norma partner, per accedere ai servizi da questi offerti. Di norma esulano dalla portata della gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione, e sono installati, mantenuti e gestiti dal partner stesso. Tali applicazioni assumono spesso la forma di portali (accessibili tramite Internet o reti private), e pur esulando dalla portata dei servizi di gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione sono importanti (o essenziali) per alcune funzioni operative.</p> </li> </ul>
0040	<p><b>Descrizione</b></p> <p>La descrizione dello scopo principale del sistema informatico nel contesto operativo.</p>
0050 - 0060	<p><b>Entità del gruppo responsabile del sistema</b></p>
0050	<p><b>Nome dell'entità</b></p> <p>Il nome dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo.</p> <p>Si tratta dell'entità responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un sistema informatico e che apporta un contributo fondamentale allo sviluppo delle specifiche di progettazione del sistema per garantire che le esigenze in materia di sicurezza e quelle operative degli utenti siano documentate, testate e attuate.</p>
0060	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>



## II.10.3 Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

64. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<b>Codice di identificazione del sistema</b> Il codice di identificazione del sistema come segnalato nella colonna 010 del modello Z 10.01 (CIS 1).
0020-0030	<b>Entità del gruppo utente del sistema</b> L'entità che utilizza il sistema all'interno del gruppo («utente»). Ove esistano più utenti, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.
0020	<b>Nome dell'entità</b> Il nome dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).
0030	<b>Codice</b> Il codice dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).
0040	<b>Servizio essenziale</b> L'identificativo del servizio essenziale, come segnalato in Z 08.00 (colonna 0005), che il sistema supporta. Il servizio essenziale può essere esso stesso un servizio informatico, oppure un altro tipo di servizio che il sistema informatico supporta (ad esempio, elaborazione delle operazioni).
0050-0060	<b>Funzione essenziale</b> La funzione essenziale che verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione dei servizi supportati dal sistema informatico. Ove esistano più funzioni essenziali, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.
0050	<b>Paese</b> Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0060	<b>ID</b> L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).


## ALLEGATO III

**Modello unico di punti di dati**

Tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:

- a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I;
- a) indicare tutti i fenomeni aziendali previsti nell'allegato I;
- b) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- c) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
- d) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;
- e) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.




## ALLEGATO IV

**Regole di convalida**

Alle voci riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;
- b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
- c) verificare la coerenza dei dati segnalati;
- d) verificare l'esattezza dei dati segnalati;
- e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia stata segnalata.

**18CE2347**

**DECISIONE (UE) 2018/1625 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**dell'8 ottobre 2018**  
**che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE**  
**(BCE/2018/24)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 18, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) In data 3 agosto 2018, il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 <sup>(1)</sup>, al fine di introdurre il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) <sup>(2)</sup>. Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario dell'anno, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS.
- (2) Al tempo stesso il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 per chiarire alcuni aspetti di tale indirizzo ed aggiornarlo.
- (3) Le modifiche apportate all'indirizzo BCE/2012/27 per quanto attiene ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB devono essere rispecchiate nella decisione BCE/2007/7 <sup>(3)</sup>, ove necessario, e alcuni punti dei termini e delle condizioni devono essere chiariti.
- (4) Pertanto la decisione BCE/2007/7 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche**

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:


1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

- «c) fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente, soddisfino gli obblighi

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 dell'30.1.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 280 del 9.11.2018, pag. 40).

<sup>(3)</sup> Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 del 8.9.2007, pag. 71).



di sorveglianza per quanto riguarda l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito internet della BCE (\*), e il loro accesso a TARGET2 sia stato approvato dal Consiglio direttivo.

(\*) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di 'legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro' del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»;

2. all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualsiasi concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata in conformità alle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2012/27 (\*).

(\*) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;

3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

#### **Termini e condizioni di TARGET2-BCE**

I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle di cui all'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato II alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato III alla presente decisione.»;

4. Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato I della presente decisione;

5. Il testo di cui all'allegato II della presente decisione è aggiunto come nuovo allegato III alla decisione BCE/2007/7.

#### *Articolo 2*

#### **Disposizioni finali**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 30 novembre 2018.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2018.

*Il Presidente della BCE*

Mario DRAGHI



## ALLEGATO I

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2007/7 sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) all'allegato I e nelle appendici, il termine «SSP-providing CBs» è sostituito «SSP-providing NCBs» e il termine «network service provider» è sostituito da «TARGET2 network service provider»;

b) l'articolo 1 è modificato come segue:

i) la definizione di «addressable BIC holder» è sostituita dalla seguente:

«addressable BIC holder» means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder.»;

ii) la definizione di «ancillary system» è sostituita dalla seguente:

«ancillary system» means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (\*), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (\*\*) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

(\*) The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area' of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

(\*\*) Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30 del 30.1.2013, p. 1).»;

iii) la definizione di «available liquidity» è sostituita dalla seguente:

«available liquidity» means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account.»;

iv) la definizione di «business day» è sostituita dalla seguente:

«business day» or «TARGET2 business day» means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V.»;

v) la definizione di «Dedicated Cash Account» è sostituita dalla seguente:

«T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)» means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S.»;


vi) la definizione di «event of default» è modificata come segue:

— la lettera (a) è sostituita dalla seguente:


«(a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(a).»;

— la lettera (g) è sostituita dalla seguente:

«(g) where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors.»;



- vii) nella definizione di «Information and Control Module (ICM)», la parola «participants» è sostituita da «PM account holders»;
- viii) la definizione di «ICM broadcast message» è sostituita dalla seguente:  
 «ICM broadcast message» means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,»;
- ix) la definizione di «indirect participant» è sostituita dalla seguente:  
 «indirect participant» means a credit institution established in the European Union or the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a PM account holder to submit payment orders and receive payments via such PM account holder's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,»;
- x) nella definizione di «multi-addressee access», le parole «established in the EEA» sono sostituite dalle parole «established in the Union or the EEA»;
- xi) nella definizione di «Main PM account», il termine «DCA» è sostituito «T2S DCA»;
- xii) la definizione di «non-settled payment order» è sostituita dalla seguente:  
 «non-settled payment order» means a payment order that is not settled on the same-business day as that on which it is accepted,»;
- xiii) la definizione di «participant» è sostituita dalla seguente:  
 «participant» [or «direct participant»] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,»;
- xiv) la definizione di «payment order» è sostituita dalla seguente:  
 «payment order» means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction, a PM to T2S DCA liquidity transfer order or a PM to TIPS DCA liquidity transfer order,»;
- xv) la definizione di «PM to DCA liquidity transfer order» è sostituita dalla seguente:  
 «PM to T2S DCA liquidity transfer order» means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a T2S DCA,»;
- xvi) nella definizione di «technical malfunction of TARGET2», le parole «same-day processing of payments» sono sostituite dalle parole «same business-day processing of payments»;
- xvii) sono aggiunte le definizioni seguenti:
- «TARGET2-Securities (T2S)» or «T2S Platform» means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,»;
  - «TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service» means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,»;
  - «TIPS Platform» means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,»;
  - «TIPS Platform-providing NCBs» means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,»;
  - «TIPS network service provider» means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out in Appendix V to Annex III to Decision ECB/2007/7; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,»;
  - «TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)» means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,»;
  - «Linked PM account» means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,»;
  - «instant payment order» means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,»;



- «recall request» means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,»;
- «positive recall answer» means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,»;
- «PM to TIPS DCA liquidity transfer order» means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,»;
- «TIPS DCA to PM liquidity transfer order» means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:


«Article 3

### General description of TARGET2

1. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.
2. The following transactions are processed in TARGET2-ECB:
  - (a) transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;
  - (b) settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;
  - (c) settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;
  - (d) settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;
  - (e) settlement of the cash leg of securities transactions;
  - (f) T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;
  - (fa) instant payment orders;
  - (fb) positive recall answers;
  - (fc) TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and
  - (g) any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.
3. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.
4. The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBS shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between PM account holders and the SSP-providing NCBS when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a PM account holder receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.
5. TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as 'systems' under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a 'system' under § 1(16) of the KWG.
6. Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of PM account holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any PM account holder.
7. No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.»;



- d) all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il termine «TARGET2-ECB» è sostituito da «the SSP»;
- e) l'articolo 9 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
- «Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website.»;
- ii) è inserito il paragrafo 4a seguente:
- «4a. The holder of the Linked PM account shall be responsible for informing in a timely manner its TIPS DCA holders of any relevant ICM broadcast message, including those related to the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.»;
- iii) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- «8. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.»;
- f) l'articolo 10 è modificato come segue:
- i) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each T2S DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the T2S DCA holder.»;
- ii) al paragrafo 6, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;
- iii) sono aggiunti i paragrafi 7 e 8 seguenti:
- «7. A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Linked PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each TIPS DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.
8. The holder of a Linked PM account shall have an overview of the liquidity available on the TIPS DCAs linked to that PM account and ensure the TIPS DCA holders are aware of their responsibility to manage that liquidity.»;
- g) l'articolo 11 è modificato come segue:
- i) i punti (c) e (d) sono sostituiti dai seguenti:
- «(c) liquidity transfer orders;
- (d) PM to T2S DCA liquidity transfer orders; and»;
- ii) è aggiunto il seguente punto (e):
- «(e) PM to TIPS DCA liquidity transfer orders.»;
- h) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. The SSP attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.»;
- i) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Highly urgent payment orders may only be designated by:
- (a) CBs; and
- (b) participants, in cases of payments to and from CLS Bank International, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service, and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the ASI.
- All payment instructions submitted by an ancillary system through the ASI to debit or credit the participants' PM accounts and all PM to T2S DCA liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders submitted shall be deemed to be highly urgent payment orders.»;




- j) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera (b) è sostituita dalla seguente:
- «(b) may be used to initiate liquidity transfer orders, TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, PM to TIPS DCA liquidity transfer orders, PM to T2S DCA liquidity transfer orders and, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, T2S DCA to PM liquidity transfer orders; and»;
- k) all'articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.»;
- l) l'articolo 28 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- «For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (\*) against a PM account holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.
- (\*) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;
- ii) al paragrafo 2, la lettera (f) è sostituita dalla seguente:
- «(f) the ECB suspends, limits or terminates the participant's access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2012/27.»;
- iii) al paragrafo 4, lettera (a), le parole «DCA holders» e «DCA holder» sono sostituite rispettivamente dalle parole «T2S DCA holders» e «T2S DCA holder»;
- m) l'articolo 32 è modificato come segue:
- i) è inserito il seguente paragrafo 1a:
- «1a. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 28 shall not be considered as confidential.»;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:
- (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure;
- (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or
- (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.
- The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»;
- n) all'articolo 33, paragrafo 3, lettera (a), il punto (ii) è sostituito dal seguente:
- «(ii) the participant shall not enter any payment order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee.»;
- o) all'articolo 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- «Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEF.»;
- p) all'articolo 36, nel primo e secondo periodo, le parole «including its Appendices» sono sostituite dalle parole «including the Appendices»;



- q) all'appendice I, il paragrafo 8 intitolato «Use of the ICM» è modificato come segue:
- i) al punto 8), le lettere (c) e (d) sono sostituite dalle seguenti:
- «(c) from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time;
- (d) by means of a PM to T2S DCA liquidity transfer order or, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, a T2S DCA to PM liquidity transfer order; and»;
- ii) al punto (8), è aggiunta la lettera (e) seguente:
- «(e) by means of a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order.»;
- r) l'appendice IV è modificata come segue:
- i) al paragrafo 4 intitolato «Relocation of the operation of the SSP to an alternative site», alla lettera (c), il termine «PM to DCA liquidity transfer order» è sostituito da «PM to T2S DCA liquidity transfer order»;
- ii) il paragrafo 6 intitolato «Contingency processing» è modificato come segue:
- alla lettera (c), il punto (i) è sostituito dal seguente:
- «(i) CLS Bank International-related payments, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service;»;
- alla lettera (d), il punto (iii) è sostituito dal seguente:
- «(iii) T2S DCA to PM liquidity transfer orders.»;
- iii) al paragrafo 8 intitolato «Other provisions», al punto (b), le parole «the SSP» sono sostituite dalle parole «the operational team of the SSP»;
- s) l'appendice V è modificata come segue:
- i) la tavola è sostituita dalla seguente'

«Time	Description
6.45-7.00	Business window to prepare daytime operations <sup>(1)</sup>
7.00-18.00	Daytime processing
17.00	Cut-off time for customer payments, i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message
18.00	Cut-off time for interbank payments, i.e. payments other than customer payments Cut-off time for liquidity transfers between TARGET2 and TIPS
Shortly after 18.00	Completion of last algorithms in TARGET2
Upon completion of last algorithms	TARGET2 sends message to TIPS to initiate change of business day in TIPS
Shortly after completion of last algorithms	End-of-day files (General Ledger) received from TIPS
18.00-18.45 <sup>(2)</sup>	End-of-day processing
18.15 <sup>(2)</sup>	General cut-off time for the use of standing facilities
(Shortly after) 18.30 <sup>(3)</sup>	Data for the update of accounting systems are available to CBs
18.45-19.30 <sup>(3)</sup>	Start-of-day processing (new business day)
19.00 <sup>(3)</sup> -19.30 <sup>(2)</sup>	Provision of liquidity on the PM account



Time	Description
19.30 <sup>(3)</sup>	'Start-of-procedure' message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS
19.30 <sup>(3)</sup> -22.00	Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the 'start of cycle' messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)
22.00-1.00	Technical maintenance window
1.00-7.00	Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

<sup>(1)</sup> 'Daytime operations' means daytime processing and end-of-day processing.

<sup>(2)</sup> Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

<sup>(3)</sup> Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.;

ii) è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website. The information on the SSP's operational status on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.»;

t) l'appendice VI è modificata come segue:

i) al paragrafo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«PM to T2S DCA liquidity transfer orders or PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and T2S DCA to PM liquidity transfer orders or TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.»;

ii) ai paragrafi 4 e 5 e nella tavola il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;

iii) nella tavola, tra il terzo («U2A queries») e il quarto campo («Messages bundled into a file») sotto «Information services» è inserito il seguente campo:

«U2A queries downloaded	0,7	Per queried business item in any U2A query generated and downloaded»;
-------------------------	-----	---

iv) sono inseriti i seguenti paragrafi 5a e 5b:

**«Fees for Linked PM account holders**

5a. The holder of the Linked PM account shall be charged the following fees for the TIPS service connected with the TIPS DCAs linked to that PM account.

Tariff items	Price euro cent	Explanation
Settlement services		
Instant payment order	0,20	To be charged also for unsettled transactions
Recall request	0,00	
Negative recall answer	0,00	
Positive recall answer	0,20	To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)



- 5b. Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.»;
- v) al paragrafo 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
- «Payments shall be made no later than the 14th business day of that month to the account specified by the ECB or shall be debited from an account specified by the PM account holder.»;
- vi) il paragrafo 7 è modificato come segue:
- al paragrafo 7, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;
  - alla lettera (b), le parole «transactions settled on DCAs» sono sostituite dalle parole «transactions settled on T2S DCAs and TIPS DCAs»;
  - alla lettera (d), nella tavola le parole «DCA to DCA liquidity transfer orders» sono sostituite dalle parole «T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders»;
  - alla lettera (d) è aggiunto il punto (iv) seguente:
- «(iv) the ancillary system as Linked PM account holder shall be charged the following fees for TIPS service connected with the linked TIPS DCA(s):

Tariff items	Price euro cent	Explanation
Settlement services		
Instant payment order	0,20	To be charged also for unsettled transactions
Recall request	0,00	
Negative recall answer	0,00	
Positive recall answer	0,20	To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge the ancillary system as Linked PM account holder for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.»;

2. l'allegato II è modificato come segue:

- a) Il titolo è sostituito dal seguente:
- «TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A T2S DEDICATED CASH ACCOUNT (T2S DCA) IN TARGET2.»;
- b) nelle definizioni e nel resto del testo dell'allegato II e delle appendici, «DCA» è sostituito da «T2S DCA», «DCA to PM liquidity transfer order» è sostituito da «T2S DCA to PM liquidity transfer order», «PM to DCA liquidity transfer order» è sostituito da «PM to T2S DCA liquidity transfer order», «DCA to DCA liquidity transfer order» è sostituito da «T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order», «DCA holder» è sostituito da «T2S DCA holder»;
- c) l'articolo 1 è modificato come segue:
- i) la definizione di «Dedicated Cash Account (DCA)» è sostituita dalla seguente:
- «T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)», means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S.»;
- ii) la definizione di «business day» è sostituita dalla seguente:
- «'business day' or 'TARGET2 business day' means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V.»;
- iii) nella definizione di «event of default», la lettera (g) è sostituita dal seguente:
- «(g) where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors.»;



iv) la definizione di «participant» è sostituita dalla seguente:

«'participant' or 'direct participant' means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,»;

v) nella definizione di «technical malfunction of TARGET2», le parole «same-day processing» sono sostituite dalle parole «same business-day processing»;

vi) sono aggiunte le seguenti definizioni:

— «'Information and Control Module (ICM)' means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

— «'ICM broadcast message' means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,

— «'TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service' means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,

— «'TIPS Platform' means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,

— «'TIPS Platform-providing NCBs' means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,

— «'TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)' means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,

— «'instant payment order' means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,

— «'recall request' means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,

— «'positive recall answer' means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,

— «'PM to TIPS DCA liquidity transfer order' means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,

— «'TIPS DCA to PM liquidity transfer order' means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,»;

d) all'articolo 3, le parole «dedicated cash accounts» sono sostituite dalle parole «T2S Dedicated Cash Accounts»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:


«Article 4

#### **General description of TARGET2**

1. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2. The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

- (a) transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;
- (b) settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;
- (c) settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;
- (d) settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;
- (e) settlement of the cash leg of securities transactions;
- (f) T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;



- (fa) instant payment orders;
- (fb) positive recall answers;
- (fc) TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and
- (g) any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.


3. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.

The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between T2S DCA holders and the SSP-providing NCBs or the 4CBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a T2S DCA holder receives from, or sends to, the SSP or T2S Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.


4. TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as 'systems' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a 'system' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a system under Section 1(16) of the KWG.

5. Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of T2S DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any T2S DCA holder.;

- f) l'articolo 6 è modificato come segue:
  - i) al paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
    - «(b) for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.»;
  - ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
    - «3. The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a T2S DCA.»;
  - iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
    - «5. The ECB shall communicate its decision on the application to open a T2S DCA to the applicant T2S DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant T2S DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.»;
- g) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.»;
- h) all'articolo 12, paragrafo 1, le parole «by means of a unique 34-character account number» sono sostituite dalle parole «by means of a unique account number of up to 34 characters»;
- i) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. The T2S Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.»;



- j) l'articolo 16 è modificato come segue:
- i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on T2S DCAs, the following rules apply:
- (a) for all transactions settling on T2S DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform; or
- (b) as an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.»;
- ii) il paragrafo 3 è soppresso;
- k) l'articolo 18 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- «T2S DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.»;
- ii) al paragrafo 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- «The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the T2S DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.»;
- l) all'articolo 19:
- i) il termine «TARGET2 ICM» è sostituito da «ICM»;
- ii) al paragrafo 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
- «Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.»;
- m) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.»;
- n) all'articolo 24, paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- «For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a T2S DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.»;
- o) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. The ECB shall promptly give the T2S DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.»;
- p) l'articolo 27 è modificato come segue:
- i) è inserito il paragrafo 1a seguente:
- «1a. By derogation from paragraph 1, the T2S DCA holder agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.»;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:
- (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure;



- (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or
- (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»;


- q) l'articolo 28 è modificato come segue:
  - i) al paragrafo 1, le parole «payment order» sono sostituite dalla parola «payments»;
  - ii) al paragrafo 3, lettera (a), il punto (ii) è sostituito dal seguente:

«(ii) the T2S DCA holder shall not enter any T2S DCA to PM liquidity transfer order or T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order, with the exception of such liquidity transfer orders between different accounts of the same T2S DCA holder, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee.»;
- r) all'articolo 29, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.»;
- s) nell'appendice I, il titolo è sostituito dal seguente:

«PARAMETERS OF THE T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS – TECHNICAL SPECIFICATIONS»;
- t) l'appendice V è modificata come segue:
  - i) nella tavola al paragrafo 6 relativa all'SSP Schedule, nella quinta riga sotto la prima colonna intitolata «Time», «1.00 – 6.45» è sostituito da «1.00 – 7.00»;
  - ii) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7. Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the T2S Platform on T2IS, TARGET2-Securities Information System and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.».



## ALLEGATO II

## «ANNEX III

**TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A TIPS DEDICATED CASH ACCOUNT (TIPS DCA) IN TARGET2-ECB**

## TITLE I


**GENERAL PROVISIONS***Article 1***Definitions**

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the 'Conditions'), the following definitions apply:

- 'ancillary system' means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website <sup>(1)</sup>, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2; and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 <sup>(2)</sup> and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,
- 'authorised account user' means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is registered as such by a TIPS DCA holder; and (c) is addressable through the TIPS Platform for the settlement of instant payments,
- 'Business Identifier Code (BIC)' means a code as defined by ISO Standard No 9362,
- 'branch' means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013,
- 'business day' or 'TARGET2 business day' means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix III,
- 'capacity opinion' means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,
- 'central banks (CBs)' means the Eurosystem CBs and the connected NCBs,
- 'credit memorandum balance (CMB)' means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party,
- 'connected NCB' means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,
- 'credit institution' means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,
- 'deposit facility' means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,
- 'deposit facility rate' means the interest rate applicable to the deposit facility,
- 'TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)' means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,
- 'T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)' means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,


<sup>(1)</sup> The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area' of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

<sup>(2)</sup> Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).



- ‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro,
- ‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB,
- ‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:
  - (a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i) or Article 6(1)(b)(iii);
  - (b) the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;
  - (c) the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);
  - (d) the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;
  - (e) the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;
  - (f) where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;
  - (g) where the participant’s credit balance on its TIPS DCA, PM account, or T2S DCA, or all or a substantial part of the participant’s assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant’s creditors;
  - (h) where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;
  - (i) where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;
  - (j) the assignment of all or a substantial part of the participant’s assets,
- ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows TIPS DCA holders that also hold a Linked PM account to obtain online information and gives them the possibility to submit PM to TIPS DCA liquidity transfer orders and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, and to manage liquidity,
- ‘TIPS GUI’ means the module on the TIPS Platform which allows TIPS DCA holders to obtain online information and gives them the possibility to submit TIPS DCA to PM liquidity transfer orders,
- ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,
- ‘reachable party’ means an entity which: (a) holds a BIC; (b) is designated as such by a TIPS DCA holder; (c) is a correspondent, customer or branch of a TIPS DCA holder; and (d) is addressable through the TIPS Platform and is able to submit payment orders and receive payment orders either via the TIPS DCA holder or, if so authorised by the TIPS DCA holder, directly,
- ‘instructing party’ means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder and which is allowed to send payment orders to the TIPS Platform and/or receive payment orders from the TIPS Platform on behalf of that TIPS DCA holder or a reachable party of that TIPS DCA holder,
- ‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council <sup>(1)</sup>,
- ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,
- ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,
- ‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,
- ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,
- ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out and referred to in Appendix V; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB’s website,
- ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one TIPS DCA (TIPS DCA holder) and/or one PM account (PM account holder) and/or one T2S DCA (T2S DCA holder) with a Eurosystem CB,

<sup>(1)</sup> Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).



- ‘payee’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be credited as a result of a payment order being settled,
- ‘payer’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be debited as a result of a payment order being settled,
- ‘payment order’, except where used in Articles 16 to 18 of this Annex, means an instant payment order, a positive recall answer, a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order,
- ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council’s SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,
- ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,
- ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,
- ‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs,
- ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,
- ‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d’Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem’s benefit,
- ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d’Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem’s benefit,
- ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,
- ‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicant TIPS DCA holders for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,
- ‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,
- ‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,
- ‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,
- ‘TARGET2 component system’ means any of the CBs’ real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,
- ‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,
- ‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute payments in TARGET2-ECB,
- ‘TIPS Distinguished Name (TIPS DN)’ means the network address for the TIPS Platform which must be included in all messages intended for the system,
- ‘User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a TIPS DCA holder interacts with TARGET2;

#### *Article 2*

#### **Scope**

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its TIPS DCA holder as far as the opening and the operation of the TIPS DCA is concerned.

#### *Article 3*

#### **Appendices**

1. The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I: Parameters of the TIPS DCA — Technical specifications

Appendix II: Terms of reference for capacity and country opinions



Appendix III: Operating schedule

Appendix IV: Fee schedule

Appendix V: TIPS connectivity technical requirements

2. In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

#### Article 4

##### General description of TARGET2

1. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2. The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

- (a) transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;
- (b) settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;
- (c) settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;
- (d) settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;
- (e) settlement of the cash leg of securities transactions;
- (f) T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;
- (g) instant payment orders;
- (h) positive recall answers;
- (i) TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and
- (j) any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform.

4. The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the TIPS Platform-providing NCBs shall be considered acts and omissions of ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 23 of this Annex. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between TIPS DCA holders and the TIPS Platform-providing NCBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a TIPS DCA holder receives from, or sends to, the SSP or TIPS Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5. TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as 'systems' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a 'system' under Section 1(16) of the KWG.

6. Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of TIPS DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any TIPS DCA holder.

#### TITLE II

##### PARTICIPATION

#### Article 5

##### Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible to become TIPS DCA holders upon request in TARGET2-ECB.




*Article 6***Application procedure**

1. In order for ECB to open a TIPS DCA for an entity, such entity must comply with the access criteria of Article 5 and shall:
  - (a) fulfil the following technical requirements:
    - (i) install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to the TIPS Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant TIPS DCA holders may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant TIPS DCA holders shall enter into an agreement with one or more TIPS network service providers to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications and requirements in Appendices I and V; and
    - (ii) have passed the tests required by the ECB; and
  - (b) fulfil the following legal requirements:
    - (i) provide a capacity opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context;
    - (ii) for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context; and
    - (iii) have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. Entities wishing to open a TIPS DCA shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:
  - (a) completed static data collection forms as provided by the ECB;
  - (b) the capacity opinion, if required by the ECB;
  - (c) the country opinion, if required by the ECB; and
  - (d) evidence of their adherence to the SCT Inst scheme.
3. The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a TIPS DCA.
4. The ECB shall reject the application to open a TIPS DCA if:
  - (a) access criteria referred to in Article 5 are not met;
  - (b) one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or
  - (c) in the ECB's assessment, opening a TIPS DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in [refer to relevant national law] and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.
5. The ECB shall communicate its decision on the application to open a TIPS DCA to the applicant TIPS DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant TIPS DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

*Article 7***TIPS DCA holders**

1. TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6. They shall have at least one TIPS DCA with the ECB.
2. In order to send messages to the TIPS Platform, TIPS DCA holders may access the TIPS Platform:
  - (a) directly, and/or
  - (b) using one or more instructing parties.For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one or more TIPS DNs.
3. In order to receive messages from the TIPS Platform, TIPS DCA holders shall access the TIPS Platform:
  - (a) directly; or
  - (b) using one instructing party.For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one TIPS DN to receive instant payment orders.



4. If the TIPS DCA holder chooses to interact with the TIPS Platform via an instructing party, as set out in paragraphs 2 and 3, messages received or sent via the instructing party are deemed to be received from or sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any designated instructing party.

#### Article 8

##### Reachable parties

1. TIPS DCA holders may designate one or more reachable parties. Reachable parties must have adhered to the SCT Inst scheme and signed the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. TIPS DCA holders shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.
3. A TIPS DCA holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS DCA.
4. The TIPS DCA holder may designate one or more instructing parties for its designated reachable parties.
5. If a TIPS DCA holder designates one or more reachable parties and/or one or more instructing parties in accordance with paragraphs 1 or 4, respectively, messages received from these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be received from the TIPS DCA Holder. Similarly, messages sent to these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any of the entities referred to in paragraphs 1 and 4.

#### Article 9


##### TIPS network service providers

1. Participants shall use one or more TIPS network service providers to exchange messages with the TIPS Platform and shall enter into a separate agreement with such providers to that end.
2. A list of TIPS network service providers, as amended from time to time, is available on the ECB's website. This list is provided for information purposes only. In the event that a TIPS network service provider is removed from the list of TIPS network service providers, the ECB shall inform the TIPS DCA holders using that network service provider accordingly.
3. The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of a TIPS network service provider (including its directors, staff and subcontractors) as provider of TIPS network services, or for any acts, errors or omissions of the TIPS network service provider selected by participants to gain access to the TIPS Platform. The ECB shall also not be liable for any loss or damages as a result of the TIPS network service provider ceasing to provide a connection to the TIPS platform, whether due to the TIPS network service providers' non-compliance with the connectivity requirements set out in and referred to in Appendix V or termination of the TIPS connectivity hosting terms and conditions or any other reason.

#### Article 10

##### Sponsorship of network service providers

1. If a TIPS DCA holder wishes to use the services of a network service provider which is not on the list of TIPS network service providers, as referred to in Article 9(2), the TIPS DCA holder may request the ECB to initiate the assessment of whether a network service provider may operate as a TIPS network service provider.
2. A network service provider may operate as a TIPS network service provider provided that it successfully passed the assessment conducted in accordance with the rules and procedure set out in Appendix V and after having signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions as published on the ECB's website and as amended from time to time.
3. The ECB shall inform the TIPS DCA holder of the outcome of the assessment referred to in paragraphs 1 and 2 within 120 calendar days from the date of the receipt of the request. In the event of the rejection of the network service provider, the ECB shall inform the TIPS DCA holder of the reasons for the rejection.
4. The requests referred to in paragraph 1 may be submitted to the ECB from 1 June 2019.



*Article 11***TIPS directory**

1. The TIPS directory is the list of TIPS DCA holders and reachable parties.

It shall be updated daily.

2. TIPS DCA holders may only distribute the TIPS directory to their branches, their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.

3. A specific BIC can only appear once in the TIPS directory.

4. TIPS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish their names and BICs. In addition, the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by TIPS DCA holders and TIPS DCA holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

## TITLE III

**OBLIGATIONS OF THE PARTIES***Article 12***Obligations of the ECB and the TIPS DCA holders**

1. The ECB shall open upon request of the TIPS DCA holder and operate one or more TIPS DCA(s) denominated in euro. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2. Actions taken by reachable parties and instructing parties are deemed to be those of the TIPS DCA holder, including for the purposes of Directive 98/26/EC.

3. The TIPS DCA holder shall register itself and its reachable parties as authorised account users for settlement purposes. For that purpose it shall only register its own BIC and/or that of a reachable party.

4. The fees for TIPS DCA services are laid down in Appendix IV. The holder of the Linked PM account is liable for paying these fees.

5. TIPS DCA holders shall ensure that at all times they are connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 7(3).

6. TIPS DCA holders which have designated a reachable party shall ensure that at all times this reachable party is connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 8.

7. The TIPS DCA holder represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.


8. TIPS DCA holders shall ensure that the liquidity in the TIPS DCA is properly managed. This obligation shall include but is not limited to obtaining regular information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any TIPS DCA holder that has opted for such service on the TIPS Platform. Daily statements are provided for each TARGET2 business day.

9. It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor that at all times their chosen TIPS network service provider continues to provide an active connection to the TIPS Platform and maintains its status of TIPS network service provider. This connection must be in compliance with the conditions laid out in the connectivity requirements set out and referred to in Appendix V.

*Article 13***Designation, suspension or termination of a Linked PM account**

1. The TIPS DCA holder shall designate a Linked PM account. The Linked PM account may be held in a TARGET2 component system other than TARGET2-ECB and may belong to a different legal entity from the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.

2. A PM account holder using internet-based access cannot be designated as a Linked PM account holder.



3. If the holder of the Linked PM account and the holder of the TIPS DCA are different legal entities and the participation of that Linked PM account holder is suspended or terminated, the ECB and the TIPS DCA holder shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss. The TIPS DCA holder shall take all necessary steps to designate a new Linked PM account without undue delay which will then be liable for any outstanding invoices.
4. The ECB shall not be liable for any losses incurred by the TIPS DCA holder as a consequence of the suspension or termination of the Linked PM account holder's participation.

*Article 14*

**Cooperation and information exchange**

1. In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and TIPS DCA holders shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.
2. The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist TIPS DCA holders in relation to difficulties arising in connection with system operations.
3. Up-to-date information on the operational status of the TIPS Platform and the SSP shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TIPS Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the SSP and the TIPS Platform.
4. The ECB may either communicate messages to TIPS DCA holders by means of ICM broadcast messages where they also hold a PM account, or otherwise by any other means.
5. TIPS DCA holders are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. TIPS DCA holders are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.
6. TIPS DCA holders shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them. TIPS DCA holders shall also inform the ECB if they no longer fulfill the requirements for adhering to the SCT Inst scheme.
7. TIPS DCA holders shall inform the ECB of any new reachable party which they register and any changes related to such registered reachable parties.
8. TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.

TITLE IV

**MANAGEMENT OF TIPS DCAs AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS**

*Article 15*

**Opening and management of TIPS DCAs**

1. The ECB shall open and operate at least one TIPS DCA for each TIPS DCA holder. A TIPS DCA shall be identified by means of a unique account number of up to 34 characters which will be structured as follows.

	Name	Format	Content
Part A	Account type	1 char. exactly	T for instant payment account
	Country code of the central bank	2 char. exactly	ISO country code 3166-1
	Currency code	3 char. exactly	EUR
Part B	Account holder	11 char. exactly	BIC
Part C	Sub-classification of the account	Up to 17 char.	Free text (alphanumeric) to be provided by the TIPS DCA holder



2. No debit balance shall be allowed on TIPS DCAs.
3. For the purpose of remuneration of overnight balances the TIPS DCA holder shall link its TIPS DCA with a PM account which it holds with ECB.
4. TIPS DCAs shall either be remunerated at 0 % or the deposit facility rate, whichever is lower.

*Article 16*

**Types of payment orders in TIPS DCA**

The following are classified as payment orders for the purposes of the TIPS service:

- (a) instant payment orders;
- (b) positive recall answers; and
- (c) TIPS DCA to PM liquidity transfer orders.

*Article 17*


**Acceptance and rejection of payment orders**

1. Payment orders within the meaning of Article 16 and submitted by TIPS DCA holders are deemed accepted by the ECB if:
  - (a) the payment message has been delivered to the TIPS Platform by the respective TIPS network service provider; and
  - (b) the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I.
2. The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the TIPS DCA holders of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I. For the avoidance of doubt, if the payment order was submitted via an instructing party or by a reachable party on behalf of the TIPS DCA holder, the instructing or reachable party will receive the rejection.

*Article 18*

**Processing of payment orders on TIPS DCAs**

1. The TIPS Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.
2. All payment orders submitted to the TARGET2-ECB shall be processed on a first in-first out basis without prioritisation or reordering.
3. After an instant payment order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA.
  - (a) If sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;
  - (b) If sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be cancelled and the reservation shall be simultaneously lifted.
4. Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent payment orders. For the purposes of Article 15(3) and (4), funds reserved shall count towards the remuneration of the overnight balance of the TIPS DCA holder.
5. Without prejudice to paragraph 3(b), the TARGET2-ECB shall reject instant payment orders if the amount of the instant payment order exceeds any applicable CMB.
6. After a TIPS DCA to PM liquidity transfer order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected. If sufficient funds are available the liquidity transfer order shall be settled immediately.
7. After a positive recall answer has been accepted as set out in Article 17, TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS DCA to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.
8. Without prejudice to paragraph 7, TARGET2-ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.



*Article 19***Recall request**

1. A TIPS DCA holder may enter a recall request.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer positively with a positive recall answer, or negatively with a negative recall answer.

*Article 20***Moment of entry, moment of irrevocability**

1. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG:
  - (a) instant payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the TIPS DCA holder are reserved;
  - (b) TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and positive recall answers are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant TIPS DCA is debited.
2. PM to TIPS DCA liquidity transfer orders are governed by the Harmonised Conditions for the opening and operation of a PM account in TARGET2 applicable to the TARGET2 component system from which they originate.


## TITLE V

**SECURITY REQUIREMENTS, BUSINESS CONTINUITY AND USER INTERFACE***Article 21***Security requirements and business continuity**

1. TIPS DCA holders shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. TIPS DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.
2. TIPS DCA holders shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the TIPS DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.
3. In the event that a TIPS DCA holder has a problem that prevents it from settling instant payment orders and positive recall answers in TARGET2-ECB, it shall be its responsibility to resolve the problem.
4. In the event that a TIPS DCA holder unexpectedly submits an abnormally high number of messages, which threaten the stability of the TIPS Platform, and does not, upon request of the ECB, refrain from such behaviour without delay, the ECB may block from the TIPS Platform all further messages submitted by such TIPS DCA holder.
5. The ECB may impose additional security requirements on all TIPS DCA holders or on TIPS DCA holders that are considered critical by the ECB.

*Article 22***User interfaces**

1. The TIPS DCA holder, or the Linked PM account holder acting on its behalf, shall use either one or both of the following means to access that TIPS DCA:
  - (a) a direct connection to the TIPS Platform in either U2A or A2A modes; or
  - (b) the ICM liquidity management features for the TIPS service.
2. A direct connection to the TIPS Platform allows TIPS DCA holders:
  - (a) to access information relating to their accounts and to manage CMBs;
  - (b) to initiate TIPS DCA to PM liquidity transfer orders; and
  - (c) to manage certain static data.



3. The ICM liquidity management features for the TIPS service allows the holder of the Linked PM account:
- (a) to access information relating to the balance of the TIPS DCAs;
  - (b) to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the TIPS DCAs.

Further technical details relating to the user interfaces are contained in Appendix I.

As regards the ICM, further technical details are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.

#### TITLE VI

### LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

#### Article 23


##### Liability regime

1. In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the TIPS DCA holders shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.
2. The ECB shall be liable to its TIPS DCA holders in cases of fraud (including but not limited to willful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the TIPS DCA holder's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.
3. The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure.
4. The ECB shall not be liable:
  - (a) to the extent that the loss is caused by the TIPS DCA holder; or
  - (b) if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (*force majeure*).
5. Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.
6. The ECB and the TIPS DCA holders shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.
7. In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing NCBs and the TIPS Platform-providing NCBs shall not be considered as third parties.

#### Article 24

##### Evidence

1. Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TIPS DCAs, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and TIPS DCA holders shall be made through the TIPS network service provider.
2. Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.
3. The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by TIPS DCA holders for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received, provided that such complete records shall cover a minimum of five years for any TIPS DCA holder in TARGET2 that is subject to continuous vigilance pursuant to restrictive measures adopted by the Council of the European Union or Member States, or more if required by specific regulations.
4. The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the TIPS DCA holders and of any facts and events that the parties rely on.



## TITLE VII

## TERMINATION AND CLOSURE OF TIPS DCAs

## Article 25

**Duration and ordinary termination of TIPS DCAs**

1. Without prejudice to Article 26, a TIPS DCA in TARGET2-ECB is opened for an indefinite period of time.
2. A TIPS DCA holder may terminate its TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.
3. The ECB may terminate a TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that TIPS DCA holder.
4. On termination of the TIPS DCA, the confidentiality duties laid down in Article 29 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.
5. On termination of the TIPS DCA, it shall be closed in accordance with Article 27.

## Article 26

**Suspension and extraordinary termination of participation**

1. A TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

- (a) the opening of insolvency proceedings; and/or
- (b) the TIPS DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5.

For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council <sup>(1)</sup> against a TIPS DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.


2. The ECB may terminate without prior notice or suspend the TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB if:
  - (a) one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;
  - (b) the TIPS DCA holder is in material breach of these Conditions;
  - (c) the TIPS DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB;
  - (d) the TIPS DCA holder no longer has a valid agreement with a TIPS network service provider to obtain the necessary connection to the TIPS Platform;
  - (e) any other TIPS DCA holder-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.
3. In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points 2(a) to (c).

4. In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.

5. Upon termination of a TIPS DCA holder's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders to or from that TIPS DCA holder.

<sup>(1)</sup> Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).



6. If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall either:
- (a) reject all of its incoming payment orders;
  - (b) reject all of its outgoing payment orders; or
  - (c) reject both its incoming and outgoing payment orders.
7. If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall reject all incoming and outgoing payment orders.
8. The ECB shall process instant payment orders of a TIPS DCA holder whose participation in TARGET2-ECB has been suspended or terminated under paragraph 1 or 2 and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS DCA pursuant to Article 18(3)(b) prior to the suspension or termination.

*Article 27*

**Closure of TIPS DCAs**

1. TIPS DCA holders may request the ECB to close their TIPS DCAs at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.
2. On termination of participation, pursuant to either Article 25 or 26, the ECB shall close the TIPS DCAs of the TIPS DCA holders concerned, after having:
- (a) settled any instant payment order accepted by the payee for which funds have already been reserved; and
  - (b) made use of its rights of pledge and set-off under Article 28.

TITLE VIII

**FINAL PROVISIONS**

*Article 28*


**The ECB's rights of pledge and set-off**

1. The ECB shall have a pledge over the TIPS DCA holder's existing and future credit balances on its TIPS DCAs, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.
2. On the occurrence of:
- (a) an event of default, referred to in Article 26(1); or
  - (b) any other event of default or event referred to in Article 26(2) that has led to the termination or suspension of the TIPS DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a TIPS DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the TIPS DCA holder's rights;
- all obligations of the TIPS DCA holder shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the TIPS DCA holder and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.
3. The ECB shall promptly give the TIPS DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.
4. The ECB may without prior notice debit any TIPS DCA holder's TIPS DCA by any amount which the TIPS DCA holder owes the ECB resulting from the legal relationship between the TIPS DCA holder and the ECB.

*Article 29*

**Confidentiality**

1. The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the TIPS DCA holder, TIPS DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers, unless the TIPS DCA holder or a TIPS DCA holder's customer has given its written consent to disclose.
2. By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that information on any action taken under Article 26 shall not be considered as confidential.



3. By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the TIPS DCA holder, other TIPS DCAs held by TIPS DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

- (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the TIPS DCA holder's or its group's exposure;
- (b) other CBs in order to carry out the analysis necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or
- (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

4. By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.

5. Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which TIPS DCA holders have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. TIPS DCA holders shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. TIPS DCA holders shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

6. The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to any TIPS network service provider.

#### Article 30

#### **Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues**


1. TIPS DCA holders shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their TIPS DCAs. TIPS DCA holders shall also acquaint themselves with their chosen TIPS network service provider's data retrieval policy prior to entering into a contractual relationship with that TIPS network service provider.

2. TIPS DCA holders shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the TIPS DCA holders' participation in TARGET2-ECB.

3. TIPS DCA holders, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

- (a) when the ECB is the payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payer:
  - (i) the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;
  - (ii) the TIPS DCA holder shall not enter any payment order into TARGET2 with the exception of payment orders concerning the transfer of liquidity between different accounts of the same TIPS DCA holder, until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;
- (b) when the ECB is a payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payee, the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms 'payment service provider', 'payer' and 'payee' shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.



*Article 31***Notices**

1. Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing. Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the TIPS DCA holder shall be sent to it at the address, fax number or its BIC address as the TIPS DCA holder may from time to time notify to the ECB.
2. To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.
3. All notices shall be given in English.
4. TIPS DCA holders shall be bound by all forms and documents of the ECB that the TIPS DCA holders have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 14(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the TIPS DCA holders, their employees or agents.

*Article 32***Amendment procedure**

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including the Appendices. Amendments to these Conditions, including the Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the TIPS DCA holder expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a TIPS DCA holder objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate and close that TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB.

*Article 33***Third party rights**

1. Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by TIPS DCA holders to any third party without the ECB's written consent.
2. These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB.

*Article 34***Governing law, jurisdiction and place of performance**


1. The bilateral relationship between the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall be governed by German law.
2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the competent courts of Frankfurt am Main.
3. The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the TIPS DCA holders shall be Frankfurt am Main, Germany.

*Article 35***Severability**

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

*Article 36***Entry into force and binding nature**

1. These Conditions become effective from 30 November 2018.
2. By requesting a TIPS DCA in TARGET2-ECB, applicant TIPS DCA holders automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.



## Appendix I

## PARAMETERS OF THE TIPS DCAs — TECHNICAL SPECIFICATIONS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the interaction with the TIPS Platform:


**1. Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats**

- (1) A TIPS DCA holder shall use the services of at least one TIPS network service provider for the exchange of messages.
- (2) A TIPS DCA holder shall specify a TIPS DN to receive messages relevant for the TIPS DCA holder, such as in relation to reports, and floor/ceiling notifications. This may be different from the TIPS DN used for the exchange of instant payments orders.
- (3) Each TIPS DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.
- (4) For the submission of TIPS DCA to PM liquidity transfer orders the services of a TIPS network service provider or the ICM shall be used. Liquidity transfer orders shall include, inter alia, the unique account number of up to 34 characters of the sending TIPS DCA holder and the BIC of the receiving PM account.
- (5) For the exchange of information with the TIPS Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between the TIPS DCA and the TIPS Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by the TIPS network service provider used. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such TIPS network service provider.
- (6) For the exchange of information with the Common Reference Data Management component U2A mode shall be used. The Common Reference Data Management component allows users to configure, create and maintain reference data needed in TIPS service.
- (7) TIPS DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. Message structure and field specifications are described in Chapter 3.3.2 of the TIPS UDFS.
- (8) Field contents shall be validated at the level of the TIPS Platform in accordance with the TIPS UDFS requirements.

**2. Message types**

The following system message types are processed, subject to subscription:

Message Type	Message Name
Pacs.002	FItoFIPayment Status Report
Pacs.004	PaymentReturn
Pacs.008	FItoFICustomerCreditTransfer
Pacs.028	FItoFIPaymentStatusRequest
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification



Message Type	Message Name
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01

### 3. Double-entry check

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once.

### 4. Error codes

If an instant payment order or a positive recall answer is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a payment status report [pacs.002], as described in Chapter 4.2 of the TIPS UDFS. If a liquidity transfer order is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a rejection [camt.025], as described in Chapter 1.6 of the TIPS UDFS.

### 5. Settlement of liquidity transfer orders

Liquidity transfer orders are not recycled, queued or offset. The different statuses for liquidity transfer orders are described in Chapter 1.4.2 of the TIPS UDFS.

### 6. Use of the U2A and A2A mode

(1) The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The TIPS network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by TIPS DCA holders:

(a) Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the TIPS Platform and the TIPS DCA holder's internal application. The TIPS DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses).

(b) User-to-application mode (U2A)


U2A permits direct communication between a TIPS DCA holder and the TIPS GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the TIPS User Handbook.

(2) The 'Non-Repudiation of Origin' (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered.

(3) If a TIPS DCA holder has technical problems and is unable to submit a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the TIPS DCA holder.

### 7. Relevant documentation

Further details and examples explaining the above rules are contained in the User Handbooks and UDFS as relevant for TIPS, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.



## Appendix II

## TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

## TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY OPINIONS FOR TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank  
 Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure  
 Sonnemannstrasse 22  
 60314 Frankfurt am Main  
 Germany

*Participation in the TARGET2-ECB*

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the 'jurisdiction'] in connection with the participation of [specify name of TIPS DCA holder] (hereinafter the 'TIPS DCA holder') in the TARGET2-ECB (hereinafter the 'System').

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the TIPS DCA holder acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

### I. Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined:

- (1) a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the TIPS DCA holder such as is/are in effect on the date hereof;
- (2) [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];
- (3) [to the extent applicable] a copy of the TIPS DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];
- (4) [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the TIPS DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the TIPS DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and
- (5) [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the TIPS DCA holder];

and all other documents relating to the TIPS DCA holder's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the 'TIPS DCA holder's Documents').

For the purposes of this Opinion, we have also examined:


- (1) the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) [...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents' (and collectively with the TIPS DCA holder's Documents as the 'Documents').

### II. Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

- (1) the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;



- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the TIPS DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and
- (4) the TIPS DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

### III. Opinions regarding the TIPS DCA holder

- A. The TIPS DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].
- B. The TIPS DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.
- C. The adoption or execution and the performance by the TIPS DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the TIPS DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder Documents.
- D. No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the TIPS DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.
- E. The TIPS DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

#### TERMS OF REFERENCE FOR COUNTRY OPINIONS FOR NON-EEA TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank  
 Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure  
 Sonnemannstrasse 22  
 60314 Frankfurt am Main  
 Germany

Participation in TARGET2-ECB


[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] (the 'TIPS DCA holder') in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the 'jurisdiction'] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the TIPS DCA holder in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the 'System'). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the TIPS DCA holder established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.



## 1. Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

- (1) the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) any other document governing the System and/or the relationship between the TIPS DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [.] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents'.

## 2. Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

- (1) the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and
- (4) the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

## 3. Opinion

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

### 3.1. Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the TIPS DCA holder arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

### 3.2. General insolvency issues

#### 3.2.a. Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

#### 3.2.b. Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

### 3.3. Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the TIPS DCA holder.



In particular, we are of the opinion that:

3.3.a. *Processing of payment orders*

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders become enforceable and irrevocable (Article 20) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b. *Authority of the ECB to perform its functions*

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the TIPS DCA holders with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. TIPS network service provider].

3.3.c. *Remedies in the event of default*

[Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 28 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the TIPS DCA holder, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 25 to 28) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d. *Suspension and termination*

Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 26 of the Rules (in respect of suspension and termination of the TIPS DCA holder's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the TIPS DCA holder represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e. *Assignment of rights and obligations*

The rights and obligations of the TIPS DCA holder cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the TIPS DCA holder to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f. *Choice of governing law and jurisdiction*

The provisions contained in Articles 31 and 34 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].


3.4. *Voidable preferences*

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of transfer orders will be valid and enforceable and that a transfer order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5. *Attachment*

If a creditor of the TIPS DCA holder seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the TIPS DCA holder's creditors) — hereinafter referred to as an 'Attachment' — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].



3.6. *Collateral [if applicable]*

3.6.a. *Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo*

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b. *Priority of assignees, pledgees or repo purchasers' interest over that of other claimants*

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the TIPS DCA holder in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the TIPS DCA holder and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c. *Enforcing title to security*

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the TIPS DCA holder's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d. *Form and registration requirements*

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the TIPS DCA holder's rights or assets and it is not necessary for the [assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable], or any particulars of such [assignment, pledge or repo, as applicable,] to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7. *Branches [to the extent applicable]*

3.7.a. *Opinion applies to action through branches*

Each of the statements and opinions presented above with regard to the TIPS DCA holder applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the TIPS DCA holder acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b. *Conformity with law*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the TIPS DCA holder will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c. *Required authorisations*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a TIPS DCA holder will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]



## Appendix III

## OPERATING SCHEDULE

1. The TIPS Platform is operated and available in U2A and A2A mode 24 hours a day, every day of the year.
2. After the completion of the last algorithms in TARGET2, a message is sent to the TIPS platform after which the change of business day is initiated. After the start of the new business day the TIPS Platform sends a record to the SSP of the balances on the TIPS DCAs as they stood at the time of the change of business day.
3. The SSP is operated on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, 25 December and 26 December.
4. The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET <sup>(1)</sup>.
5. The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted.
6. An overview of the operating hours and significant business events during the day is shown in the following table. Settlement of instant payment orders continues without interruption 24/7/365. Liquidity transfers are possible at all times except those indicated in the table:

SSP schedule		TIPS schedule (applicable to TIPS DCAs)	
Time	Description	Time	Description
6.45-7.00	Business window to prepare daytime operations <sup>(1)</sup>		
7.00-18.00	Daytime processing		
17.00	Cut-off time for customer payments		
18.00	Cut-off time for interbank payments Cut-off time for liquidity transfers <sup>(2)</sup>	18.00	Cut-off time for liquidity transfers <sup>(2)</sup>
Shortly after 18.00	Completion of last algorithms		
Upon completion of last algorithms	Send message to TIPS to inform that change of business day can be performed	Upon receipt of message from SSP	— Change of business day in TIPS — Snapshot of balances on TIPS DCAs and generation of End-of-day files (General Ledger)
18.00-18.45 <sup>(3)</sup>	End-of-day processing		
18.15 <sup>(3)</sup>	General cut-off time for the use of standing facilities		
(Shortly after) 18.30 <sup>(4)</sup>	Data for the update of accounting systems are available to CBs		
18.45-19.30 <sup>(4)</sup>	Start-of-day processing (new business day)		
19.00 <sup>(4)</sup> -19.30 <sup>(3)</sup>	Provision of liquidity on the PM account		
19.30 <sup>(3)</sup>	'Start-of-procedure' message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) & Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS	19.30	Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS
19.30 <sup>(4)</sup> -22.00	Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the 'start of cycle' messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)		

<sup>(1)</sup> CET takes into account the change to Central European Summer Time.



SSP schedule		TIPS schedule (applicable to TIPS DCAs)	
Time	Description	Time	Description
22.00-1.00	Technical maintenance window <sup>(2)</sup>	22.00 – 1.00	Liquidity transfers not possible as the SSP is closed
1.00-7.00	Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS		

(1) 'Daytime operations' means daytime processing and end-of-day processing.

(2) Liquidity transfers entered into the system before the cut-off time will be processed.

(3) Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(4) Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5) Over a weekend or on a holiday, the technical maintenance window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 22.00 on Friday until 1.00 on Monday or, in the case of a holiday, from 22.00 on the last business day until 1.00 on the next business day.

7. Up-to-date information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.

#### Appendix IV

#### FEE SCHEDULE


##### Fees for the TIPS service

1. The following fees for the TIPS service connected with TIPS DCAs shall be charged to the Linked PM account holders:

Tariff items	Price euro cent	Explanation
Settlement services		
Instant payment order	0,20	To be charged also for unsettled transactions
Recall request	0,00	
Negative recall answer	0,00	
Positive recall answer	0,20	To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

2. Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.

3. PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged to the Linked PM account holder in accordance with Appendix VI to Annex II.



## Appendix V

## TIPS CONNECTIVITY TECHNICAL REQUIREMENTS

## SERVICES OF THE TIPS NETWORK SERVICE PROVIDER

## General service description

1. The TIPS network service provider connects the TIPS DCA holder and/or its reachable party to the TIPS platform and provides a secure messaging service based on a Closed Group of Users (CGU) and PKI, as well as support and incident management services.
2. All the services provided by the TIPS network service provider to the TIPS DCA holders shall be offered under a separate agreement entered into between them and in accordance with the detailed requirements for network service providers set out in the connectivity documentation as it shall read from time to time (hereinafter the 'connectivity documentation'). The connectivity documentation is available on the ECB's website and consists of: (a) the document entitled 'Connectivity – technical requirements' and the following attachments to it: 'MEPT – Message Exchange Processing for TIPS' and 'NSP Compliance Check Procedure'; and (b) the TIPS connectivity hosting terms and conditions. The TIPS DCA holders are invited to include the connectivity documentation in their agreement with the TIPS network service provider.
3. In order for a network service provider to enter into an agreement with a TIPS DCA holder as a TIPS network service provider, a compliance check of the network service provider shall be carried out to ensure that such provider is technically compliant with the requirements set out in the document 'Connectivity – technical requirements'. This check shall include, first, an evaluation of the network service provider's technical offer. If this evaluation is positive, a second stage of the compliance check shall be carried out, which includes a series of tests of the network service provider's technical solution. The compliance check is described in further detail in the 'NSP Compliance Check Procedure' referred to in paragraph 2.
4. If the network service provider successfully completes the compliance check, it signs the TIPS connectivity hosting terms and conditions with Banca d'Italia. Such TIPS network service provider may then be used by any TIPS DCA holders, under a separate agreement entered into by the former and the latter, and their names will be published on the ECB's website, solely for information purposes. The compliance check referred to in paragraph 3 shall be carried out within 120 calendar days from the date of the official notification of the start of that procedure to the TIPS DCA holder.
5. If a network service provider does not successfully complete any stage of the compliance check referred to in paragraph 3, the ECB shall inform the TIPS DCA holder at whose request the assessment referred to in paragraph 3 was initiated, of the rejection and the reasons for it.
6. It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor whether the connectivity services to be provided by their TIPS network service provider fulfil all the technical and operational requirements as referred to in paragraph 2 at the time of the compliance check procedure, and for the entire period of time that the TIPS DCA holders are connected to the TIPS Platform.
7. Any TIPS platform-providing NCBs' monitoring of a TIPS network service provider's compliance with the technical and operational requirements shall be undertaken in the sole interest of protecting the integrity of the TIPS Platform and, hence, without prejudice to the monitoring carried out by the TIPS DCA holder in accordance with paragraph 6.
8. A TIPS network service provider may be disconnected from the TIPS platform if it ceases to meet the conditions of the connectivity documentation described in paragraph 2 or if the TIPS connectivity hosting terms and conditions are terminated for any other reason, as laid down in those terms and conditions. If a TIPS network service provider's connection to the TIPS Platform is terminated, it will be removed from the list of TIPS network service providers.»

18CE2348



**INDIRIZZO (UE) 2018/1626 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 3 agosto 2018****che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2018/20)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 <sup>(1)</sup> che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell'indirizzo BCE/2012/27 <sup>(2)</sup>.
- (2) In data 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo BCE/2010/2 <sup>(3)</sup>, rifuso nell'indirizzo BCE/2012/13 <sup>(4)</sup> che pone le basi di un servizio dell'Eurosistema per il regolamento in moneta di banca centrale delle transazioni in titoli, TARGET2-Securities (T2S). Poiché le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono servizi di autocollateralizzazione e servizi di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato <sup>(5)</sup> per includervi conti in contanti dedicati (T2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA) nell'ambito di TARGET2 per il regolamento delle operazioni nel quadro di T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e opera sulla base della piattaforma T2S.
- (3) Al fine di supportare l'emergere di una soluzione paneuropea per i pagamenti istantanei, nel settembre 2017 è stata introdotta in TARGET2 <sup>(6)</sup> una nuova procedura di regolamento per i sistemi ancillari nota come procedura di regolamento 6 in tempo reale.
- (4) In data 21 giugno 2017, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di singoli ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS.
- (5) È altresì necessario chiarire taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27 e aggiornarlo.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/27,

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).


<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010 relativo a TARGET2-Securities (GU L 118 dell'12.5.2010, pag. 65).

<sup>(4)</sup> Indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012 relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Indirizzo BCE/2015/930 del 2 aprile 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

<sup>(6)</sup> Indirizzo BCE/2017/2082 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 295 del 23.9.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Modifiche**

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM), conti in contanti dedicati T2S (T2S DCA) ai fini delle operazioni in titoli e conti in contanti dedicati TIPS (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA) ai fini dei pagamenti istantanei. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e opera sulla base della piattaforma TIPS.»;

2. l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 6), è sostituito dal seguente:

«6) per «partecipante» [o «partecipante diretto»] si intende un soggetto titolare di almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un TIPS DCA (titolare di TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema.»;

b) il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13) per «partecipante indiretto» s'intende un ente creditizio insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2.»;

c) il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15) per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'appendice V dell'allegato II bis e nell'appendice III all'allegato II ter.»;


d) il punto 25) è sostituito dal seguente:

«25) per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o del blocco di fondi sul conto T2S DCA.»;


e) il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31) per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un ente insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per quanto concerne l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (\*), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;


(\*) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»



- f) i punti da 33) a 35) sono sostituiti dai seguenti:
- «33) per «ordinante» (payer), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
  - 34) per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
  - 35) per «condizioni armonizzate» (Harmonised Conditions) si intendono le condizioni di cui agli allegati II, II bis, II ter o V;»;
- g) il punto 37) è sostituito dal seguente:
- «37) per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE;»;
- h) i punti 44) e 45) sono sostituiti dai seguenti:
- «44) per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;
  - 45) per «coordinatore di TARGET2» si intende un soggetto incaricato dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET2, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai titolari di conti PM e ai titolari di TIPS DCA;»;
- i) i punti da 47) a 49) sono sostituiti dai seguenti:
- «47) per «responsabile della gestione delle crisi di TARGET2» si intende una persona incaricata da una BC dell'Eurosistema di gestire, per conto di detta BC dell'Eurosistema, guasti della SSP e/o della piattaforma TIPS e/o eventi esterni di natura straordinaria;»
  - 48) per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico del sistema componente di TARGET2 interessato, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa nel sistema componente di TARGET2 interessato;
  - 49) per «ordine di pagamento non regolato» si intende un ordine di pagamento, ad eccezione di un ordine di pagamento istantaneo, di una risposta positiva al richiamo e di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, che non è regolato nella stessa giornata lavorativa in cui è accettato;»;
- j) i punti 59) e 60) sono sostituiti dai seguenti:
- «59) per «conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
  - 60) per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA) in TARGET2» si intendono le condizioni di cui all'allegato II bis;»;
- k) i punti da 62) a 66) sono sostituiti dai seguenti:
- «62) per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva a un richiamo;
  - 63) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM» (T2S DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto T2S DCA a un conto PM;
  - 64) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA;



- 65) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA» (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi (a) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA collegato allo stesso conto PM principale; (b) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA detenuto dallo stesso soggetto; ovvero (c) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA ove uno di essi o entrambi siano detenuti dalla BC;
- 66) per «conto PM principale» (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto T2S DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;»
- l) il punto 70) è sostituito dal seguente:
- «70) per «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di conto T2S DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare di conto T2S DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (garanzia su stock);»;
- m) sono aggiunti i seguenti punti:
- «75) per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;
- 76) per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS;
- 77) per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema;
- 78) per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende l'impresa: (a) che ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE;
- 79) per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantanei in favore dei suoi clienti;
- 80) per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;
- 81) per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica pressoché immediata all'ordinante;
- 82) per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio del titolare di conto TIPS DCA con il quale si richiede il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato;
- 83) per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del richiedente;
- 84) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA;
- 85) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM;»;
3. all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
- «3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualsiasi regolamento di ordini di pagamento istantanei tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 dà origine a un solo credito o una sola obbligazione di ciascuna BC dell'Eurosistema nei confronti della BCE. Il credito o l'obbligazione di ciascuna BC dell'Eurosistema nei confronti della BCE utilizzato ai fini di segnalazione alla fine di ciascuna giornata lavorativa è rettificato su base giornaliera, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i TIPS DCA nei registri della rispettiva BC dell'Eurosistema.»;



4. l'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:

«I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP e alle BCN fornitrici della piattaforma TIPS (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I.»;

b) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;

c) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6. Le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che regolano i servizi che devono essere forniti dalle BCN fornitrici della SSP e della piattaforma TIPS. Tali accordi comprendono inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7. L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, ove appropriato, sono stipulati anche dalle BCN connesse.»;

5. l'articolo 8 è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

**«Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM, di un conto T2S DCA o di un conto TIPS DCA in TARGET2»**

b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti T2S dedicato in TARGET2 di cui all'allegato II bis. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti T2S DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti T2S DCA.»;

c) è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter. Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 che sono previste nell'allegato II ter. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.»;

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione (i) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 di cui all'allegato II, (ii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto dedicato in contanti T2S in TARGET2 di cui all'allegato II bis e (iii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 di cui all'allegato 2 ter, fermo restando che TARGET2-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.»;

e) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2, compresa la fornitura di servizi di regolamento in moneta di banca centrale per le operazioni T2S e per il servizio TIPS, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato 2 bis e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter.

6. Le BC dell'Eurosistema non consentono la partecipazione in veste di partecipante indiretto al conto PM o la registrazione in veste di titolare di un addressable BIC nel rispettivo sistema componente di TARGET2 ai soggetti che operano tramite un titolare di conto PM che sia la BCN di uno Stato membro ma non sia una BC dell'Eurosistema né una BCN connessa.»;



6. all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le tariffe per i servizi fondamentali di TARGET2 forniti ai rispettivi partecipanti indiretti al conto PM e ai rispettivi titolari di addressable BIC che hanno i requisiti per partecipare a TARGET2 come partecipanti indiretti al conto PM siano più elevate delle tariffe per i titolari di conto PM di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'appendice VI all'allegato II;»;

7. all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di auto-collateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione di cui all'allegato III bis.»;

8. all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel conto PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET 2. Tali servizi sono disciplinati da accordi bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.»;

9. all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS. Qualsiasi avanzo o disavanzo derivante dal funzionamento della SSP o della piattaforma TIPS è ripartito tra le BCN dell'area dell'euro secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC.»;

10. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

#### **Disposizioni in materia di sicurezza**

1. Il Consiglio direttivo specifica le politiche in materia di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS. Il Consiglio direttivo specifica altresì i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso alla SSP via Internet.

2. Le BC dell'Eurosistema si conformano alle misure di cui al paragrafo 1 e ne assicurano l'osservanza da parte della SSP e della piattaforma TIPS.

3. Le questioni relative all'osservanza dei requisiti di sicurezza delle informazioni in relazione ai conti T2S DCA sono regolate dall'indirizzo BCE/2012/13 (\*).

(\*) Indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012 relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).»;

11. l'articolo 17 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera aa):

«aa) il BIC di ogni conto PM collegato al conto T2S DCA o al conto TIPS DCA del partecipante;»;

b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:


«3 bis. Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto PM o di un titolare di conto T2S DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora i pagamenti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni di coloro che lo rappresentano, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita.»;

12. l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

#### **Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali**

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 per motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.»;



13. l'articolo 19 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'auto-collateralizzazione per motivi prudenziali»;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui, per motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o all'auto-collateralizzazione ai sensi del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis o dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter, la decisione, per quanto possibile, ha effetto contemporaneamente per tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

14. l'articolo 20 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis e dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato II ter.»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di bonifico impartito, eccezion fatta per gli ordini di pagamento concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante.»;

c) il punto c) è sostituito dal seguente:

«c) la BC dell'Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante informa prontamente l'ordinante che può immettere un ordine di pagamento in TARGET2.»;

15. all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi dal PM e dall'ICM e dai conti T2S DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione che incida sul regolare funzionamento di TARGET2.»;

16. l'articolo 22 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta di indennizzo valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il titolare del conto PM o il titolare del conto T2S DCA in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC coinvolte. La BC interessata informa la BCE e tutte le altre BC coinvolte non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.»;

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«Entro nove settimane dal malfunzionamento tecnico di TARGET2, la BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai titolari di conti PM e di conti T2S DCA interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC informano senza ritardo i rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA sull'esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell'offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste presentate dai rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA alle BC che non rientrano nell'ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET2, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.»;



17. l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 27*

**Disposizioni varie**

I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.»;

18. l'allegato I dell'indirizzo BCE/2012/27 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente indirizzo;

19. gli allegati II, II bis, III, III ter e V dell'indirizzo BCE/2012/27 sono modificati conformemente all'allegato II del presente indirizzo;

20. il testo di cui all'allegato III del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato II ter dell'indirizzo BCE/2012/27.

*Articolo 2*

**Efficacia e attuazione**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 30 novembre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 10 ottobre 2018.

*Articolo 3*

**Destinatari**


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI




## ALLEGATO I


## «ALLEGATO I

## DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET2

Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — NCE fornitrici di SSP e BCN fornitrici della piattaforma TIPS
0. DISPOSIZIONI GENERALI		
Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni nazionali e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile della tutela della funzione pubblica di TARGET2	Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2.	Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) e della piattaforma TIPS sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
1. Politica di determinazione dei costi e delle tariffe		
— Decide su una metodologia comune dei costi — Decide su una struttura unica delle tariffe	— Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli	(Non applicabile)
2. Livelli di servizio		
— Decide sui servizi di base	— Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi	— Contribuisce secondo le necessità del livello 1/livello 2
3. Gestione dei rischi		
— Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali	— Provvede alla gestione dei rischi effettivi — Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito	— Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2
4. Governance e finanziamento		
— Definisce le regole relative al processo decisionale e al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS — Realizza e assicura l'adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2	— Predisporre le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1 — Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione — Esercita il controllo sull'applicazione — Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi	— Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi
5. Sviluppo		
— È consultato dal livello 2 in ordine all'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS — Approva il programma generale del progetto	— Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP e della piattaforma TIPS — Decide l'istituzione da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente — Decide in merito alla scelta del gestore della SSP e del gestore della piattaforma TIPS	— Propone la configurazione iniziale della SSP e della piattaforma TIPS — Propone l'istituzione da zero o sulla base di una piattaforma esistente — Propone l'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS



Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — NCE fornitrici di SSP e BCN fornitrici della piattaforma TIPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP e della piattaforma TIPS</li> <li>— Decide sull'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS previa consultazione del livello 1</li> <li>— Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)</li> <li>— Stabilisce il piano progettuale a stati di avanzamento</li> <li>— Valuta e accetta gli stati di avanzamento</li> <li>— Stabilisce gli scenari per i test</li> <li>— Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)</li> <li>— Redige le specifiche tecniche di dettaglio</li> <li>— Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione e il controllo del progetto a stati di avanzamento</li> <li>— Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, sulla piattaforma TIPS, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP e alla piattaforma TIPS, assiste le BC dell'Eurosistema nelle loro attività di verifica della SSP e della piattaforma TIPS)</li> </ul>
6. Realizzazione e migrazione		
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Decide la strategia di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Prepara e coordina la migrazione alla SSP e alla piattaforma TIPS, in stretta cooperazione con il livello 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2</li> <li>— Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP e alla piattaforma TIPS; presta supplementare supporto alle BCN che aderiscono</li> </ul>
7. Operatività		
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestisce le situazioni di grave crisi</li> <li>— Autorizza la realizzazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2</li> <li>— Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet</li> <li>— Specifica le politiche, i requisiti e i controlli in materia di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS</li> <li>— Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni commerciali con i rispettivi clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema)</li> <li>— Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività</li> <li>— Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestisce il sistema sulla base degli accordi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo.</li> </ul>



## ALLEGATO II

Gli allegati II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati come segue:

1. l'allegato II è modificato come segue:

a) l'articolo 1 è modificato come segue:

i) la definizione di «titolare di addressable BIC» è sostituita da quella seguente:

«— per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: (a) è in possesso di un Business Identifier Code (BIC); (b) non è riconosciuto come partecipante indiretto nel PM; e (c) è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un partecipante diretto o indiretto nel PM ed è in grado di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET2 tramite il titolare di conto PM»;

ii) la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«— per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (\*), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 (\*\*\*) e dagli accordi bilaterali stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

(\*) L'attuale politica dell'Eurosistema relativa all'ubicazione delle infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosistem Oversight Policy Framework), versione rivista del luglio 2016.

(\*\*\*) Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;

iii) la definizione di «liquidità disponibile» è sostituita dalla seguente:


«— per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo su un conto PM di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa in relazione a tale conto dalla BCN dell'area dell'euro interessata, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM.»;

iv) la definizione di «giornata lavorativa» è sostituita dalla seguente:


«— per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa di TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V.»;

v) la definizione di «conto in contanti dedicato» (Dedicated Cash Account) è sostituita da quella seguente:

«— per «conto in contanti dedicato T2S (T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S.»;



- vi) nella definizione di «evento di default»(event of default) il punto g) è sostituito dal seguente:
- «g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM, T2S DCA o TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;»
- vii) la definizione di «home account» è sostituita dalla seguente:
- «— per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE;»
- viii) nella definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) le parole «partecipanti» sono sostituite dalle parole «titolari di conto PM»;
- ix) la definizione di «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) è sostituita dalla seguente:
- «— per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di essi attraverso l'ICM;»
- x) nella definizione di «partecipante indiretto» le parole le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;
- xi) la definizione di «impresa di investimento» è sostituita da quella seguente:
- «— per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:
- a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e
- b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE];
- (\*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;
- xii) nella definizione di «multi-addressee access» le parole le parole «insediati nel SEE» sono sostituite dalle parole «insediati nell'Unione o nel SEE»;
- xiii) nella definizione di «conto PM principale» il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;
- xiv) la definizione di «partecipante» è sostituita dalla seguente:
- «— per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto in contanti dedicato TIPS (titolare di conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema,»;
- xv) la definizione di «ordine di pagamento» è sostituita dalla seguente:
- «— per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA,»;
- xvi) la definizione di «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita dalla seguente:
- «— per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA,»;
- xvii) nella definizione di «malfunzionamento tecnico di TARGET2» le parole «elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata» sono sostituite dalle parole «elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa»;



xviii) sono aggiunte le seguenti definizioni:

- per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,
- per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,
- per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,
- per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma TIPS, in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter all'indirizzo BCE/2012/27, e ha stabilito una connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE,
- per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;
- per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;
- per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe,
- per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica immediata o pressoché immediata al disponente,
- per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,
- per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,
- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,
- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

### **Descrizione generale di TARGET2**

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.
2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:
  - a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;
  - b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;
  - c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri per importi rilevanti;
  - d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;
  - e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;
  - f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;



- fa) ordini di pagamento istantaneo;
- fb) risposte positive al richiamo;
- fc) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e
- g) qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.

4. La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conto PM e le BCN fornitrici della SSP quando una qualunque di queste ultime agisce in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che i titolari di conto PM ricevono dalla SSP, o inviano a quest'ultima, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti condizioni, sono considerati come ricevuti da [inserire il nome della BC] o ad essa inviati.


5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conto PM presso TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto PM.»


- c) l'articolo 4 è modificato come segue:
  - i) al paragrafo 1, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
    - «a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
    - b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;
  - ii) al paragrafo 1, le parole «sottoparagrafi a) e b)» sono sostituite dalle parole «lettere a) e b)»;
  - iii) al paragrafo 2, i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:
    - «c) imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE;
    - d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e»
  - iv) al paragrafo 2, alla lettera e) le parole «lettere da a) a d)» sono sostituite dalle parole «lettere da a) a d)»;
- d) l'articolo 5 è modificato come segue:
  - i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I titolari di conto PM possono designare soggetti quali partecipanti indiretti nel PM, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6.»;
  - ii) al paragrafo 4, lettere a) e b), le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;
- e) all'articolo 6, paragrafo 1, le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;
- f) l'articolo 7 è modificato come segue:
  - i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato come conto PM principale è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto T2S DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto T2S DCA, o dal mancato rispetto di essi.»;



- ii) ai paragrafi 4 e 5, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;
- iii) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
- «6. Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM collegato è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto TIPS DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto TIPS DCA, o dal mancato rispetto di essi. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.
7. Il titolare di un conto PM collegato dispone di una visione d'insieme della liquidità disponibile sui conti TIPS DCA collegati a tale conto PM e si assicura che i titolari di conti TIPS DCA siano consapevoli della loro responsabilità di gestione di tale liquidità.»
- g) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), numero i), le parole «a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]» sono sostituite dalle parole «alla SSP»;
- h) l'articolo 11 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
- «Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS) sulla pagina dedicata del sito Internet della BCE.»;
- ii) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
- «4 bis. Il titolare del conto PM collegato è tenuto a informare tempestivamente i titolari di conti TIPS DCA di qualsiasi messaggio di rete ICM rilevante compresi quelli relativi alla sospensione o alla cessazione della partecipazione di qualsivoglia titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].»;
- iii) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
- «9. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguarda.»;
- i) l'articolo 13 è modificato come segue:
- i) i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:
- «c) ordini di trasferimento di liquidità;
- d) ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA; e»;
- ii) è inserita la seguente lettera e):
- «e) ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA.»;
- j) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La SSP appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.»;
- k) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:
- a) BC; e
- b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore della CLS Bank International e da essa disposti, eccetto i pagamenti relativi ai servizi CLS CCP e CLSNow, e i trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l'ASI.
- Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA e da conto PM a conto TIPS DCA sono considerati ordini di pagamento molto urgenti.»;
- l) all'articolo 29, paragrafo 1, il punto b) è sostituito dal seguente:
- «b) può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità, ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, e qualora l'ICM sia utilizzato in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, ordini di trasferimento di liquidità immessi da conto T2S DCA a conto PM; e»;



- m) all'articolo 31, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.
- (\*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;
- n) l'articolo 34 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:
- «Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.
- (\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;
- ii) al paragrafo 4, lettera a), le parole «titolari di conto DCA» e «titolare di conto DCA» sono sostituite dalle parole «titolari di conto T2S DCA» e «titolare di conto T2S DCA», rispettivamente;
- o) all'articolo 38 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 34 non siano considerate riservate.»;
- p) all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) il partecipante non immette in TARGET2 alcun ordine di bonifico per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;»;
- q) all'articolo 42 nel primo e nel secondo periodo, le parole «comprese le appendici» sono sostituite dalle parole «comprese le appendici»;
- r) nell'appendice I, il paragrafo 8 intitolato «Uso dell'ICM» è modificato come segue:
- i) al paragrafo 8, le lettere b) e c) sono sostituite dai seguenti:
- «c) da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale;
- d) per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, oppure, qualora si utilizzi l'ICM in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM; e»;
- ii) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente punto e):
- «e) per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, oppure per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM;»
- s) l'appendice IV è modificata come segue:
- i) al paragrafo 4 intitolato «Trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo», al punto c) il termine «ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA» è sostituito dal termine «ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto T2S DCA»;
- ii) il paragrafo 6 intitolato «Elaborazione in contingency» è modificato come segue:
- alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) i pagamenti connessi alla CLS Bank International, eccetto pagamenti connessi ai servizi CLS CCP e CLSNow;»;
- alla lettera d), il punto iii) è sostituito dal seguente:
- «iii) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM.»
- iii) al paragrafo 8, intitolato «Altre disposizioni», alla lettera b), le parole «dalla SSP» sono sostituite dalle parole «dal Tavolo operativo (operational team) della SSP»;



t) l'appendice V all'allegato II è modificata come segue:

i) lo schema è sostituito dal seguente:

«Ora	Descrizione
6:45-7:00	Attività propedeutiche all'operatività diurna <sup>(1)</sup>
7:00-18:00	Elaborazione diurna
17:00	Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+
18:00	Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti Cut-off time per i trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
(subito dopo) 18:00	Completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2
Al completamento degli ultimi algoritmi	TARGET2 invia un messaggio a TIPS per l'avvio del cambio di giornata lavorativa in TIPS
Subito dopo il completamento degli ultimi algoritmi	Ricezione dei file di fine giornata (General Ledger) da TIPS
18:00-18:45 <sup>(2)</sup>	Elaborazione di fine giornata
18:15 <sup>(2)</sup>	Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti
(subito dopo) 18:30 <sup>(3)</sup>	I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilizzazione sono a messi disposizione delle BC
18:45 -19:30 <sup>(3)</sup>	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)
19:00 <sup>(3)</sup> -19:30 <sup>(2)</sup>	Fornitura di liquidità sui conti PM
19:30 <sup>(3)</sup>	Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari) Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
19:30 <sup>(3)</sup> -22:00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)
22:00-1:00	Finestra di manutenzione tecnica
1:00-7:00	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata) Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS


<sup>(1)</sup> Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

<sup>(2)</sup> Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

<sup>(3)</sup> Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.;

ii) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET Information System, T2IS) in una pagina dedicata del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato di operatività della SSP nel T2IS e sul sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.»;



u) l'appendice VI all'allegato II è modificata come segue:

i) al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente frase:

«Agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e agli ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM ricevuti sul conto PM di un partecipante si applica l'opzione tariffaria a) o b) di cui sopra prescelta per tale conto PM.»

ii) ai paragrafi 12 e 13 e nella tavola, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»:

iii) nella tavola, tra il terzo («Interrogazioni U2 A») e il quarto campo («Messaggi raggruppati in un file»), sotto «Servizi informativi», è inserito il seguente campo:

«Interrogazioni U2 A scaricate	0,7 EUR cent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata»;
--------------------------------	--------------	---

iv) sono inseriti i seguenti paragrafi 13 bis e 13 ter:

**«Tariffe per i titolari di conto PM collegato**

13 bis. Al titolare di conto PM collegato sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di TIPS connessi con i conti TIPS DCA collegati a tale conto PM.

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
<b>Servizi di regolamento</b>		
Ordine di pagamento istantaneo	0,20 euro cent	Da applicare anche per operazioni non regolate
Richiesta di richiamo	0,00	
Risposta negativa al richiamo	0,00	
Risposta positiva al richiamo;	0,20 euro cent	Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate).

13 ter. I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] applica la tariffa ai titolari di conto PM collegato per ogni ulteriore ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.»;

v) al paragrafo 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«I pagamenti sono effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla [inserire il nome della BC] o sono addebitati su un conto specificato dal titolare del conto PM»;

2. L'allegato II bis è modificato come segue:


a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO T2S (CONTO T2S DCA) IN TARGET2»;

b) nelle definizioni e nel restante testo dell'allegato II bis e nelle appendici, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA», l'espressione «titolare di un conto DCA» è sostituita da «titolare di un conto T2S DCA»;



- c) l'articolo 1 è modificato come segue:
- i) la definizione di «conto in contanti dedicato» (Dedicated Cash Account DCA), è sostituita dalla seguente:  
«per «conto T2S in contanti dedicato (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,»;
  - ii) la definizione di «giornata lavorativa» è sostituita dalla seguente:  
«per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V»;
  - iii) nella definizione di «evento di default» il punto g) è sostituito dal seguente:  
«g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM o conto T2S DCA o conto TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;»;
  - iv) la definizione di «partecipante» è sostituita da quella seguente:  
«per «partecipante» (participant) o «partecipante diretto» (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S in contanti dedicato (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto TIPS in contanti dedicato (titolare di un conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema,»;
  - v) nella definizione di «malf funzionamento tecnico di TARGET2», le parole «nella stessa giornata» sono sostituite dalle parole «nella stessa giornata lavorativa»;
  - vi) sono aggiunte le seguenti definizioni:  
«per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni online e immettere ordini di trasferimento di liquidità, gestire la liquidità e disporre ordini di pagamento in situazioni di contingency,  
per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intendono le informazioni rese simultaneamente disponibili a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo selezionato di titolari di conto PM attraverso l'ICM,  
per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,  
per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,  
per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,  
per «conto in contanti dedicato TIPS (conto TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo ai propri clienti,  
per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario con notifica pressoché immediata all'ordinante,  
per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,  
per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,  
per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,  
per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,»;
- d) all'articolo 3, le parole «conti dedicati in contanti» sono sostituite dalle parole «conti in contanti dedicati T2S»



- e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

**Descrizione generale di TARGET2**

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

- a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;
- b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;
- c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
- d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;
- e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;
- f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;
- fa) ordini di pagamento istantaneo;
- fb) risposte positive al richiamo;
- fc) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e
- g) qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati tutti gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conti T2S DCA e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto T2S DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii a queste ultime, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

4. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].


5. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conti T2S DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto T2S DCA;

- f) l'articolo 5 è modificato come segue:

i) al paragrafo 1, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

- «a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

ii) al paragrafo 2, al punto c), le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;



- g) l'articolo 6 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, lettera b) punto ii), le parole «per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nel SEE» sono sostituite da «per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE»;
  - ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla domanda di apertura di un conto T2S DCA.»;
  - iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


«5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto T2S DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente l'apertura di un conto T2S DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura del conto T2S DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.»;
- h) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), nelle pagine dedicate sul sito Internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.»;
- i) all'articolo 12, paragrafo 1, le parole «attraverso un numero unico di conto di 34 caratteri» sono sostituite dalle parole «attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri»;
- j) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La piattaforma T2S appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.»;
- k) l'articolo 16 è modificato come segue:
- i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di recepimento di tali articoli della direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA si applicano le seguenti regole:

    - a) per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S; oppure
    - b) in via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.»;
  - ii) il paragrafo 3 è soppresso;
- l) l'articolo 18 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:

«I titolari di conti T2S DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.»;
  - ii) al paragrafo 2, il secondo periodo è sostituito come segue:

«La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti T2S DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento analogo.»;
- m) all'articolo 19, il termine «TARGET2 ICM» è sostituito dal termine «ICM»;



- n) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2015/2366/CE, i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.»;
- o) all'articolo 24, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di misure di gestione delle crisi nel senso di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di conto T2S DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.»;
- p) l'articolo 27 è modificato come segue:
- i) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto T2S DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 24 non siano considerate riservate.»;
- ii) al paragrafo 2, la parola «pagamenti» è sostituita dalla parola «pagamento»;
- q) l'articolo 28 è modificato come segue:
- i) al paragrafo 1, la parola «ordine di pagamento» è sostituita dalla parola «pagamento»;
- ii) a) il paragrafo 3, lettera a), punto i) è sostituito come segue:
- «ii) il titolare di conto T2S DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, eccezion fatta per gli ordini concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso titolare di conto T2S DCA, finché non abbia ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto.»;
- r) nell'appendice I, il titolo è sostituito dal seguente:
- «PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI T2S (T2S DCA) — SPECIFICHE TECNICHE»
- s) l'appendice V è modificata come segue:
- i) nella tabella al paragrafo 6 relativa alla operatività della SSP, nella quinta riga sotto la prima colonna intitolata «Ora», «01:00 – 06:45» è sostituito da «01:00 – 07:00»;
- ii) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
- «7. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), sulle pagine dedicate del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma T2S in T2IS, sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System) e nel sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.»;
3. L'allegato III è modificato come segue:
- a) la definizione di «impresa di investimento» è sostituita dalla seguente:
- «6) per «impresa d'investimento» si intende un'impresa d'investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia: (a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e (b) abilitata a svolgere le attività di cui alla [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE];»;
- b) la definizione di «evento di default» è modificata come segue:
- i) al punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato V, o nell'allegato II bis o nell'allegato II ter, o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.»;
- ii) al paragrafo 9, lettera g), le parole «proprio conto PM o DCA» sono sostituite dalle seguenti parole: «suo conto PM o T2S DCA o TIPS DCA»;



c) sono aggiunte le seguenti definizioni come punti 10) e 11)

«10) per «conto in contanti dedicato T2S» (T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende un conto di un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

11) per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti.»;

d) al paragrafo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nell'Unione o nel SEE e le succursali insediate nell'Unione o nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata.»;

e) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) alla lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, e comprese le succursali insediate nell'Unione e nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE.»;

ii) alla lettera d), le parole «nel SEE» sono sostituite da «nell'Unione o nel SEE»;

f) il paragrafo 3, punto d) è sostituito come segue:

«d) osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE; (\*)

(\*) L'attuale politica dell'Eurosistema relativa all'ubicazione delle infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»;

g) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:


«5 bis. L'uso di garanzie inidonee può comportare l'applicazione di sanzioni in conformità alla parte quinta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (ECB/2014/60).»;

h) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui un soggetto di cui al paragrafo 1 sia titolare di conto TIPS DCA, i saldi di fine giornata sul suo conto TIPS DCA registrati in conformità all'appendice III dell'allegato II ter del presente indirizzo saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale di tale soggetto. Ciò non determina, tuttavia, alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.»;


4. L'allegato III bis è modificato come segue:

a) nel testo dell'allegato III bis e nelle appendici, il termine «titolare di conto DCA» è sostituito da «titolare di conto T2S DCA» e il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;



- b) la definizione di «conto in contanti dedicato (DCA)» («Dedicated Cash Account») è sostituita dalla seguente:
- «(3) per «conto in contanti dedicato T2S (T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;»;
- c) la definizione di «evento di default» è modificata come segue:
- i) le parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2» sono sostituite dalle parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2»;
- ii) al punto 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti [inserire riferimenti alle misure di recepimento delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 e, se del caso, dell'allegato V o delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2 o delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2] o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l' idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Euro-sistema;»;
- iii) il punto 8) lettera g) è sostituito dal seguente:
- «g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM, T2S DCA o TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;»;
- d) la seguente definizione è aggiunta come punto 9):
- «9) per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto di un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;»;
- e) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
- «4 bis. L'uso di garanzie inidonee può comportare l'applicazione di sanzioni in conformità alla parte quinta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (ECB/2014/60).»;
- f) al paragrafo 9, le parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2» sono sostituite dalle parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2»;
- g) al paragrafo 10, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) il conto T2S DCA, TIPS DCA o PM che il soggetto detiene presso [inserire nome della BC] è sospeso o chiuso;»;
5. L'allegato IV è modificato come segue:
- a) nel testo dell'allegato IV e nelle appendici, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;
- b) il paragrafo 18 è modificato come segue:
- i) al punto 1, lettera b), il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA e TIPS DCA»;
- ii) è aggiunto il seguente paragrafo 1, lettera d) punto iv):
- «iv) al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM collegato, si applicano le seguenti tariffe per i servizi TIPS connessi con i conti TIPS DCA collegati:

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
<b>Servizi di regolamento</b>		
Ordine di pagamento istantaneo	0,20 euro cent	Da applicare anche per operazioni non regolate
Richiesta di richiamo	0,00	
Risposta negativa al richiamo	0,00	
Risposta positiva al richiamo	0,20 euro cent	Da applicare al titolare del conto PM collegato associato ai conti TIPS DCA sui quali si effettua l'addebito (anche per operazioni non regolate)



I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] applicherà la tariffa al sistema ancillare in quanto titolare di conto PM collegato per ogni ulteriore ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.»;


6. L'allegato V è modificato come segue:

a) all'articolo 4, il punto 2 è modificato come segue:

- i) le parole «ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi» sono sostituite dalle parole «operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi»;
- ii) le parole «qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2» sono sostituite dalle parole «qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2»;
- iii) la frase «Per ragioni tecniche, ed a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita come segue «Per ragioni tecniche, e a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA né ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA.»;

b) nell'appendice IIA il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- «4. Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. I pagamenti devono essere effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla [inserire il nome della BC] o essere addebitati su un conto specificato dal partecipante.».



## ALLEGATO III

## «ALLEGATO II ter

**CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI  
DEDICATO TIPS (CONTO TIPS DCA) IN TARGET2**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI


## Articolo 1

**Definizioni**

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:


- per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE <sup>(1)</sup>, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata,
- per «utente autorizzato del conto» (authorised account user) si intende un soggetto che: (a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); (b) è registrato come tale da un titolare di conto TIPS DCA; e (c) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS per il regolamento di pagamenti istantanei,
- per «codice identificativo BIC» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362,
- per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,
- per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice III,
- per «capacity opinion» si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,
- per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,
- per «credit memorandum balance» (CMB) si intende un limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica reachable party,
- per «BCN connessa» (connected NCB) si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo,
- per «ente creditizio» (credit institution) si intende: (a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; ovvero (b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente,
- per «deposito» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato,

<sup>(1)</sup> L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»




- per «tasso sui depositi» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicabile al deposito,
- per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti,
- per «conto in contanti dedicato T2S» (T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,
- per «BCN dell'area dell'euro» (euro area NCB) si intende la BCN di uno Stato membro la cui valuta è l'euro,
- per «BC dell'Eurosistema» (Eurosistema CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro,
- per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:
  - a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i) ovvero all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
  - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
  - c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
  - d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
  - e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
  - f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;
  - g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto TIPS DCA, conto PM o conto T2S DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
  - h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
  - i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
  - j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,
- per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto TIPS DCA che siano anche titolari di un conto PM collegato di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, e da conto TIPS DCA a conto PM, e di gestire la liquidità,
- per «TIPS GUI» si intende il modulo sulla piattaforma TIPS che consente ai titolari di conti TIPS DCA di ottenere informazioni online e permette loro di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM,
- per «messaggio di rete ICM» si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di titolari di conto PM attraverso l'ICM,
- per «reachable party» si intende una parte che: a) è intestataria di un BIC; b) è designata come tale da un titolare di conto TIPS DCA; c) è corrispondente, cliente o succursale di un titolare di conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti, tramite il titolare di conto TIPS DCA, ovvero direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA,
- per «instructing party» si intende una parte designata come tale dal titolare di conto TIPS DCA e che è autorizzata a inviare e ricevere ordini di pagamento dalla piattaforma TIPS per conto di tale titolare di conto TIPS DCA o di una reachable party di tale titolare di conto TIPS DCA,
- per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'1.6.1998, pag. 45).



- per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:
  - a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e
  - b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di attuazione delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE],
- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,
- per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,
- per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che può essere utilizzata dalle controparti per ricevere credito overnight da una BC dell'Eurosistema al tasso di rifinanziamento marginale predeterminato,
- per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe TIPS,
- per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE,
- per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto TIPS DCA (titolare di un conto TIPS DCA) e/o un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S DCA (titolare di un conto T2S DCA) presso una BC dell'Eurosistema,
- per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 30 del presente allegato, si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,
- per «ordinante» (payer) si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,
- per «ordine di pagamento» (payment order), eccetto quando utilizzato negli articoli da 16 a 18 del presente allegato, si intende un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al richiamo, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto TIPS DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto TIPS DCA a un conto PM,
- per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24 ogni giorno di calendario con notifica immediata o pressoché immediata al disponente,
- per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio da un detentore di un conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,
- per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,
- per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93,
- per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP,
- per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,
- per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema,
- per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,
- per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,



- per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA ai servizi di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e registrare eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,
- per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],
- per «TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese]» (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC],
- per «TARGET2» (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,
- per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC che fa parte di TARGET2,
- per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,
- per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione ai pagamenti in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese],
- per «TIPS Distinguished Name» o «TIPS DN» si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma TIPS che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema,
- per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» (User Detailed Functional Specifications), si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un titolare di conto TIPS DCA interagisce con TARGET2,
- per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE.

#### Articolo 2

##### Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.

#### Articolo 3

##### Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I: Parametri dei conti TIPS DCA — specifiche tecniche

Appendice II: Fac-simile dei capacity e country option

Appendice III: Giornata operativa

Appendice IV: Schema tariffario

Appendice V: Requisiti tecnici di connettività di TIPS

2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.


#### Articolo 4

##### Descrizione generale di TARGET2

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

- a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;
- b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;
- c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
- d) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;
- e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;



- f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;
- g) ordini di pagamento istantaneo;
- h) risposte positive al richiamo;
- i) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e
- j) qualunque altra operazione in euro diretta ai partecipanti a TARGET2.

3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.

4. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi dell'articolo 23 del presente allegato. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i titolari di conto TIPS DCA e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto TIPS DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma TIPS, o invii alla SSP o alla piattaforma TIPS, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto TIPS DCA.

## TITOLO II

### PARTECIPAZIONE

#### Articolo 5

#### Criteria di accesso


1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

- a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- c) BCN degli Stati membri e la BCE;

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2. La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti TIPS DCA:

- a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;
- b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- c) imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE;




- d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste;
  - e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.
3. Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>], non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

#### Articolo 6

##### Procedure di adesione

1. Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto TIPS DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:
- a) rispettare i seguenti requisiti tecnici:
    - i) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi alla piattaforma TIPS e per immettere in essa ordini di pagamento. A tal fine, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA devono concludere un accordo con uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nelle appendici I e V; e
    - ii) aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC]; e
  - b) soddisfare i seguenti requisiti legali:
    - i) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;
    - ii) per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e
    - iii) aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. I soggetti che intendono aprire un conto TIPS DCA devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:
- a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;
  - b) il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];
  - c) il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC]; e
  - d) prova dell'adesione allo schema SCT Inst.
3. La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di apertura di un conto TIPS DCA.
4. La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto TIPS DCA se:
- a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;
  - b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o
  - c) l'apertura di un conto TIPS DCA, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).



5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto TIPS DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente l'apertura di un conto TIPS DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura di un conto TIPS DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

#### Articolo 7

##### Titolari di conti TIPS DCA

1. I titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto TIPS DCA presso la [inserire il nome della BC].

2. Al fine di inviare messaggi alla piattaforma TIPS, i titolari di conti TIPS DCA possono accedere alla piattaforma TIPS:

- a) direttamente, e/o
- b) utilizzando una o più instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza uno o più TIPS Distinguished Name (TIPS DN).

3. Al fine di ricevere messaggi dalla piattaforma TIPS, i titolari di conto TIPS DCA accedono alla piattaforma TIPS,

- a) direttamente; o
- b) mediante un'instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza un solo TIPS Distinguished Name (TIPS DN) per ricevere ordini di pagamento istantanei.

4. Qualora il titolare di conto TIPS DCA scelga di interagire con la piattaforma TIPS mediante un'instructing party, come stabilito ai paragrafi 2 e 3, i messaggi ricevuti o inviati mediante l'instructing party sono considerati come ricevuti da o inviati al titolare di conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e qualsiasi instructing party designata.

#### Articolo 8

##### Reachable party

1. I titolari di conti TIPS DCA possono designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst e sottoscritto l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2. I titolari di conti TIPS DCA forniscono alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.

3. Il titolare di un conto TIPS DCA informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.

4. Il titolare di conto TIPS DCA può designare una o più instructing party per le proprie reachable party.

5. Qualora un titolare di conto TIPS DCA designi una o più reachable party e/o una o più instructing party in conformità ai paragrafi 1 o 4, rispettivamente, i messaggi ricevuti da tali reachable party e, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come ricevuti dal titolare del conto TIPS DCA. Analogamente, i messaggi inviati a tali reachable party o, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come inviati al titolare del conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e uno dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 4.

#### Articolo 9

##### Fornitori di servizi di rete TIPS

1. I partecipanti utilizzano uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per lo scambio di messaggi con la piattaforma TIPS e concludono un accordo separato con tali fornitori a tale fine.



2. Un elenco di fornitori di servizi di rete TIPS, come modificato di tanto in tanto, è disponibile sul sito Internet della BCE. Tale elenco viene fornito solo a scopo informativo. Nel caso in cui un fornitore di servizi di rete TIPS sia rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS, la [inserire nome della BC] ne informa i titolari di conto TIPS DCA che utilizzano tale fornitore di servizi di rete TIPS.

3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di un fornitore di servizi di rete TIPS (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi di rete TIPS, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di servizi di rete TIPS selezionati dai partecipanti per accedere alla piattaforma TIPS. La [inserire nome della BC] non è neppure responsabile per le perdite o i danni risultanti dalla cessazione della fornitura di una connessione alla piattaforma TIPS da parte di un fornitore di servizi di rete TIPS né a causa della non osservanza da parte dei fornitori di servizi di rete TIPS dei requisiti di connettività stabiliti nell'appendice V e in essa richiamati, né a causa della risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS.

#### Articolo 10

##### Sponsorizzazione di fornitori di servizi di rete

1. Qualora un titolare di conto TIPS DCA intenda utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete non incluso nell'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS DCA di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il titolare del conto TIPS DCA può fare richiesta alla [inserire nome della BC] di avviare la valutazione in merito alla possibilità per tale fornitore di operare come fornitore di servizi di rete TIPS.

2. Un fornitore di servizi di rete può operare come fornitore di servizi di rete TIPS a condizione che abbia superato positivamente la valutazione condotta in conformità alle regole e alla procedura stabilite nell'appendice V e a seguito della sottoscrizione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS come pubblicati sul sito Internet della BCE e aggiornati di volta in volta.

3. La [inserire nome della BC] informa il titolare del conto TIPS DCA del risultato della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 120 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. In caso di rigetto del fornitore di servizi di rete, la [inserire nome della BC] informa il titolare del conto TIPS DCA dei motivi di rigetto.

4. La richiesta di cui al paragrafo 1 può essere presentata alla [inserire nome della BC] a partire dal 1° giugno 2019.

#### Articolo 11

##### Directory di TIPS

1. La directory di TIPS è l'elenco dei titolari di conto TIPS DCA e delle reachable party.

Essa è aggiornata quotidianamente.

2. I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali.

3. Un determinato BIC può comparire una sola volta nella directory TIPS.

4. I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

#### TITOLO III


##### OBBLIGHI DELLE PARTI

#### Articolo 12

##### Obblighi della [inserire nome della BC] e dei titolari di conto TIPS DCA

1. La [inserire nome della BC] apre su richiesta del titolare del conto TIPS DCA e gestisce [uno o più] conto/i TIPS DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2. Le azioni adottate dalle reachable party e dai soggetti che impartiscono istruzioni sono considerate come adottate dal titolare di conto TIPS DCA, anche ai fini della direttiva 98/26/CE.



3. Il titolare di conto TIPS DCA registra se stesso e le proprie reachable party quali utenti autorizzati del conto a fini di regolamento. A tal fine, registra esclusivamente il proprio BIC e/o quello di una reachable party.
4. Le tariffe per i servizi sui conti TIPS DCA sono stabilite nell'appendice IV. Il titolare del conto PM collegato risponde del pagamento di tali tariffe.
5. I titolari di conti TIPS DCA assicurano di essere permanentemente connessi alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.
6. I titolari di conti TIPS DCA che abbiano designato una reachable party assicurano che quest'ultimo sia permanentemente connesso alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 8.
7. Il titolare di un conto TIPS DCA dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
8. I titolari di conti TIPS DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto TIPS DCA. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto TIPS DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma TIPS. Sono disponibili estratti conto giornalieri per ogni giornata operativa TARGET2.
9. Spetta ai titolari di conto TIPS DCA, nel proprio interesse e ai sensi del loro accordo separato con il proprio fornitore di servizi di rete TIPS, monitorare che il fornitore di servizi di rete TIPS prescelto continui a fornire una connessione attiva alla piattaforma TIPS e mantenga la sua condizione di fornitore di servizi di rete TIPS. Tale connessione deve essere conforme alle condizioni dettate nei requisiti di connettività stabiliti e richiamati nell'appendice V.

#### Articolo 13


##### **Designazione, sospensione o cessazione di un conto PM collegato**

1. Il titolare di conto TIPS DCA designa un conto PM collegato. Il conto PM collegato può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto TIPS DCA. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.
2. Non può essere designato come titolare di un conto PM collegato un titolare di conto PM che utilizza un accesso via Internet.
3. Qualora il titolare del conto PM collegato e il titolare del conto TIPS DCA siano soggetti giuridici diversi, e la partecipazione di tale titolare di conto PM collegato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il titolare del conto TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto TIPS DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM collegato che risponderà di ogni fattura in sospeso.
4. La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto TIPS DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM collegato.

#### Articolo 14

##### **Cooperazione e scambio d'informazioni**

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.
2. La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti TIPS DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.



3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TIPS e della SSP sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) sulle pagine dedicate del sito Internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TIPS possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività della SSP e della piattaforma TIPS.
4. La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai titolari di conto TIPS DCA tramite messaggio di rete ICM, qualora questi siano anche titolari di conto PM, o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.
5. I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].
6. I titolari di conti TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda. I titolari di conti TIPS DCA informano altresì la [inserire nome della BC] qualora non soddisfino più i requisiti per l'adesione allo schema SCT Inst.
7. I titolari di conti TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di ogni reachable party da essi registrata e di ogni modifica relativa a tali reachable party registrate.
8. I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.

## TITOLO IV

## GESTIONE DEI CONTI TIPS DCA ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

## Articolo 15

## Apertura e gestione dei conti TIPS DCA

1. La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto TIPS DCA per ciascun titolare di conto TIPS DCA. Un conto TIPS DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

	Nome	Formato	Contenuto
Parte A	Tipo di conto	1 carattere esatto	«I» per conto per pagamenti istantanei
	Codice paese della banca centrale	2 caratteri esatti	Codice paese ISO 3166-1
	Codice valuta	3 caratteri esatto	EUR
Parte B	Titolare del conto	11 caratteri esatto	BIC
Parte C	Sotto-classificazione del conto	Fino a 17 caratteri	Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto TIPS DCA

2. Non sono ammessi saldi a debito sui conti TIPS DCA.
3. Ai fini del calcolo delle riserve obbligatorie minime, la remunerazione dei saldi overnight e il ricorso automatico alle operazioni di rifinanziamento marginale, il titolare di conto TIPS DCA collega il proprio conto TIPS DCA con un [inserire conto PM/Home Account, a seconda del caso] che detiene presso [inserire nome della BC].
4. Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolvere in modo diretto il proprio obbligo di riserva, ogni saldo di fine giornata sul conto TIPS DCA registrato in conformità all'appendice III sarà preso in considerazione ai fini delle relative riserve obbligatorie minime. Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolvere la propria riserva obbligatoria in modo indiretto, il relativo conto TIPS DCA non può essere collegato a un conto PM o a un altro conto detenuto dal proprio intermediario, giacché, ove le riserve minime obbligatorie siano detenute indirettamente, i conti dei titolari di conti TIPS DCA non possono essere aggregati con i conti detenuti dall'intermediario attraverso il quale il titolare di conto TIPS DCA soddisfa gli obblighi di riserva minima.
5. I conti TIPS DCA sono remunerati al tasso dello 0 % o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (CE) n. 1745/2003.



## Articolo 16

**Tipologie di ordini di pagamento nei conti TIPS DCA**

Ai fini del servizio TIPS, costituiscono ordini di pagamento:

- a) ordini di pagamento istantanei;
- b) risposte positive al richiamo; e
- c) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM.

## Articolo 17

**Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento**

1. Gli ordini di pagamento nell'accezione di cui all'articolo 16 e immessi dai titolari di conti TIPS DCA si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

- a) il messaggio di pagamento è stato recapitato alla piattaforma TIPS dal rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS; e
- b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I.

2. La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il titolare di conto TIPS DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I. Per chiarezza, si precisa che qualora l'ordine di pagamento sia stato immesso tramite un'instructing party.i o da una reachable party per conto del titolari di conto TIPS DCA, l'instructing party.o la reachable party riceveranno il rigetto.

## Articolo 18

**Elaborazione degli ordini di pagamento su conti TIPS DCA**

1. La piattaforma TIPS appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base alla sequenza di ricezione.

2. Tutti i pagamenti immessi in TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] sono elaborati in base al criterio «primo entrato - primo uscito» senza criteri di priorità né riordino.

3. Una volta che il pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante.

- a) Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è rigettato;
- b) Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è eliminato e la riserva è revocata simultaneamente.


4. I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di pagamento. Ai fini dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, i fondi riservati sono considerati nel calcolo per il rispetto degli obblighi di riserva minima e la remunerazione del saldo overnight del titolare del conto TIPS DCA.

5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] rigetta gli ordini di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

6. A seguito dell'accettazione di un ordine di trasferimento di liquidità da un conto TIPS DCA a un conto PM come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è rigettato. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.

7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al richiamo come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al richiamo è rigettata. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al richiamo è regolata immediatamente.

8. Fatto salvo il paragrafo 7, TARGET2-[inserire nome riferimento alla BC/paese] rigetta le risposte positive al richiamo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.



## Articolo 19

**Richiesta di richiamo**

1. Il titolare di un conto TIPS DCA può immettere una richiesta di richiamo.
2. La richiesta di richiamo è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere positivamente, con una risposta positiva al richiamo, o negativamente, con una risposta negativa al richiamo.

## Articolo 20

**Momento di immissione, momento di irrevocabilità**

1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE]:
  - a) gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA sono riservati;
  - b) gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e le risposte positive al richiamo sono considerate immesse in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto TIPS DCA è addebitato.
2. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come stabilito nell'allegato II all'indirizzo ECB/2012/27 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

## TITOLO V

**REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE**

## Articolo 21


**Requisiti di sicurezza e aspetti di contingency**

1. I titolari di conto TIPS DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conto TIPS DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I titolari di conto TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conto TIPS DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], è sua responsabilità risolvere il problema.
4. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma TIPS e, quando gli sia richiesto dalla [inserire nome della BC], non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la [inserire nome della BC] può bloccare l'ingresso nella piattaforma TIPS di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto TIPS DCA.
5. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari di conto TIPS DCA o ai titolari di conto TIPS DCA che siano ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

## Articolo 22

**Interfacce utente**

1. Il titolare di conto TIPS DCA o il titolare del conto PM collegato che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto TIPS DCA:
  - a) connessione diretta alla piattaforma TIPS in modalità U2 A o A2 A; ovvero
  - b) le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS.
2. La connessione diretta alla piattaforma TIPS consente ai titolari di conto TIPS DCA di:
  - a) accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire i CMB;
  - b) disporre ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM; e



c) gestire determinati dati statici.

3. Le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS consentono al titolare del conto PM collegato di:

- a) accedere a informazioni riguardanti il saldo dei conti TIPS DCA;
- b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti TIPS DCA e dagli stessi.

Ulteriori dettagli di natura tecnica sulle interfacce per l'utente sono contenuti nell'appendice I.

Per quanto riguarda l'ICM, ulteriori dettagli tecnici sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo],

#### TITOLO VI

### REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

#### Articolo 23

##### Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2. La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto TIPS DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto TIPS DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate.

4. La [inserire nome della BC] non è responsabile:

- a) nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto TIPS DCA; o
- b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5. Salvo quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

6. La [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS non sono considerate terzi.

#### Articolo 24

##### Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto TIPS DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conto TIPS DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete TIPS.

2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete TIPS sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete TIPS è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.



3. La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti TIPS DCA per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, posto che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto TIPS DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

4. I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti TIPS DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

#### TITOLO VII

### CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI TIPS DCA

#### Articolo 25


#### Durata e cessazione ordinaria dei conti TIPS DCA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, un conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato.
2. Un titolare di conto TIPS DCA può chiudere il suo conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.
3. La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto TIPS DCA di un titolare di conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto TIPS DCA un preavviso di durata diversa.
4. A seguito della cessazione del conto TIPS DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5. A seguito della cessazione, il conto TIPS DCA è chiuso conformemente all'articolo 27.

#### Articolo 26

#### Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
  - a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o
  - b) la perdita da parte del titolare del conto TIPS DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.
2. La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] se:
  - a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);
  - b) il titolare di conto TIPS DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
  - c) il titolare di conto TIPS DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];
  - d) il titolare di conto TIPS DCA non ha più un accordo in vigore con il fornitore dei servizi di rete TIPS per ottenere la necessaria connessione alla piattaforma TIPS.
  - e) si verifica qualunque altro evento riguardante i titolari di conto TIPS DCA che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.



4. Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2 [inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.

Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

5. A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA, TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto TIPS DCA o a favore di esso.

6. Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso:

- a) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in entrata;
- b) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita; o
- c) rigetta gli ordini di pagamento sia in entrata che in uscita.

7. Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso rigetta tutti ordini di pagamento pagamenti in entrata e in uscita.

8. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi del paragrafo 1 o 2 e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

#### Articolo 27

#### Chiusura dei conti TIPS DCA

1. I titolari di conti TIPS DCA possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti TIPS DCA in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2. Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 25 o 26, la [inserire nome della BC] chiude i conti TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA interessato, dopo avere:

- a) regolato ogni ordine di pagamento istantaneo accettato dall'ordinante i cui relativi fondi sono già stati riservati; e
- b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 28.

#### TITLE VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 28

#### Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TIPS DCA dei titolari di conti TIPS DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2. [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un titolare di conto TIPS DCA nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto TIPS DCA sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del titolare di conto TIPS DCA derivante da [inserire il riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA.]

3. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TIPS DCA dei titolari di conti TIPS DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

4. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]



5. [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TIPS DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto TIPS DCA il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.

6. Al verificarsi di:

- a) un evento di default previsto all'articolo 26, paragrafo 1; o
- b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 26, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto TIPS DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto TIPS DCA o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto TIPS DCA e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

7. La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al titolare di conto TIPS DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 6 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

8. La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto TIPS DCA di ogni titolare di conto TIPS DCA qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

#### Articolo 29

#### Riservatezza

1. La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto TIPS DCA, ai titolari di conto TIPS DCA appartenenti allo stesso gruppo, o ai clienti del titolare di conto TIPS DCA, salvo che il titolare di conto TIPS DCA o il cliente del titolare di conto TIPS DCA abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

2. In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 26 non siano considerate riservate.


3. In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto TIPS DCA, altri conti TIPS DCA detenuti da titolari di conto TIPS DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto TIPS DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] a:

- a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto TIPS DCA o del suo gruppo;
- b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o
- c) autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.

La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

4. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

5. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] alle quali i titolari di conti TIPS DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti TIPS DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti TIPS DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscono in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.



6. La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete TIPS.

#### Articolo 30

##### **Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse**

1. I titolari di conto TIPS DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete TIPS selezionato, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2. La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai titolari di conto TIPS DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

3. I titolari di conti TIPS DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

- a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che è ordinante:
  - i) il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;
  - ii) il titolare di conto TIPS DCA non immette alcun ordine di pagamento in TARGET2, eccetto gli ordini di pagamento relativi al trasferimento di liquidità tra diversi conti dello stesso titolare di conto TIPS DCA, finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
- b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che sia beneficiario, il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

#### Articolo 31


##### **Comunicazioni**

1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al titolare di conto TIPS DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto TIPS DCA alla [inserire nome della BC].

2. Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].

4. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i titolari di conto TIPS DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai titolari di conto TIPS DCA, dai loro dipendenti o delegati.



*Articolo 32***Procedura di modifica**

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto TIPS DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti TIPS DCA.

*Articolo 33***Diritti dei terzi**

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti TIPS DCA a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

*Articolo 34***Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento**


1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].
2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante la relazione di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire il riferimento alla BC] e i titolari di conti TIPS DCA è [inserire la sede della BC].

*Articolo 35***Scindibilità**

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

*Articolo 36***Entrata in vigore e cogenza**

1. Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].
2. [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]



## Appendice I

## PARAMETRI DEI TIPS DCA — SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma TIPS si applicano le seguenti regole:

**1. Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati**

- 1) Un titolare di conto TIPS DCA utilizza per lo scambio dei messaggi i servizi di almeno uno dei fornitori dei servizi di rete TIPS.
- 2) Un titolare di conto TIPS DCA specifica un TIPS DN per ricevere i messaggi pertinenti al titolare di conto TIPS DCA, come ad esempio quelli relativi ai report e alle notifiche concernenti i limiti superiori e inferiori. Questo può differire dal TIPS DN utilizzato per lo scambio di ordini di pagamento istantaneo.
- 3) Ciascun titolare di conto TIPS DCA, prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], deve superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.
- 4) Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM è necessario utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete TIPS o l'ICM. Gli ordini di trasferimento di liquidità comprendono, tra l'altro, il numero unico di conto composto al massimo da 34 caratteri del titolare di conto TIPS DCA che precede all'invio e il BIC del titolare del conto PM che né è il destinatario.
- 5) Per lo scambio di informazioni con la piattaforma TIPS possono essere utilizzate le modalità A2 A o U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra il conto TIPS DCA e la piattaforma TIPS si basa sul servizio dell'infrastruttura a chiavi pubbliche (Public Key Infrastructure, PKI) offerto dal fornitore dei servizi di rete TIPS utilizzato. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete TIPS.
- 6) Per lo scambio di informazioni con il componente Common Reference Data Management si utilizza la componente U2 A. Il componente Common Reference Data Management consente agli utenti di configurare, creare e aggiornare i dati di riferimento necessari per il servizio TIPS.
- 7) I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. La struttura di messaggio e le specifiche di campo sono descritte nel capitolo 3.3.2 delle UDFS di TIPS.
- 8) Il contenuto dei campi è convalidato a livello di piattaforma TIPS in conformità ai requisiti delle UDFS di TIPS.

**2. Tipo di messaggio**

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio	Nome del messaggio
Pacs.002.	FItoFIPayment Status Report
Pacs.004.	PaymentReturn
Pacs.008.	FItoFICustomerCreditTransfer
Pacs.028.	FItoFIPaymentStatusRequest
camt.003.	GetAccount
camt.004.	ReturnAccount
camt.011.	ModifyLimit
camt.019.	ReturnBusinessDayInformation
camt.025.	Receipt
camt.029.	ResolutionOfInvestigation
camt.050.	LiquidityCreditTransfer



Tipo di messaggio	Nome del messaggio
camt.052.	BankToCustomerAccountReport
camt.053.	BankToCustomerStatement
camt.054.	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056.	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010.	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011.	AccountRequestRejection
acmt.015.	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
reda.016.	PartyStatusAdviceV01.
reda.022.	PartyModificationRequestV01.

### 3. Verifica di doppia immissione

Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui scopo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi più di una volta.

### 4. Codici di errore

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al richiamo è rigettato, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento [pacs.002], come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rifiuto [camt.025], come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.

### 5. Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati. I differenti stati degli ordini di trasferimento sono descritti al capitolo 1.4.2 delle UDFS di TIPS.

### 6. Uso della modalità U2 A e A2 A

1) Le modalità U2 A e A2 A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire la liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete TIPS costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti TIPS DCA:

a) Modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma TIPS e l'applicazione interna del titolare di conto TIPS DCA. Il titolare di conto TIPS DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b) modalità utente-applicazione (User-to-application, U2 A)

La modalità U2 A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto TIPS DCA e la TIPS GUI. Le informazioni sono visualizzate in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso in modalità U2 A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookie e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per l'utente TIPS (TIPS User Handbook).

2) La firma «non disconoscibilità dell'origine» (Non Repudiation of Origin, NRO) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

3) Qualora un titolare di conto TIPS DCA incontri dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto TIPS DCA.

### 7. Documentazione pertinente

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nel manuale per l'utente e nelle UDFS concernenti TIPS, come di volta in volta modificati e pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della BCE.



## Appendice II

## FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

## FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale ai sensi della normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in relazione alla partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA] (di seguito «titolare di conto TIPS DCA») in [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto TIPS DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la propria sede centrale ovvero mediante una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

#### I. Documenti esaminati

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata di [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto TIPS DCA, come in vigore alla presente data;
- 2) [se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) [in quanto applicabile] copia della licenza o di altro documento comprovante l'autorizzazione del titolare di conto TIPS DCA alla prestazione di servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o di altri servizi finanziari in [giurisdizione];
- 4) [se applicabile] una copia di una decisione adottata in data [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo di amministrazione del titolare di conto TIPS DCA, comprovante la volontà del titolare di conto DCA di accettare la documentazione di sistema, come di seguito definita; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto TIPS DCA i relativi documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto TIPS DCA necessari o utili per la formulazione dell presente parere (di seguito «documenti del titolare di conto TIPS DCA»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

- 1) le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito le «norme»); e
- 2) [...].

Le norme e il [...] saranno di seguito denominati «documentazione di sistema» (e, nel loro insieme, unitamente ai documenti del titolare di conto TIPS DCA, «documentazione»).



## II. Presupposti

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema che ci è stata fornita sia costituita da originali o copie conformi all'originale;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) la documentazione del titolare di conto TIPS DCA rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 4) la documentazione del titolare di conto TIPS DCA sia vincolante per le parti alle quali è destinata e non vi sia stata alcuna violazione delle previsioni in essa contenute.

## III. Pareri relativi al titolare di conto TIPS DCA

- A. Il titolare di conto TIPS DCA è una società regolarmente costituita e registrata o, in alternativa, regolarmente costituita o organizzata ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione].
- B. Il titolare di conto TIPS DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla documentazione del sistema a cui partecipa.
- C. L'assunzione o l'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto TIPS DCA dei diritti e degli obblighi previsti dalla documentazione di sistema al quale il titolare di conto TIPS DCA partecipa non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento in vigore in [giurisdizione] applicabile al titolare di conto TIPS DCA o alla documentazione del titolare di conto TIPS DCA.
- D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto TIPS DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia della documentazione di sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e degli obblighi ivi stabiliti.
- E. Il titolare di conto TIPS DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto vigente in [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi dalla documentazione di sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

### FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTO TIPS DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare del conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA] (il «titolare di conto TIPS DCA»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale derivanti dalla normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in base alla normativa vigente in [giurisdizione], in relazione alla partecipazione del titolare di conto TIPS DCA in un sistema componente di TARGET2 (di seguito il «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione]. Si formula il presente parere ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto TIPS DCA insediato fuori da [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nella documentazione di sistema, definiti di seguito.



Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di giurisdizioni terze influiscano sul presente parere.

### 1. Documenti esaminati

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

- 1) le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto TIPS DCA in TARGET2] per il sistema, datate [inserire la data] (di seguito le «norme»); e
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto TIPS DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i [...] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

### 2. Presupposti

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) la documentazione a noi fornita in copia o come fac-simile sia conforme all'originale.

### 3. Parere

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

#### 3.1. Specificità giuridiche del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della normativa vigente in [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso li annullano: [elenco delle specificità giuridiche del paese].

#### 3.2. Problematiche generali in materia di insolvenza

##### 3.2.a. Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).


In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali ordini di pagamento, o procedure analoghe] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

##### 3.2.b. Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

#### 3.3. Efficacia dei documenti del sistema

Salvo quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni di cui alla documentazione di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo la normativa in vigore in [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA.



In particolare, siamo del parere che:

3.3.a. *Elaborazione degli ordini di pagamento*

Le disposizioni delle norme relative all'elaborazione degli ordini di pagamento di cui alle [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento elaborati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e azionabili secondo la normativa in vigore in [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano azionabili e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.3.b. *Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni*

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dalla documentazione di sistema. [Specificare [in quanto applicabile] che: lo stesso parere vale in per ogni altro soggetto che fornisca ai titolari di conti TIPS DCA i servizi immediatamente e necessariamente richiesti per la partecipazione al sistema, ad esempio i fornitori dei servizi di rete TIPS].

3.3.c. *Rimedi in caso di default*

[Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni non ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto TIPS DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la cessazione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e operazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o della documentazione di sistema]) sono valide e azionabili secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d. *Sospensione e cessazione*

Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e alla cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA all'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nella documentazione di sistema, o qualora il titolare di conto TIPS DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.3.e. *Cessione di diritti e obblighi*

I diritti e gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto TIPS DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f. *Scelta della normativa applicabile e giurisdizione*

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].


3.4. *Pagamenti preferenziali annullabili*

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dalla documentazione di sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA possa essere revocato, nell'ambito di tali procedure, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti, secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5. *Sequestro*

Qualora un creditore del titolare di conto TIPS DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o privato a tutela dell'interesse pubblico o dei diritti dei creditori del titolare di conto TIPS DCA) — di seguito denominato «sequestro» — secondo la normativa in vigore in [giurisdizione] da parte di un organo giurisdizionale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].



3.6. 3.6. *Garanzie [ove applicabile]*

3.6.a. *Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine*

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un'operazione pronti contro termine ai sensi del [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b. *Prevalenza del diritto di cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto*

In caso di avvio di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, i diritti o le attività cedute a scopo di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto TIPS DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, saranno soddisfatti in via preferenziale rispetto ai crediti vantati da tutti gli altri creditori del titolare di conto TIPS DCA e non saranno subordinati a crediti privilegiati a o comunque antergati.

3.6.c. *Titolo per l'escussione della garanzia*

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] in quanto [cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] godranno ancora della facoltà di azionare ed escutere i diritti o le attività del titolare di conto TIPS DCA tramite la [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d. *Requisiti di forma e registrazione*

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'escussione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto TIPS DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tale [cessione, pegno o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o depositato presso un organo giurisdizionale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione].

3.7. *Succursali [in quanto applicabile]*

3.7.a. *Il parere si applica all'attività mediante succursali*

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto TIPS DCA si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], ove il titolare di conto TIPS DCA agisca attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b. *Conformità alla normativa*

Né l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui alla documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA costituiranno in alcun modo violazione della normativa in vigore in [giurisdizione].


3.7.c. *Autorizzazioni necessarie*

Né l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi ai sensi della documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]




## Appendice III

## GIORNATA OPERATIVA

1. La piattaforma TIPS è operativa e disponibile in modalità U2 A e A2 A, 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno.
2. Dopo il completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2, è inviato un messaggio alla piattaforma TIPS dopo il quale ha inizio il cambio di giornata lavorativa. Dopo che la nuova giornata lavorativa è iniziata, la piattaforma TIPS invia alla SSP un record dei saldi dei conti TIPS DCA al momento del cambio di giornata lavorativa.
3. La SSP è operativa tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e del giorno di Capodanno, del venerdì santo e del lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), del 1° maggio, del 25 dicembre e del 26 dicembre.
4. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET <sup>(1)</sup>.
5. Gli orari operativi sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure per la continuità operativa.
6. La tabella seguente mostra gli orari operativi e gli eventi significativi nel corso della giornata. Il regolamento degli ordini di pagamento istantanei continua ininterrottamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, ogni giorno dell'anno. Trasferimenti di liquidità sono possibili in ogni momento salvo in quelli indicati nella tabella.

Giornata operativa SSP		Giornata operativa TIPS (applicabile ai conti TIPS DCA)	
Ora	Descrizione	Ora	Descrizione
6:45-7:00	Attività propedeutiche all'operatività diurna <sup>(1)</sup>		
7.00-18.00	Elaborazione diurna		
17.00	Cut-off time per i pagamenti dei clienti		
18.00	Cut-off time per i pagamenti interbancari Cut-off time per i trasferimenti di liquidità <sup>(2)</sup>	18.00	Cut-off per i trasferimenti di liquidità <sup>(2)</sup>
Subito dopo le 18.00	Completamento degli ultimi algoritmi		
Al completamento degli ultimi algoritmi	Invio a TIPS del messaggio che comunica la possibilità di procedere al cambio di giornata lavorativa	Alla ricezione del messaggio dall'SSP	Cambio di giornata lavorativa in TIPS - Istantanea dei saldi dei conti TIPS DCA e generazione dei file di fine di giornata (Libro mastro, General Ledger)
18.00-18.45 <sup>(3)</sup>	Elaborazione di fine giornata		
18.15 <sup>(3)</sup>	Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti		
(subito dopo) 18.30 <sup>(4)</sup>	I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono messi a disposizione delle BC		
18.45-19.30 <sup>(4)</sup>	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)		
19.00 <sup>(4)</sup> -19.30 <sup>(3)</sup>	Fornitura di liquidità sui conti PM		

<sup>(1)</sup> L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.



Giornata operativa SSP		Giornata operativa TIPS (applicabile ai conti TIPS DCA)	
Ora	Descrizione	Ora	Descrizione
19.30 <sup>(3)</sup>	Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari) & Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS.	19:30	Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
19.30 <sup>(4)</sup> -22.00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)		
22.00-1.00	Finestra di manutenzione tecnica <sup>(5)</sup>	22:00 - 01:00	Impossibilità di procedere a trasferimenti di liquidità per chiusura della SSP
1.00-7.00	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata) Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS		

<sup>(1)</sup> Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.


<sup>(2)</sup> I trasferimenti di liquidità immessi nel sistema prima del cut-off time saranno elaborati.

<sup>(3)</sup> Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

<sup>(4)</sup> Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

<sup>(5)</sup> Nel fine settimana o nei giorni festivi, la finestra di manutenzione tecnica continua per tutto il fine settimana o i giorni festivi, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi di giorni festivi, dalle 22:00 dell'ultima giornata lavorativa fino alle 1:00 della successiva giornata lavorativa.

7. Informazioni aggiornate sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) alle pagine web ad essi dedicate sul sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sul T2IS e sul sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante i normali orari d'ufficio.



## Appendice IV


## SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per il servizio TIPS

1. Per il servizio TIPS collegato ai conti TIPS DCA sono applicate ai titolari di conti PM collegati le seguenti tariffe:

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
<b>Servizi di regolamento</b>		
Ordine di pagamento istantaneo	0,20 euro cent	Da applicare anche per operazioni non regolate
Richiesta di richiamo	0,00	
Risposta negativa al richiamo	0,00	
Risposta positiva al richiamo	0,20 euro cent	Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate)

2. I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e le risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] addebita ai titolari di conti PM collegati ogni ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.
3. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM sono addebitati al titolare del conto PM collegato in conformità all'appendice IV dell'allegato II.



## Appendice V


## REQUISITI TECNICI DI CONNETTIVITÀ

## SERVIZI DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI RETE TIPS

**Descrizione generale del servizio**

1. Il fornitore dei servizi di rete TIPS connette il titolare di conto TIPS DCA e/o la sua reachable party alla piattaforma TIPS e fornisce un servizio di messaggistica sicuro basato su un gruppo chiuso di utenti (Closed Group of Users, CGU) e PKI nonché servizi di supporto e di gestione degli incidenti.
2. Tutti i servizi prestati dal fornitore dei servizi di rete TIPS ai titolari di conto TIPS DCA sono offerti in forza di un separato accordo stipulato tra loro e in conformità ai requisiti di dettaglio per i fornitori di servizi di rete di cui alla documentazione relativa alla connettività di volta in volta in vigore (di seguito, la «documentazione relativa alla connettività»). La documentazione relativa alla connettività è disponibile sul sito Internet della BCE e consiste dei seguenti documenti: (a) il documento intitolato «Connectivity – technical requirements» e i relativi allegati di seguito indicati: «MEPT – Message Exchange Processing for TIPS» e «NSP Compliance Check Procedure»; e (b) i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS. I titolari di conto TIPS DCA sono invitati a includere la documentazione relativa alla connettività nel loro accordo con il fornitore dei servizi di rete TIPS.
3. Affinché un fornitore di servizi di rete possa stipulare un accordo con un titolare di conto TIPS DCA in veste di fornitore di servizi di rete TIPS, il fornitore di servizi di rete è sottoposto a una verifica di conformità per assicurare la conformità tecnica del fornitore ai requisiti di cui al documento «Connectivity – technical requirements». Tale verifica include, in primo luogo, una valutazione dell'offerta tecnica del fornitore di servizi di rete. Se tale valutazione è positiva, si dà corso a una seconda fase della verifica di conformità che include una serie di test effettuati sulla soluzione tecnica del fornitore di servizi di rete. La verifica di conformità è descritta più dettagliatamente nella «NSP Compliance Check Procedure» di cui al paragrafo 2.
4. Se il fornitore di servizi di rete supera la verifica di conformità, esso sottoscrive con la Banca d'Italia i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS (TIPS connectivity hosting terms and conditions). Qualunque titolare di conto TIPS DCA può avvalersi del fornitore di servizi di rete TIPS, in forza di un separato accordo stipulato tra titolare e fornitore, e i loro nominativi saranno pubblicati, a scopi meramente informativi, sul sito Internet della BCE. La verifica di conformità di cui al paragrafo 3 è effettuata entro 120 giorni di calendario dalla data della notifica ufficiale dell'inizio della procedura al titolare di conto TIPS DCA.
5. Ove il fornitore di servizi di rete non superi una qualunque fase della verifica di conformità di cui al paragrafo 3, la [inserire il nome della BC] informa il titolare di conto TIPS DCA, la cui richiesta ha dato avvio alla valutazione di cui al paragrafo 3, del rigetto e delle sue motivazioni.
6. Compete ai titolari di conto TIPS DCA, nel loro interesse e in conformità al separato accordo stipulato con il rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS, verificare se i servizi di connettività forniti dal fornitore di servizi di rete TIPS soddisfano tutti i requisiti tecnici e operativi di cui al paragrafo 2 al momento della procedura di verifica di conformità, e per l'intero periodo di tempo in cui i titolari di conto TIPS DCA sono connessi alla piattaforma TIPS.
7. Il monitoraggio da parte della BCN fornitrice della piattaforma TIPS della conformità del fornitore di servizi di rete TIPS ai requisiti tecnici e operativi è effettuato al sol fine di tutelare l'integrità della piattaforma TIPS e, pertanto, senza pregiudizio del monitoraggio effettuato dal titolare di conto TIPS DCA in conformità al paragrafo 6.
8. Un fornitore di servizi di rete TIPS può essere disconnesso dalla piattaforma TIPS ove cessi di soddisfare le condizioni imposte dalla documentazione relativa alla connettività di cui al paragrafo 2 o si pervenga per altre ragioni alla risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connettività TIPS, ai sensi dei predetti termini e condizioni. Se la connessione di un fornitore di servizi di rete TIPS alla piattaforma TIPS è terminata, esso sarà rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS.»

18CE2349



---

# RETTIFICHE

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018)*

Pagina 6, allegato, punto 4):

*anziché:* «24. Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

*leggasi:* «24. Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».

---

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 92 del 26 novembre 2018)*

**18CE2351**

**Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018)*

Pagina 65, allegato, punto 4):


*anziché:* «24. Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

*leggasi:* «24. Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».

---

*(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 92 del 26 novembre 2018)*

**18CE2352**



**Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018)

Pagina 54, articolo 54, paragrafo 2, prima frase:

*anziché:* «Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 11, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 7, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 8, all'articolo 40, paragrafo 11, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 57, paragrafo 3, e all'articolo 58, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.»

*leggasi:* «Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 11, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 7, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 8, all'articolo 40, paragrafo 11, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 57, paragrafo 3, e all'articolo 58, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 giugno 2018.»


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 63 del 13 agosto 2018)

18CE2353

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-101) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 2 2 7 \*

€ 21,00

